TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1024

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Famiglie Friulane
e Venete

1024

Jatti [illegible]

28/11/1904

1024

A. N.º 132.

1

Possessioni in Pramaggior erano di ragione degli Altani di Salvarolo.

Coo. Altan.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

[illegible]
sot
iynn
Dmir
[illegible]
nador
nir
tte.
[illegible]
ez
bor
[illegible]
[illegible]
[illegible]
omi
tadre
N.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ietrli
hor
1100.
[illegible]
Dihst
[illegible]
[illegible]

1

Copia

In Xpi Noie Amen. Anno Nat. [illegible] quing.mo Quad[illegible] sexto [illegible] quarta, Die vero 9 Aprilis. Actum in S.to Vito [illegible] habitationis M.ci D. Petri a' Tanis [illegible] comitibus [illegible] M.co D. Altano et M.ci D. Hier.mi de Tanis, D. Jo: Bap.ta Spino [illegible] D. Hanibale Pulero, et s Ant.o et s Roberto de S.to Vito. Testibus ad hec [illegible] vocatis, et rogatis. Cum sit [illegible] M.cus D. Petrus deberet D. Hier.o ex consortibus sibi [illegible] dictis M.ce D. Briseide eius Uxoris Ducatos 900. Nunc vero s.tus D. Petrus volens [illegible] de dictis d. 900. Jure liberi, et [illegible] consignavit dicto D. Hier.o hic pnti, Stip.ti [illegible] suo, et sup.te D. Briseide eius Uxoris [illegible] ducatis 800 [illegible] possessionem [illegible] per Mininum Baseti, positam in [illegible] infra suos confines. Pro qua possessione dictus Mininus annuatim tenetur solvere de affictu frum.ti st.a 22. et vini Urnas 9. ad mensuram S. Viti. Ponensq. illum in eius locum [illegible], et esse in dicta possessione. Et pro ducatis 100. in. et super possessionem Blasiae, ut de [illegible] dictis ducatis 100. dixerunt constare manu [illegible] Pratensis, sub his mill.mo Indic.e die, et loco. Ad haben. tenen. dan. alien. permutan. et quicquid dicto D. Hier.mo et heredibus sibi placuerit fieri [illegible] sine contradictione, dicti M. D. Petri heredum, et cuiuscumq. alterius persone. Et mudo, et facientes alternatim [illegible] remissionem, quietationem, et pactum expressum de amplius no petendo. Promittens dictus D. Hier.s sup.to M.co D. Petro ad beneplacitum ipsius ratificare facere sup.tam D. Briseidam eius Uxorem sup.tam finem, remissionem, et pactum.

[illegible] se tenentem dictus D. Petrus precario nomine
dicti D. Hier[mi] ipsam [illegible] possidere, donec
[illegible] corporalem possessionem acceperit, quam
[illegible] se sua propria auctoritate retinendi
eidem licentiam [illegible] dedit: Promittens
numquam litem moturum, nec moveri facere, aut moventi-
bus consentire ipsi D. Hier[mo] et heredibus de ipsa
possessione sic consignata, suisque omnibus iuribus et
pertinentiis: sub pena dupli valoris dicti pretii, sed
ab omni [illegible], communi, collegio, ecclesia, universitate,
et persona [illegible] legitime deffendere, auctorizare,
disbrigare, [illegible]. Cum reffectione damnorum
[illegible], et expensarum litis, et extra: ac interesse,
Praemissaque omnia cum omnibus, et singulis in presenti Inst[o]
contentis [illegible] rata grata valida, et firmam
[illegible] attendere, et plenius observare
sub obligatione omnium suorum bonorum presentium, et futurorum
Ad [illegible] men sapientis, Cassando, et annullando
omnia, et singula alia Inst[a].

Super millesimo [illegible], die, loco, et coram [illegible] D. Hier[s]
supradictus promisit supradicto D. Petro [illegible] heredibus quandocunque
relaxare dictam possessionem [illegible] pro dicto pretio,
Cum pacto quod possit se liberare cum ducatis 800 in
duabus vicibus. videlicet cum ducatis 400 pro vice, et
dictus D. Hier[us] debeat investire dictos ducatos 400
[illegible] usufructus supradicto dicto D. Petro et in
Casu quod non posset investire dictos ducatos 400 non sit
obligatus reddere aliter aliquod fructum dicto
D. Petro. sed debeat possidere dictam
possessionem usque ad integram satisfactionem ducatorum 800 [illegible]
[illegible]

Ex notis [illegible] D. Presbyteri Io. Baptistae de Colossis Not[ii]
viti[s] Io. Baptista [illegible] Nic. de Colossis, civis [illegible]
[illegible] habitator publicus [illegible] Not[s] [illegible]
prout inveni de verbo ad verbum fideliter exhausi, in
quorum fidem signum Tabellionatus consuetum, eiusque nomen apposui

1547

In xpi noie Amen. Anno eiusdem nat. Millmo quing. quinqag. septimo Indict. xv. die 24. mens. madij: Actum in S. Vito Concordien. diot. in domo infrascritti nob. D. Hier.mi pntibus Iacobo q. Syluestri de Martignaco habitat. ad pnes in torreano, ac drico q. Bast. Hier.mi de alui Testibus ad hec habitis, uocatis, et rogatis: Ibiq. nob. D. Hier. Sbrojauacha q. nob. D. Valerij pro se, et heredes suos Iure proprio, et libere dedit, uendidit, et tradidit [illegible] eius possessionem, Vine terreni, partim arratiuam, et plantatam, et partim aliquantum prattiuam cu' Vno sedimine, et cortiuo, et domo de muro cuppis cohoperte, et cum alijs domib. et tegetibus super ea construct. ad presens recta, et conducta p. Mininum Zuchetum de ribotto posit. in pertinentijs Ville baseti in loco deto glorosa Iurisdict. S. Viti. Cuius sediminis, et possessionis Infrascript. sunt dati confines a solis ortu Iura dicti Minini, et consortes, a meridie uia pub.ca a sero partim nob. D. Ant. de Danis, et partim Infras. D. Emptor. a motibus aqua uocata La Quargna, saluis alijs uerioribus confinibus: Que qua soluitur annuatim et afficta simplici frumti. St.a 24. surgi st. 2. milei st. 2 sorghi st. [illegible] medietatem Vini, ac pro honoratijs galinas duas, capones duos, oua xx, et spatulam porcini unum; Cu' oib. iurib. et actionib. spectantib. et pertinentib. dicte possessioni, cortiuo, ac sedimini. Nob. D. Alex.ro Thano ex D. Cominis Sabuarshi ibidem pnti, em. stip. et recip. pro se, et heredib. suis ad haben. gauden. uenden. alienan. et quomodam eius uoluntatem de cetero de ea facien. absq. aliqua contradictione dicti D. Venditoris, uel alterius persone, Et hoc pretio et foro inter eos conuencto duc. mille et centum

ad rationem d 6. 4 p° ducatis viz. duc. octocent. p° capital.
eiusdem possessionis in solutum habite p ipm. D. Hier.m
a q. D. Petro Trano p° parte docis. sue p° ut
assertum fuit constare manu q. ven. D. Presbyteri
Baptae de colastis de S. Vito de anno 1546 die 9
aprilis, et duc. tercent. partim p° de melioramentis
solutis dictum D. Hier.m sup.to Minino p° ut
patet manu D. Valentini anoniani de S. Vito et
partim p° expen. facz. p D. Hier.m
cu dicto Minino in conuincendo ipm super concordia
eidem dato p° ut assertum fuit constare in actis
Canc.e S. Viti quam summa pecuniae p dict.
expensarum Idem D. Hier.s subiit conservare in
demne p.tum D. Alex.m et successores, et ipsi
manutenere; quos duc. mille, et centum p.tus nob.
D. Alex.r soluere se obligauit omni exceptioni
remota dar. et effectuatis in tot bonis
monetis p.to nob. D. Hier.o hinc ad dies X
XX uenturos: aliter elapso dicto Termino, et
non exhibitis sup.tis ducatis quod ex nunc pns lauz
p° ut ex tunc et e contra intelligatur esse
nullum, et nullius ualoris, uel momenti, et
exhibitis pecuniis in dicto Termino in suo robore,
et firmamento permaneat uigoribus, et sola
qui D. Hier.s posuit ipm D. Alex.m in oe
Ius, locu, et esse suum in dictis Terris, et
sedimine, Ita, et taliter, quod de eis possit,
ad oem eius beneplacitum disponere ut
sup.a dictum est; Constituens se possidere
noie p.ti D. Emptoris dictas Terras. et sedime
ut sup.a uenditas donec de eis acceperit
possessionem, quam accipien. plenam licentiam
ei dedit, et contulit. promittens quoque per se
et eius heredes dictam possessionem cum Iuribus

3

.. venditz ... quostaq omnibus ... suis .
... tenere, deffendere, et disbrigare, et ab omni molestia
conservare p.tum d. Alex.m et succ.es nec non
... et se obligavit q. in omnem eventum q.
successores p.ti d. petri d. Vanis. vel agnati, seu
alie persone ... possessionem.
e manib.s p.ti d. Alex.i vel successorum. q. duc.
Tercentum ex summa ... dictorum melioram.
... et expensarum depositabantur super bancho
... patritiorum Venetorum vel super
... et hoc ad finem ...
... in tot bonis stabilibus et
idoneis ... cautione n.ci d. petri capell.
filii et ... d. ... patricii veneti sub forma instrumenti
... facto ... d. petri cap.o
p.to d. Alex.o sub die ii mens. sept. 1555. manu
mei notarii: vocata et ... p.to n.co d. Petro vel
successoribus in tali investitura fien. cum d.is d. 300
... d. Hier.s et succ. teneat: subiacere
et relevare ... d. petri et succ.s ab omni
molestia ei occurren. ... d. 300, et pro
manutentione ... sup. dicti p.tus d. Hier.s
obligavit omnia bona sua, mobilia et stabilia,
presentia et futura, addito hoc inter partes
p.tas et expressa stipulatione firmat. q.
in omnem eventum q. idem d. Hier.s vel
Successores recuperaret certum pactum
alias, ut dicitur, cessum, seu venditum per nob. d.
Josephum d. Vanis filium dicti d. petri, d. Leo-
narde eius sorori, sive d. Ant.o eius cognato
de redimen. sup.tam possessionem, simul cum alia
possessione sita in villa Blexaie e manibus
p.ti d. Hier.mi ... d. 400. vel q. ut in ...
assertum fuit constare manu d. Valentini

[illegible] ad q[illegible] [illegible] et eo casu Id D. Alex.
uel successores [illegible] teneat
ei obligati [illegible] obligauit dare,
ereffectuata [illegible] sua [illegible] di [illegible]
duy [illegible] hospitantem [illegible] b[illegible] iuxta
liquidatione fien[illegible] duos probos uiros Inter partes
eligen: habito tn semper respectu [illegible] equalitati,
et [illegible] dictar duar possessionu b[illegible] et blexaie
Cu declaratiane [illegible] anno [illegible] D. [illegible] habeat;
[illegible] debeat ex fructib[illegible] eadem possessionis
[illegible] [illegible] uini [illegible] x. quas
[illegible] D. Ale[illegible] obligauit [illegible] dar, et
trader [illegible] residuu fructuu [illegible] [illegible] D. Alex.
Q[illegible] oia in pnti Instrumento contenta ambe partes ad
[illegible] promiserunt [illegible] habere firma,
rata et grata [illegible] se, uel
alios aliqua [illegible] ratione, uel causa, sub
obligatione oium bonor suor ambar partiu
mobilium, et stabelium [illegible] et futuror.

Et Ego Annibal Puler Ciuis [illegible] [illegible] Imp.
auctoritate Not. sup. oia rogatus scripsi et
publicaui apposito signo nolegimo consueto: et quia
pagina pma eoru non erat sufficiens, Ideo
adiunxi alteram inferiorem [illegible]
conchatenata [illegible] [illegible] prior [illegible] hoc [illegible]
[illegible] alteram [illegible] adiuncto [illegible] hoc
signo X loco [illegible] [illegible].

Quoniam sepe numero de fide et legalitate Notarior et Locor distantia dubitari solet, Ideo Nos Io. Bap. [illegible] II doct. Cap. offitii [illegible] [illegible] D. Io. Quirinio Patria Aquil. fidem indubiam facimus et attestamur oibus et singulis pntes nras uisuris et lecturis. supra D. Anibalem puler; qui supra Instrum. scripsit, et publicauit, ee sub [illegible] et legale Not. bone conditionis, et fame, In quor fidem [illegible] fieri iussimus, et sigillo offitii impressione muniri, etc.
Dat. [illegible] [illegible] Foriiulij die martis 24 mens. Maij 1550.

Ant. Pulcinico Not. et Canc. Coad.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis M.D.xlviii
Indictione vi die 2. ~~Maij~~ Junij actum in S. Vito in domo habi-
tationis infrascripti D. Aloysij. presentibus m° luca [illegible] et
cordonato habitator in S. Vito ac aloysio florauantij [illegible]
ra testibus habitis et rogatis [illegible] D. Aloysius [illegible]
Comes Salvarolus [illegible] solutione unius possessionis posite in villa [illegible]
sive glerosa [illegible] empta a D. [illegible] Crespignaga
sub die [illegible] manu mei notarii infrascripti [illegible] bonis
aureis et monetis coram testibus et me notario infrascriptis
effectualiter dedit et numeravit prefato D. [illegible]
Crespignaga ducatos 1100 a val. L 6.4 s 8 presenti et
a se recipienti quos ducatos 1100 idem d. aloysius mediantibus
suis [illegible] et recepit a bancho [illegible]
Daniele Elcand. [illegible] fratrum patritiorum venetorum
ex [illegible] unius possessionis alias vendita per ipsum D. Aloysium
M.co D. petro Cappello patricio veneto ut patet manu
mei notarii [illegible] Jo. maria [illegible] heredis eius nobilis [illegible]
[illegible] ducatos 300 [illegible] bancho [illegible] D.
D. augustinum [illegible] ac eius [illegible]
[illegible] ducatos 800 qui D. aloysius [illegible]
et Jo. maria [illegible] quietationem et remissionem et pactum [illegible]
amplius aliquid non petendi occasione [illegible]
D. Dno augustino stipulanti nomine suo [illegible]
[illegible] idem D. [illegible] Crespignaga [illegible] fecit [illegible] quietatio-
nem remissionem et pactum [illegible] amplius alliquid petere
dicto D. aloysio vel suis heredibus [illegible] de dictis ducatis 1100
[illegible] integraliter solutus et satisfactus sub obligatione
[illegible] nobilis D. [illegible] superior [illegible]
dicto D. aloysio [illegible] prefato M.co D. petro Cappello
in bonis dictis ducatis 1100 bancho predicto, ubi [illegible]

constare manu D. fe. d.ni Vitalis nott.s utinensis, ad quem
recurrere ide ex actis spectaverit per remissionis suos
conditas juxta d. laseto sive d. glorios. presenti N. D. xmiliani
pro eius cautione presenti mihi nott.s stipulanti nomine
cum futurorum et obligans se et omnia alia bona presentia
et futura pro eius cautione sive tamen alique de iure
supradicti instrumenti manu Vitalis et omnia premissa pro se obligavit
et ea iuraverunt sub obligatione omnium bonorum suorum
mobilium et stabilium presentium et futurorum

Et ego Anibal putr. Civis et vicii publicus
Imperiali auctoritate nott.s suprascriptis omnibus presens
fui et ea sic rogatus scripsi et publicavi apposito
signo nominis quoque mei consuetis in fidem subscripsi
premissorum

IN Christi noie Ame. Anno nat. eiusdem dni Millmo quingentmo
quinquagesimo primo, indictione nona die sabbati sextadecima
mensis Maij Actum in s. vito concordien dioc. in domo infra
Nob. d. Alex. de Zucho pntibus . d. Annibali priore, et
d. joanne iacobo anigono d. [illegible] testibus ad infrascripta
habitis vocatis et rogatis. Cum sit quod Nob. d. A. [illegible]
[illegible], et d. Catherina iugales reperiant creditores
pro dote, eidem Nob. d. Catherine constituta, [illegible] Nob. d.
Matheum de Zucho patrem eiusdem d. catherine de
ducatis mille et centum [illegible] constare pareat instr. [illegible]
[illegible] instrumento dotali rogato manu . . . . . sub
suis millmo indict. die [illegible] et intendentes pfati d. iugales
de pdictis ducatis mille et centum satisfieri; et Nob. d.
Alex. [illegible] relicta pfati q. d. Mathei, et heres testa-
mentaria quoad vixerit [illegible]
et cum non reperiat nec hereditas ipsius q. d. Mathei
non sit soluend nisi sup bonis stabilibus ipsius heredi-
tatis, [illegible] eidem [illegible] pfata Nob. d. Alex. de
Zucho uxor relicta, et heres ut s. pfati q. Nob. d.
Mathei de Zucho noie suo ac filiare heredum pfati d. Ma-
thei post mortem ipsius d. Alex. ac [illegible] heredes
iure proprij, liberi et in perpetuum, dedit, vendidit, ac in
solutum tradidit pfatis Nob. d. Alexandro [illegible], ac
d. catherine iugalibus pntibus et acceptantibus ac recipientibus
pro se et eorum heredibus bona infrascripta hereditatis pfati
q. d. Mathei de Zucho [illegible]

positam in pertinentiis ville Basreti infra suos confines iuxta
primo tenent et laborantur per dominos Gaspinum Hieronimum et consortes
de Gasparinis, ac Petrum Fachinum de Basreto, pro quibus
annuatim solvere tenentur de affictu frumenti staria decem
ac caponos duos; ac mansum unum terrarum posite in per-
tinentiis S. viti tenent et laborant per Joannem et consor-
tes de carnisina dicti S. viti pro quo solvere tenentur
annuatim in affictu frumenti staria quinque, ac vini
urnas decem, gallinas duas, et spatulam unam; item
terrarum posita in villa Sophimi tenta et laborata
ad medietatem de presenti per dominicum et fratres de barbrano
ac Novellum et consortes amici de Sophimo infra
suos confines; que bona et terrarum per dominos Gaspinum
Hieronimum et consortes de Gasparino, ac Petrum Fachinum
ac Joannem et consortes de carnisina, et dictis de bar-
brano, ac Novellum et consortes eius amicos fuerunt
appreciata inter ipsas partes pretio ducatorum quingentorum et
sexaginta, cum onere solvendi pro dictis bonis annuatim
frumenti staria sex: item casale positum in contrata
Zeglie in loco vocato li fontani, appretiatum pretio ducatorum
centum et quinquaginta; item terrarum tenta per Roma-
num et consortes de Zamiro dicti S. vito pro quibus solvere
annuatim de affictu frumenti staria quatuor vini urnas
quatuor, gallinas duas, spatulam unam, ac milii staria
duo et surgi staria duo estimata et appreciata pretio ducatorum
centum; item mansum et terras novas, et possessas

k. Joannis dicamus, etc. consortes de Savorgnano pro
quibus soluunt annuatim ex affictu frumenti staria qua-
tuor, vini urnas quatuor, gallinas duas etc. prout sum-
ma appreciata pro ducatorum centum; item terrenum
passariz... de pertinentiis eiusdem, per d. Altamiz, a, ...
pro quo soluit annuatim frumenti staria duo, et
vini urnas duas pro ducatorum quadraginta;
item terrenum ... duo et vini urnas duas
soluit ... annuatim per ... d. Prim... appre-
ciata pro ducatorum quadraginta; item domum, ac
cortinam, etc., domos et ... de pertinentiis pre-
d. ... ... , m. ..., ... et ...
... posita in contrata Zeglie ... loco dicto An-
... a S. Nicolo infra suos confines pro quibus
soluunt ex affictu annuatim ducatos octo et libras
duas appreciata et estimata pro ducatorum ... se-
xaginta, que omnia bona ut ... ascendunt ad summam
et valorem ducatorum mille et centum ad rationem li-
brarum sex soldorum quatuor pro singulo ducato pro
integra satisfactione dotis ... ... de qua in
instrumento dotali et Confessionis ... facta ... D.
Alba ... ... iugalium ... dicta
bona sibi ut ... ... tradita donec ipsorum ...
omnium ... ... acceperint et ...
... possessionem, quam accipiendi et ... auctoritate
propria retinendi eisdem licentiam omnimodam ...

contulit, promittens [illegible] a [illegible] suos suprascriptum constitutionem [illegible] in [illegible] dationem, et etiam in presenti instrumento contenta [illegible] perpetuo firma, rata, gratam ac firma, rata et [illegible] habere tenere [illegible] contra [illegible] dicere facere [illegible] ratione vel causa de iure vel de facto; et etiam eorum quosumque in iudicio et extra [illegible] in possessione [illegible] proprietate manutenere et defendere omnibus eorum sumptibus et expensis et periculis sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium stabilium presentium et futurorum [illegible]

Et ego Vincentius Antonianus publicus imperiali auctoritate [illegible] collationem [illegible] rogatus scribere scripsi et aliis occupatus negociis aliena manu mihi fida, extrahi feci et [illegible] originali concordare inveni [illegible] me subscripsi signum ac nomen meum apposui solitum [illegible]

In Christi nomine Amen Anno … dni Mill.mo quing.mo quinq.mo
p.mo Inditione … die sabbati sextadecima mis Maij Actum in
S. Tito concordien. dioc. in domo Infras. Nob. D. Albe de Zucho
p.ntibus D. Annibale Duler … Joanne Jacobo arigono de
S. Vito testibus ad Infras.ta habitis vocatis & rogatis; Cum …
Alexandro Trano et D. Catherina Jugales
reperiantur creditores … eidem Nob. D. Caterine
constituta … q. nob. D. Matheum de Zucho patrem eius …
D. Catherine de ducatis mille & centum ut constare partes
… instro dotali rogato manu …
sub suis mill. indict. … et … p.ti D. Jugales
de p.tis duc.tis mille & centu satisfieri; et Nob. D. Alba
uxor … q. D. Mathei … heres testamentaria quoad
… cognoscens se teneri ad p.missa, et cu non
reperiat nec hereditas ipsius q. D. Mathei non sit soluen.
… bonis stabilib. ipsius hereditatis …
… const. … D. Alba de Zucho uxor relicta, et
heres ut s.a p.ti q. Nob. D. Mathei de Zucho … suo
ac filiar. heredum p.ti D. Mathei post mortem ipsius D.
Albe … et heredes Jure proprij liberi, et in perp.um
dedit vendidit, ac in soluti tradidit p.tis Nob. D.
Alex.ro Trano, ac D. Cath.ne Jugalib. p.ntibus &
acceptantibus, ac recipientib. … et eor. heredibus
bona … hereditatis p.ti q. D. mathei de Zucho
v3 unum mansum seu terrenu positum in pertinentijs

Ville [illegible] infra suos confines de quibus tenentur seu laborati
per D. [illegible] Nic.[m] et consortes de Gasparinis, ac
Petrum [illegible] de Gaseto per quos annuatim solvere
tenentur de affictu frumenti [illegible] capones duos,
ac mansum seu terrenum positum in pertinentiis S. Viti
tentum, et laboratum per [illegible] consortes de carni[illegible]
de S. Vito per quos solvere tenent. annuatim de affictu
frum.ti st. V. ac vini [illegible] gallinas duas et
spatulam unam; Item terrena posita in villa septimi
tenta seu laborata per [illegible] de quibus Franciscum, et
[illegible] de Barbiano ac Novella, et consortes amici
de septimo infra suos confines; Et bona [illegible] tenentur
per D. [illegible] Nic.[mo] et consortes de Gasp.[no] ac Petrum
[illegible] ac Joannem [illegible] de Cavinana, [illegible]
[illegible] de Barbiano [illegible] et consortes del
amigo fuerunt appreciata [illegible] quas partes pretio
[illegible] quingentarum [illegible] solvent. per
dictis bonis annuatim frum.ti st. [illegible] Item casale
positum in contrata [illegible] in loco vocato le
fontane appreciatum [illegible] centum, et quinquaginta;
Item terrena tenta per Romanum et consortes de
Zanino de S. Vito per quibus solvunt annuatim
de affictu frumenti st. quatuor, vini urnas
quatuor, gallinas duas, spatulam unam, ac
milei st. duo, et surgi st. duo estimata, et

appreciata pretio ducatorum centum; Item mansum, et terras Jentas, ... Joannem de canu, et consortes de ...gnano pro quibus solvit annuatim de afficitu frumenti staria quatuor vini urnas quatuor, gallinas duas, ex pensatu unum appreciata pretio ducatorum centum Item ... passarilli de pretio centum ... Altam ... quo solvit annuatim frumenti staria duo, ac vini urnas duas pretio ducatorum quadraginta, Item frumenti staria duo, ac vini urnas duas solvi de cetera annuatim ... D. Petri Danu appreciata pretio ducatorum quadraginta Item domum, ac ... ac domos ... de pretio centum ... D. Joannam moleas dinanam, magistrum Baldassare, et alios carneos posita in contrata ... in loco dicto andando a ... in fra suos confines pro quibus solvit de afficitu annuatim ducatos ... et libras duas appreciata ac estimata pretio ducatorum centum ... quae omnia bona ut supra ascendunt ad summam in valorem ducatorum mille et centum ad rationem librarum sex soldorum quatuor pro ... pro integra satisfactione dotis dictae D. Catharine de qua in instrumento dotali 3 Constitutione etc.

Nos. D. Abba procanc. nomine dicti D. Jugalium
possidere dicta bona sibi ut supra in solutum tradita
donec ipsorum [illegible] dictum supradicti Jugales Denuntiam
acceperint seu intravenint possessione, quam
accipiendi et in se auctoritate propria retinendi
eisdem licentiam omnimodam dedit atque contulit,
Promittens dicta D. Abba dicta et heredes suos
supradictam assignationem, ac insolutum dationem et omnia
in presenti Instrumento contenta semper firma, rata
grata, ac firma, rata et grata habere, tenere et
[illegible] dicere, facere vel venire contra vel
alios aliquo iure vel causa defendere vel de
facto vel de iure, et dicta bona contra quoscumque in Judicio et
extra [illegible] possessione quieta et pacifica
manutenere et defendere, omnibus eorum sumptibus
et expensis, ac periculis, sub obligatione omnium,
et singulorum suorum bonorum mobilium, stabilium,
presentium et futurorum.

Et Ego Valentinus Antonianus publicus imperiali auctoritate notarius
ac [illegible] viti [illegible] supradictis omnibus interfui, et rogatus
scribere scripsi et aliis occupatus negotiis aliena
manu mihi fide extrahi feci, et cum originali
concordare inveni, ideo me subscripsi, signum
ac nomen meum apposui solitum et consuetum.

JH Christi nomine amen Anno Natiuitatis eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto inductione xij die 8 mensis Augusti in cancellaria S. viri Coram dno Simone Gabrello capitaneo subsi... ... S. viri dignissimo

Comparuit Nob. d. Hieronimus Sbroiauacha cum suo aduocato etc. in causa melioramentorum asserentis Fannini ac menini et fin suos possessionis eiusdem dni Hieri in Glerosa etc. quo et idem sp. d. cap. deputauit secundum terminum d. Emilius scutimelum de Porinquano sub die 22 Augusti 1550 in presentia partium admonere etc. sic declarauit q. communibus expensis l. dicti sabbati proxime futuri conduceret debebant ipsi omnes Emilius ad estimandum asserta melioramenta predicta in cominatione q. si predicti aduersarij nostri omnino con=

ducere pro portione qua ipsum dominum
Emilium dicta die ut supra, quod
saltem d. Mri valeat ipsum conducere
sumptibus suis, et dicta die dimmod
recuperandis, et estimari facere se
parte absente sit ad omni meliori
modo etc. protestando semper de ex-
pensis etc.

Ex altera comparuerunt Fannius et Minimus
consortes affines de Villota cum palamico
rogato advocato dicentes premissis non con-
sentire nisi etc. et quatenus dictus dominus
Emilius accesserit ad estimandum pro
secundo termino melioramenta ipsa dicti
consortes protestati fuerunt quod in talis
estimatione sibi obesse non debeat etc.
electioni ultimi termini protestantes tito
mo de expensis.

Dominus sp. d. cap. predictus auditis et admissis si
... quarum Statuta disputationum facta in persona
d. Emilij secundi termini declaravit quod coerente
ex prensis conducat super loco ad estimandum
melioramenta alteri in minimum quod pars adver-
sa 13 f. Minimi vel eius communi neglectum
fuerit quod possit conduci ad estimandum sumptibus
negligentis illico recuperandis.

1557 adi 6 marzo in S. vido

1554 die xiij Aug.ti otto camer.o S. viti

Scalmiellus d'Porden.e

estimavit dupticans p ducati ad annui exti-

mag.ti qua tenoris infrascr.

Adi 12 Agosto 1554

Io Emilio scalmiello com.e terzo stimador di-

putado ... l'officio d. S. vido i la differentia

... tra il mag.co s.r Hieronimo delli

Signori de Sbroiauacha; et s Zuan d

min.o et consorti d villota la qual amo

de certi meioramenti fatti p il ditto Zuan

et consorti sopra le terre dl ditto s.r

Hieronimo posto i glriosa i jurisditione

de S. vido li qual meioramenti furono

stimati p doi stimatori elletti p l'una

& l'altra parte li qual stimadori

furono m. Ruberto corona di S. Vido

a nome dl ditto s.r Geronimo & s

Domenigo cargnello murador d'porde.

a nome d ditto s Zuan & consorti

nelli qual stime furono discordi & pre

nel causa p li ditti fu fr elletto

renzo & Zanusso di Fagnigola il qual
Zanusso havendo visto le stime di
ditti stimadori et etiam li meioramenti
et loro stimati fece secondo la con-
scientia sua, et stimo come appar
i quella la qual stima essendo
publicata et no essendo al voler
de l'una et l'altra parte si con-
venneno che io Emilio riandasse
ditte stime et etiam le cose stimate.
et io havendo visto et considerato
et etiam visto le cose de quelli stima-
te, et havendo considerato le cose erano
da considerar ho stimato come nella
pnte scrittura si contiene et prima
Li muri tutti quelli sonno in nel casamento
si sotto le cove come in nella casa
de fuogo li quali sonno passa 244
redutti de una piera stimo aughiano
4312 il passo montano i tutto ℔ 7587
Item li couarti de coppi insmaltadi che sonno
sopra la casa da fuogo et et sopra

1557 adi 6 marzo in 5 uido 19

coverti camare terreno liquali sonno
passa n° 106 liquali valeno £3
il passo montano i tutto — £ 318 —

Item il salizado della casa da fuogo
camare et portego sonno passa n°
30 uale soldi 15 il passo monta
i tutto — £ 22 10

Item un salizado de tauole i la
cusina uale — £ 7 —

Item un forno fatto i casa uale £ 12 —

Item la napa del cami et camin
uale — £ 14 —

Item il solaro della casa intauo=
lado, e passa n° 144, and
£2 10 il passo m^a i tutto — £ 110 —

Item un salizado de brando sotto
la teza d'ara puo esser passa
5 ... ualle — £ 6

Item un seminaro de piera cotta, e
fatto de sopra cioe salizado de
brando ualle — £ 6 —

Item li couerti de paia uechij delliquali
sonno stà riffati dapoi li primi

stimati in parte li quali furono tolti
a misura a passi quadri sono
passa n°. 429. stimo vagliano così
vecchij i' tutto lire cento, e, ottanta
cioè —— L 180 —
Item un pozo val —— L 18 —
Item una frigola appresso el pozo
longo d' la casa stimo valia L 1 —
Item arbori et vigne bone fosse
n°, 1112, valeno s. 4. la fossa
montano —— L 222 s. 8
Item arbori et vigne chi no fano
una fossa n°. 70. val soldi
tre la fossa monta —— L 10 s. 10
Item arbori et vigne piccole fossi
n°. 32. valeno s. 2½ la fossa
monta —— L 4 —
Item salisi co vide chi fano
una fossi n°. 130. valeno s. 2½
la fossa monta i' tutto —— L 16 s. 5
Item piantoni con vide n°. 172.
s. 2 bagatini 3. la fossa monta L 19 s. 7
Item salisi da venchi n°. 205. va-
leno i' tutto —— L 5 —

1557 adi 6 marso m. 5 nido

13

12

Item Talponi grandi n°. 6 valeno in tutto ——— £ 37 —

Item frutari di molti sorte n°. 62 valeno i tutto ——— £ 67 —

Item una scalla qual va sul solaro valle ——— £ 67 —

Suma tutta la Suma ——— £ 17437 4

V. A.

Et Ego valentinus Annonianus publicus imperiali authoritate ac s. viti notarius. Predictis interfui et aliis occupatus negociis aliena manu mihi fida extrahi feci et quia cum originali concordare inveni ideo me subscripsi signum ac nomen meum apposui solitum, et consuetum.

Nos Jo. Bapta Insulanus LL doctor. Pro ... Jo... Emman... patria Aquil... Cap. oppidi sancti viti fidem indubiam facimus ... ... supra scriptum ... omnibus ... partes visuris et lecturis. quatr. supra scriptum ... ... valentinum Annonianum qui se subscripsit, esse ... et ... notarium de S. viti Cancellarium. In quorum fidem etc.

Datum sancti viti die xxiiij. May 1557

Ant.s de pulcinico not.s et Cancell.s

... m.to

1557 adi 6 marzo in 5 aido

19

13

IN Christi Nomine Amen, Anno ab ipsius Nativitate Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo quinto inditione Duodecima die vigesimo septo mensis Augusti Actum in sancto vito, concordia diocesis in domo infrascripti no. d. Hieronymi sbroyauacca presentibus ... d. Presbitero valerio de Bosis chanonico, ac ser Baptista del pipo et ser Stephano Sebastiano de villota testibus ibique no. d. Hieronymus sbroyauacca ex una et Fantinus ac Bonvenutus del fin de villotta pro se et aliis consortibus pro quibus de rato promisserunt ex altera fecerunt computum de meliorammentis contentis in estimationibus d. Emilij Scaltritis ascendentibus ad summam L 1743 ... in quibus detracti fuerunt ducenti quinquaginta quinque pro starijs quinque cum dimidio frumenti de livello debitis solvi prefato no. d. Hieronymo et d. Josepho Thano super dictis meliorammentis ac livellis et affictibus decursis usque ad annum 1553 inclusive ac meliorammentis detractis ex dicta exmatione et primis meliorammentis ascendentibus ad summam in totum L 670 ... 10 non comprehenso pretii affictu et livello nec non quodam credito dicti d. Hieronymi, remanserunt creditores de libris mille sexaginta tribus et solidis quatuordecim quas libras mille et sexaginta tres et solidos quatuordecim prenominati prefati Fantinus et Bonvenutus del fin de villota pro se et consortibus suis et eorum heredibus habuerunt et receperunt in ducatis ungaris numeris et plastris a prefato ... Hieronymo sbroyauacca de quibus meliorammentis fecerunt eidem no. d. Hieronymo presenti stipulanti et acceptanti pro se et heredibus perpetuam quietationem et finis remissionem in forma et de quibus

strujs grossorum cum dimidio presentum no. d. Hier.^s ipsos del fin partes et acceptatur liberavit et francavit ex nunc. plus non solverint aliquid occasione predicta, non comprehensis sguaniis et fossatis reformatis in locatione alias ge. ipsius D. Hieronymum de rita del fin facta et reformatis in forma exp.^mi D. Auditoris R.^mi D. Patriarchae Aqui.

Promittentes partes ipsae omnia et singula firma rata grata habere tenere et contra non dicere facere ut venire per se ut alios aliqua ratione ut causa de jure ut de facto sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium stabilium presentium et futurorum.

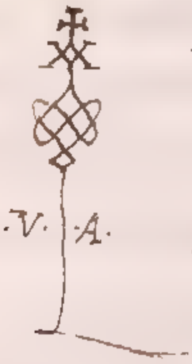

Et Ego Valentinus Inomianus publicus imperiali auctoritate notarius ac Sancti Viti cancellarius. premissis omnibus et singulis interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi in quorum fidem me subscripsi signum ac nomen meum apposui solitum et consuetum.

Quoniam saepe numero de fide et legalitate Notariorum propter locorum distantiam dubitari solet. Ideo. Nos Joannes Baptista Insulanus Illustrissimi et Reverendissimi pro R.^mo domino Joanne Grimano patriarcha Aquileiensi Capitaneus oppidi Sancti Viti fidem indubiam facimus et attestamur supra scriptum D. Valentinum Inomianum qui instrumentum supra scriptum scripsit et publicavit esse legalem No. ac Sancti Viti Cancellarium bonae opinionis et famae Cuius scripturis publicis hic et ubique locorum fides plena adhiberi potest In quorum fidem etc.

Datum In oppido Sancti Viti patriae Forijulij die xxiiij May 1552

Antonius pulcinico not. et cancellarius de mandato

si desiava per la presente scrivere come il nobile messer hieronimo [illegible]
[illegible] [illegible] al nobile messer alessandro
[illegible] in suo possessione [illegible] condurre nel [illegible]
[illegible] [illegible] dicta possessione [illegible]
[illegible] [illegible] per prezzo de ducati 800: il tanto
et per quello saranno le mendatione [illegible] pagati per il [illegible]
messer hieronimo al [illegible] minimo [illegible] consorti [illegible]
[illegible] messer hieronimo in la [illegible] minimo [illegible]
[illegible] [illegible] la dicta possessione [illegible] legittima
[illegible] [illegible] sara iustificato dichiarando [illegible] ogni
[illegible] del dicto messer [illegible] bolsone [illegible]
hieronimo [illegible] possessione con
[illegible] ducati 800 [illegible] liquidatione
[illegible] obligato [illegible]
[illegible] publico notaro [illegible]
[illegible] obligato [illegible] in tutto
[illegible] delli ducati, 800, quello [illegible]
mio [illegible] al [illegible] bolsone [illegible] pro
[illegible] ciascuno [illegible] dichiaratione
[illegible] parte stipulata et in ogni modo [illegible]
messer hieronimo [illegible] in qualunque [illegible]
[illegible] possessione [illegible]
[illegible] in obligatione [illegible] in soluto da
[illegible] al dicto messer hieronimo [illegible] il [illegible] nobile messer [illegible]
[illegible] il qual [illegible] si dice [illegible] per il nobile
messer [illegible] fiolo [illegible] dicto messer pietro [illegible]
[illegible] messer [illegible]
[illegible] ducati, 400, [illegible]
il [illegible] messer alessandro sia obligato [illegible]

si obligo dar [illegible] al [illegible] nro Ill.mo [illegible]
sua et denari & altri [illegible] e [illegible]
[illegible] possessi et gloriosa havendo [illegible]
alla qual [illegible] conta [illegible]
gloriosa [illegible]
ne nominar [illegible]
lequal [illegible] essi [illegible] Alessandro [illegible]
[illegible] si obligato [illegible] al [illegible]
nro Ill.mo qual [illegible] da essi homini [illegible]
altri [illegible] possessi et gloriosa [illegible]
quando si [illegible] di [illegible]
[illegible] sia obligato [illegible]
[illegible] instrumento [illegible] maggior [illegible]
alle [illegible].

E mi [illegible] et mi [illegible]
per [illegible] la parte [illegible]
[illegible] si sottoscriveranno

io mi [illegible] mia [illegible]
[illegible]

E mi Alessandro [illegible] mia [illegible]
[illegible]

Cristi Hominis Amen, Anno eiusdem nativitatis Millesimo [illegible] [illegible] primo indictione [illegible] die vigesima [illegible]
in [illegible] [illegible] in domo infrascriptis [illegible]
[illegible] Silvestri et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] ad hoc [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nob. Dni [illegible] et ho[illegible]
et liberi dedit [illegible] [illegible] unam eius possessionem
[illegible] [illegible] pratiua cum uno, [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] dote [illegible] [illegible]
[illegible] infrascriptis [illegible] dati [illegible] iura dictiminimi [illegible]
[illegible] partim nos: [illegible] et [illegible] et partim infrascriptis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Simple[illegible]
[illegible] [illegible] et dimidia [illegible] honoratijs [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] allego [illegible] canat [illegible] [illegible] sayez [illegible] [illegible]

1561 adì ult° April 73

Fedi facio io Hettor del Tan de s. vido de friul pub.co pregador como le terre del Nob.le m. vic.o surian d. s. vido i locco vocitado la fornasa et follo al presente vendute al Nob.le m. Hier.mo Colti citadin di venetia per il detto m. vic.o a ducati 35 il capo hanno fabriche morte como dise apparer per instromento fra loro considerando la bonta et utille che si chava de le dette terre nominate ut sup.a et le fabriche che e sopra esse existente che vol i portar dal fabriche meglio de ducati 300 dicho le dette terre ala misura de 14 in largeza et 60 in longeza che fa per capo tolle 840 le fabriche morte como e ditto de sopra a ducati 35 il capo sie uno bonissimo mercado et asay piu valeno et como persona pub.ca ne facio indubia et ampla fede ha dogni uno.

Et io Hettor del Tan manu propia s.

Nos Capitaneus Potestas et Consiliarij sp. co[mmun]itatis s.ti viti vniversis et singulis presentes inspecturis lecturis et audituris fidem facimus et attestamur supradictum d.num Hectorem Thanum qui suprascriptam fidem manu propria scripsit fuisse et esse publicum agrimensorem, et estimatorem huius loci s.ti viti cuius publicis estimationibus, et periationibus hic plenaria adhibetur fides, et ubiq[ue] locorum adhiberi pot[est]. In quorum fidem etc.

Dat. s. vito die sexta mensis maij 1561

Jo. Alexius annonianus
Nos.rum Canc. s. viti m.to s.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Vniversis, et Singulis Magistratibus, eorumque iurisdictionibus ubique locorum existentibus Nos Joes baptista Insulanus Iu: Vtr: Doc: pro R.mo D. D. Patriarcha Aquileien. Cap.s S. Viti ex relatione fide dignorum testium fidem Facimus, et attestamur Nob: D. Vincentium Suriani fuisse filium legitimum, et Naturalem q. Nob: D. Hier.mi Suriani, et Nob. D. Justinae Jugalium, et ita habitum teneri, et reputari in hoc loco S. Viti, eorumque pro eius portione heredem cum habeat alterum fratrem Nob: D. Julium, et q. Nob: D. Hier.m Surianum dum vixit nullum condidisse testamentum seu fideicommissum, et de hoc esse notorium in loco S.ti Viti, In quorum omnium fidem praemissa fieri mandavimus, et solito sigillo muniri.

Ex S.to Vito, Die 12 mensis maij 1561.

Basilius Lialteus
not.s S.ti Viti m.to subs.

1516. 12. Maij

hic clmo dño petro Canello . q. clmi dñi Iois equitis pro qua …

… in ufficio … dimissioni …

16

N XPI NOIE

gesimo Indictione …

Dni Locumteñ … Patris dño …

notarys et coadiutorib in dicta Cancell…

Nob D Petrus olim D Andree … Pramp…

Saluaroli Codl D . Mattheo pik et cosen…

Joannes baptista Colossu … vito not …

16

2

3 Xbre.

Pro clarissimo domino petro Capello q. clarissimi domini Joannis equitis pro quo dominus
paullus eius interveniens prosequendo officio estimationem bonorum
immobilium et fama [illegible] eius [illegible] facta in executione [illegible]
voluntatis [illegible] iudicii pro satisfatione crediti dicti Nobilis quod habet
contra dictos eius colonos prestando [illegible] prius iuramento
estimatoribus electis et [illegible] partium in forma bona indicta
estimationem [illegible] [illegible] [illegible] dicti crediti
q est L 519 et L [illegible] pro capitali et ex [illegible] [illegible] et pro
L 30 pro uno [illegible] debito pro [illegible] cum declaratione [illegible] possit
de cetero ad [illegible] alicuius creditoris magis [illegible] remaneant pro
assicuratione dicti crediti

[illegible] dominus paullus et [illegible] estimationem factam [illegible]
iuravit dominicus zaina estimator estimasse [illegible]
[illegible] ioannes maria minia alter estimator [illegible]

— [illegible] estimationis [illegible]

Inventario delle robbe tolte in pagamento per paulo quadrio agente del
clarissimo messer piero capello da lo magnifico messer vicentio [illegible] et fratelli fioli
del q. [illegible] da [illegible] li quali fratelli sono debitori del predetto
clarissimo messer pietro de lire cinquecento [illegible] sei e soldi [illegible]
come per li nostri libri appar la qual stima è sta fatta [illegible]
[illegible] per magistro [illegible] et domino dominico zaina da [illegible]
per le parte sopradette et prima

porcella una [illegible]	L	15 [illegible]
Item una altra porcella castrada	2	15 [illegible]
Item una altra porcella castrada	2	10 [illegible]

In vna pozella, brazole da cercho ... dette pozelle	L	6	s	—
Item le ... una mezza estimato	L	12	s	8
In uno mortaro grande estimado	L	28	s	10
Item vna mola col li soi cavaletti	L	3	s	—
In una barella co le sue rode	L	5	s	3
In uno versor co le sue rode	L	7	s	—
In botti vechie n° 4	L	30	s	—
In doi botte	L	6	s	
In uno mastello da botte	L	3	s	—
In botte vechie n° 4	L	28	s	—
In uno caratello	L	3	s	—
In una mella	L	6	s	8
In una barella senza rode	L	1	s	10
In uno carro bo... co 4 rode ferado	L	48	s	—
In doi bachi grandi estimadi	L	14	s	—
In una pila da vaselli	L	2	s	10
In uno zocho da bater co li sergi	L	4	s	—
In boi grandi n° doi estimadi	L	161	s	8
In doi para ... piu pizoli estimadi	L	142	s	12
In falze n° 3	L	5	s	—
In una cadena da fogo	L	1	s	10
In una stagnada	L	3	s	
In uno sechio vechio pesa L 3	L	1	s	10
In forche di ferro n° 5	L	3	s	—
In badili doi	L	1	s	10
In uno coppo di rame	L		s	1
	L	520	s	1

Im [illegible]

Im · panelle n°. 12 · estimate	L	11	4	8
In uno mastello da lissia	L	1	4	8
Iri una corda da canne	L	1	4	8
In un marsano di feira	L	2	4	—
In una caldira grande	L	12	4	—
In una gruppa vechia	L	8	4	—
In doi cattestri vechij	L	8	4	—
		37	4	12
		550	4	12
	L	588	4	8

Die sabbati · 10 · Januarii 1565 ~~[illegible]~~

Pro dno paulo [illegible] · & cha camello eius [illegible] grimaldo [illegible]
dno [illegible] · s · p · d · pottius [illegible] aliorum [illegible] [illegible]
vic: cap[illegible] [illegible] [illegible] indicarunt dicta estimam
in solutum in estimationem mandates [illegible] ad instantiam [illegible]
creditoris accepi [illegible] presentes [illegible] seu [illegible] vel alguno alio modo

Vic[illegible] [illegible] vic: [illegible]
[illegible] [illegible]

1565 . 7 . 10 Nov.
18 . d. supra

Inventario de le robbe
de L.zo et fratelli da
gari impotegadi
al Cl.mo m. piero
Capello p suo credito

partito da esser fatto nel giornal del monte de pietà de Vendi

p. cassa // Alli m.o alex.dro dal torn.te de saluarolo fu
di m. Gio. Calisto contadi da q. Gio. marcio minoio
suo comisso et da q. Calisto dal porto fattor del
mag.co m. P.ro Cappello D 300 / da L 6.4 // p. duchato con
conditione che li detti denari siano sborsati ogni
uolta che produrano al ditto ate alex.dro de-
positar p. inuestire comprare e recuperare tanti
beni stabili p. la patria di friuli justo lo forma
de uno strum.to fatto sr. s. uito sotto di 11 de
1555 come di seno de mano de m. Anibal puler notaro
et abitante in detto locho dumodo che li detti beni
che aquistera siano sborsati esecuti a satisfatione
del prefatto mag.co m. P.ro Capello o delli soi comiss.
douendo restare li detti beni sempre obligati
al prefatto mag.co m. P.ro e sui sucessori justo lo
forma del predetto strum.to delli quali beni se
constituisse cauzione D s uermilio daluermo
— D 300 / — —

li quali denari sono de conto dello uendita che
fece il detto ate alex.dro de campi 67 di terra
posti nello uilla de pro mazorè iuriditione
dello medesimo lo suo contado e fabriche a D 21
il campo compradi p. il detto m. P.ro capello nobile ueneto
come aparse p. il sopra detto strum.to p. lo m.to
delli quali fu p. lui deposito il denaro nel
banco delli cl.mi m. Daniel et Andrea Dolfin

In lo cita de d(e)tto detto di 5 dicembre prossimo
passato giusto lo obligatione contenuto nel sopra
detto strumento del qual mandatore detto [illegible]
[illegible] fo [illegible] starce [illegible] di questo cita tal
denari tratti del detto bancho con quelle stesse
condizione che erano in quello

Bancho dolfin — † yhs adì 5 dicemb. 1555 — 73

Copia trata del giornal del Bancho

Ser p.ro capello de m. z. Agl. dito aparte // per
m. alex.dro dal tom. dito de Saluarolo
e zuan Batista dito aparte per la metane
de campi 67 dicho dessi sta Sette di terra
posti in villo de pro mag.ce jurisdision
gallo madunar ed suo cortivo et fabricha
a duchati vinti uno per campo monta duchati
mille quatrocento e sette — d.° — — — — — x.l ; x iij.o

delli quali denari armo da aferre raleuati di
conto e otanta quatro al pnte et che per
resto ogni volta che ochoreros al detto
dito alex.dro de positare et in vestire
comprare e recuperare tanti beni stabili
in lor patto di fatti justo la forma
dello privil.o tco le dette parte fatebrato
sotto di 11 di zenr. pros. pas.to in -5- vito
come di fero di man di m. onibal puler
notaro et abitante in detto locho de
chiarando che per resto delle terre preso
in detto privil.o che sono campi quaranta
tre come di fero sono sta leuati per confin de
q. jac.o dalo fatino ... et statte d... di q. frane.o
dello qual eleuatione sempre che vi sarà
lo pavolo dal detto s. p.ro capello per Bancho sia
fora de ogni fastidio ne posi in corere adanno al lino
m. alex.dro dal tom. dito detto, a s. p.ro cappello
dito detto per 184 per altra tanti per detto s. p.ro
li a dato de contaj justo la forma delli
privil. in q.° gior.° fatto per man di q. vetore
Jordam nodaro dal Bancho, — — — — — x v iij.o ; v j.o

Copia de la q[illegible] separada
de Baido de [illegible] possessio [illegible]
El primero del [illegible] [illegible] en [illegible]

✝

Essendo sta comprato per il mag[co] m. Gio Capello del cl[mo] m. zuane per lo ke. Campi /67/ di terra posti nella villa de pre mariocco jurisditione della

dal cōte aleg[dro] del torm /

meduna della patria di friuli come aparee per stromento di s. anibale puliea sotto di ii, febre proximo passato e de quelli fatone il pag[to] nel bancho delli mag[ci] m. daniel e and[ra] dolfin sotto di 15, dicem[bre] passato cō condisione che li detti denari siano in vestiti justa lo scritto fatto in esso bancho che qui sotto sarà registrato et per che di mag[ce] comodita di esso mag[co] cōte aleg[dro] sarìa che'l detto denaro fusse levato del detto bancho et portato sul monte della pietà della cità di udine per poterse depositare in diversi beni chel detto cōte intende de aquistare et volendo etiam el detto m. Gio intendere per chiarissimamente in qual sorte beni si investiranno tal mente in ditti denari per suo caution justa la forma del suo stromento io sono remasto daccordio chel ditto denaro di bancho sia levato de presente et mi sia portato sul detto monte della pieta de udine et investiti quelli sia portato l'altro mitto cō questo condisione che costituisti in preserentia di me

Notaro et testimonj Infra scritti m° uermilio dal
uermo ... di altom ... di saluarol
prometeno In solidum chel deposito che si fara
In su detto monte sieno co le condisione contenute
In esso ...ito del bancho et oltre di cio prometeno
saldano et certifichano che ... e qualunque ...
benj che saranno aquistati co li denari del
deposito sopra dette uolendo mantenere et conseruar
In dema esso mag.co m° ... et sui eredi e quelli
da fendere amantenere che li detti benj aquistati
restino ... uero et ... chausione de esso mag.co
m° ... del suo denaro sborsato a questo fermo
e prometeno sotto obligasione de sui benj presenti e
futurj

1555. 5. Xbre

8.

[illegible]

ulti[illegible]

rtiá

[illegible]

1546. 9. Apte.

Assicuranze de beni in Ere=
maggior

Villa de Basedo In Friul

Rosaro Vamberti

N.o 58

Cotto N.o 6

1706: 10 Feb.o

Livellatione de Terreni Arrativi e Vidigati nella quantità che ui s'attrouano fatta al N.H. s. Gio. Basso N.o dalla N.N. Segreta Grad.a ... e Comissaria del N.H. s. And.a Capello ... de s. Francesco Annui 50 Livellarij già à Gio. Giacomo Vamberte ... all'Anno Uenti, e liberi da qualunque aggrauio

D. N.º 133.

1C...

Acquisti dei Nobili Capello Patr. Ven.

a Lonca e Pramaggiore

1560 — 1575.

con Parti del Parlamento 1551 e seguenti

sulle affittanze di terreni.

con nove pergamene allegate

contenenti contratti del sec. XVI.

e x^{m}

1

In xpi noie. Amen. Ab eius natiuitate anno millmo quingmo

13 ... septuagmo tertio. Indne pma Die aut Jouis 8. Januarij. Utini
in scriptorio meo.

Cum sit, q alias anno 1559. 16. xbris manu D. Vincentij de Iustis
notij Utini uendita fuissent quaedam bona p interuenientes
p Coi, et hominibus Villae Loncsae Nob. Dno Alexo de Pace ciu
Utini interuenienti, et stipulanti nomine Clmi D. Petri
Capello filij q. Clmi Equitis D. Jo: precio duc. tercentum
ad L 6 y q. et ut in dicto instro, ad quod relatio habeatur;
Et diebus elapsis fuissent citati corani Magcis Dnis Judi
curiae Procurator occone francationis, stante maxime,
q ipsi uendiderunt bona aliena, nõ aut sua; Hinc modo
est, q, costituti penes me notij Marcus q. Barthi et
Michael q. Marci Ambrosij syndici Cois, ut apparet syn:
dicatu scripto die 6. instantis manu Eg. Sforteri Antonij
de Pantis notij Perserani Loncsae p me notm uiso, et
lecto, pmiserut, et sese obligarunt francare e dictis du:
catis tercetu in terminis infrascriptis. Vz. dare,
et exbursare duc. centum -100- p totu mensem Martij pxi
futi. Item alios duc. centum -100- ad festu Scti Jacobi sub:
sequentis, et reliquos ducatos centum -100- ad festu Scti
Michaelis et sequetis, alua tn rata iudicii soluendi per
ipsu Coe usq ad integram satisfactionem, et salua
antianitate primi instrti, ac hypotheca, et obli bonoru,
de quibus in ipso primo instro, in forma camerae; Volentes,
ambae partes, q pns instrum intelligat esse eiusdem et
ualoris, ac si celebratu fuisset in alma ciuitate Venet
Et adhoc dicti syndici obligarut dicto D. Alexo quo sa noie
stipti bona sua ppria principalr, et insolidu, ac bona Cois pntia,
et futa. Pntibus D. Petro Sebio, et D. Jo: Bapta Riccio, am:
bobus de Ciuidato, ttibus et

Habui L 2 y 8. a partibus noie sermi D..ni.

Signu

Ego Petrus Antus Brunalescus q. D. Barth. filius ciuis, et not.
Utini coll. pmissa oia ex notis meis p mihi fidu describi feci,
meq subscripsi apposito signo meo.

2

simo septuagesimo tertio

e ... veneris 14. Augusti

Vltimi in scriptorio meo

Nob. d. Alexander de Pace agens nom ... Petri ca:
pello filij quon. Cl.mi Equitis dni Joannis fassus fuit ha:
buisse et recepisse à Nicolao cipponio et socijs nuncijs com:
munis Lonchee in duabus vicibus duc. ducentum a ...
I 6 ... duc. ... die 17. martij proxime ...
et alios duc. ... hoc pa... duabus le:
cursis, ut patet instrumento manu mea sub die ...
Januarij ... de quibus ...
instrumento ... idem d. Alexan
der nomine quo supra fecit eidem Nicolao ...
stipulanti nomine suo et omnium finis remission...
... pactum perpetuum de ipsos duc. ducentum ...
plus non ... sub obrigatione omnium ...
Cl.mi d. Petri presentium, et ... Petronio ... Josep ...
magri Franci ... Vtino, et Egregio ...
Boneccho no ... testibus vocatis ...

Habui à partibus nomine ... anij I 2 ...8

P.A.B

Ego Petrus Antonius q. d. Bartholomaei de Brunaleschis filius
civis et not. Vtini collegij ... instrumentum ... per
mihi fidu describi feci ... sub. Apposito signo meo

Nos Hieronimus Mocenico ... Patrie
for. Julij ... fidem facimus et attestamur supra
d. Petrum Antonium brunaleschi esse ... au
thenticum et de collegio huius Civitatis cuius
scripturis ... ubi fides adhibenda
est ... Vtini 18 aug. 1573

Valentinus de gallis
Not. canc.

1574. 2. Januarij.

69

In Christi nomine Amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo septuagesimo quarto indictione secunda, die vero sabbati secunda mensis Januarij. Actum Utini sub porticibus [illegible] et [illegible] habitationis [illegible] clarissimi domini locumtenentis [illegible] Domino [illegible] tamburlino testibus habitis vocatis, et rogatis. Nob. dominus Alexander de Pace civis Utini procurator clarissimi domini Petri Capello olim clarissimi domini Jo[hannis] [illegible], ut apparet procuratorio scripto die [illegible] Julii 1573 manu domini Hen[rici] Rheni q. domini Petri Notarij Veneti cum legalitate ducali plumbea dicti dicti per me Notarium subscriptum viso, et lecto. Confessus fuit habuisse, et recepisse diebus preteritis a ser Nicolao Cipponio, et ser Petro q. Laurentii [illegible] nunciis sui [illegible] villae Lenche presentibus et eo nomine [illegible] ducatos centum ad [illegible] pro ducato: et hoc pro paga tertia, et ultima decursa ad S. Michaelem anni [illegible] 1573. ut apparet in [illegible] scripto manu mea sub die octava Januarii dicti millesimi, de quibus ducatis centum idem dominus Alexander nomine quo supra, fecit eisdem ser Nicolao, et ser Petro presentibus, et stipulantibus nomine eorum [illegible] [illegible] remissionem, ac pactum perpetuum de ipsos ducatos centum amplius non petendo, vocans [illegible] quoque ipse dominus Alexander se quo supra nomine pagatum et solutum [illegible] de omnibus livellis decursis usque in presentem diem cassando [illegible] instrumenta duo, scilicet suprascriptum scriptum die [illegible] Januarij [illegible] et alterum notatum manu domini Vincentii de [illegible] sub die 16. Decembris 1559. Volens ea esse nullius valoris perinde ac si scripta non fuissent obligans dominus Alexander pro premissorum omnium observatione omnia bona clarissimi domini Petri [illegible] et [illegible].

Ego Petrus Antonius Brunnaleschus civis et notarius Utini collegiatus premissis interfui eaque notis meis descripsi fecique meque subscripsi apposito signo meo.

Nos Hieronymus [illegible] Procurator [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

cne u..licun lum coll.^m nostri cuius scripturis publicis hic plena
fides adhibetur et ubique locorum merito ueniunt adhibendae in quorum
... 1574

... Aloysius ... Cam...

[illegible] 1573
die 28. Xbris, Actum [illegible] in domo [illegible]
q. Donati [illegible] Annono [illegible]
seb. q. Gasparis Valconi [illegible]
[illegible], et [illegible] dedit, vendidit, et tradidit [illegible]
[illegible] Ant. q. m. Donati [illegible] annono [illegible]
[illegible]
aut cui [illegible] dare voluerit unam particulam
[illegible] terrae [illegible]
latitudinis a capite superiori [illegible], et a capite
inferiori [illegible] septem ascendentem ad quartarolum
unum [illegible] domum habi-
tationis dicti venditoris in qua [illegible]
[illegible] venditor facere hortum, quae peciuncula terrae
sita est [illegible] solis horta dicti
venditoris, a meridie, et a solis occasu dictus emptor
et a montibus [illegible] publica salvis [illegible] ad habendum
tenendum, et quicquid [illegible] cum accessibus, et [illegible]
[illegible] usque in via publica et cum omnibus [illegible]
[illegible] continentur [illegible] et [illegible]
[illegible] particulam terrae, et [illegible]
[illegible] ducatorum [illegible] ad 26 [illegible]
[illegible], quod totum [illegible] dictus venditor habuit, et
recepit a dicto emptore in hunc modum [illegible]
[illegible] instrumenti [illegible] fuit habuit [illegible]
123. [illegible] Residuum vero usque ad dictam summam [illegible]
et [illegible] pecunia aurea ad [illegible]
et mei Not. [illegible] constituti [illegible]
[illegible] et manutentionem contra quoscumque in
[illegible] et [illegible] omnia bona sua mob. [illegible]
[illegible] praesentibus Antonio q. [illegible]
[illegible] et [illegible]

Aº 21

de Jossalta habitat et in [illegible] testium

Ego Josephus Tomas Gravarien publicus imperiali auctoritate notarius contrascriptum instrumentum [illegible] dicti D. Thome Tomasii Gravarien [illegible] in [illegible] sed fuit [illegible] addendo, vel minuendo quod mutet [illegible] variet sententiam [illegible] extraxi feci me in fidem cum signo et nomine subscripsi

6

5

1460. 12 - ag.

Acq.o di Gio. Apelo

da Cor.o e Dec. Ml.o di Giai

di G 1 - de in sto d. d.ta villa

Confina il Corte e Broto d. essi detti venditori,

ed a monte Valentin Annomiani

Dretto ~ 10 —

95

Ecco Marcus Antonius ... Danielis ...

Dretto ~ 10 —

inora ad mensura ... ville gai ... contiguo habitationis ... suis ...
hos ... esse confines ... a solis ortu poletus eorum ...
a meridie ... a solis occasu ... costiuj fratum
... ambobus ... Valentinus Annomianus tunc ... s. vili
salvis est ad hec ... possiden. est cum accessibus et
egressibus suis est et cum omnibus et singulis quae est
Et hoc fecerunt prefati venditores pretio ducatorum decem
... ducato, quos quidem ducatos decem
... habuisse et recepisse parum
... acrefaro ... Bapta ... et
... integrato, ... exceptioni est ... quam petiit ...
dicti venditores nomine ... possider. donec est
quod est necnon ... dicti venditores nomine ...
... eiusdem ... prefato ... Baptista ... nomine prefati

In Christi noie amen. Anno nativitatis eiusdem dni millio
quingentesimo sexagesimo indictione tertia die vero lune
xiij mensis augusti. Actum in prabedoleo Jurisdictionis fratine sub
portica domus habitationis mei notarii infrascripti presentibus sub
scriptis testibus. Ibique Laurentius et Dominicus fratres et
filij Cechi de villa gai vice ac noie et sui fris vincentij
absentis pro quo infor. promiserunt de rato quod se ac eorum heredes
insolidum dederunt vendiderunt et tradiderunt dno baptista
de portu negotiatori Mag.ci d. petri castello emeti et stip.ti
pro nobis vice et noie ipsius Mci d. petri eiusque heredum
una petia terre arativa, plantata et vidigata cum sui minus
mora ad mensuram magnam facta et tandem in reg.te
ville gai ante cortivum habitationis personarum suarum cuius
hos dixerunt esse confines videlicet a solis ortu poletus eorum fr
a meridie idem a solis occasu semper cortivum fratrum
et omnibus d. valentinus [illegible] rect. s.ti viti
salvis etc. ad hend. tenend. possiden. etc. cum accessibus et
egressibus suis etc. et cum omnibus et singulis que etc.
Et hoc fecerunt prefati venditores pretio ducatorum decem
in rone lib. sex sol. 4 pro ducato, quos quidem ducatos decem
[illegible], confessi et manifesti fuere habuisse et recepisse partim
realiter et partim in presentia a prefato d. bapta dante et
solvente integrato, [illegible] exceptioni etc. quam petiam terre
dicti venditores noie quo supra se constituerunt possidere donec etc.
quam etc. necnon promiserunt dicti fres venditores noie quo supra
pro se eiusque heredes prefato d. baptiste stipti noie prefati

1560. 12. ag.
Seq. di bon. Cap.
in C. e [illegible] per Ceco
di Gai
anche e nome d'vinc.
altro [illegible]
di C. 1 — [illegible] mis. [illegible]
in Gai
Confinano li detti vendit.
e loro [illegible] soletto
[illegible] p. 10 —

Mag.ci d. petri ac eius heredum nulla lite de eo inferenda unquam

per infrascriptos causentur. Sed ipsam rem vendita tam nostro

precario, quam in possessione legitime defender. authorizare

d. q. Sub pena et in forma et quibus omnibus exscriptis firmi

ter observandis suprascripti venditores obligaverunt omnia sua bona

presentia et futura. suprascripto d. Baptiste stipulanti, ut supra —

presentibus q. alexandro q. Mag.ci francisci rimatoris de Omgnani

necnon Zacharia cussulino, fq. Magistri danielis cuzz.ni d. prabedoleo

Testibus ad hoc vocatis et rogatis. ~~de porta negotiator~~

Eodem instante indi loco et testibus presentibus. prefatus d. Baptista

locavit predictam petiam terrae prefatis fratribus presentibus et

eam conducentibus qui pro eadem solvere temporibus debitis

ad solitum habitationis ipsius d. Baptiste libras quatuor soldos septem

cum medio in ratione supra. et centenario: et hoc sub obligatione

omnium suorum bonorum 2 ——

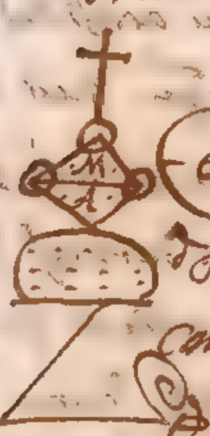

Ego Marcus Antonius cussulinus fq. d. danielis cuzzulini

de prato bidoleo publicus imperiali auctoritate notarius et castri fort

cancellarius suprascriptis omnibus interfui. eaque rogatus fideliter scripsi

et publicavi. atque in hanc publicam et authenticam formam reddegi

exemplavi in quorum fidem me subscribens cum solito

mei tabellionatus signo apposito —

7

In christi nomine Amen Anno a natiuitate eiusdem domini Millesimo quin-
gentesimo sexagesimo Indictione tertia die vero martis vigesi-
mo mensis augusti: factum inmarignono sub domo habitationis infra-
scripti ser baptiste presentibus infrascriptis testibus: Ibique Leonardus q. ser Nadey
de pratomaiori omni meliori modo etc. per se suosque heredes libere
dedit: cessit: transtulit: ac mandauit ser baptiste de portu factori
magnifici domini petri Capelio ibi presenti et pro ipso magnifico d. petro eius
here, recipienti et ementi; ac eius heredibus omnia, et singula eius
iura, actiones reales, et personales, utiles, et directas, tacitas et
expressas, quas et quas idem Leonardus habet vel habere
posset: in et super uno Campo terre arate plantate et vidiga-
te duabus plantis, posito inpertinentiis ville Chaonis in loco
dicto Campo della villa infra suos confines: videlicet a solis ortu illi
Beneuenuti de prum et villota, a meridie stratam publica, a
sero vincentius tarnus, a monte illi beneuenuti del fin supra-
scripti; saluis etc. quem acquisiuerat dictus cedens pro ducatis
decem in ratione L. 6.4 4 pro ducato a. marco q. dominici baldasij
de villa Chaonis: prout constat de premissis publico instro
manu egregij viri d. Nicolaj filij q. d. Julij a
volta de portugnò sub anno d. 1549. indictione septima die vero 9
nobris: ET hanc cessionem fecit prefatus Leonardus pro
ducatis ... quel T...

1560. 20. Ag.
Reg.º di Cl.mo Cap.º
da q. q. d. S. Gramay
... Regioni ... in Caon
... Campo della villa
... Benvenuti del fin
... strada
... Vinc.º Dardena
... acquistato già
da m.º Baldis.º ... 1549 ... 7 ...

... eno dig.º ... ocum.ti ... lev
in visitatione ...

Veneto, cum q. Dominico La-
negociator dicti Cl.mi d. Petri
mnar. aduersarium tamquam
duos incirca positos in pertinentiis
ortu cum d.no Gaspare Bergomate
Ioanne q. Sebastiani sigalla, et a
nepote Berthuli de Auiano et
nis dicti Cl.mi d. Petri de anno
Antonij Cululini de Prabedoleo
tionis citra, aliter protestatus
sis tam passis, quam patiendis
nte dicto q. Dominico cum egregio
sis non consentiente, et instante
tri facti super bonis dicti Dominici
um, quo facto respondebit instantiae
cum non sit conueniens incipere
s q. Bapta Leine praeiudicio iuriu
Quibus, et alijs auditis, dictoque
petere ius lectoque instrumento predicto
per Dominicum uno dici 13. mensis
uembris dicti anni, manu q. Nicolai
mensis augusti 1560. manu presbiteri
nus Dnus Locumtenens condemnauit
in dicto Cl.mo Capello bona de quibus

Mag.ci d. petri ac eius

per infecerunt celeri

fructato, et in publi

dicti sui generis

ter observandis suprascri

fundi et sub.a supr

fratribus q. alexandro

necnon Zacharia cus

C Stefano Iohis lorenzi ci

Eo die mitto mag. lo

lorenzi Iohm pet

eam quicunque q

ad solitu habita ipsi

cu medio in rone s

omnium suorum bonorum

Ego Marcus An

d. fratis bidolis pu

canc. suprascripta

et publicavi ac

originis. et exemplavi

mei reabitionalis signo

Saluaroli 98

Veneris x. junij 1575

Coram Cl.mo D.no Laurentio Bragadeno Dig.mo locumt. Pria ...
iulij sedente ad ius dicendu in visitatione etc.

1575. 10. Giug.

...

Pro Cl.mo Domino Petro Capello Patritio Veneto, cum q. Dominico Lazari de Prauisdomino, q. Bapta negociator dicti Cl.mi D. Petri cum eqr. Babilonio instituit condemnari aduersarium tamquam possessorem ad relaxandum campos duos incirca positos in pertinentijs Prauisdomini confinantes à solis ortu cum D.no Gaspare Bergomate et sic à meridie, ab occasu cum Joanne q. Sebastiani Sigalla, et à montibus cum Joanne Dominico nepote Berthuli de Auiano et hoc stante instrumento acquisitionis dicti Cl.mi D. Petri de anno 1561. 30. Junij manu q. Marci Antonij Cululini de Prabeddleo et hoc cum fructibus à die emptionis citra, aliter protestatus est de omnibus damnis, et expensis tam passis, quam patiendis producto instrumento. Præsente dicto q. Dominico cu egregio Cythinio suo aduocato, et præmissis non consentiente, et instante imprimis pro reuocatione sequestri facti super bonis dicti Dominici et petitis per d.num aduersarium, quo facto respondebit instantiæ prædictæ, et hoc cum expensis, cum non sit conueniens incipere ab executione, deinde dictus q. Bapta sine præiudicio iuriu suorum reuocauit sequestrum, Quibus, et alijs auditis, dictoq. per q. Dominicu nullum competere ius lectoq. instrumento p.dicto necnon alijs instrumentis exhibitis per Dominicum uno dici 13. mensis maij 1551, secundo 18. mensis nouembris dicti anni, manu q. Nicolai Gradenici notarij, ac tertio 7. mensis augusti 1560. manu presbiteri Joannis Gorbini notarij. Cl.mus D.nus Locumtenens condemnauit eundem Dominicum ad relaxandum dicto Cl.mo Capello bona de quibus

Campi doi ... di ... Capel. ... Lazari di ... in p.te di Prauisdomini Confini Gasp.e Bergomas Seb.n Sigala e Zuan Dco d'Auian

E ciò in vigor dell'Acq. del d.o N.H. 1561. 30. Giug.

in

in instrumento suo, hac declaratione, quod quatenus bona nominata in instrumentis eiusdem Dominici sint illamet nominata in instrumento eiusdem Ill.mi Domini Capelli, idem Dominicus debeat præferri retrohabitis instrumentis.

Joannes Pigobellus not. Comensis
actis suis publicat. rog.

In Christi Nomine Amen, Anno nativitatis eiusdem, Mill.° quing.mo sexagesimo primo, Ind. quarta, die vero xj. septembris, Portus[...] domi habitationis infrascripti domini Petri, ibique dominus Petrus de Cavaleriis Brixien.s q. d. Antonij habitans dicti Portus pro se et suos heredes ac successores, iure proprij et in per- petuum, dedit vendidit et tradidit Mag.co et cl.mo domino Petro capello q. cl.mi domini Ioannis Il cavalier patricio ve- neto, pro eo p[resen]ti et ementi d. Bap.ta da Porto q. S. Bartholomei eius negotiatori et habitans prati maioris pro se et nomine ut supra, Campum unum terre arativum plantatum et vitigatum, positum in pertinentijs Methune in Brischis, cui cohaeret a solis ortu strata pu.ca, a meridie filii de Germanis de Brischis, a sero d. franc.s q. d. Gregorij de Aroldis a Methuna habitans Portus[...], et S. Iulianus q. S. Iosephi de miargijs, et a montibus illi del margre de Brischis salvis etc. alis. sub die xij. martij anni ... Ind. xij. dictum d. Petrum acquisitum a d. franc.o de aroldis et S. Iuliano de Neugarijs suprascriptis, ut patet de tali emptione manu d. Iulij de gaiardis a volta notarij ad quod instrumentum etc. habeatur, cum omnibus introitibus et exitibus suis etc. ad habendum tenendum gaudendum possidendum etc. Et hoc pro pretio et mercato ducatorum viginti in ratione L 6 s 4 pro ducato, quod totum pretium venditor ipse habuit et recepit in hunc modum vz. ipse d. Petrus in presentia mei notarij et testium infrascriptorum

1561. xj. 7bre
Acq.o dj d.o Cap.o
da d.o Cavalieri
del q. 1—
nelle Porzchie (?) da
Meduna—
già per esso venditor
Comprato con istro
1554. in m.o

se habuisse et recepisse, ta[n]sus fuit a dicto d. Bap[tis]ta danti et solvente n[omi]ne ut s[upr]a, ducatos duos viginti ad l. 6 s. 4 pro duc[at]o, in tot auro et moneta usualibus o[mn]i exceptione remota, Constituens se no[m]i[n]e dicti d. emptoris dictum campum tenere et possidere donec p[redic]tus d. Bap[tis]ta aut dictus cl[erus] d. Petrus capello et suor[um] heredum acceperint tenutam et corporalem possessionem, quam accipiendi et in se retinendi deinceps omnimodam licentiam dedit, Promittens et de dicto campo a emptione p[redic]ti d. Petri facta a [illegible] citra nemini alii dedisse et obligasse nisi ut p[rese]nti, Promittens etiam de dicto campo in futurum litem aliquam non inferre nec inferenti consentire sed eum ta[m] in proprietate q[uam] in possessione ei et heredibus suis manutenere defendere et disbrigare contra quoscumque in iud[ici]o et extra, et p[re]dictam venditionem, et o[mn]ia in p[rese]nti instr[ument]o contenta perpetuo firma, rata et grata habere, tenere et observare et in nullo contravenire, ad hec obligando o[mn]ia bona sua p[rese]ntia et fut[ur]a, et quoniam dictus d. Petrus dictum campum locavit dictis venditoribus dictus d. Bap[tis]ta n[omi]ne ut s[upr]a sit obligatus exigere quantum in dicto instr[ument]o locat[ionis] continetur [illegible] P[rese]ntibus d. Gregorio a [illegible] q. d. Ant[oni]i, et m[agist]ro Ambrosio aurifice q. m[agist]ri [illegible] habitis dictis Portus [illegible] vocatis.

Et ego Simo[n] Flavius q. ex[cellentissi]mi d. Gasparis, pu[blicus] imp[er]iali auct[orita]te et Portus [illegible] not[arius], p[re]missis interfui rogatus fideliter scripsi et in hanc pu[bli]cam formam p[ro]pria manu redegi, in quorum fidem.

In xvi novembris Anno nativitatis Christi millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto Indictione x
[illegible] duorum [illegible] in [illegible] domini [illegible] [illegible] Caietanum presbiterum
Franchino q. Joannis Bazana [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Innocentio
[illegible] adhibitis [illegible] et rogatis [illegible] [illegible] [illegible] Georgii de [illegible] [illegible] et
D. Joannis q. [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dederunt
vendiderunt et tradiderunt [illegible] viro d. [illegible] de Cavalleris [illegible] habitanti ac presenti et emptori pro se
stipulanti recipienti et [illegible] pro se et heredibus suis campum unum terre aratorium plantatum et
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] cui coheret a [illegible] strata publica a
meridie [illegible] [illegible] [illegible] a sero [illegible] venditoris a monte [illegible] [illegible] [illegible]
salvis [illegible] cum omnibus [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
hoc precio et mercato ducatorum viginti [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] precium
venditoris [illegible] [illegible] et recepisse ab ipso emptore prout ibidem asseruerunt sub
[illegible] [illegible] [illegible] presenti [illegible] [illegible] apparet [illegible] [illegible] venditoris in promptis
et numeratis pecuniis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] emptoris dictum
campum tenere et possidere [illegible] [illegible] emptor acceperit tenutam et corporalem possessionem
[illegible] promittentes [illegible] de dicto campo in futurum litem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] manutenere defensare et disbrigare contra quoscumque in [illegible] et
[illegible] et predictam venditionem et omnia in presenti instrumento contenta perpetuo firma rata et
grata habere tenere et observare et in nullo contradicere [illegible] [illegible] obligantes in solidum
omnia eorum bona presentia et futura.

Die lune [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et conduxit campum predictum ad habendum tenendum
gaudendum possidendum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] locator [illegible] predictus conductor promisit et
se obligavit dare et solvere [illegible] [illegible] temporis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] duo
ad mensuram [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro quibus etc.

Ego Julius de Gaiardis [illegible] civis et habitator [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notarius
premissis omnibus [illegible] et rogatus [illegible] scripsi et publicavi et in hanc publicam formam [illegible]
in [illegible] [illegible]

1554. 12. Mo.
Rog. d. [illegible] Cavalleri
[illegible] [illegible],
Giulian de [illegible]

d. [illegible] — [illegible]
nelle Breschie de [illegible]
Confina
strada
li Brischi
e li venditori
[illegible] 20 —

Per Maggior della Medina

Di Ordine dell'Illustrissimo , & Eccellentissimo Signor ANTONIO DA MVLA
Luogotenente Generale della Patria del Friuli .

NOI Deputati della Patria hauendo da fare al presente la general reuisione delli fuoghi di lista, così ricercando li Sindici della Contadinanza per regolare li pagamenti delle Tasse, & Rate, ò altre grauezze in beneficio delli Communi. Commettemo al Meriga, ouero Degan, & alli Giurati della Villa, & luogo di Pra Maggior della Medrina cioè [illegible] che in pena di Duc. cento per cadun inobbediente da esserli tolta irremissibilmente, & applicata alla Magnifica Camera Fiscale, debbano personalmente il dì [illegible] Marzo [illegible] Marted. trasferirsi quì in Vdine alla presenza nostra, e sopra polizza formata da persona intelligente nel loro Conseglio, ouero Vicinanza portar distinta nota della quantità dei Campi, Pradi, Paludi, Boschi, Molini, Battiferri, & altri edificij, delli Animali grossi, & minuti, che qualsiuoglia persona habitante in detto luogo si troua hauere, ò possedere, intendendo così di quelli, che lauorano, come di quelli, che fanno lauorare à boaria, ò in altro modo, con la descrittione delle persone rurali vtili, & inutili fatta con giuramento dato à tutti senza hauer rispetto à qual si voglia condition di persone, etiam, che fossero ciuili: altrimente venendoci denonciato, che la detta nota non contenga la verità, si manderà persona publica per hauer la vera, e reale, à spesa delli medesimi Degani, & Giurati, li quali oltre la sudetta pena saranno seueramente castigati con pene corporali ad arbitrio di S. E. con perdita dell'vsufrutto alli patroni delli beni tralasciati fino ad altra reuisione, e delli Animali, la metà dei quali sarà applicata alli accusatori, che volendo saranno tenuti secreti, & l'altra metà alle spese della reuisione; oltre che li accusatori restaranno essenti per il venturo quinquennio di tutte le grauezze, che ad essi aspettar potessero, & addossate alli delinquenti, & contrafattori, che doueranno esser ratati à descrittione, & condannati alle pene sudette. Auertendo li prenominati Degani, & Giurati, che nel principio di essa polizza debbano specificare la vera rendita delli Campi, & così l'vtile, che si caua dai beni Communali, come anco le grauezze, che si hanno in Commune. In oltre portar debbano distinta, & minuta nota di tutte le terre possedute, & lauorate da forestieri, cioè da persone non habitanti in esso luogo di qualunque conditione: Alli quali Degani, & Giurati sia dato dal Commune, cioè a quelli di qua del Tagliamento Soldi 24 al giorno per cadauno, & à quelli di là del Tagliamento, & à quelli del Territorio di Montalcone Soldi 30. al giorno per vno, & non più, mentre staranno fuori. Li quali Degani, & Giurati debbano gionti, che saranno in Vdine presentarsi auanti Noi, cioè li Degani, & Giurati di là del Tagliamento al Deputato di quà, & questi di qua al Deputato di là, & consignar le polizze, facendosi far fede dal Cancelliere di quel Deputato della presentatione d'esse, del giorno dell'arriuo, e di quello della loro espeditione, che gli sia fatta gratis, acciò con essa, & non altrimenti siano dal loro Commune sodisfatti; E se alcuno nella pratica di essa descrittione pretendesse aggrauio compari auanti l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Luogotenente immediate, che gli sarà amministrata giustitia da S. E. tale essendo la volontà dell'Eccellentissimo Senato. Auertendo, che d'ogni mancamento saranno castigati così li Degani, come li Giurati senza ammettere escusatione alcuna: & che quelle Ville, che non manderanno il *Degano*, Giurati con le polizze il giorno prefisso nel Mandato, saranno descritte, e ratate ad arbitrio senza ammettere alcuna scusa fin'à nuoua descrittione. In quorum, &c.

Vdine 18. *Decembre* 1700.

Ioseph Gallici Canc. Patriæ mand.

Modo, che teniranno li Degani, & Giurati delle Ville, & luoghi della Patria nel far le polizze da portar alli Magnifici Signori Deputati della Patria per la reuisione delli fuochi di lista.

PRima descriueranno, ò faranno descriuere li nomi, e cognomi di tutti li Patroni delle famiglie, che sono nel luogo, & Villa così di poueri, come ricchi, & così di Contadini, come di qual si vogli altra sorte di persone in quella habitanti.

Dopo questo faranno notare la vera rendita delle terre considerate tutte generalmente buone, & triste, cioè quanto si può cauare all'anno sottosopra d'vn staro di grossame seminato.

Faranno far nota distinta di cadauna sorte d'vtilità, che si caua in Commune particolarmente delli Beni Communali Pratiui, & Boschiui, descriuendosi d'vno in vno separatamente, con la quantità delli Campi, & delli Fieni, Strami, & Legne, che da quelli si cauano, oltre il goderli con gli animali à pascolo, & con nominare le altre Ville, e luoghi, se ne saranno, che sopra di essi hanno ragion di mandar à pascolare portando anco seco li priuilegij di essi Beni Communali.

Faranno in oltre descriuere tutte le grauezze, che hanno in Commun specialmente di fare Argini, ouero ripari à Torrenti, di mantenir Ponti così di legno, come di pietra sopra Fiumi, & sopra strade publiche, con la spesa, che in essi fanno all'anno.

Chiamando poi di vno in vno quelli del luogo, che saranno descritti per ordine, come di sopra, dato à cadauno il giuramento, con auertirli à dire la verità sotto le pene, che si contengono nel Mandato, faranno fare nota distinta nel modo infrascritto; Videlicet.

Pietro, &c. per suo giuramento disse lauorar Campi proprij piantati	N
Non piantati	N
Campi affittuali piantati	N
Non piantati	N
Campi alla metà piantati	N
Non piantati	N
Bearzi proprij, ouero affittuali piantati	N
Pradi proprij per fen carra	N
Alla metà per fen carra	N
Paludi proprij, ouero affittuali campi	N
Bosco proprio, ouero affittuale campi	N
Molino proprio, ouero affittuale di rode	N
Battiferro proprio, ouero affittuale, Sieghe, & altri edificij	N
Animali grossi proprij	N
Alla metà	N
Li quali s'intendono Bouini, & Cauallini piccoli, & grandi	N
Animali minuti proprij, ouero alla metà	N
Li quali s'intendono Pecore, Castrati, & Capre	N
Persone vtili Huomini, e Donne dalli 16. fino alli 60. anni, cioè	
Huomini	N
Donne	N
Persone inutili dalli 16. in giù, e dalli 60. in suso	N

Si farà anco nota delli Campi in pustota, & delli patroni di essi.

Auertendo li predetti Degani, & Giurati, che portino la soprascritta nota specificatamente, & distintamente di cadauno fatta nel sudetto modo, & che doueranno essi ancora con loro giuramento affermare d'hauer pontualmente essequito tutte le cose sudette. In oltre nella presente descrittione doueranno esser dati in nota anco tutti quei beni, che già erano Communali, e che dal Serenissimo Prencipe sono stati nelle presenti congiunture venduti à particolari persone, ò alli stessi Communi.

52

Proclamar della Meduna cioè Terre essenti del Cenedo.

Di Ordine dell'Illustrissimo ... Luogotenente.

NOi Deputati della Patria ... [illegible]
delle Taffe, e Rate, ò ... [illegible]
ouero Deg... alli Giurati ... [illegible]
che in pena di Duc. 100. per ... [illegible]
cata alla Magnif. Camera ... [illegible]
trasferirsi qui in Vdine alla ... [illegible]
gente nel loro Conseglio, oue ... [illegible]
Predi, Paludi, Boschi, ... [illegible]
che qual si voglia pe... [illegible]
dendo così ... [illegible]
altro mo... [illegible]
... [illegible]
... altramente ... [illegible]
mancherà persone ... [illegible]
Giurati, & li quali ... [illegible]
ad arbitrio di ... [illegible]
tra resolutione ... [illegible]
... do, saranno ... [illegible]
faccia restaranno esser ... [illegible]
tar possessori, & ... [illegible]
descrittione, & co... [illegible]
Giurati, che ... [illegible]
p..., & cosi ... [illegible]
... Commune ... [illegible]
..., & ... [illegible]
... conditione ... [illegible]
... [illegible]
& a quelli ... [illegible]
staranno fuori ... [illegible]
sentarsi auanti Noi, ... [illegible]
& quelli di qui al De... [illegible]
dero ai que... [illegible]
la loro ... [illegible]
... [illegible]
... comparir ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
te ad arbitrio senza ... noua descrittione. In quorum ...

Vdine primo ...

Di Ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor PIETRO GRIMANI
Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

NOi Deputati della Patria, hauendo da fare al presente la general reuisione delli fuoghi di lista, così ricercando [illegible] Sindici della Contadinanza, per regolare li pagamēti delle Tasse, e Rate, ò altre grauezze in beneficio delli Communi. Commettemo al Meriga, ouero Degan. & alli Giurati della villa, & luogo di *Bramaor di là Meduna, cioè Torre [illegible]* che in pena di Duc. 100. per cadaun inobediente, da esserli tolta irremissibilmēte, & applicata alla Magnif. Camera Fiscale, debbano il dì personalmēte *per li 8 [illegible] Marcedi* trasferirsi quì in Vdine alla presenza nostra, & sopra poliza formata da persona intelligente nel loro Conseglio, ouero Vicinanza portar distinta nota della quantità dei Campi, Pradi, Paludi, Boschi, Molini, Battiferri, & altri edificij, delli Animali grossi, & minuti, che qual si voglia persona habitante in detto luogo si troua hauere, & possedere; intendendo così di quelli, che lauorano, come di quelli, che fanno lauorare à boaria, ò in altro modo, con la descrittione delle persone rurali vtili, & inutili fatta con giuramento dato à tutti senza hauer rispetto à qual si voglia condition di persone, etiam che fossero ciuili: altrimente venendoci denonciato, che la detta nota non contenga la verità, si manderà persona publica per hauer la vera, & reale, à spese delli medesimi Degani, & Giurati, & li quali oltre la sudetta pena saranno seueramente castigati con pene corporali ad arbitrio di S.E. con perdita dell'vsufrutto alli patroni delli beni tralasciati fino ad altra reuisione, & delli Animali, la metà dei quali sarà applicata alli accusatori, che volendo, saranno tenuti secreti, & l'altra metà alle spese della reuision; oltre che li accusatori restaranno essenti per il venturo quinquennio di tutte le grauezze, che ad essi aspettar potessero, & addossati alli delinquenti, & contrafattori, che doueranno esser ratati à descrittione, & condannati alle pene sudette. Auertendo li prenominati Degani, & Giurati, che nel principio di essa polizza debbano specificare la vera rendita delli Campi, & così l'vtile, che si caua dai beni Communali, come anco le grauezze, che si hanno in Commune. In oltre portar debbano distinta, & minuta nota di tutte le terre possedute, & lauorate da forestieri, cioè da persone non habitanti in esso luogo di qualunque conditione; Alli quali Degani, & Giurati sia dato dal Commune, cioè à quelli di quà del Tagliamento Soldi 24. al giorno per cadauno, & à quelli di la del Tagliamento, & à quelli del Territorio di Monfalcone Soldi 30. al giorno per vno, & non più, mentre staranno fuori. Li quali Degani, & Giurati debbano gionti, che saranno in Vdine presentarsi auanti Noi, cioè li Degani, & Giurati di là del Tagliamento al Deputato di quà, & questi di quà al Deputato di là, & consignare le polize, facendosi far fede del Cancelliero di quel Deputato della presentatione di esse, del giorno dell'arriuo, e di quello della loro espeditione, che gli sia fatta gratis, acciò con essa, & non altrimenti siano dal loro Commune sodisfatti: Et se alcuno nella pratica di essa descrittione pretendesse aggrauio compari auanti l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Luogotenente immediate, che gli sarà amministrata giustitia da S.E. tale essendo la volontà dell'Eccellentissimo Senato. Auuertendo, che d'ogni mancamento saranno castigati così li Degani, come li Giurati senza ammettere escusatione alcuna, & che quelle Ville, che non manderanno il Degano, Giurati con le polize il giorno prefisso nel Mandato saranno descritte, e ratate ad arbitrio senza ammettere alcuna scusa fin à noua descrittione. In quorum, &c.

Vdine primo Ottobre 1685.

Dauid Frattina
Cancell. Patriæ mand.

Modo, che teniranno li Degani, e Giurati delle Ville, e luoghi della Patria nel far le Polize da portar alli Magnifici Sig. Deputati di essa Patria per la reuisione delli fuoghi di lista.

PRima descriueranno, ò faranno descriuere li nomi, e cognomi di tutti li Patroni delle fameglie, che sono nel luogo, & Villa così di poueri, come ricchi; & così di contadini, come di qual si voglia sorte di persone in quella habitanti.

Dopo questo faranno notare la vera rēdita delle terre cōsiderate tutte generalmēte buone, e triste, cioè quanto si può cauare all'anno sottosopra d'vn staro di grossame seminato.

Faranno far nota distinta di cadauna sorte di vtilità, che si caua in Commune, particolarmente delli Beni Communali Pratiui, e Boschiui, descriuendoli d'vno in vno separatamente cō la quantità delli Campi, e delli Fieni, Strami, & Legne, che da quelli si cauano, oltre il goderli con gli animali à pascolo, e con nominare l'altre Ville, e luoghi, se ne saranno, che sopra di essi hanno ragion di mandar à pascolare, portando anco seco li priuilegi di essi Beni Communali.

Faranno in oltre descriuere tutte le grauezze, che hanno in Commun, specialmente di fare Argini, ouero ripari à Torrenti, di mantenir Ponti così di legno, come di Pietra sopra Fiumi, e sopra strade publiche, con la spesa, che in essi fanno all'anno.

Chiamando poi di vno in vno quelli del luogo, che saranno descritti per ordine, come di sopra, dato à cadauno il giuramento, con auertirli à dire la verità sotto le pene, che si contengono nel Mandato, faranno fare nota distinta nel modo infrascritto, Videlicet

Pietro, &c. per suo giuramento disse lauorar Campi proprij piantati	N
Non piantati	N
Campi affittuali piantati	N
Non piantati	N
Campi alla metà piantati	N
Non piantati	N
Bearzi proprij, ouero affittuali piantati	N
Pradi proprij per fen carra	N
Affittuali per fen carra	N
Alla metà per fen carra	N
Paludi proprij, ouero affittuali campi	N
Molino proprio, ouero affittuale di rode	N
Battiferro proprio, ouero affittuale, Sieghe, & altri edificij	N
Animali grossi proprij	N
Alla metà	N
Li quali s'intendono Bouini, & Cauallini piccoli, & grandi	N
Animali minuti proprij, ouero alla metà	N
Li quali s'intendono Pecore, Castrati, & Capre	N
Persone vtili huomini, & donne dalli 16. fino alli 60. anni, cioè	
Huomini	N
Donne	N
Persone inutili dalli 16. in giù, & dalli 60. in suso	N

Si farà anco nota delli Campi in pustota, e delli patroni di essi.

Auertendo li predetti Degani, e Giurati, che portino la soprascritta nota specificatamente, e distintamente di cadauno fatta nel sudetto modo, & che doueranno essi ancora con loro giuramento affermare d'hauer pontualmente eseguito tutte le cose sudette. In oltre nella presente Descrittione doueranno esser dati in nota anco tutti quei beni, che già erano Communali, & che dal Serenissimo Prencipe sono stati nelle passate congiunture venduti à particolari persone, ò alli stessi Communi; restando incaricati li Degani, siuè Merighi delle Ville tanto di quà, quanto di là del Tagliamento à douer al tempo della noua Rata venir à leuar le loro Compartite all'Officio della Cancellaria della Patria, che le saranno fatte col fondamento de Publici Libri per dar ad ogn'vno de contribuenti il suo giusto peso nel pagamento della Rata, ò Taglione.

informazione

95

Sp: et Cap. V. Cemo ab aggente 1715 Andrea [illegible] facere et accurare [illegible] propria abitatione [illegible]
[illegible] animalia pascere et alia huiusmodi de [illegible] D. mi [illegible] fazzari. et
[illegible] plurima in terris damna in campis ab ipso [illegible] diebus multis
[illegible]. Sunt de [illegible] ed[illegible] et [illegible] de [illegible] quod minime
[illegible] ab [illegible] de [illegible] [illegible] nec non incipiat
[illegible] omnium [illegible] [illegible] ut [illegible]
et nec [illegible] [illegible] molestare [illegible]
[illegible] eum in [illegible] in regno: et [illegible] Antonio
[illegible] in [illegible] qualitate [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] appellationes [illegible]

2

Informatione

Dal anno 1570, furno affitade le infrascritte possessioni cioè la possessione che si dice la Marediana de campi n.° [illegible] et la possession del loco alla [illegible] de campi [illegible] a [illegible] Cidrugno a raso de L[illegible] et [illegible] queste possessioni se distribuiva fra tutti li comuni [illegible] dando et da tutte [illegible] mostrarono per [illegible] per testimonij.

Ogni affitation di beni comunali è nulla, et è prohibita per la parte del Ecc.° Senato del 1557. 28. Zugno, con gravissime pene.

La possession [illegible] sora el canal affittada a [illegible] ha pagado molti [illegible] al 1570. et [illegible] hora [illegible] de fitto f.° 53 [illegible] 13.

La terra [illegible] per franc.° [illegible] del loco de campi 20. pagava for.[illegible] 13 [illegible] [illegible] distribuiva [illegible]

Li campi [illegible] al [illegible] [illegible] 1505 [illegible] per [illegible] cavando de fitto [illegible] de for.[illegible] distribuendo [illegible]

La possession [illegible] sotto el Badiolo de campi 30. laqual è stada affittada a diversi coloni, et specialmente a m. Batt.ta [illegible] da oltra fossa, et pagava L 3[illegible] [illegible] [illegible] per la affittation se mostrarono, et il [illegible] [illegible] distribuire [illegible]

In [illegible] del M.co S.or Jac.° [illegible] son campi 10 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de for.[illegible] et si solevano anco questo distribuir per comun

Del 1570. poi fu ottegnudo nella regula tal comun de dano, et altri delli comuni de fuori [illegible] de trovar duc.ti 200. et così li trovorno dal S.or Gierolimo [illegible] et dapoi fu tolto anco altri d.ti 100 [illegible] ditto [illegible] d.ti 100 et ancora fu tolto dal S.or [illegible] [illegible] d.ti [illegible]00. [illegible] fa tutti d.ti 500. [illegible] [illegible] spender per comprar biave per [illegible] [illegible] [illegible] il detto [illegible] de danari [illegible] per [illegible] che haveva bisogno,

così quelli principali [illegible] [illegible] [illegible] tolsero il detto anno una gran summa de biave da li borghesi della [illegible] biave et dan.i furno [illegible] a quelli che ha [illegible] [illegible] comuni per [illegible], et molti delli comuni et altri [illegible] [illegible]

[illegible] valse [illegible] ducati na biaua, cioè fu il comun di [illegible] et li
[illegible] [illegible] Nic.° [illegible] [illegible] [illegible] Nò dimaro per
causa di [illegible] [illegible] fu p li [illegible]
del comun [illegible] p Diego [illegible] [illegible] caspier, et altri
altri suoi [illegible] obligando tutte la intrada di li [illegible] della
sop.te possessiō [illegible] [illegible] [illegible] ducati et biaua
di sop. nominaj furno [illegible] affittati a uno [illegible]
Bernardo [illegible] il qual [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
possessioni e terre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sop.
nominà lui le gode, et nō pago li fitti, et nō si libero sa nō
di d.i 500: di modo che restorno debitori [illegible] d.i
d.i 200. et cosi, li [illegible] lauar la possessiō [illegible] al detto
[illegible] [illegible] [illegible] rafitar a ~~[illegible]~~ ad altri et
p che il suo privilegio li dice che podria affittar [illegible]
[illegible] delli comunj, et nō la [illegible] p nō patir [illegible]
dal Nro [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] privilegi del comun, et [illegible] la cose delli co
pascoua a modo suo, et [illegible] [illegible] pascoar [illegible]
nō volseno questi [illegible] [illegible] [illegible] a fitto, et
[illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] di [illegible] da [illegible]
a L 3. del campo a total dano et ruina delli poueri comuni
il qual [illegible] di [illegible] [illegible] anni .9. [illegible] et
cō tuto cio che delli anni 9. nō [illegible] [illegible] liberar di
[illegible] d.i 200. [illegible] hauer [illegible] [illegible] o [illegible]
di modo che p liberarsi delli d.i 200: i [illegible] una [illegible]
cō uno [illegible] Nic.° Rosso, [illegible] li [illegible] delli
ducati 200 sop.ti et li obligò un [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] san marco, cioè le [illegible] a [illegible] di [illegible] della [illegible]
[illegible] passi 800. et fin di [illegible] [illegible]
na [illegible], et cosi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
marco, fu fato la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] al n.° sop.to et furno [illegible] p atto [illegible] [illegible]

Tali affitationi so nulle, et contra li parti del Senato;

Tal privilegio della assignatiō fatta dal cl.mo s. Ant.° Justiniano del 1531. 27. Febr. p.a nō li daua tal libertà; poi tutta tal materia di beni Comunali fu riformata, et terminata ad altro modo, che era del 1531, p le parti 1542. 5. xbr. et 1557. 28. Zugno;

et alt.° [illegible] al sudetto m. Nic.° [illegible] trova et
per occasion de queste legne nascio una lite, de molta importan-
tia contra quelli [illegible] comun de [illegible], et special.te contra il Zanin [illegible]
[illegible], et altri [illegible] un [illegible] da una parte, et da
l'altra parte fu uno Zuago della [illegible], il qual [illegible]
per nome [illegible] comun de [illegible] et altri
[illegible] altri [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] volevano la sua parte, et
[illegible] il suo [illegible] ha concesso [illegible] pagatter
li soi [illegible] fatti [illegible] [illegible] [illegible] haver
[illegible] legne [illegible] loro tiravano una lite de importantia
[illegible] [illegible], et così [illegible] queste litte furono
spesi d.ti 600. tra una et l'altra parte, [illegible] la
[illegible] [illegible] fra li comuni, se aquietorno fra loro
[illegible] per la spese fatte, et dan.i [illegible] fu [illegible]
so la differentia nel m.co s.r [illegible], et nel m.co s.r Nic.o [illegible]
[illegible] termino con le parte [illegible] et pat-
[illegible] potevano liberarsi [illegible] alla spala de far
a [illegible] de tutti li populi delli comuni, alt.i [illegible] principali
[illegible] fatto [illegible] de tutte le possession a [illegible]
[illegible] [illegible] li ha [illegible] de d.ti 700.
[illegible] Zanin ne haveva d.ti 100. con principali
[illegible] Zuago [illegible], ad.° [illegible] d.ti 50. altri
[illegible] et l'altra parte ha dato d.ti 30. [illegible] et
tra altri de loro principali [illegible]
[illegible] dan.i et altri [illegible] [illegible] considera-
[illegible] il colo, et così [illegible] possession de modo
[illegible] 1570. [illegible] la [illegible] 2 [illegible]
alt.i [illegible] particulari a dano [illegible] comun de [illegible]
et altri, et del [illegible] ancora comun, et [illegible]
[illegible] tutte le angarie [illegible] comun [illegible]
[illegible] cosi [illegible] m.co [illegible] et per esser loro delli
principali [illegible] volevano pagar la [illegible]
comun de [illegible] [illegible] [illegible] scova

Tutti tali fittanze so nulli, et contra le forme delli parti del Senato.

Di q[ue]sto, et d[e]l restante, ch[e] segue, possono di raggio esser rifatti.

[illegible] [illegible] [illegible] p[er] [illegible] tollo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] [illegible] il [illegible]
[illegible] da [illegible] et [illegible] [illegible], et altri [illegible] [illegible]
pode sinno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
possessio, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Oltra di cio poi [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et parte [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] la possessio [illegible] [illegible] [illegible] sariano [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] cosa [illegible] [illegible] [illegible]
in la [illegible], o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
absoluti, [illegible] [illegible] ha fato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] nel off[ici]o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Officio d[e]la Meduna è giudice in q[ue]ste materie; però la sua [illegible] no[n] obstarà.

[illegible] [illegible] [illegible] questi anni [illegible] tolto [illegible] [illegible] [illegible]
il [illegible] Nobeli [illegible] [illegible] [illegible] beni [illegible] [illegible] [illegible]
si offeriano [illegible] alla [illegible] portione, et [illegible] altro [illegible] [illegible]
bisogno si sara [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ancor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] beni [illegible]

[illegible]

1551 . 12 . Lug.°

Parte presa nel Parlam.^to della Patria del Friul
Che li debiti di qualunq. persona per conto di Livelli consti condanone o scritture che ui sono enfiteotici siano ridotti al pretio in ragion di 8 per cento immediati doi Livelli compresi con li questi, de quelli apparissero li mont. specificati in esso il Livello, ouero constituito da nuovo Livellario. etc
Che le compede terre di piante a uide fatte per pocopretio siano tagliate con illecite, eccetto quelle fatte su le terre propie de Poveri. Douendo la parte esser confirmata dall' Ill.mo Dominio.

1554 . 4 . Lug.°

Parte dell' Ecc.mo Senato sopra Camer.^ra furono, ditto confirmando ~~li quali~~ et approbat.^e della ~~Parte~~ sudetta parte presa dal Parlam.^to per li Livelli però del 1520 in qua, e per quelli si facessero in auuenire riducendo anco la causa delle Vigne alle 7 per c.°

Quali per l'osseruanza ebbe cenni & detta Parte sudetta
1574 e 1594. Quali —

Di q[illegible]
ct [illegible]
rag[illegible]

nate[illegible]

cn[illegible]
ngen[illegible]
[illegible]

7

Franciscus Venerio Dei Gratia Dux Venet[iarum] etc. Nobilibus et sapientibus viris Bernardino Venerio de suo mandato Patriae Forijulij Loc[umtenenti] et succ[essori] suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus vobis q[uod] heri in cons[ili]o n[ost]ro Rogator[um] capta fuit pars tenoris infrascripti v[idelicet] [illegible] stata fino l'anno 1551 alli 12 Luglio presa una parte nel mag[nifi]co parl[amen]to della patria del Friulj di ridur li livellj comprati con dinarj over robbe à rason di sette per cento dellaqual essendonj hora supplicata la confirmatione, non si die m[an]char all'honor d'iddio, et per beneficio universal essaudir questa dimanda giusta, et honesta, perho l'Andara parte che p[er] auttà di questo cons[igli]o la parte soprascritta sia laudata, approbata et confirmata, laqual però s'intendi in li livelli che fussero stati fatti del 1520, in qua, et successivamente di quelli che p[er] l'avenir si facessero. Quanto spetta veramente alla cosa delle vigne, sia medesimamente ridutta à sette per cento come di sopra accio ch[e] dal mezo li poveri non siano aggravatj piu di quello che porta la giustitia, et equità, et li patroni possino haver quella utilità che sia conveniente. Tenor aut[em] partis talis est v[idelicet] In Mag[nifi]co parl[amen]to patriae congregato sub die 12 julij 1551 Audita supp[licatio]ne porrecta ibi in parl[amen]to p[er] syndicos ruralium patriae circa moderationem solutionis livellor[um] etc. et audita, ac intellecta parte capta in cons[ili]o Vincentiae approbata per ex[cellentissi]m[u]m senatum sub die 18 junij prox[imi] prat[eri]ti ut in copia ibidem producta per dictos rurales post diversos sermones superinde habitos per sp[ectabi]les d[omi]nos deputatos patriae posita fuit infrascripta pars v[idelicet] Vedendosi per manifesta esperientia che chi non provede al pagar che fanno li poveri contadinj, et altri di qualunq[ue] sorte, li livelli che non sono emphiteoticij converriano non solum ruinarsi loro con le sue proprie fameglie ma etiam con manifesto interesse de li patronj delle terre, perche nò haveranno modo piu di poterle lavorar, oltra la manifesta offesa che si fa alla divina M[aes]tà essendo ridutti li prezzi di frumenti et biave à quelli eccessivi p[re]cij che ognuno vede manifestam[en]te esser ridutti però invigilando questo mag[nifi]co parl[amen]to all'honor del S[igno]r Dio benedetto, et alla sollevatione di poverj, et al comodo et beneficio universal l'Andara parte che li debiti di qualunq[ue] persona che si pagano, o' si dieno pagar à cadauna sorte di persone per conto di livelli comprati con danari, o' con robbe, che nò sono emphiteotici, quelli de caetero, cosi p[er] li debiti passatj nò pagati, come per quelli che nell'avenir venirano siano redutj al p[re]tio si per il for[men]to, come per altra sorte di biave et vinj in rason de ducati sette per cento, à L 6.4 per duc[ato], et nò

piu, decchiarando, che quelli s'intendino livelli comprati con dinarj o robbe, de quali, de quali appareranno l'instrumenti, specificamente di livelli, over confession del suo livellario, et perche, non c'mancho da proveder ad un grandiss.° inconveniente, et illicito modo di contratti che si usano in questa terra, cioe di quelli che fanno certe comprede di piante de vide, per poco precio, delle quali ne trazeno grand' utilità, che si vede senza dubbio esser usura manifesta, tanto esecrada, et maledetta dalla divina giustitia per esser la total ruina, et esterminio di poverj però per auttorità di questo Mag.co parlito tutte le dette comprede et contratti di piante, et di vide che si fussero fatti, o che in futurum si facessero, quomodocunque siano tagliate, et casse come illicite, et iniuste, come se may fatte non fussero, eccetto le comprede di vide fatte, o che si faranno sopra le terre proprie delli patronj, con condition espressa che la sua parte sia confirmata, per l'ill.mo cons.o: quare auctoritate suprascripti consilij mandamus vobis ut suprascriptam partem observetis, ab omnibusque inviolabiliter observari faciatis, ac in actis cancellarie ad succ. memoriam, registrari, et presentes restituj.

Dat. in nostro con: pal.o die p.o julij 1554 indict.e xij.

presentate die 5. julij 1554 per orlandum de chiarfaco sindicum ruralium prie

Die sabbati xiiij mensis julij. 1554

publicata fuit per ser Franc.m Tubicinem ad scallas palatij communis [illegible] mane legente me Joanne q. Basimonio not.o cancell. astantibus pluribus in maxima copia ad audiendum etc.

Ego Hier. Pacis q. d.ni [illegible] not.o cancell. [illegible] et sigillo [illegible]

Ex^m

Aloysius Mocenigo Dei gra Dux Venetiarum et Nobilibus, et sapientibus Viris Laurentio Bragadeno de suo m^te Locumt. Pria Fori Julij, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio nro habente auctoritatem a senatu captum fuisse ut infra :/.

Che per autorità data al Collegio nro per parte del senato del 20. del passato sia approbato, et confirmato il capitolo preso nel parlamento nostro della Patria del Friuli a xi. Giugno passato, che contiene, che de cetero ogn'anno per tutto il mese di Luglio siano pagati dalli contadini li affitti alli patroni, il qual mese passato possino esser astretti, et che non possi da particolari creditori de contadini esser fatta essecutione alc^a contra di essi contadini se non passata la Ma^a d'Agosto, et sia medesimamente approbata, et confirmata la parte presa nel medesimo Parlamento sotto di xviij genaro dell'anno passato laquale dispone che de cetero alli contadini di quella Patria non si possi tuor per pegno alcuna sorte d'animali grossi o minuti atti al lavorar delle terre ne sorte alcuna d'instrumenti rurali ad instantia di alcun creditore salvo che delli Patroni medesimi con le altre conditioni in essa parte contenute, et sia comesso coll autorità sopras^ta al Luogotenente nro di Udene, et successori, che faccino per l'avenire essequire inviolabilmente quanto per essa parte et capitolo è statuito. Tenor autem supradictae partis et capituli talis est v3. Ser^mo Principe, Ill^mi sig^ri è tanta la miseria di noi poveri ma fidelissimi contadini della Patria del Friuli, che se non fusse la bontà di questo Illmo Dnio, che in ogni tempo ne aiuta, non haveressimo cosa alcuna, manco la propria vita, per proveder in parte, il Mag^co Parlamento insieme con la pntia del Clar^mo sig^r Luog^te ha preso l'incluso capitolo ilquale riverentemente dimandiamo a V. Ser^ta la confirmatione, acciò con la gratia sua possiamo sostentar le nostre vite, per spender poi con largo animo a beneficio et gloria di questo Illmo stato, che il sig^r Dio felice conservi et augumenti.

Ex actis Mag^ci Parlamenti Pria congregati die 2do Junij 157.

in Castro Utini coram Clar.mo D. Hier.mo Mocenigo Patriæ Fori Iulij Locumtenente Generali dig.mo Audito demum Exc.ti Dno Servulo pro Dno defensore Ruralium Patriæ cum Intia Pasutti de Vilotta, et Dominici Leonardutij de Lumpicchia, et Sebastiani Feltrini de Turriaco, et Josephi Cassini de Zopola, et Jacobi Blasij de Maniaco Syndicorum Generalium dictor. ruralium Patriæ ad eorum ad eorum supplicationem, Antedicti Mag.ci Dni Deputati posuerunt partem ten. infrascripti, Che per solle-var i poveri contadini a i quali dall'auidità de creditori, che hanno loro diverse robbe à credenza, vien tolta poi la biava quasi prima che sia trebiata, et in tempo che il pretio di essa è di minor summa, che sia in tutto l'anno, onde tra l'altre miserie loro non possono poi pagar li affitti delli Patroni delle terre, et per tali affitti sono poi astretti con sequestri, et altre essecutioni, che mandano li comuni in ruina. Sia preso che per tutto il mese di luglio siano dalli contadini pagati li affitti, et possano esser astretti passato ditto mese di luglio, et che per debiti privati contra i predetti contadini da particolari creditori non si possi fare alcuna essecutione se non passata la Mad.a d'Agosto. Quæ pars ad omnium claram intelligentiam lecta et per membra ballotata capta remansit omnibus suffragijs in membris Rdorum DD. Prelatorum excepto uno contrario in membro Nob. DD. Castellanorum xxxiiij in favorem, et quatuor contrarij, et octo in membro sp. comunitatum favorabilibus, quinq. vero contrarijs, Protestante Ex. D. Lazerio pro eius Comunitate et non consen-tiente parti sutradictæ, et de illis sabiacendo; Die Lunæ decimo octavo Januarij 1574 post prandium Congregato Mag.co Parlamento Patriæ in Castro Utini in camera Audientiæ coram Clar.mo D. Hier. Mocenigo Locumt.e dignis.o In quo inter-fuerunt Mag.ci D. Deputati Patriæ, nec non intervenientes pro Rdis Prelatis, Nob. Castellanis, et sp. Comunitatibus. In quo quidem Parla-mento capta fuit pars tenoris infrascripti vz. Ulterius lecta supplicatione Ruralium Patriæ exhibita in Mag.co Parlamento die 29. 9bris prox. pret. secutis superinde diversis sermo-nibus, tandem Mag.ci D. Deputati Patriæ posuerunt partem tenoris infrascripti vz. Che de tetro alli contadini di questa Patria

non si possa tuor per pegno alcuna sorte di animali grossi, et minuti atti al lavorare le terre, overo necessarij per la coltura di quelle, et per il viver, et sostentamento delli detti contadini, ne sorte alcuna d'instromenti rurali ad instantia d'alcun creditor, salvo che ad instantia delli patroni, et diretti Domini delle terre, che essi lavorano, et solamente per causa d'affitti simplici, livelli emphitheotici devuti alli Patroni, et diretti Domini et per livelli simplici sopra beni stabili et fondi, quali patroni anch'essi non possino far tuor li buoni da aratro, eccetto quelli che lor stessi havessero comprati a detti massari o dati et non li fussero stà pagati, con questo però che detti Contadini non possino renonciar il detto beneficio ne volontariamente obligar detti animali o instrumenti rurali, non intendendosi in questo compresi li contadini di Montagna et della Cargna in materia di animali che tengono per mercantia, et risservando sempre il Dominio, et hipoteca alli patroni delle terre, et altri che li havaranno dati li animali et instromenti rurali fino che gli sarà fatto l'intiero pagamento: Quare auctoritate supradicti Collegij mandamus vobis, ut suprascripta omnia observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, ac ubi opus fuerit registrari, publicarique debitum faciatis.

Dat. in nro Duc. Pall.° die 27 februarij indict.^ne 3.^a 1574.

℞ Canc.° duc. quinq.

Datae die Veneris xi Martij 1575 per g. Pasuttum de Villotta, g. Dominicum Leonarduttj, et g. Josephum Cassinin Syndicos ruralium Clariss.° D. Locumt.° qui earum concessit exonerationem mandans illas publicari ad omnem requisitionem dictorum syndicorum.

Die vero sabbati 12 dicti publicatae fuerunt ad scallas Pall.i Cois Utini p. Franc.^m Tubicinem m.^to et legente me Jacobo Chiua Not.° ord.° Canc.^ae magna civium, et populi multitudine ad audiendum astante.

Hier.^mus Maynardus Canc.^ae Not.^s ex lib. et reg. Duc. fid.^r ex.^it et in quorum fid. sig.^it

d. Giovⁿⁱ Morass[illegible]

statuto di Fiu[illegible]
in proposito de[illegible]
~~[illegible]~~
arbori —

Friuli

Ex registro literarum Ducalium signato CC ad cartas 9° Cancellariae Ill.mi D. L. T. Gnalis Patriae Fori Julii

Paschalis Cicogna Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sap. viris, Aloysio Bragadeno de suo mand.to Locumtenenti Patriae Fori Julii, et successoribus fidelibus dilectis, salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis, hodie in Cons.o nro Rogator. captam fuisse partem tenoris infrascripti. Videlicet.

Ha inteso questo Cons.o dalle lettere del suo Locotenente nostro di Udine di 29 Marzo pross.o passato et dalle scritture delli Sindici Gnali di quella contadinanza, hora lette, che per sollevatione di quei poveri contadini saria sommamente necessario nel far l'ordinaria descrittione et compartitione delli fuochi rurali nella Patria nostra del Friuli osservare la continentia di essa scrittura. Però dovendosi in quanto sia possibile, procurare, che esse compartitioni siano equalmente, et giustamente fatte, L'anderà parte che sia commesso al Loc.te nro Luocotenente

nostro, che nel fare essa compartitione et
discretione debba far osservar i sopradetti, la
conservatione di essa scrittura, i quali insieme
colla presente deliberatione nostra, debbano ad
intelligentia d'ogn'uno esser registrati in questa
Canc.ria, servando parimenti in essa discretione
essequire le parti et ordini in questa materia
disponenti, et specialmente quello di di ii Decembre
1587, per l'assistentia delli doi sindici della
contadinanza, acciochè non sia commessa
fraudi alcuna et dovendo insieme el sommar
dell'estimo esser presentato il registro di essa contadinanza,
come è conveniente, et ne ricorda
esso Eccellentissimo nostro. Quare auctoritate
sup.ti Cons.lij mandamus vobis ut supradictam partem
observetis, ab omnibus inviolabiliter observari
ubi opus fuerit registrari ac presentanti restitui
faciatis.

Datae in Nro Duc. Pal.o die xij Dec.bris Ind.e 7.a 1594

Aluise de Fran Segretario

Negar non si può Ill.mo Sig.r Inocovenente, Sig.ri Ill.mi Coll.mi, che de' più rilevati et più importanti negotii, che si trovi in nostra Patria, non sia il carico di fare la distributione et compartitione de' fuochi rurali secondo la lor qualità, et quantità, quali con giusta bilancia si distribuiscono le fattioni personali, de i soldati, galeotti, conduttori di Roveri et altri, guastadori, et operarij per le fortezze, cavamenti de porti, et simili, et anco publ.ci pagamenti sono pagati le tasse, et altre impositioni reali et personali, obligata che sia la sudetta generale distributione et compartitione fatta secondo l'ordinario dalli Mag.ci Sig.ri Deputati della Patria, giurata, et dilatata dall'Ill.mo Sig. Inocovenente non è stato ad alcuno particolare o commune di aggravarsi; ne di farsi riveder, particolarmente ogni ragion vale che ella sia fatta con ogni maggior, et più esquisita diligenza, acciò che ciascuno habbi il suo giusto peso, secondo la qualità loro

chi fonde, et come fù sempre mente di questo Ser.mo Dom.io et insieme p. lie mo. sto necessario, che dalli sudetti m.ci Ole... siano descritte ... et poste nel numero de i fuochi tutte le ville, et fuochi di essa Patria soggetti all'auttorità dell'Ill.mo Sig.r Luogotenente, et da quella non separati, o separatam.te posseduti, quando non siano immuni et essenti dall'Ecc.mo Cons.o de X.ci et dall'Ill.mo et Ser.mo Senato, si come per molte leggi, et parti in ogni tempo è stato giustam.te, et santamente terminato, et deciso, et in spetie l'anno 1479, 1485, 1486, 1487 et ultimam.te l'anno 1558, affine chè ciaschiduno in servitio di S. Ser.tà porti il suo proportionato carico, et senza che con molte spese, incommodi, et danni de siti essa contadinanza habbia da litigare particolarm.te con questo, et con quello, che pretende di esser immune et essente, quantunque non habbia alcuna immunità, et e... dalli

... chi

sudetti Ill.mi et Cc.mi conseggli. Però do=
uendosi al presente fare la Generale
nuoua Descritione, et comparatione de'
fuochi rurali, si prouede molti, et quasi
innumerabili communi, allegano, et
dopplioni di esser aggrauati assai di q.llo
che forse sarebbe lo stato loro, come se è
d'neo biano descritti totalm.te tutti quelle
Ville, et fuochi, i quali con malef.tio di
tutto, se ne stanno liberi, et essenti, senza
che habbino dalla suprema auttorità delli
Ecc.mi Conseggli, alcuna essentione, et tutto che
godeno le med.me gratie dalla superna
protettione del Ser.mo nostro Prencipe.
Noi Sindici Gnali della contadinanza supplicano
V. S. Ill.mo che si degni per debito di giust.a
per solleuam.to della pouertà di questa conta=
dinanza, et far utile seruitio publico di
rappresentarli questo bisogno a S. Sig.ria acciochè

coll'auttorità dell'Ill.mo Senato in herendo alle parti di sopra allegate, oltra molte altre conformi, sò degni di ordinare, et commandare; che li detti de' Sig.ri Deputati della Patria, siano venuti sotto quelle pene che pareranno a V. Sig.ria Ecc.mi, et notare indifferentem.te tutte le ville, et luochi di essa Patria, soggetti immediate, et mediatam.te all'auttorità di questo Ill.mo Magistrato, nullo prorsus excepto, sotto qual si voglia colore, causa, o pretesto, eccettuati solam.te quei luochi, et ville, da quelli Ecc.mi et Ill.mi Consegli eccettuati, esser descritti, et notati in un libro a parte, acciò che à quelle fattioni, et angarie, le quali in occasioni di guerra, o di bisogno urgentiss.mo estraordinariam.te importanti, et concernenti quomodo, l'interesse di Stato, et poi universal commodo, et servitio di tutta la patria, secondo gli ordini et mandati

di S. Ser.tà siano tenuti co. astretti anco
essi fuochi, per il suo carato, come
vuole ogni giustitia, et honestà:
massimamente quando sarà ordinato da
S. Ser.tà che li servitij per fattioni, che
occorressero farsi, come di sopra,
siano fatti per tutti, et essi ancora, da
essendoci, come più volte è ordinato.
Et perche non sia ritardata la sudetta
descrittione, et compartita di fuochi
quali sono presto di alcuna lite
ò impedimento di qual si voglia
Villa, ouer luoco, chi pretendessi non
esser descritto, ò caricato, sia determinato
da S. Ser.tà che tutti quelli, che in
termine di mesi quattro non haveranno
fatto conoscer dinanzi à gl'Ill.mi Sig.ri
Presidenti dell'Ecc.mo collegio di Sig.ri Savij,
et S. Proc.re di non dover essere

essenti da uno delli sudetti ecc.mi di X.
et de Pregadi, o di non douer esser diuenti
ostati dalla contributione di alcuna
fattione, grauezza, et angaria, si hab=
biano da deseriuer, et porre nella rason,
et comparatione predetta. Questa prouisione
quanto sia per esser di rileuo, et solleuam.to
della misera, et afflitta contadinanza è mal=
ageuole ad alcuno di uederlo, et quasi con
mano toccarlo, percioche essendo ridotti li
fuochi quasi già diminuiti sino alla metà,
et poco più, et essendo d'alora parse
accresciuti li carichi, et occasioni dei tempi,
et bisogni publici immanifestam.te si uede,
che senza totale oppressione di questi,
che pochi, et miserabili sono, non possono
gl'altri goder quella libertà, che si hanno
con ciò tolta, et senza legitimo fundam.to
usurpati, onde è necessario che ogni uno

concorra per la parte sua, al sostegno delle fattioni publiche, le quali da molti dovranno con minor incommodo esser sostenute, et alla buona gratia di V. S. Ill.ma

1594. 12. Xbre

1554. 1° hug°.

a'vii Junii + 1558

In christi Nomine amen. Anno nativitatis eiusdem domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto maiiore octaua die vero mercurii [illegible] mensis octobris [illegible] in palatio novo infrascripti Mag[nifici] [illegible] supra [illegible] ubi dominicus [illegible]

In Xpi Noie amen. Anno nativitatis eiusdem [illegible] millesimo quingentesimo sexagesimo quinto indictione octava die prima mensis Augusti. In Cancellaria terre Portusfigarij [illegible] Cesaro fabro [illegible] et Gregorio [illegible] Antonij [illegible] de [illegible] habitat[oribus] [illegible] testibus [illegible] vocatis et rogatis [illegible] Leonardus [illegible] habitator [illegible] vendidit et tradidit [illegible] Baptista [illegible] de porta [illegible] Petri [illegible] notarij [illegible] stipulanti recipienti et emendi [illegible] Petri et heredibus suis [illegible] terre arrative [illegible] posita in villa [illegible] in loco dicto la fossa di [illegible] cui coherent a [illegible] strada consortiva, a meridie et a [illegible] vendit[or] [illegible] publicas [illegible] quattuordecim [illegible] triginta novem [illegible] Leonardus debitor [illegible] Petro [illegible] triginta quattuor [illegible] octo pro totidem [illegible] debiti [illegible] Petro Emptor [illegible] constituens [illegible] corporalem possessionem [illegible] Promittens de Evictione [illegible] legitima defensione [illegible] in Iudicio [illegible] sub obligatione omnium bonorum suorum mobilium et immobilium presentium et futurorum.

[illegible] Julius [illegible] notarius [illegible] Portusfigarij [illegible] in hanc publicam formam redegi [illegible]

[illegible] Petri [illegible] notarius et habitator Portusfigarij [illegible] rogatus [illegible] et publicavi [illegible] In quorum fidem [illegible]

1554 · 1° fug°

adì 7 Agosto 1565

una pezza di mezzo campo

1565. 7. ag.

Acq.° di Pro Cop.°

da Vend.° di Cesar p. Padis

di B° 1/2 cav.° in Cramas. luogo d.° la Rosa di Savoiet.

Confina

Andrea Gasper

il venditor mediante la pred.ta fossa

e strad. di Fontana

prezzo p 14 —

14 16 20

13

[illegible] Noie ame Anno natiuitatis eiusdem Dni mill^o quingentesimo se
xagesimo quinto indictione octaua die vero mercurij [illegible] mensis octobris, [illegible]
[illegible] in Faiano nouo infrascripti Mag^ci [illegible] emptoris [illegible] infra
scripti [illegible] Dominicus et Alexius fr̃es et filij [illegible] naoi
[illegible] marinatoris [illegible] heredes [illegible] proprio, et libera [illegible]
[illegible] vendiderunt, et [illegible] manu [illegible]
[illegible] Mag^co d. Petro [illegible] veneto [illegible]
heredib. [illegible] et recipienti duas dictorum venditorum pecias terre pra
tiue [illegible] positas [illegible] in loco vocato de sotto, et de sopra la fos
sa del [illegible], quarum altera, coheret a mane [illegible] a meridie dicto
Mag^co d emptori a sero Dno [illegible] a monte [illegible]
q pecia terre est [illegible] 330 altera vero pecia terre a mane [illegible]
[illegible] a meridie [illegible] a sero Dno [illegible] et [illegible]

12

1565. 11. 8bre.
Cap.^i dij S.^ri Capello
da D.co et aless.^o di Cosan p. Tadio
di due pezze B.^e e val.
nel Luogo detto di sopra e di sotto da la
Fossa di Favrietto
L'una di [illegible] 330.
L'altra di [illegible] 31.
Oltra il [illegible] che acquistò esso N. H. [illegible]

[illegible] alio altero fr̃e dictorum
[illegible] quibus comprehen
[illegible] ad rationem
[illegible] et pag. [illegible]
[illegible] seu introitus [illegible]
[illegible] fecerunt supra
[illegible] septem Lib.
[illegible] emptor [illegible]
[illegible] anno, [illegible]

15

Cap.^i dij S.^ri Cap.^i
[illegible] e D.co [illegible] di Cosan
[illegible] Rafael [illegible]
[illegible] pezze di terra [illegible]
[illegible] nel Corpadella [illegible]
[illegible] di Cosan
[illegible] Cosan [illegible] Gio. [illegible]
[illegible] et il viale comune
[illegible] Cap.^i
[illegible] p. 18. al [illegible]

1565
a 8. ott.

1565. 18. 8bre
Cap.^i dij S.^ri Cap.^i
da D.co di Cosan p. Tadio
di [illegible] 60. [illegible]
[illegible] luogo d.^o di [illegible] la fossa di Favriet
Confinano [illegible] Cosan di Cosan
e Gio. di [illegible]
[illegible] p. 17. [illegible] 16.

Ego Nicolaus Antonius [illegible] de
[illegible] publicus imperiali auctoritate notarius [illegible]
[illegible] scribendi [illegible] per [illegible]
[illegible] in fidem [illegible] consuetum [illegible]
[illegible] testes [illegible]

N.º 2.

1554 · 1° fug°

adì 7 Agosto 1563

una pezza di mezzo campo

1563 · 7 ag.

Acq.° di Pro Op.

da vend.° di Cesan pr Ladis

di 4½ ce.te in Oramag. ditto la Fossa di Sarnico

Confina

~~strada~~ la Confort

il vendit. mediante la pred.ta ~~strad~~ Fossa

e Giac. di Scarina

13 14 16 20

In Christi Nomine amen. Anno nativitatis eiusdem Domini Millesimo quingentesimo sexagesimo quinto [illegible] octava die vero mensis [illegible] mensis octobris, [illegible] [illegible] in palatio novo suprascripti Mag.ci [illegible] emptoris [illegible] suprascriptis, ubi Dominicus et Alexius fratres et filij q. [illegible] navi tatores [illegible] [illegible] pro se, suisque heredes iure proprio, et [illegible] onere servitutis [illegible], et [illegible] dederunt vendiderunt, ac [illegible] manu [illegible] transtulerunt Mag.co d. Petro Capello [illegible] veneto [illegible] pro se suisque heredibus, supraescripti ementi et recipienti duas dictorum venditorum pecias terrae pra tivas, et vaniue [illegible] iacentes in loco vocato de sotto, et de sopra la fos sa vel sauoeto, quarum altera coheret, a mane viam [illegible] a meridie [illegible] Mag.ci d. emptori a sero [illegible] et a monte [illegible] [illegible] quae pecia terrae est circa [illegible] 330 altera vero pecia terrae a mane [illegible] [illegible] a meridie [illegible] a sero [illegible] [illegible] campus [illegible] [illegible] altero [illegible] dictorum [illegible] quibus comprehen [illegible] tabulamimos [illegible] ad rationem [illegible] liber quinquem [illegible] [illegible] et pro qua [illegible] [illegible] [illegible] aut dictis [illegible] [illegible] fecerunt supra [illegible] [illegible] Lib. [illegible] emptor [illegible] [illegible] anno [illegible] [illegible] [illegible] corporale [illegible] stipulationem [illegible] heredibus [illegible] [illegible] pecias terrae et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] durante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] emptori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Donati Bergomensis, [illegible] venetiarum in Confinio S. Raphaelis ac Magistro Jacobo muratore Brixiensi habitatore quoque venetiarum in [illegible] S. Cassiani [illegible] in [illegible] [illegible] Mag.ci [illegible] emptoris [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

Ego Donatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] publicus imperiali auctoritate notarius [illegible] [illegible] suprascriptis omnibus interfui eaque roga [illegible] scribere scripsi et publicavi ac in hanc publicam [illegible] formam [illegible] in quorum fidem me subscripsi cum signo, ac nomine me [illegible] consuetis.

12

1565. [illegible] 8bre

Acq.to di Piero Capello
da Dom.co ed Alessio di Cossan p. [illegible]
di due pezze [illegible] e vali.
nel luogo detto di sopra e di sotto la
fossa di favrietto
l'una di [illegible] — 330.
l'altra di [illegible] — 51 —
Oltra il [illegible] che acquistò esso N. H. da
[illegible] [illegible] di d.i venditori —

[illegible] 12 —

15

Acq.to di Pietro Cap.o
Alessio e Dom.co [illegible] di Cossan
Rafael [illegible] [illegible]

[illegible] pezze di terra [illegible]
[illegible] 2 — [illegible]
nel [illegible] [illegible]
[illegible] di Cossan
[illegible] [illegible] — [illegible]
, et il viale comune
[illegible] Cap.o

[illegible] di [illegible] 18 — [illegible]

18

[illegible] quod [illegible] habuisset et [illegible] [illegible] emptori [illegible] exceptioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] venditam [illegible] [illegible] [illegible] d. empt.i [illegible]

1514. 1° lug°

adì 7 Agosto 156[illegible]

una pezza di mess[illegible]

1560. 2. ag.
Acq.° di Pro° Gh.°
da vend.° di Cosan p° Ladis
di l.° 1/2 ca.° ta. in Gramag. arrugo [illegible]
Confina
Strada della Confort
il vendit. mediante la pred.a [illegible]
e Giach. di Scatina

13 14 16 20

15

In Christi Nomine amen. Anno nativitatis eiusdem domini millesimo quingentesimo se
xagesimo quinto ... octava die vero mercurii ... mense octobris ...
[illegible] in Eriano novo infrascripti magistri [illegible] emptoris ... infra
scriptis testibus, ubi dominicus et [illegible] navi
gatores [illegible] marinatoris pro se suisque heredes [illegible] proprio, et libere absque
onere servitutis [illegible], et insolidum dederunt vendiderunt ac et manu [illegible]
transtulerunt magistro [illegible] Petro [illegible] veneto [illegible] pro se et suis
heredibus [illegible] emptori et recipienti duas [illegible] venditionis [illegible] terre pra
tive, et [illegible] positas, et iacentes in loco vocato de sotto, et de sopra la fos
sa del canneto, quarum altera [illegible] a mane [illegible] a meridie dicto
magistro emptori a sero domino [illegible] a montibus [illegible]
que pecia terre est [illegible] 330 altera vero pecia terre a mane [illegible]
[illegible] a meridie [illegible] a sero domino [illegible] magistro et a montibus
[illegible] terre [illegible]
[illegible] supra scripto emptore a [illegible] leonardo [illegible]
venditionis remanet tabularum quingentarum decem octo, quibus comprehen
sis cum suprascriptis tabulis 330 [illegible] ad summam tabularum
tringentarum quadraginta octo 848 ad magnam mensuram ad rationem
ducatorum [illegible] pro campo, sunt ducati decem septem [illegible]
[illegible] ad [illegible] possidendum [illegible] cum omnibus et singulis [illegible]
[illegible] et accessibus [illegible] superiori [illegible]
[illegible] et singulis [illegible] habet supra se, infra se, seu intra se in
[illegible] et in omnibus [illegible] et actione [illegible] seu regressione [illegible]
[illegible] modo aliquo pertinente. Et hanc venditionem fecerunt supra
scripti venditores precio, et [illegible] ducatorum decem septem [illegible]
[illegible] sicuti [illegible] idem Magnificus dominus emptor [illegible]
[illegible] in mei notarii et testium subscriptorum presentia [illegible]
[illegible] quibus monete argentee [illegible] et numeratum [illegible]
[illegible] dantes ei licentiam [illegible] possessionem [illegible] et corporalem
[illegible] promittentes [illegible]
[illegible] dicto magistro domino emptori pro se et suis [illegible]
[illegible] vel [illegible] ei vel suis heredibus [illegible]
[illegible] ex parte non inferre ullo tempore, nec inferenti consentire, immo ipsam
[illegible] in proprietate quam in possessione ei, et suis heredibus
[illegible] et universitate legitime defendere authorizare et disbrigare
ab omni homine, et universitate [illegible] sub pena [illegible]
et presentem venditionem [illegible]
[illegible]
[illegible] omnia et singula damna et [illegible] pro quibus omnibus et singulis [illegible]
[illegible] observandis dicti venditores [illegible] supradicto domino emptori
[illegible] et singula eorum bona mobilia stabilia presentia et futura [illegible]
[illegible] presentibus magistro Iacobo fabro [illegible] q.
Donati Bergomensi habitatore venetiarum in confinio s. Raphaelis, ac
Magistro Iacobo muratore Brixiensi habitatore quoque venetiarum in
confinio s. Cassiani [illegible] in [illegible] magistri
domini emptoris [illegible] testibus ad [illegible] et rogatis.

[illegible] nicolaus [illegible] de [illegible]
[illegible] publicus imperiali auctoritate notarius [illegible]
[illegible] supra scriptis omnibus interfui eaque roga
tus [illegible]
[illegible] scribere scripsi et publicavi ac in hanc publicam et autenticam for
mam redegi in quorum fidem me subscripsi signo et nomine me
[illegible] consueto.

... Cap. di Pro Cap.
... e deo Ill.mo di Casa
Rafael [illegible]
... [illegible] di [illegible]
... [illegible]
... nel Corpadla [illegible]
... Cas[illegible]
... [illegible]
... et il viale comune
... Cap.
... p. 18. al [illegible]

[illegible] quod [illegible]
habuisse et
Paulo empt.
exceptioni
[illegible] revocans
[illegible]
venditam
[illegible]
[illegible] empt.

18

BIBLIOTECA CIVICA

1554. 1° lug°.

1565. 3. 7bre.

una

1565. 2. ag.

CI

15

14 16 10

1565. 6. 8bre

Livello a cred. di Mis. Pietro Capello
a deb. di Zu. di Vendrami
d' annui p. ll. 14
Fondato sopra tutte le loro rag.ni in contrada Durlana

Compreda fil Cl.mo M. Piero Capello da Zuà di Vedrami
1565. 6. ott.e p duc. 50. —

promittensq. dictus venditor a. suo noie eidem d. Paulo emptori ut supra noie pro se et hered. stip.ti de ipsis iuribus venditis ut supra litem non inferre nec inferenti consentire, sed eundem tenere in proprietate et in possess.e a quacumq. persona legitime defendere, authorizare [illegible] quae [illegible] quoties [illegible] contrafactum fuerit, qua soluta vel non nihil[illegible] omnia et singula suprascripta firma perdurent, illique reficere damna expen. et interesse litis et extra, pro quibus firmiter attendendis dictus venditor obligavit omnia bona sua pnt. et futura.

Suprascriptis die, mill.mo loco, et testibus, Ibidem d. Paulus agens noie suprascripti Cl.mi dni Petri pro se et suis hered. iure simplicis locationis debiti ad livellum concessit omnia et singula iura et actiones ut supra empta, et ut s. posita. Antescripto s. Ioani pnti. stipulanti et conducenti pro se et suis hered., et hoc fecit quia se obligavit solvere annuo livello ad festum s. Stephani de mense Aug.i libras viginti unam et solidos quattuordecim iuxta [illegible] Ill.mi Do. ad septem [illegible] cont.o promittensq. ipsa iura bene et diligenter gubernare, et conservare sub obligat. [illegible] et [illegible].

Ego f. Alexander Ciuntur pub.s auth.te Ill.mi not.
premissis interfui, rogatus scripsi et pub.ui
ac in hanc formam reddegi appositis sig.
et noie meis in fidem

15

[illegible] Cap. di Mis. Pro Cap.
[illegible] e dec. Mis. di Cossan
[illegible] Raphael [illegible] per [illegible]
[illegible] pezze di terra arat.
[illegible] di 2 [illegible]
[illegible] nel Comp[illegible]
[illegible] di Cossan
[illegible] Consorti — [illegible]
, et il viale comune
[illegible] Cap.
[illegible] p 18 al [illegible]

[illegible] quod [illegible]
habuisse et
Paulo empt.
[illegible] exceptioni
[illegible] vocans
[illegible] che
venditam
[illegible]
[illegible] d. empt.

18

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

in 33 ... [illegible]

1560. 2.

Cap.° d, P[illegible]

le vend.° d.[illegible]

d. ...

Co[illegible]

Prodel[illegible]

il ...

e [illegible]

15

1506

25. Ag.° Acq.° dij Pro Cap.°
da Alessio e Bar.° Ali. di Cassa
p tadio, e Raffael Cor. nip.° i Gno

di 3. pezze di terra A.R.V.
Componenti G 2 – ca.° insij. fuste
Esistenti nel corpo della poss.
de' Consorti di Cassan

Confinano essi Consorti – Giac. di
Arabino, et il viale comune
col d.° R. Pr.° Cap.°

Cresse in vig. di p 18. al G

to mitti ipsos contentos dum.m Quinquaginta m.o Lire 16 per d. dum.° quod precium dictus Vend.r ad instantiam testium et mei not.ii confessus fuit se habuisse et effectualiter recepisse ante presentis instr.i celebrat.m a prefato d. emptore ut supra noie dantis, solventis, et exburxantis. Renuntians exceptioni nõ habiti, et nõ recepti precij ac omni alij aux.° quo se iuvari posset. Vocans se pp.terea d'huiusmodi precio bene solutum ac satisfactum integraliter etc. et foris. Constituens se noie compt.' quo sub noie ipsam terram vendita possidere, donec d.s ea possess.m acceperit corporalem, quam accipiendi et retinendi omnimoda contulit licentiam. Promittens se et heredes dco d. empt.'

1565 19. 8bre.

Acq.° dij Pro Cap.° da Pro Ant.° Agostini
di G 1 ½ in pert.e di Barco, Luogo d.to Campato
per p 20 –
Con retrovend.a a Dio.° e a annuo censo
di £ 11. 14 –

CIVICA

In christi nomine amen. ab ipsius nativitate Anno Mill.mo quing.mo et sexag.mo sexto. indictione nona. Die vero Mercurij vig.ma tertia men. octobris. Actum in Villa Annoni Jurisd. Methune in domo habitat. mei not.ij [illegible] pntibus. d. pbro Francisco Mantuano capellano in Annone, et Bernardo Cisuccio de dicto loco testibus ad hec adhibitis. vocatis. et rogatis. Ibique Petrus Antonius q. Michaelis Augustini de Villa Borchi Jurisditionis Sexti agens in specie sua, ac nomine Sebastiani eius fratris absen. pro quo promisit de rato et de ratificari faciendo ad omnem requisitionem infrass. D. empt. per se suosque hrdes ac successores ad pp.m et in pp.m titulo libere venditionis dedit, vendidit, alienavit, et transmisit. d. Paulo Quadrio comisso Cl.mi D. Petri Capello, Reg. Veneti q. Cl.mi D. Joannis Seguitij, et ipsius nomine pnti, ementi, et recipienti pro se et hrdibus et successoribus suis unam petiam terre arrative plantatam et vigatam campi unius cum dimidio in cc.a ad mensuram magnam pticarum viginiquinque et quinquaginta, positam in pertinentijs de Borcho loco vocato el Campato, in.a hos confines a mane comunew Borchi, a meridie Lucas Brun, a sero Gasparani, et a montibus comunew predicta salvis semper alijs clarioribus confinibus et c. Ad habend. tenen. et possidend. ac quicquid dco. d. empt. quo supra nomine et hrdibus deinceps placuerit pp.o faciendum, cum omnibus introytibus, et exitibus suis ad vel vias pub.cas et cum omnibus et singulis suis habentijs et pertinentijs, iuribus, et actionibus, ven. seu requisitione quovis mo dicte petie terre spectantibus et pertinentibus. Et hoc precio et mercato finito inter ipsos contrahentos duc.tum Quinquaginta in rone Lb [illegible] duc. quod precium dictus vend. ad pntiam testium et mei not.ij contentus fuit se habuisse et effectualiter recepisse ante pntis instri. celebrat. a prefato d. Paulo empt. ut supra noie dante, solvente, et exburlante. Renuntians exceptioni no habiti, et no recepti precij, ac omni alij aux.o quo se tueri posset. Vocans se pmerioare de huiusmodi precio se bene solutum ac satisfactum integrato etc et foro. Constituens se noie compt. quo sup noie ipsam petiam terre venditam possidere, donec de ea possessionem acceperit corporalem quam accipiendi et retinendi omnimodam contulit licentiam. Promittens pro se et hrdes dco. d. empt.

1566 23. 8be:
Acq.o de [illegible] da [illegible] Ant.o Agostini
di [illegible] in pert.e di Barco, Luogo d.o Campato
[illegible] 20—
Con retrocess.e a [illegible] p l'annuo censo
di £ 11.14—

Dni Mettho
v xviij. [illegible]
[illegible] D. Agni
[illegible]
[illegible] dal porni
[illegible] quando
[illegible]
[illegible] nobiles
[illegible] hrdibus
[illegible] supra
[illegible] quos
confessus
notarius
ipsorum
[illegible]

Comp.da del Cl.mo m. Piero capo . da Pier Ant.o da Barcho . . . . .

2 17

[illegible] die [illegible] eius de [illegible] Anno [illegible] millesimo quingentesimo [illegible]
[illegible] indictione [illegible] die [illegible] in Cornigi [illegible]
[illegible] domus [illegible] D. [illegible]
[illegible] in actis [illegible] anno 1555 Die undecima septembris [illegible]
[illegible] de [illegible] vendidit [illegible] ser [illegible]
[illegible] terre posite [illegible] ville Cinte in loco dicto [illegible]
[illegible] duarum comun. [illegible]
[illegible] mensuris consistentibus [illegible]
[illegible] manu [illegible] a [illegible] suo die [illegible]
[illegible] conscriptum [illegible] d. franciscum [illegible]
[illegible] de verum [illegible] et rationibus causis
[illegible] moventibus non [illegible] dolo [illegible] aut aliqua sinistra
[illegible] sed ex certa [illegible]
machinatione [illegible]
[illegible] esse voluit et mandavit
ac revocam [illegible] et [illegible] esse voluit et mandavit
[illegible] facta [illegible] d. Aquilinum [illegible]
et revocavit [illegible] acceptavit et hoc ideo fecit [illegible] d. fran
[illegible] una cum d. laurentio [illegible] d. Jo-
[illegible] simul et insolidum promiserunt et se [illegible]
[illegible] eius [illegible] comun. [illegible] d. franc. [illegible]
[illegible] dictarum [illegible] comun. [illegible] acceptavit [illegible] duos [illegible] singulo
et obligatione [illegible] acceptavit [illegible] dictarum duarum comun. [illegible] omni
anno usque ad integram [illegible] dictarum duarum [illegible] in festo s. [illegible]
et singulo anno [illegible] duas [illegible] octo [illegible] duarum comun. [illegible]
octo dies ante vel octo post, [illegible] in Cornigi [illegible]
[illegible] domum [illegible] positam [illegible] ab alio [illegible] et a [illegible]
[illegible] fines [illegible] duarum comun. [illegible]
[illegible] et [illegible] in se sumpserunt [illegible]
[illegible] d. Aquilinum d. laurentius et franc. in se [illegible]
[illegible] sine [illegible] opponentes [illegible]
[illegible] modo [illegible]
[illegible] omnia [illegible] mobilia et immobilia [illegible]

[illegible] d. [illegible] a [illegible] et [illegible] maragnini de [illegible]
[illegible]

[illegible] Aquilinus [illegible] rogatus [illegible] et [illegible]
[illegible] scripsi et publicavi [illegible]
[illegible] manu [illegible] publicam [illegible]
[illegible]

eiusdem [illegible] dicto
die [illegible] xviij. [illegible]
[illegible] Agni
[illegible] Riccardos, a[illegible]
ser Baptista del [illegible]
[illegible] et eo nomine [illegible]
[illegible] quando
[illegible] et fabricis [illegible]
[illegible] confines, v3 a
[illegible] ad prata, a [illegible]
[illegible] et a montibus
[illegible] tenor. possiden[illegible]
[illegible] d. et suis heredibus
[illegible] et [illegible]
[illegible] pro [illegible] super
4 [illegible] duratus, quos
[illegible] et confessus

18

[illegible] de d. [illegible]

[illegible]

1556 . 9 . ag.

Accordo con cui ressa Ossata .
a vendita gl'ha
In Acquilante Erolt
a Sua Stelia silvestro Sartioro - di G. B. - in Cinto
+ ♃ 100 —
Obligandosi esso Acquilante —
di far la restitutione di d.o prezzo di ♃ 100 —

In Christi nomine amen. Anno Nativitatis eiusdem Domini millesimo quingentesimo vigesimo primo, ind. quarta, die vero xviij. mensis septembris. Actum in Ibretomaioni in domo habitationis ... D. Agni

19 ... ipse eihandos, ac
ser Baptista dal ponte
... ex eo nomine ...
... quando
... confinios, vz a
... ad prata, a ...
..., cu[m] omnibus
... tenen. possiden.
... d. ei suis heredibus
... et ...
... pro pretio super
4. ... ducatorum, quos
... ex confessus
... nostri
... aptum
... spon
... agenti
... pacta

1569. 13. Gen.° voc.
Alleg.° di Gio. Capello
da Aquilante Erolt
d'un Cort. con Casa ed orto
in Cinto s. Medina
ƀ. 60 –
Capti aggravi
d. 1 – vo. il Capitanio de la Medina
e d'una spala porzina
ed una galina
vo. Cristof. e Consorti di Cordovado

p. 19 ... 18

1561. 18. Dec.
Livello di Gio. Cap.°
a detto d. Aquilante volid
d. 60. di Cap.le a 7 ...
fondato sopra un Cortivo con fabriche
nella Cinta di Cinto
Con dichiarazione che li d. 60.
furono impiegati nel far l'afrancazione ... del d. Erolt
ad Andr. Cornero

Compda del Cl.mo m. Piero capello da Pier Ant.o da Barcho ...

1556 . 9 . ap.

Acordo con cui resta Asata .
la vendita p.tra
di Acquilante Erolb
a fra Melita silvestro Pasthiern di G. B. in Cinto
+ ₰ 100 —
Obligandosi esso Acquilante —
di far la restitutione di d.o prezzo di ₰ 100 —

In christi nomine amen Anno Nativitatis eiusdem domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo indictione quarta die vero xviij. mensis (decembris Actum in brainacovio? in domo habitationis? ... d. Agni

19

1569. 13. Gen.º voc.
Aff.º di Gio.º Copello
In Acquilante Crolb
d'un Cort. con Casa et orto
in Cinto s. Medina
ff. 60 –
Colli aggravij
d. y 1 – vº. il Capitanio dla Medena
c d'una spalla porzina
et una galina
vº. Cristof.º e Consorti di Cordovado

/

p.º apl.
Affrancaz.ne del pred.to aggravio
di una spalla porzina
e d'una galina
Coll' esborso di … 93 –

… et heredes, ac
ser Baptista del ponte
… et eo nomine annuale
… renovabilem quando
… et fabricis positus
… confines, vz a
… ad prata, a
… et aliis
… tenor. possiden
… d. et suis heredibus
… et non ultra
… pro … super
4 … ducatos, quos
… et confessus
… porumsum, ac
… manu mei notarii
eidem ser baptistam
… dicto respon

sionis livellarie promittens … et suos heredes eidem agenti
… supra nom. et suis heredibus ipsam responsionem
… solvere ad terminum solitum ha-
… cum omnibus respondere ad … ducatos sexaginta in
… spectantem dictos ducatos sexaginta in
… septem pro centenario, et hoc sub obligatione generali
omnium suorum bonorum mob. stab. presentium et futurorum presentibus
venerando d. presbytero Romano Arbello Rectore ecclesie s.
Marie dicti loci, necnon magistro … Sabolignano q. … de
… loco testibus ad premissa habitis vocatis et rogatis

Ego Marcus Ant.s Castellinus pub.s imperiali auctoritate
notarius ac castri Salvaroli … suprascriptis omnibus interfui

Comp.da del C.l.mo m. Piero capo · da Pier Ant.o da barcho . . . . . —

In christi nomine amen. Anno Nativitatis eiusdem domini millesimo
quingentesimo sexagesimo primo ind. quarta die vero xviij. mensis
septembris. Actum in [illegible] domo presbiterali [illegible] D. Aqui
linus de Heroldis a' [illegible] [illegible] [illegible] pro se et heredes, ac
successores suos dedit, vendidit, et tradidit. ser Baptista del [illegible]
Negotiatori [illegible] D. [illegible] capello ibidem presenti et eo nomine [illegible]
et recipienti. unam responsionem livellariam [illegible] quando
aliquod ducatorum sexaginta, in et super suo comunio, et fabricis [illegible]
in villa [illegible] apud plateam [illegible] intra hos confines, [illegible] a
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad prata, a
[illegible] [illegible] publica, a [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible]
D. Nicolaus [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
et quicquid eidem agenti nomine ipsius [illegible] et suis heredibus
[illegible] [illegible] [illegible] faciendum, cum [illegible] et [illegible]
[illegible] Et [illegible] responsionis [illegible] pro [illegible] supra
dictorum ducatorum sexaginta in [illegible] L 6. [illegible] 4. [illegible] ducato, quos
ducatos sexaginta dictus D. Aquilinus [illegible], et confessus
fuit habuisse, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], a
manibus D. Andree [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
hodie facta apparet ad quam [illegible] eidem ser baptista
quo supra nomine agentem in actualem [illegible] dicte respon
sionis livellarie [illegible] [illegible], et suos heredes eidem agenti
[illegible] quo supra nomine, et [illegible] heredum ipsam responsionem
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dictos ducatos sexaginta in
[illegible] [illegible] [illegible] et hoc sub obligatione [illegible]
[illegible] [illegible] pro centenario, et hoc sub obligatione [illegible]
omnium suorum bonorum mob. stab. presentium et futurorum [illegible]
venerando D. [illegible] Romano [illegible] Rectore [illegible]
[illegible] dicti loci, necnon [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible] testibus ad premissa habitis vocatis et rogatis

Ego Marcus Ant.' [illegible] publ.' imperiali auctoritate
notarius ac [illegible] [illegible] [illegible] suprascriptis omnibus interfui

Cogit igitur Iudicem Iudicii ... sepultum ... ut ... publica
et accedens formalis iudicij: ... fidem ... ad
solus ... sig.ri ... , ut ... [illegible]

In Christi nomine amen. Anno Nat.tis eiusdem Domini Millesimo quingentesimo sexagesimo nono. indictione xij die vero primo mensis Aprilis. Actum in pratomaiori sub domo Castella presentibus Iacobo q. Rodolfini gari de Cinctho, et Aloysio q. Leonardi Cominsotis incola pratimaioris testibus ad infrascripta habitis vocatis, et rogatis. Ibique cum alias sp. D. Aquilanus [illegible] q. sp. D. Antonij Heroldi [illegible] vendidisset seu cessisset domino Baptiste de Fortu negotiorum gestori Cl.mi D. Petri Castello patritij veneti unum sedium cortivum cum domibus et fabricis in eo existentibus, necnon unam peciam terre hortalis contiguam positam, et sitam in Cinctho iurisdictionis Methune pro ducatorum sexaginta, in ratione lb. sex soldorum quatuor pro singulo ducato, et cum oneribus solvendi annuatim [illegible] Cap.o Methune libras sex, et soldos quatuor, necnon Ser Christoforo, et consortibus de Cordenato annuatim spatulam unam porcinam, et unam gallinam, ut et prout constat instrumento manu mei notarij infrascripti sub die tercio xiij Ianuarij proxime preteriti, ad quod etc. Unde hodie suprascriptus dictus ser Christophorus q. ser Andree de Furlanis de Cordenato: Dominus Sebastianus Cordubensis notarius eius affinis, necnon ser Ioannes q. Damiani de Simeonibus de Cinctho consortibus et nepotibus ut dixit D. Gasparis Cordubensis: de cuius commissione dixit apparere in litteris externa manu eiusdem d. Gasparis scripta ad quas etc. omnes simul, et in solidum tamquam veri domini, et exactores suprascripti spatule porcine, et galline, ut dixerunt, omni quo potuerunt meliori modo etc. sponte, et libere, per se etc. cesserunt remiserunt, et transtulerunt q. eius supra nomine, qui omnes pro ipso D. Gaspare promiserunt in solidum de rato etc. et ratihabitione infra suprascripto domino Baptiste Negotiatori suprascripti Cl.mi d. Petri Castello ibidem presenti, et dicto nomine recipienti, et ementi dictam spatulam porcinam, et gallinam, ac omnia eorum iura, et actiones, directa, et utilia sibi spectantia, et spectantia nomine, et occasione supradicte spatule galline constituentes ibidem eundem D. Baptistam ut supra nomine procuratorem ut in rem suam, et ponentes ipsum in eorum ac esse locum, ita quod modo suis nominibus, et actionibus agendis, et utilibus possit adversus quoscumque occasione supradicti

Iunelli

livelli ut supra cessi, agere, exponere, exigere, exercere, consequi, et se tueri, et omnia, et singula facere que ipsimet facere poterant. Et hanc cessionem iurium fecerunt suprascripti cedentes Genuenses ut supra pro precio quavis, et finito mercato librarum quadraginta trium pro eorum hoc modo, pro spatula soldos viginti octo, et pro gallina soldos quindecim in ratione soldorum viginti pro quoque soldo, quas quidem libras quadraginta dicti cedentes quo supra nomine facientes etiam confessi fuerunt hodie se habuisse, et recepisse ab ipso d. baptista dante, et quo supra nomine solvente pro dicta cessione etc.

Item suprascripti quo supra etiam nomine libere insolidum cedentes ... et actiones quas habent ... supradicto cortivo, et fabrica de ... Supplicationis ... locationis affictus, et patet instrumento manu d. Ioannis petri ... Michaelis de ... publici notarii sub ... octavo die ... a me notario visi quod ibidem dederunt dicto d. baptista presenti et recipienti una cum suprascriptis iuribus in eo contentis constituentes se etc. et ponentes ipsum in locum eorum ita quod amodo etc. promittentes quoque cessiones suprascriptas ad omnibus in presenti contractu contentis firmas, et ratas habere tenere ... et non contrafacere vel venire sub obligatione omnium suorum bonorum mob. stab. presentium et futurorum insolidum obligatorum. Insuper fecerunt dicti cedentes insolidum quo etiam supra nomine facientes ... dicto d. baptiste nomine supradicto stipulanti et recipienti finem ... quietationem perpetuam de aliquo ulterius non petendo ... cessionem immo eum absolvendo, liberando, et remittendo omnia et quecumque etc. ... sub obligatione ... cum pacto expresse declarato inter ipsos contrahentes quod idem d. Baptista nomine quo supra solvat annuatim livellum librarum sex ... capitaneo ... ut solitum ut supra ... temporis quo ...

Ego Marcus Antonius Castellinus publicus imperiali auctoritate notarius ac castri Salvaroli ... suprascriptis omnibus interfui, eaque rogatus scribere scripsi, et publicum ... hanc publicam et autenticam formam redegi. in quorum fidem me subscripsi. signo meo solito apposito et consueto

1507 die vero .25. mensis januarii

Sia noto et manifesto a chi legera lo presente, como quelmente io Sebastiano ... da noi ... per ... libro capitoli ... et giorno ... alla Corte de ... et de una ... una ... qual pagamo ... il Cortino delle ... ragione ... da ... de ciaschaduna ... Ragione de ... sono ... ditto Cortino ... fatto lo presente scritto ... in fine ... mi so sottoscritto de mia man propria.

sebastiano cont.[e] de verno

io Sebastiano cont.[e] de verno de mia man propria

occurrentie

Quanto del contadino ... de bisogno produr capitoli ... solamente la publicatione che sono ... li ... zanobia ... lo inventario co li ... lassiati per ... la terra ... vostro ...

Di verno ali 30 maggio 1507

Vespasiano ...
...

1564. 25. marzo

ut fere

omnium suorum

bonorum mob. [illegible] [illegible] obligatorum. Insuper

fecerunt dicti cedentes in solidum quo etiam supra nomine [illegible]

pro se [illegible] dicto d.no baptiste nomine supradicto stipulanti [illegible] fine

et quietationis perpetuum de aliquid ulterius non petendo ocasione

presentarum cessionum immo eum absoluendo, liberando, et

remittendo [illegible] et quicquid est [illegible] sub obligatione [illegible] cum

pacto expresso declarato inter ipsos contrahentes quod idem d.

Baptista nomine [illegible] solvat annuatim livellum librarum [illegible]

[illegible] [illegible] Mag.ce [illegible] capitaneo [illegible] [illegible]

[illegible] pro [illegible] temporis quo [illegible]:

Ego Marcus Ant.s [illegible] publicus imperiali auctoritate notarius ac castri Saluatoli [illegible] supradictis omnibus interfui, eaque rogatus scribere scripsi, et pub.cm ac in hanc publicam et autenticam formam redegi. in quorum [illegible] me subscripsi. signo meo solito apposito. et [illegible]

Car.mo S. Zani da ... vi mando ... esse p ...
un sol ... de Fulgentio quirini ... le ...
a stentar ... adunque in nome mio siatti cō mio nepote
bastiano lavor presente a far lo ... de un ... di pol
cortino sta suso p Aquilonte et p questa presente ... mio
... p ... et quel tanto prometteranno per mi sarò sup
prompto a ratificar ad ogni richiesta v̄ra et del compradore
ma sopra il tutto lasiarò al compradore lo ... da pagar li
danari si pagano alla ... –

Anchora vi prego voiatri esser contento tiorni da quel vrō ...
de porto tanto panno negro ... facia un par de calcette et
quatro braza de tela negra da far un par de braghesse ad providenza
p fino a S.to canciano da piu longa che pagaro ... cortesamente et forsi avanti et de gracia vi prego a vrō ...
... in questo servicio offerendomi anchè mi ... in le vrē occurrencie –

Quāto del contadino vo ... de bisogno produr capti ... solamente
la ... che siano ... li vrī ... a zanobia et io
nentario cō li parti ... et lasiarò por ... la ... nel
muro et ... vi ...

Di Var mo alizo ... 1517

Gaspero ...
... ponte ...

1569. 25. Marzo

Al p. Ambrosio sier Zorzi contarini de l'ill.ma
Signori de Cipro parente suo da pre.
mio c. m.mo

intro

In Cristi Nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem domini
Millesimo quingentesimo sexagesimo nono, indictione decima
secunda, die autem lunae vigesima quarta mensis Ianuarij.
Actum in la campagna iurisdictionis dictae Sanctissimae in domo
Magnifici domini Almorò filij quondam clarissimi domini Lucae Tiepolo
patritij veneti. Ibique Franciscus dicto Pizzol filius quondam
Hieronymus filius quondam Ioannis de Venturinis de Villotta iuris
ditionis Castri Strazaruoli. Et nomine Ber
nardini filij quondam Angeli, Evangelistae filij quondam Baptistae et Mathei filij quondam Fran
cisci illorum omnium de Ventininis et consortum dicti castri
pro ut in procura manum domini Presbiteri Marci rec
toris Ecclesiae Sancti Andreae de Taiedo sub die 15 mensis octo
bris 1566, visa et lecta me notario et posita in hac pro
curis ... et eorum heredes de manu foras iure pro
prio liberi ab omni onere servitutis et imperpetuum de
dit vendidit, transtulit et tradidit clarissimo domino Petro
Capello filio quondam clarissimi domini Equitis Fortis patricio veneto licet absenti
sed ibi praesenti domino ... de Porto eius negociorum gesto
ri, et pro nomine dicti clarissimi domini et eius heredibus ementi et reci
pienti campos dicti venditoris triginta in circa salva
semper perticatione ad mensuram, terras arativas per
ticarum 14 et 60, positos in una petia sitos in pertinen
tijs

tijs Bateri in loco dicto Baseto, partim vati

nos et partim plantatos et vitigatos et partim

brattinos cum una sepete dosq? ommo casta

bolee existente inter dictis confines quibus com

finis coerentur? vmone d. Alexander de Vissis

de portus et partim heredes q. vertimini de ven

trinis et d. q. d. Julius de Stroyuada sere

p? ipm venditorem, meridie stratei vocata

l'arme marezza, a solis occasu Ecl.mus d. lredl. opio

lis patricius venetus et a montibus stratta pub.ca prestonero

coherent a solis sorti illi 82 fin d Villoto meridie stratea

pub.ca salvis ... Ad habendum tenendum cum omnibus et

singulis cum ingressibus et egressibus suis et hanc vendi

tionem fecit dictus hieronymus venditor et

nomine quibus ut s. pro inq. inter contrahentes con

venito et conclaso in ratione ducatorum viginti octo

ad L. 6 s. 4 pro dict. pro quolibet campo, quod plus

et dictus hieronymus d. emptor teneat dare et exsolvere

ducatos centum et octo ad ratione ut supra et h. 66

Dottori cum? Julio Stroynada, ceteros et quinque

jista ad ratione ut s. q. arte physico cum d. Mi

chael de mutis venetorum, centum ducatos bonificam

idem

idem Hieronimus nomine illorum ut in [illegible] du-
catos centum bonificavit pro suo interesse et pro-
xima venditione facta eidem Hieronimo emptori manu-
[illegible] subscripti de anno 1559, die vero 19 septembris
quadraginta quatuor idem Baptista nomine [illegible]
cum affictibus decursis consignavit eidem Hieronimo
a domino [illegible] et Collegi, octuaginta dare debeat
idem Hieronimus emptor egregio domino Vittori Mapheo civi
venetiarum. Reliquum dicti pretij idem dominus Baptista pro-
misit et se obligavit dare eidem Hieronimo eiusque [illegible]
[illegible] seu sindicis dictarum terrarum et [illegible]
dictus Hieronimus [illegible] omni exceptione [illegible] Constituens
se dictus venditor [illegible] nomine dicti Hieronimi emp-
toris [illegible] dictus venditor [illegible] nomine [illegible]
eidem Baptista [illegible] nomine suo [illegible] heredum
sub obligatione [illegible] omnibus [illegible]
[illegible] Hieronimo [illegible] [illegible]

[illegible] petia terre [illegible] ad locum dictum [illegible] di Vittor [illegible]
[illegible] publica, a solis occasu heredes [illegible] de [illegible]
[illegible] domini [illegible] Julius [illegible], [illegible] a solis
ortu [illegible] Julius [illegible], a meridie [illegible] publica, a solis occasu [illegible]
[illegible] nob. d. Jo. Baptista [illegible]

[illegible] domini [illegible] nob. [illegible]
[illegible] officij [illegible] notarius [illegible]
[illegible] fideliter [illegible] addens [illegible]
in fidem [illegible] nomine [illegible] sigillo officij roboravit
[illegible]

15.68.24.Gen.o
m.V.

1569 [illegible]

Coppia [illegible]

Casa ij aquisto d. 60
francaho i Ampala
et gahina d. 40 ...
campo e ortalvi
zino a deta casa d. 30
meliorati fati i
deta casa -- d. 33
d. 131
co obligo a la ssitual
pagar d. i all ...

1569 1mo Apt.

francais et ...
ij per anno sup
la Casa di ...

[illegible]

and .60.

1560 18 > 60

en a chevalier of
aquilante.

>

[illegible]

ano .60.

1560 18 > 6.
in a chrovhim d
squilanti.

riego della ...
della Biouegi

ricesso delli
della Biou

1535. x. Aug.o

1535. x. Aug.o

[illegible]

1535. x. Aug.

i[illegible] + [illegible] [illegible]
da [illegible] del 1560 . 12 . [illegible] :

19[illegible]

1560 . 12 . [illegible]

Instrumento d' ...
Pirro
Ant.o d' Iano da
Bastia d' Bastia
d' un pezzetto di
horto

Baroni —

15793-2. Jan.

15173-2.. Jan.

1572 - 14 - Ag.°

Instr.to di duc.ti 200.

15XX. 8. Zener

[illegible]

In questo ma[illegible]o.
sono lettere [illegible]
[illegible] anni
[illegible] venduti.

Capello

Lonche.

Lodoyliano.

Sra' Mazor

N.o 25 Catto N.o 6

1588

D. Carti Attinenti all'Acquisto fatto dal Ill.mo Sig.r Lucio Fagello dal Sig.r Ill.mo dal Gran Conte di Salvardo da Fanzago 87 Beni in Villa di Sra' Mazor sotto la Parochia con loco Cortivo e Fabriche

LIBRO

In cui sono per ordine d'alfabetto le Famiglie Titolate di q.sta Città di Udine, e della Patria del Friuli, descritte nel Libro d'oro del Mag.to Ecc.mo sopra Feudi desunte dalla nota in calce dell'Ordine a stampa degl'Ill.mi et Ecc.mi S.S.ri Proved.ri sopra Feudi, esecutivo di Decreto dell'Ecc.mo Senato ... Ordine pubblicato in Ve.a di ... Giugno 1733, trasmesso ... 1734 q.sto ... Reggimento, et intimato a q.sto Offizio per la ... esecuzione

E vi sono parimenti aggionte in q.sto Libro altre ... in detta nota, per ... di Lettere del sud.o Ecc.mo Mag.to ... riposte insieme ... la sud.a stampa in filza particolare

Nella Cassella ...

E si registrano ... in q.sto Libro tutte le ... erano ... titolare.

BIBLIOTECA

A.

Alessandri	Co: Gio: Bātta	q: Co: Federico
	Co: Giulio Antonio	q: Co: Ruggier
	Co: Gio: Bātta	del Co: Giulio Antonio
	Federico	
	Febo	
	Giovanni	
	Antonio	
Amigoni	Co: Pier: Antonio	q: Co: Carlo Antonio
	Pier Fran.co q. Carlo Antonio	
Angelini	Co: Domenico	q: Co: Giovanni
Antonini	Co: Daniel	q: Co: Giacomo estinta
	Co: Antonino	q: Co: Gio: Daniel
	Gio: Fran.co	
	Gio: Alfonso	
	Ettore	
Antonini	Co: Aurelio	q: Co: Andrea
	Co: Andrea	del Co: Aurelio
	Gio: Bātta	
	Tommaso	
	Co: Aurelio	del Co: Andrea
	Giulio Antonio	
	Gio: Bātta	
Arcani	Co: Fran.co	q: Co: Bertoldo
	Ridolfo K.r	
	Bort: mio K.r	
	Giulio	
	Gio: Antonio	
Asquini	Co: Lorenzo Can.co	q: Co: Giulio Cesare
	Gio: Fran.co	
	Gio: Pietro	
	Vorlico	
	Co: Giuseppe	q: Co: Alfonso
	Gio: Dom.co	
Avanzo	Co: Gasparo	q: Co: Pasqualin
	Gio: Bātta	
	Antonio	
Andreuzzi	Co: Marzio	q: Co: Bernardo
	Niccolò	

Antonini	Co: Prospero	q. Co: Antonio
	Co: Prospero	q. Co: Gir.mo
Antonini	Co: Antonino Francesco	q. Co: Ascanio
Antonini	Co: Gio: Batta Antonino	q.m Co: Antonio
d' Adda	Co: Giorgio cittadino Veneto	

A

B

Badini	Co: Cristoforo	q: Co: Giovanni
	Gio: Antonio	
Barbieri	Co: Ottavio	q: Co: Gio: Carlo
	Gio: Dom.co	
	Gio: Antonio	
	Co: Carlo Antonio	q: Co: Gio: Antonio
	Giuseppe	
	Ruggero	
	Gio: Batta	
	Giovanni	
	Bonaventura	
Beretta	Co: Gio: Maria	
	Fran.co nipote	
Bartolini	Co: Gio: Batta	q: Co: Filippo
Beltrame	Co: Tibaldo	
	Cinto	del Co: Tibaldo
	Ottavio	
	Bernardino	
Bertoli	Co: Gio: Batta Can.co	
	Felicita nipote	
Bettame	Co: Antonio	
	Giacinto	
Bondenti	Co: Niccolò Maria	q: Co: Camillo
	Marcantonio	
	Camillo	
	Co: Fran.co	del Co: Camillo
	Mario	
	Co: Camillo	del Co: Fran.co
Beltrame	Co: Pietro Antonio	q: Niccolo
	Fran.co: Maria	
	Giu.e Baldassare	del Co: Pietro Ant.o
Balzaro	Co: Domenico	q: Baldissera
	Francesco	
	Giambattista	
	Baldassare	del Co: Fran.co
	Leonardo	

B

di Brazza	Co: Ettore Lodovico	q: Detalmo
Bartolucci	Co: Coriolano	
Belgradi	Co: Giuseppe Brenardino e Vicenzo	q: Orazio.

C

Cattanei	Co: Fran:co	q: Co: Gio: Antonio
Gio: Ant.o del Co: Fran.co	Gio: Pietro	
Caimo	Co: Olderico	q: Co: Gio: Paolo
	Pompeo	
Caiselli	Co: Bernardino	
	Carlo	
Cesarini	Co: Cesare	q: Co: Gio: Batta
	Carlo	
	Antonio	
	Fran:co	
	Ascanio	
	Mario	
Cittadella	Co: Andrea	q. Co: Georgio
	Co: Georgio	del Co: Andrea
	Co: Andrea	del Co: Georgio
	Arquan	
	Orsino	
Collossis	Co: Dot.r Giulio	
	Livio	
	Vicenzo	
Collussi	Co: Gio: Giuseppe	q. Co: Niccolò
	Gio: Batta	
	Pietro	
	Fran:co	
Colloredo	Co: e March.e Ridolfo	q. Co: Ferdinando
	March.e il Primogenito	
Cammuzzio	Co: Lodovico	
	Co: Gio: Batta	del Co: Lodovico
	Giuseppe	
	Carlo	
	Bortolomio	
	Fran:co	
Cilosiu	Co: Marzio, e Frat.li	

Cassini —— Co. Gaspare
Antonio
Ignazio
Gio. Batta
Giuseppe

} Fratelli

C

D

Dragoni	Co: Niccolò Ottaviano Massimiliano Francesco	q: Co: Antonio
de Dominis	Co: Gio: Pietro	q: Giovanni
	Co: Gio: Fortunato	del Co: Gio: Pietro
Danelluci	Co: Antonio q: e	q: Carlo
	Gio: Batta Giuseppe Can.co e descendenti maschi del d: Co: Antonio.	

D

E

Elti —— Co: M. Ant.° —— q. Co: Georgio

Ricardo terzo
Onorio } q. Ricardo

Ricardo Ant.°
Don Georgio Ant.° } q. Co: Gio: Cornelio

E

F

Ferro	N.N: H.H: Co: Lazaro Antonio	q. N.H. Co: Giovanni
Ferro	N.H. H.H: Co: Fran.co	q. N.H. Co: Marcantonio
Flangini	N.H. H.H: Co. Costantino K.r Scipione	q. Co. Gir.mo
Florido	Co: Daniel Zuanne	q. Co. Giuseppe
Florio	Co: Sebastiano	q: Co: Filippo
	Co: Filippo Ignazio Gio: Batta Giuseppe Fran.co Luigi Gio: Daniel Antonio	del Co. Sebastiano
Folli Tacelli	Co: Gio: Batta Carlo	
Formentini	Co: Rotoldazio Germanico	q. Co: Lodovico
Franzani	Co: Antonio Maria	
Franzani	Co: Pietro Gio: Batta	q. Co: Antonio
	Co: Gio: Antonio Gio: Batta Bort.mio	q. Co: Pietro
	Co: Pietro Alessandro	del Co: Gio: Antonio
Freschi	Co: Girardo	
	Antonio Carlo Fran.co Gio: Batta Germanico	del Co: Girardo
	Co: Schinella Gabbriel Rizzardo Orazio Mario	q. Co: Claudio
	Co: Marcantonio	q. Co: Fabio
	Co: Giovanni	q. Co: Giacomo
Fullini	Co: Fran.co Gio: Batta	
Franceschinis della Villa	Co: Marzio Ledrà	q. Federico
	Co: Federico Co: Giacomo Co: Alfonso Co: Bernardino e Co: Tomaso	Fratelli figli del sudetto.

F

G

Gabbrielli — N.N.Hott. Co: Angelo Maria — q. Co. Giulio
Marchio — q. Co. Alvise
Lorenzo d.to Zaccaria — q. Co: Lorenzo

Gorgo Primoginito — Co: Camillo Giovanni

Groplero — Co: Gio: Andrea

Girardi — Co: Antonio, e suoi Descend.ti

Garzolini — Co: Garzolin

Galici — Co: Bortolo michiel
Tomaso
mattia Pietro fratelli q.m Giorgio
Giuseppe mattia — q.m Antonio

G

I

L

L

Locatelli ——— Co: Cav. aureato Gio: Maria } Fra.lli
Flaminio }

Giacomo }
Fran.co } Fra.lli
Odorico } Nipoti

Lorenzini ——— Co. Don Gio: Antonio }
Giovanni } fra.lli q. Leonardo
Pietro }

Lechi ——— Coo: Pietro, et Abb. Angelo } q.m Faustino.

de Lovaria — — Coo. Gasparo }
Carlo }
Fran.co Can.co } q.m Bernardo
D. Vicenzo }

Bernardo } q.m Gio: Batta
D. Antonio }

M

Madrisio	Co: Daniel	
	Marzio	
	Niccolò	
Manini	HH: HH: Co: Lodovico	
	Niccolò	q. Co: Fran.co
	Bernardo	
✝ Micolò	Co: Marchs. Lod.co Fran.co	q. Co: Lod.co
	Co: Pietro	q. Co: Angelo estinta
✝ Milliana	Co: Fran.co	q. Co: Quinto
Mistruzzi	Co: Pietro	
	Sebastiano	
Monaco	Co: Guglielmo	q. Co: Monaco
Manini	Co: Giovanni	q. Co: Manino
	Co: Manino	
	Virginio	q. Co. Orazio
	Florendo	
Modena	Co: Giorgio Abb.e	
	Leonardo	
	Giuseppe	q. Niccolò
	Antonio	
	Fran.co	
	Niccolò	Figli del sud.o Co: Leonardo
	Ascanio	
di Maniago	Co: Niccolò Giacomo	
	Fabio	q. Pietro Ant.o
Michieli	Co. Leonardo	q. Pio Batta
	Leonardo Canonico	
	D. Pio Batta	q. Fran.co q. d.o Pio Ba.
	Ecc. Antonio D.r	
Manzoni	Co: Matteo	q.m Bonaventura
	Giacomo	q.m Flavio

M

N

[illegible]

N

O

Obizzo	March.e Tommaso	q. M.r Agostino
	Nadale	
	Antonio Maria	
	Alessandro	
	Lodovico	
	Gio: Batta	
	Silvestro	
Ottelio	Co: Alvise	q. Co: Camillo
	Co: Camillo	q. Co: Alvise
	Niccolò	
	Lodovico	
	Marcantonio	
	Co: Alvise	del Co: Lodovico

P

Pace	Co: Carlo	q. Co: Tommaso
	Gio: Giuseppe	q. Co: Carlo
	Bernardino	del Co: Giuseppe
Pellizzari	Co: Tommaso Marcantonio	q. Co: Fran.co
	Co: Fran.co Bortolomio Giacomo Antonio	del Co: Marcantonio
Pianese	Co: Ettore Niccolò	q. Co: Pianese
Pisenti	Co: Giuseppe	q. Co: Vicenzo
	Pietro Antonio Alessandro Donato Gio: Guido Lodovico Gio: Batta Antonio	del Co: Giuseppe
Pittiani	Co: Gio: Fran.co Niccolò Andrea Franceschino Gio: Batta	
	Co: Marzio Filippo	q. Co: Gio: Batta
Polcenigo e Fana	Co: Tutta la Famiglia	
Poppi	Co: Ridolfo Commend.rio di Malta Fran.co	q. Co: Gir.mo
	Co: Antonio Flaminio Ascanio Giuseppe	q. Co: Pietro
Porcia e Brugnera	Co: Tutta la Famiglia	
Pozzo	Co: Valerio Gio: Batta	q. Co: Massimiliano
	Co: Mario Giuseppe	del Co: Gio: Batta

Prampero —— Co: Celso, Gio: Batta } q. Co: Flaminio

Co: Fran.co Decano d'Aquil.a, Celso, Enrico } del Co: Gio: Batta

Provaglia —— Co: Cesare d.to Giuseppe —— q. Co: Scipione

Piccoli —— Co: Marzio Giuseppe, Ascanio

Co: Gio: Dom.co, Marcantonio Daniele, Giuseppe Ascanio, Cesare Giuseppe } del Co: Marzio

Prāpero —— Co: Lodovico Can.co, Tommaso, Girolamo } q. Giulio Antonio

Panigai —— Co: Cosmo, Giuseppe } q. Co: Fabio

Pontoti —— Co: Francesco, Leonardo } q. Gio: B.a

Percoto —— q. Co: Varsente q. Giacomo

Co: Giacomo Ant.o, Co: Percoto Pietro, Co: Costantino, Co: Fran.co Eusebio, Co: Michiel Ant.o, Co: Pietro Giovanni, Co: Antonio Teodoro, Co: Pompeo Gir.mo } q. Co: Varsente

P

Q

R

Ricchieri	Co: Pompeo Mario	q. Co: Flaminio
	Co: Gio: Lucio	q. Co: Gio: Fran.co
Ronchi	Co: Gio: Batta Fran.co Carlo	q. Co: Paolo
de Rinaldis +	Co: Lorenzo come Primog.to	
Rados	Co: Pietro Lorenzo Marco	q. Co: Gio:
	Faustino	del Co: Pietro
Romano	Co: Ottavio Gio: Batta	q. Fran.co
	Fran.co Niccolò Giovanni Antonio	del Co: Gio: B.a
Roncali	Co: Antonio Fran.co	q. Andrea
	Fran.co K. Gius.e Andrea Can.co	q. Gio: Ang.o
Rota	Co: Fran.co Giacomo Gio: Batta Dom.co	q. Paolo
de Rinaldis	Co: Lodovico f.o Co: Ascanio Co: Ascanio f.o Co: Lodovico	Primogeniti.

Co: massimiliano michiele
cavalier di S: Giorgio dall'ordine
elettorale di Baviera 1768.

R

S

Savorgnan —	N.N.H.H. Co. March. Fran.co	q: Co: March. Antonio
	Antonio Gio: Carlo Federico Constantino	del Co: M.e Fran.co
Savorgnani —	N.N.H.H. Co: Gio: Carlo Abb: Giulio Giacomo Tribù Giovanni	q: Co: Gir.mo
Sbrojavacca —	Co: Giulio Antonio Ottavio Alfonso	q: Co: Fran.co
	Co: Fran.co Giacomo	del Co: Ottavio
Strassoldo —	Co: Tutta la famiglia	
Sugsi —	Co: Gio: Batta Eug.o	q: Pietro
	Lorenzo	del Co: Gio: Batta Eug.o
Spilimbergo —	Co. Alvise Paolo Enea Fran.co	q: Co: Niccolo'
	Co: Giulio Vinceslao Gio: Paolo Carlo Antonio	q: Co: Gio: Fran.co
	Co: Enrico Alfonso Marcantonio	q: Co: Antonio
	Co: Lepido	q: Co: Perino
de Sbruglio —	Co: Enrico, e suoi Descend.ti	
Sarmeda —	Co. Antonio Daniello e Fratti	

Salvi — — Co: Giò: Batta.
Lodovico Abbate
Giò: Antonio

S

T

Tartagna	Co: Ottaviano	q. Steffano
Tealdi	Co: Girolamo	
	Antonio	q. Co: Gir.mo
	Ludovico	q. Co: Gir.mo
	Giuseppe	q. Co: Gir.mo
	Gasparo	q. Co: Gir.mo
	Co: Girolamo	del Co: Gasparo
Tritonio	Co: Ruggero	q. Leonardo
	Giulio	del Co: Ruggero
	Gio: Fran.co	del Co: Ruggero
	Vinceslao	del Co: Ruggero
	Carlo	del Co: Ruggero
della Torre	Co: Lucio Sigismondo Padre	q. Co: Lucio
	Lucio Ricardo	figli
	Gio: Enrico	figli
	Fabio	figli
	michiel	figli
	Antonio	figli
	Raimondo	figli

T

V.

Valentinis	Co: Gio: Urbano Giuseppe Enrico	q. Co: Coriolano
	Co: Fran.co Antonio Marcantonio Coriolano	q. Co: Niccolò
	Co: Coriolano Andrea	q. Co: Antonio
Valvasone	Co: Gio: Fran.co	q. Co: Niccolò
	Co: Gir.mo Ferdinando	q. Co: Ippolito K.r
Villabruna	Co: Dante Lucio Carlo. Giuseppe	
Valentinis	Co: Carlo Tommaso	q. Giacomo
	Gio: Carlo	del Co: Tommaso

V

X

de [illegible]

Z

de Zanchi → Co: Pier Giusep.e Loratelli }
Gio: B.a Giusep.e } f.i Gio:

Gio: Pietro }
Gio: Batta Can.co } del Co: Pier Giusep.e
Gio: Cristof.o }

Gaetano Lodovico — del Co: Gio: B.a Giusep.e

[illegible]

[illegible]

BIB [illegible]

1024

43741
Cavalieri di Malta

K Malta

Atti per l'aggregazione

all'Ordine di Malta.

(titolo 18°)

BI... CIV...

L:D:B:M:V:~

Riflessi riguardanti la Città di Udine e li Nobili della medema.

Si propone che

à Udine

non può esser negato

il Carattere di Città di

Città Illustre

e

di Città Metropoli della

Patria del Friuli

Li quali doppo qualche tempo della distruzione d'Aquilea fino alla dedizione del Friuli sotto la Serenissima Veneta Repubblica hanno fatta figura ancha di Principi secolari

Per prova che Udine sia Città (quando ciò venisse messo in dubbio) basterebbe la voce e fama, che per tale la qualifica senza estanza di contradizione

Al che s'aggiunge la residenza de Patriarchi

Così pure la residenza de Duplici Rappresentanti Veneti dal tempo della dedizione in poi

Ma per concretarsi à più specifici, e convincenti Argomenti sarà dimostrata Udine Città illustre e Città Metropoli del Friuli

comprobata

Comprovata per tale da molti antichi, e recenti Scrittori, che di Essa ne parlano.

Riguardata ne più remoti tempi e distinta con molte onorevolezza da Principi Esteri.

E qualificata per tale dalla Ser:ma Republica Veneta suo Principe naturale fin ne giorni presenti

Doppo di che si darà risoluzione ad alcuni obietti che si sentono disseminati

intorno alla denominazione di Comunità

Intorno alla qualità e sistema del Consiglio della medesima

Come pure intorno ad altre consimili opposizioni. Dal scioglimento delle quali

verrà à restar comprovato nei Nobili di Udine

un Carattere di Nobiltà

meritevole dell' Onore della

Croce di Malta.

Autori che parlano della Città di Vdine

Teatro del Mondo del Bleu

Lavoni d'Autres Villeson ij distingue Vdine qui en est au jourd'hui la Capital

Un altro Luogho

L'Empereur Othon I. donna cette Ville aux Patriarche d'Aquilee qui n'en possession qu'an 1222 ~

Si sa

Che Ottone primo visse intorno al 1000.

Braudrant.

Geografia Com: Amb:

In Libreria del N. H. Pisani @ 402.

Utinum Vrbs Camorum nunc Vdine

Vrbs Italiæ in Foro Julij Provintia cuius primaria non existit.

Et Patriarche Aquilensis Sedes cum olim esset Episcopalis.

Christoforo Clavio Lib: 2. Cap. IX. in Libraria Pisana @ 447.

Non ignobilis Vrbs hodie in illo tractu est Vdina

de cuius ætate nihil constat, nec tamen nova, aut condita post Romanorum tempora videtur.

Geografia
Di
Gio: Ant.° Magini
tradotta dal Latino
all'Italiano
Vsi
Descrizion del Foro
di Giulio

@ 100.

Vtina, ò Vdino
La Metropoli di
questa Provincia
Città ben ampia,
e magnifica
Non fabricata dagli
Unni, come certi
vogliono, ne dai
Duchi d'Austria
che, e molto vecchia
e non una sol volta
nominata da Plinio
Nella quale, la Rovina
d'Aquilea il Patriarca
vi tenne il Seggio et
e abbondante di
tutte le cose necessarie

Quivi la Republica
Veneziana manda
un Presidente
con titolo di Luogo=
tenente

Aggira cinque
Miglia et ascende
al numero di 16000.
persone che vi stan=
no di continuo.

Vide
Molti altri Autori
che parlano di Udine
in consonanza dei
sodetti.

Processo B. @ 50.
usque @ 53.

Videlicet
Della Fabrica del
Mondo di Fran.co
Alunno
Lib. X.

Orationum
Romuli Amasei

Il Mondo Antico e
Moderno di Antonio
Chiusola pag: 169.

La scienza de l'hom=
me de qualità
pag: 188.

Theatrum
Orbis terrarum
Abrah. Ortelij
pag: 79.

Cardinal Bembo
Lib. VIII.
delle Storie Veneziane

Marc Ant.° Sabelico
Lib. 1.
dell'Antichità di
Aquilea

Labbe Conciliorum
Tom: XV.
pag. 1105.
pag. 1112.

Augustini Patritij
Canonici Senensij
Suma Conciliorum
Cap. 54.

Marino

Marino Sanuto
Cronica Veneta
pag. 117.
pag. 82.

Albertini Mussati
de Gestis Italicorum
Lib. 3.° Rub. IV.

Lorenzo d'Amania
Trattato di Cosmo=
grafia.

Sebastiano Musiero
Cosmografia
Lib. 2.°

Carlo Mannuzio
Lettere famigliari
Lib. 4.°

Theatrum Orbis
Terrarum
Joannis Jansonij

Mon.r de la Croix.

Il Moreri nel
suo Dizionario
Ed nel Tomo
XXII.

Rerum Italicarum
pag. 66.

Vita del Cardinal
Colloredo.

La maggior parte
delli sud.ti Scrittori
chiamano Udine
Città Metropoli
del Friuli

e

tutti universalmen=
te la intitolano Città.

Adde

§ tale descritta
nella raccolta delli
Decreti à stampa
§ La Patria del
Friuli.

B. 1.
Ubi
In questo Friuli
Veneto considera=
bili sono tre Corpi
principali
Parlamento
Città di Udine
e
Contadinanza.

Item
B. 1 8.°
Ubi
Udine Città An=
tica accresciuta
dalle rovine d'Aqui=
leia
e fatta Metropoli
del Friuli
et alia, ut ibi.

Udine	A. 1.	A. 2.	A. 3.
Riguardata ne più remoti tempi, e distinta con molta onorevolezza da Prencipi Esteri	1382. 15. Ottobre Lettere del Re d'Ongaria A Francesco Carrara Sig. di Padoa Raccomanda alla di Lui Amicizia il Cardinal Filippo d'Alenzon suo Consanguineo eletto Patriarcha d'Aquileia.	1382. 19. Nov.bre Lettere di Fran.co Carrara Alli Egregij e prudenti Uomini S.S.ri Rettori dell'Università et Uomini della Città di Udine ai quali manda incluse le sodette Lettere del Re d'Ongaria Esortandoli andar di bona concordia col Cardinal sod.to nel desiderio, che hà di veder la Patria in stato tranquillo.	1382. 14. Maggio Lettere di Carlo Re di Gerusalemme, e Sicilia Scrive Nobilibus et prudentibus viris Comuni Civitatis Utinensis devotis nostris Carissimis Raccomanda ai medemi il Cardinal sodetto suo Congionto acciò li prestino obbedienza come Padrone di detta Città.

A. 4.

1383. 7. Ottobre

Lettera

di

Elisabetta Regina d'Ongheria, Polonia, Dalmatia

con la quale raccomanda alli Udinesi Leopoldo Ducca d'Austria suo fratello

hiis verbis

Vos sapientes et Nobiles viros Regiminis Consules Civitatis Utini amicos nostros amicabiliter hortamur et affectuose quatenus Illustrem Principem Dominum Leopoldum Ducem Austrie fratrem nostrum carissimum cum sua gente armigera versus partes Italie proficiscentem per tenutas dominorum vestrorum pacifice gressus suos facere permitatis, et sibi, et sue genti predicte pro eorum pecunia victualia necessaria dari faciatis.

A. 5.

1384. 18. Febraro

Lettera

delli

Priorij del Popolo e Conti di Firenza

alli

Nobili Uomini Capitanio, e Comunità della Città di Udine

con la quale raccomandano li Fratelli de Bardis per certi loro interessi ~

A. 6.

1407. 7. Giug.o

Lettera

di

Gio: Fran.co Gonzaga di Mantoa

Raccomanda affare d'una Nobil Donna

Spectabilibus, et Egregijs Amicis carissimis septem Deputatis, et Consu-libus Comuni Civitatis.

A. 7.

1409. 14. Febraro

Lettera

Ruberto Rè de Romani

alli

Venerabili Uomini Consiglieri, e Comunità di Udine suoi Amici

Scritta

in occasione di gravi turbolenze della Chiesa Romana

accompagna

trè Vescovi Prencipi et un Protonotario suoi Consiglieri e fedeli in figura di suoi Ambasciatori pienam.te informati della sua intenzione

instanter

Rogantes venerandas circumspeciones, et prudentias vestras, et piis affectibus exhortantes

che prestino ai medemi la Loro assistenza, et opportuni aiuti, e che dijno fede à quanto essi Ambasciatori esporranno à voce.

A. 8.

1409. 20. Giug.o

Copia di Lettera scritta

dalli Custodi del Conclave in Pisa

trà quali

F. Phere Domus Hospitalis S. Joannis Jerosolimitani Magister

A Udine

Qual Lettera essi Custodi mandano inserta in altra scritta dai medemi al Patriarcha d'Aquileia

contiene

Essa Lettera scritta à Udine una Longa e distinta esposizione delli Scismi, che all'ora correvano

riferendo

La sentenza nata nel generale Concilio di Pisa contro Angelo Corario, e Pietro de Luna che contendevano del Pontificato

promettono

di mandar in copia à Udine il processo formato, e la sentenza pronunciata

e concludono

con termini di lode à Udine del Zelo, e difesa del vero Pontefice nelle turbolenze e scismi d'all'ora

his verbis

Quoniam autem exhibiti, quae pro sancta unione et pro defensione

defensione Patriae
à sismaticorum ausu
nefario gessistis ma=
gnam laudem, et famam
apud sacrum generale
Concilium, et ipsos D.D.
Cardinales vestra Com=
munitas fuit me=
rito consecuta

Eadem totis affectibus
rogamus, ut per ea=
dem vestigia perseve
rantes, et D.o Antonio
de Portugruario
Aquileiensis Patri=
archae, prout adhuc
fecistis favorabili=
ter assistentes circa
pacis hostes, et Chri=
stianae quietis perfi=
dos forti brachio
resistatis

Et in altro Luogo
Vestram igitur pater=
nitatem sinceris affec=
tibus exortamur,
ut bona, et magna
spe suscepta cum
omni efficacia, et
magnitudine animi
circa profectum Angelum
et nefarios eius cona
tus constantissime
insurgatis

=

Osserva
In più Luoghi
usano verso Udine
il termine di No=
bilitas vestra

Dalle predette Let=
tere, e da molte altre
che si conservano nelli
Pub.ci Archivij della
Città di Udine
racogliesi in quanta
reputatione fosse
tenuta la Città stessa
dai Prencipi Esteri
e qual distinzione
di termini usata
verso quel Publico

et ciò

Oltre il Testimonio
delli accenati Publi=
ci Scrittori.

Infatti
Godeva essa Città
nobil prerogative
particolarmente nella
Giudicatura così ci=
vile come crimina=
le
per quanto rilevasi
anche dalla seguente
Fede

c. 12.
1530. 14. Nov.e
Fede
del Criminal Mag=
giore esercitato
dalla Città di Udine
prima dell'Anno
1420. che fù il tem=
po della dedizione

Così anche
doppo la dedizione
stessa hà conserva=
ta la Giudicatura
tanto in Civile
che nel Criminale
minore così in Udi=
ne come in nove
Ville di sua Giuris=
dizione

Vide

L.B. C. 1 R.o

Udine
Città riguardevole
e
Metropoli
nella
Provincia del Friuli
e tale
qualificata anche
dalla Ser.ma Repubblica
suo Principe natu=
rale

Oltre
altri publici docu=
menti

A. 13.
1420. 5 Marzo
Ducali
del
Senato Veneto
al
Logot.te d'Udine
con le quali
sopra le istanze
della Comunità di
Udine vengono rep=
plicate le risposte
a certi Capitoli della
medema
nell'occasione, che
li suoi Ambasciatori
furono a prestar il
giuram.to di fedeltà
per la loro esecuzione

aiunt
ut videant bonam inten=
tionem nostram ad bonam
gubernationem Civitatis
et totius Patriae
deliberavimus
mittere unum nostrum
Locumtenentem, qui rep=
presentare debeat
Dominium et habeat
custodiam dictae Terrae

Considera
che l'usato termine
di Terra non toglie a
Udine l'esser di Città
e tale nelle sod.te
Ducali nominata

Udine
Statuto Veneto
Lib. IV: Cap: 27.

ubi
Ove le predette Per=
sone discendenti, o
ascendenti, e collate=
rali niuna sarà
lassà dal defonto.
allora sia fatto del
la sucession di quello
secondo la consuetu=
dine della Terra

B: 44.
1476

B. 44.

1476: 10. Aprile
Ducali
Senato Veneto

confermano
certo Privileggio
à Udine, che l'in=
titola Città in fine
d'esse Ducali. —

A. 14.

1511. 21. 8bre
Parte
presa in Pregadi
ait
Essendo per clemenza
divina ritornata
alla prima obbe=
dienza nostra la
Città di Udine
siccome quella è
Cappo Principale
di tutta la Patria
del Friuli

così
è da provvedere
che li sij mandata
al governo una
Persona

stabilisce
di mandar un Logo=
tenente

et ut ibi

A. 15.

1514. 18. Luglio
Ducali
del
Senato Veneto
di lode
e di aggradimento
verso la Città di
Udine

conchiude
che conservandosi
quella Città si con=
serva il resto della
Patria. ~

A. 16.

1524. Primo 8bre
Dichiarazione
del
Grimani Patriarca
d'Aquileia di
di Beneficenza
verso la Città di
Udine

nell'occasione
di voler in essa
Città cellebrare la
sua prima Messa
solenne

riferisce li molti
meriti della mede=
ma in decoro e difesa
della libertà della
Chiesa d'Aquilea

asserendo
che nella decadenza
d'Aquilea Metropoli
della Patria del Friuli
la sola Città di Udine
come succeditrice hà
non solo propagato li
vantaggi suddetti
mà anche vedesi in essa
conservata et illustrata
la memoria

et origine dell' antichissima Città d'Aquileia

Conchiude con espressioni di decorazione verso la Città stessa di tutti quei Privileggi de quali sono stati soliti li Vescovi decorare nel loro primo ingresso la Città Metropoli.

A. 24.
1525. 29. Aprile
Ducali Senato Veneto al Logot.te d'Udine

ordinano che debba confirmare alla Magnifica Città di Udine la stimma in che tiene il suo merito.

A. 25.
1583. 9. Agosto
Ducali al Logot.te d'Udine

aiunt Che li Deputati della Città di Udine come ponno intervenire nel Parlamento così possano anche protestare.

A. 19. 1.o
20. 1.o
21.
1679. 31. Agosto
Concordia

trà li Deputati della Patria e li Deputati di Udine con la mediazione del Publico Rappresentante per occasione di certe loro differenze

Osserva si esprimono le Parti che non abbia à mettersi in dubio che Udine non sia Città Metropoli e Capitale del Friuli

Resta tale per la distruzione d'Aquileia

Particola

A.20.

Particola di relatione della Patria del Friuli In Libro di stampa

ait

Udine Città antica accresciuta dalle ruine d'Aquileia, e fatta Metropoli del Friuli

con giurisdizione in Udine, et altre Ville.

ut ibi

B.48.

1627. 11. Xbre

Ducali à Bergamo, et alli Rettori tutti delle Città principali

di delegatione perche tutti li Rettori delle Castella, e Terre del Circuito prestino obbedienza alli Rettori delle Città principali nella materia delli possessi de Beneficij ecclesiastici.

E che dijno in nota li Beneficij stessi.

B.44.

1627. 11. Xbre

Ducali simili al Locotenente di Udine, Città principale ~

B. 5.	A. 27.	A. 27.	A. 31.
1675. 29. 7bre	1684. 4. Maggio	1714. 10. Genaro	1716. 24. Aprile
Ducali	Ducali	Simili	Simili
Senato Veneto	al	al	al
ordiniamo	Logotenente di	Logotenente d'	Logotenente d'Udine
che chiamati à se	Udine	Udine	
Li Deputati della	partecipano la	partecipano	partecipano
Città di Udine	santa Lega	Pace infranta	Concorso dell'Impe=
Li assicuri del pa=	coll'Imperatore	dal Turco	ratore à ripigliare
terno affetto con	e Rè di Polonia	Aresto del Bailo	L'armi contro il
cui sono mirati	contro il Turco	e comettono	Turco
Sudditi fedelissimi		che convocato il	per adempim.to
di Città tanto dis=	ideo	consiglio della cotes=	de vincoli della
tinta et amata	Ordinano ch'esso	ta magnifica Città	sacra Lega
E che Li saranno	Logotenente convo=	Fedelissima Città	aiunt
sempre fatte go=	cato il Consiglio	siino fatte Leggere	Si ritrova oppor=
dere quelle distin	nella forma più	al med.mo Le Ducali	tuno che faccia
te prerogative che	solenne partecipe=	stesse.	adunar il Consiglio
Le sono state im=	no al med.mo La Lega		di cotesta Città
partite in con=	conchiusa, La Guer=		et
tinuazione del	ra dichiarata.		esprimer à cotesti
praticato.			Fedelissimi Sudditi

17.. Su.. La.. De.. ch.. co.. s.. L..

A. 130.

1716. 12. Settembre — Dalle sud.e cose
Simili — tutte ben chiaram.te
al — rilevanti le prero=
Sud.o Logotenente — gative della Città di
Partecipano — Udine
La Liberazione — tenuta dal suo Pren=
Dell'assedio di Corfù — cipe naturale in
et ordinano — grado di Città prin=
che convocato il — cipale, e Metropoli
consiglio della Città — della Patria del
se ne debba à fare — Friuli e decorata
La partecipazione. — dal Prencipe
stesso con chiari
testimonij d'affetto
e di riputazione

oltre
quant'altro spicca
da antiche, e recen
ti memorie di so=
pra mentovate.

Risposta
e
Risoluzione
a ciò
che può essere
portato in obietto
alla Città di Udine
in quanto
alla denominazione
di
Comunità

Prima Risolluzione

Al termine di Comunità come generico e applicabile à qualunque Corpo publico e di Regolato Governo.

Ne tal denominazione offusca ò denigra in conto alcuno lo splendore di quel Corpo che per li suoi tittoli potesse vantare Carattere di Nobiltà

In fatti

Così nelle Publiche e come nelle private carte si vede senza risserva addatato il termine di Communità à molte Illustri e nobili Città.

e parlando dello Stato della Ser:ma veneta Repubblica

Si ritrova

che il Principe stesso usa, et hà usata la denominazione di Comunità verso le Città sudette più cospicue.

Osserva

B. 6.

1500. 7. 7bre

Ducali

Senato Veneto quibus Chiamo Treviso fedelissima Comunità

B. 7.

1502. 10. Giug.

Ducali

Senato intitola Padova fedelissima Comunità

item

1520. 19. Giug.

B. 8.

1526. 28. 7bre B. 9

1529. 25. Feb.° B. 10.

Ducali tutte nelle quali vien usato il termine di Comunità verso la Città di Padova

B. 11.

1635. 14. Xbre

Ducali

Senato Veneto chiama Consiglio Comunità

B. 46.

1457. 29. Marzo

Ducali

Senato Veneto Chiama Cividale Comunità

B. 15.

1583. 16 Feb.°

Simili intitolano Cividale Fedeliss:ma Comunità.

così

Così
L'istessa Città di Venezia viene in più Luoghi chiamata comu=nità Veneziana come ne statuti Vene=ti.

Seconda risolu=zione

Sopra

La denominazio=ne di Comunità alla Città di Udine

E' da riflettersi che la Provincia del Friuli è composta di tre riguardevoli Corpi

Parlamento

Città di Udine

e

Contadinanza

sotto nome della Contadinanza si considerano le Ville del Friuli di circa 1500. e questo è un Corpo che crea li suoi Sindici

Città di Udine è un Corpo composto da suoi Cittadini e che si regola col metto=do proporzionato al suo economico,

Parlamento è un corpo composto di tre membri che sono

Prelati, o sia Clero

Castellani, e Comu=nità

Nel membro delle Comunità entra anco Udine, e man=da un suo Nobile à votare in Par=lamento.

Però

Udine nel Friuli fà due figure

Una Come Città e come tale è uno de tre Corpi principali della Provincia come s'è detto

L'altra

L'altra come
Comunità, et en=
tra nel terzo Mem=
bro in parlam.to
come sopra

Udine
Processo B. a C. 2.
e perciò nel com=
parto delle graver=
ze generali della
Patria del Friuli
che cadono sempre
à peso de trè corpi
Parlam.to
Città, e Contadinan=
za
Soccombe la Città
d'Udine ad un
intiero terzo come
uno de trè Corpi
antedetti, e soccom=
be ~~et~~ in oltre col
suo caratto trà le
Comunità consti=
enti il terzo Membro
del Parlamento.

Udine
B. 18.
1682. 8. Agosto
Ducali
Senato
aiunt
che le spese di
Sanità cadono
sotto li trè Corpi
Parlamento,
Città d'Udine, e Con=
tadinanza

Item Udine
B. 57.
1740. 26. Gen.o
Fede dell'ordinario
Pretorio che le spese
d.e Sanità si pa=
gano da sud.ti trè
Corpi
e che Udine
in figura di Comuni=
tà subentra à pa=
gare altro Carattere
nel terzo membro
del Parlamento
et il suo caratto
ascende à più della
metà di quanto toc=
ca l'intiero terzo
membro del Par=
lamento
L'istesso
accade nel compar=
to delle altre graver=
ze generali della
Provincia del Friuli

dalle cose predette
raccogliesi la diversità
delle due figure della
Città di Udine, che
anche in questo par=
ticolare è un ritratto
dell'antica Aquileia
la qual pure entrava
al tempo de Patriarchi
nel Parlamento come
Comunità

Udine
A. 19. t.o
1679: 3. Agosto
Concordio
trà
Li deputati della
Patria e li deputati
d'Udine
ubi
A. 20.
Siccome la Comunità
e non la Città deve
far figura et essa
Membro nel Par=
lamento

nel [illegible]

nel modo che anticamente faceva la Comunità, non la Città d'Aquileia

ne perciò Aquileia perdeva il fregio dell'essere di Città

come neppure lo perdeva Cividale prima della sua separazione la qual Città entrava pure in Parlamento come Comunità.

E per quanto raccogliesi da presenti Parlamenti, e da molti altri consimili che s'omettono p. brevità

Udine B. 54.
1530: 14. Feb.°
Parlamento
ubi
Pro' Comunitate Civitatis

B. 55.
1559. 15. ottobre
Altro Parlam.to
ubi
Pro' Comunitate Civitatis

Ed intanto Cividale non entra presentem.te in Parlam.to come comunità in quanto si è separato dalla Città di Udine

Udine B. 56.
1559. 23. Giug.o
Separazione di Cividale dalla Città di Udine

Inferisci dunque che siccome Aquileia e Cividale non perdevano del loro essere di Città allora quando entravano in Parlam.to come comunità

Così Udine che tuttavia continua ad entrare in Parlam.to come Comunità non denigra l'esser suo di Città

e di questo Udine si distingue dalle altre Comunità che entrano in Parlam.to a formare il terzo Membro, che queste fori del Parlam.to restano nella sola figura di semplici Comunità

quando

quando all'opposto Udine fori del Parlam.to fù figura di Città Metropoli del Friuli, ne perda il suo essere quantunque come Comunità abbia voto in Parlam.to

con che

Restano chiaram.te stabilite le due figure d'Udine sempre Città Metropoli nella Patria del Friuli

Risposta
e
Rissoluzione
all'obietto,
che sentesi disseminato che li Nobili della Città di Udine sijno di Rango inferiore à quelli de Nobili della Patria

e perciò
incapaci alla
Croce di Malta

Che trà le molte Nobili Famiglie della Provincia alcune più cospicue et altre meno

è cosa da non mettersi neppur in questione potendo à ciascuno esser noto non esservi nel Mondo colto Città ò Provincia alcuna, ove trà le Famiglie non corra il più, et il meno à proporzione de Pregij ò maggiori ò Minori che illustrano le medesime

che poi nel Friuli vi siano due Ranghi di Nobiltà, superiore ed inferiore la proposizione riesce affatto nuova

ne

ne p quanto si scor-
rono li antichi, e nuo-
vi documenti, li an-
tichi e li Moderni
Scrittori, e la serie
de Privileggi si tro-
va ne proposto ne-
deciso questo tal
punto

qual'or
Le Nobiltà sud.te
si rimarchino ori-
ginate da un fonte
che sia puro e che
non abbi intacchi
di positiva ignobili-
tà
restano trà esse in-
eguaglianza di meri-
ti p. li honori à qua-
li aspirano
quando p altro qual-
che positiva marca
d'ordine cospicuo
in uno dei Corpi
Nobili

ò
qualche parti-
colar privileggio
del Principe Sou-
rano non formi trà
esse una distinta
gerarchia

Nella Provincia
del Friuli non v'è
donde potersi desu-
mere ne grado in-
feriore, ò superiore
trà la Nobiltà della
Patria, e la Nobiltà
della Città

Anzi s'osserva che
il Prencipe Veneto
caratterizza con
termini, e titoli
d'uguaglianza

così
Li Nobili della Pa-
tria come li Nobili
della Città d'Udine

Così
La Città, e suo Conse-
glio come il Parlam.te

E
così li Deputati
della Patria come
quelli della Città

ordinano
Positivam.te che ab-
bino à correrli li tito-
li medesimi promis-
cuam.te nelli casi
occorenti di publi-
che denominazioni

Vide
A. 3.

1671. 14. Marzo
Ducale Senato
Veneto

Ordinano
che nelli dispareri
de titoli da usarsi
in Parlam.to ai De-
putati della Città

7.
Al Nobile che vota
in Parlamento

p. la Comunità
d'essa Città
abbia il Nobile d'
Udine ad essere trat-
tato col tittolo de
Castellani, e li De-
putati pure della
Città in caso di de-
nominazione, ò des-
crizione abbino à
valersi del titolo
de Magnifici Depu-
tati

A. 4.
1671. 20. Giug.o
Simili uniformi
alle antecedenti

A. 5.
1675. 29. 7bre
Simili
che confermano
la Publica inten-
zione in tal pro
posito.

In relazione alli
sud.ti Decreti, et à
molti altri di si=
mil natura che s'
omettono si vede
sempre eseguita
uguaglianza di
titoli nelle publi=
che carte
Nelli accordi, senten=
ze del Luogotenente
e Ducali
tanto verso li Depu=
tati della Patria
quanto verso quelli
della Città
tanto verso li Nobi=
li Udinesi
quanto verso li
Nobili della Patria
e tanto verso il
Parlam.to
quanto verso la
Città di Udine
Udine
Processo B. C. 16.
uoppe 47.

Oltre di che nella
grave e gelosa materia
li Proveditori ai con=
fini in cui è stata
sempre Pratticam.te
di destinar Persone di
Nobiltà e Carattere
cospicuo nelle Prin=
cipali suddite Città
Si rimarca
à proposito della
Provincia del Friuli
e che sono stati in
passato, e vengono
tuttavia di tal ca=
rico onorati li No=
bili Cittadini d'Udine
Città Principale
come si è dimostrato
Vide
B. 57.
1697. 19. Aple
Decreto del Senato
quo
destina, che il carico
de' Proveditori sopra
li Confini abbia

abbia ad essere
appoggiato à Soggetti
della Città principali
che per Nobiltà di
sangue, virtù ed es=
perienza possano
interam.te accudire
al Publico servizio.

Vide

B. 56. t.o

1657. 20. Aprile
Ducali
che comettono
al
Locotenente
d'Udine
l'esecuzione
del sud.o Decreto

Vide
1740. 26. Marzo
Fede
che comprova
in fatto l'elezio=
ne de Proveditori
sopra Confini cadu
tane Nobili della
Città di Udine

Se dunque il Pren=
cipe Veneto decre
tando uguaglianza
de titoli nelle Pu=
bliche denominazio=
ni non conosce ne
vuole distinzione
di ordine, o di rango
tra le due sud.te Nobil=
tà, e tra li due corpi

Se concorre à fissar
cospicue ed illustri
incombenze nei Cit=
tadini del corpo No=
bile d'Udine

Resta
il soprapiantato
obietto senza argo=
menti di prova che
abbino del convin=
cente &c.

Risposta e Risoluzione à quanto viene portato in obietto sopra il Consiglio di Udine.

È vero che il Consiglio di Udine è un Corpo formato di tre parti di Nobili e di un terzo, che non sono Nobili

Ma è altresì vero che questo Corpo nel Le Leggi, e pratica del suo Governo ha sempre ritenuto, e tuttavia ritiene un regolato procedere

Con cui resta esclusa tra Nobili qualunque Comistione, dalla quale possa inferirsi intaccato, ò denigrato ne Nobili il Carattere di loro Nobiltà —

ed

È fuor di dubio, che allora si verificarebbe questa tal comi=comistione

quando nelle concorrenze alle Cariche, e nelle ballotazioni si dasse concorso di un Nobile in Competenza di un non Nobile.

ò viceversa

Onde le due diversi caratteri di Persone pareggiassero sotto manto di uguaglianza nell'aspirar alle Cariche

Ma nel Consiglio di Udine non corre, ne mai è corsa simile formalità

anzi

Siccome in alcuni Dei Officij che dispensa il consiglio con sue balotazioni entra qualche non Nobile di Governo così vengono prima ballotati coi loro scontri puramente non Nobili

Quindi li Non Nobili con loro scontro similmente non Nobile esclusa qualunque comissione,

Nelle cariche poi, et officij che dispensa Esso Consiglio formati di soli Nobili, non cade alcuna questione,

Anzi ciò concorre à maggiormente stabilire il carattere de Nobili

Li fatti sudetti vengono chiaramente comprobati dalla pratica,

e

e raffermati dalla seguente Fede

Vide

B. 51.

1740: 18: Genaro

Fede

de S.S.ri Deputati di Udine

ut ibi

E

Col Fondamento delle sodette Massime molte Illustri, e cospicue Città, così suddite della Ser.ma Repubblica Veneta come non suddite hanno accesso alla Croce di Malta,

Trà queste è osservabile la Città di Cividale, la quale nel suo Consiglio misto procede con la medesima formalità di Governo –

E così corre anche in molte altre Città Estere soggette al Dominato di Venezia come può raccogliersi

Ma per dare qualche precisa contezza del Consiglio di Cividale del Friuli

Si pone in Vista

Come essendo stata quella Città prima del Secolo XV. in continue intestine discordie, e pericolose inquietudini originate da impiantamenti di Governo

trà li due ordini Nobile, e Popolare

Fu di necessità che accorresse il Braccio Publico, il quale sù li ricorsi anche della Città medesima

E coll'ascolto delle Parti

cioè

di Nobili, e Popolani –

Gesto

Con solenne sentenza prescritto in varij capitoli il sistema di quel Governo, che nel dipoi continuò, e tuttavia anche in presente

Sentenza

Vita

B. 62.

1549.

Sentenza del N. H. Contarini Proveditor di Cividale del Friuli e Giudice delegato dall'~~Eccmo~~ Senato

per

diffinire le differenze

trà

Nobili, e Popolari per occasione del loro Governo

Espone

li motivi delle discordie

et accenna le scritture prodotte dai due ordini sudetti, e le loro Respettive Raggioni, e differe

Quindi decide come nei seguenti Capittoli

B. 64.

Primo:

che dei due Corpi che si chiamavano Consiglio, et Arengo si formi un Corpo solo, quale si denomini Consiglio

Che questo Corpo sij composto di Consiglieri ordinarij

delli quali 40. sijno del Corpo dei Nobili, e 20. del Corpo popolare

al qual numero sijno aggiunti diei Consiglieri straordinarij da crearsi pro tempore ut infra

che in questo Corpo sijno trasfuse, ed incorporate tutte e cadauna autorità, è preminenze

Dell'Arengo, e Consiglio -

Che da esso Corpo unito abbia de cetero ad essere governata la Communità esercitati li officij, e dignità della medesima col mettodo, che sarà prescritto.

Omissis

B. 64. t.o

4.o

Che ogni sei mesi si creino due Nobili, et un Popolare in Consiglieri straordinarij

quali

abbino Carico sopra le Biave e prezzi delle medeme

B. 65.

5.o

Similmente sijno creati in Consiglieri straordinarij due Nobili, ed un Popolare con Carica di giurati di Comun

B. 65. t.o

che li Consiglieri ordinarij durino in vita e mai nei casi di morte si di Nobili, che di popolari si devenghi alla Creatione di altri, ò Nobili, ò Popolari sempre nell'ordine dei Mercanti

ibi

10.

che quelli, che per se et patrem non averanno esercitate arti mecaniche

e non

e n… sta… l'a… de… la… pop… po… ne… Con…

Che … sij… sij…

Che … sij… ord…

ab… di p… par… et … zio…

e non saranno
stati ò essi, ò li loro
Padri nel numero
de Consiglieri Popo=
lari
possano essere pro=
posti, e ballotati
nel numero de
Consiglieri Nobili

omissis

P. 66. t.°

13.
Che li Proveditori
siino sempre Con=
siglieri Nobili

ibi

14:
Che li due Sindici
siino sempre dell'
ordine Popolare

quali
abbino autorità
di poter metter
parti nel Consiglio
et abbino destina=
zione di posto
dirimpetto
à S. E. Proveditore
e Proveditore della
Città

omissis

P. 67.

16.
Che li Conservatori
del Sacro Monte
di Pietà si faccia=
no due Consiglieri
Nobili, e due Popo=
lari

ibi

17.
Che all'officio del
Giudizio civile
della Città siino
eletti tre Nobili,
ed un Popolare

P. 67.

18.
Che tutti gl'altri
officiali, e dignità
che sin'ora sono
stati soliti farsi
nel Consiglio, e che
occorressero nell'
avenire
et anche deputati
secondo le occorren=
ze, sempre un ter=
zo de Popolari
Consiglieri abbino
ad essere eletti
con le ballottazio=
ni ordinarie

ibi

19.
Che nelle Ambascia=
rie di cadauna sor=
te che occorressero
farsi sia sempre
il terzo de Consiglie=
ri Popolari

P. 67.

20.
Che nelli Officij
soliti darsi ad
un solo
si osservi
che due volte si
dij detto officio ai
Nobili, et una vol=
ta al Popolare

omissis

ibi t.°

26.
che si facino due
Fontegari
un Consigliere No=
bile et l'altro Po=
polare

ibi

27.
Che li Tassadori
del sussidio si fac=
ciano sei Nobili
Consiglieri e sei
Consiglieri Popola=
ri

omissis

B. 68.

29.

Che li conti al Camarlengo di Comun, alli Fontegari, et al Massaro di Monte

Debbano esser fatti alla presenza di S. E. Provveditor, delli Sig.ri Provveditori, de Sig.ri Sindici, e di otto Consiglieri, 4. Nobili, e 4. Popolari

omissis
ibi

31.

Che li Dottori così di Legge, come di Medicina, e Filosofia

Quando siino legittimi e naturali e di legittimo matrimonio nati possino essere creati Consiglieri Nobili e godere le prerogative dell'Ordine nobile

Vide
B. 69.

1589. Xmo Settbre

Decretto Senato Veneto d'approvazione, e confermazione dei sod.ti Capitoli.

Ed ecco

Il ritratto del Consiglio di Cividale misto dei due sod.i ordini nel suo particolar governo

per il quale non viene tolto ai Nobili il merito di poter conseguire la Croce di Malta

Ora

passando all'applicazione

Il consiglio di Udine si regola con un mettodo consimile à quello di Cividale

à riserva di alcune differenze

trà quali

il Consiglio di Udine non si restringe à soli .60.

Mà

come Città più popolata conta 200 Consiglieri ordinarij

De quali 150. sono dell'ordine Nobile, e 50. dell'ordine Popolare

S'aggiunge

che in Udine non si osserva che tutti gl'Officiali, e dignità, che si dispensano dal Consiglio si abbino ad entrarvi un terzo de Popolari

come per altro ciò si vede stabilito in Cividale nelli capitoli: 15: e 19: della sod.ta Sentenza Contarini

Anzi

Nell'officio degli Astanti, che crea il Consiglio di Udine per le giudicature in civile, e Criminale non v'entra alcun Popolare

Come entra nel Giudicio Civile della Città di Cividale

per quanto

per quanto
stabilisce il Capi=
tolo. 17. della
sentenza sod.ta

Così
nell'officio de Giu=
rati, con entrano Po=
polari, come entrano
in Cividale per il Ca=
pitolo 5.o della sudetta
sentenza.

Oltre
Li sopra accenati
Officj di puri No=
bili che dispensa
il Consiglio di Udine
vi si aggiungono li
seguenti
L'Officio di Provedi=
tori alla Sanità,
materia di tanta
gravità, e gelosia.

Quello dei Oratori
di Publiche gra=
vezze.
Il Cassiero del Sacro
Monte di Pietà.
L'Officio di Provedi=
tori e sopra Provve=
ditori alle Pompe
Li Giudici dei Pu=
pilli, e delle Ve=
dove.
Quali tutti sono
puramente No=
bili, escluso qualun=
que Popolare
E come
pienamente com=
prova la seguente
Fede

Vide
Lit. 59.
1740. 18. Genaro
Fede
De Sig.ri Deputati
di Udine
ut in ea

Onde conchiu=
desi
che
nel Consiglio di
Udine, benche misto
di Nobili, e di non
Nobili per raggion
di politico Governo
Li Nobili tengono il
grado loro che non
può ricever machia
dall'unione di Per=
sone di Carattere in=
feriore, con le quali
come si è detto non
si verifica comistio=
ne
E ciò
Nella forma apunto
che li Nobili Castel=
lani non perdono in
conto alcuno il gra
do loro di Nobiltà
quantunque nel
Parlamento entrino
per terzo membro
componente il Go=
verno come si è di=
mostrato.

Molte Comunità della Patria col loro voto, benche queste non possino vantare prerogati=va di Nobiltà à riserva di Udine

E la raggione intrinseca è questa

Che la qualità del Governo non in=ferisce pregiudi=zio alla Nobiltà quando non si verifichi commis=tione che induca positiva ignobi=lità

Risposta e Risolutione à quanto viene addotto che li Nobili di Udine non siino Capaci alla Croce di Malta perche mai admessi alla medema

L'asserire un fatto che li Nobili del consiglio di Udine non siino sta=ti per l'avanti deco=rati dalla Croce di Malta, ciò non pro=va demerito ne medemi ò difficienza di Capacità

E un puro accidente che le Famiglie ò non abbino avuti soggetti di promo=vere,

ò

Li soggetti non abbi=no avuti stimoli di vocatione alla Religgione

ò

alli stimoli di vo=catione non siino stati corrispondenti le fortune della Casa

ò altri

ò

altri simili acciden=
ti che non devono
formare obbietto
d'esclusione col
fondamento ad
un fatto, che non
può concludere
nel proposito

Conclude anzi a fa=
vore della Città
di Udine un altra
verità di fatto, che
li Nobili della
medesima mai ab=
biano avuta positi=
va esclusione dalla
Religgione di Malta

La quale
in altri tempi
hà fatta giustizia
ai medemi come
nel caso Valvasone,
da cui furono pro=
vati due quarti con
la sola Nobiltà di
Udine.

Vide
Processo del K.[r]
Ippolito Valvasone
del 1602 –
nel quale si vede
provata la Nobiltà
della Madre, che
fu Costanza Corbelli
col solo Carattere
della Nobiltà di
Udine

come si legge
negl'esami all'
undecima intero=
gazione.

ove si vede
che d.[ta] Costanza
Figlia del Sig.[r] Ni=
colò Corbelli Nobile
e di antica famiglia
della Città di Udine

Vide
nel Processo
a ca. —
13. t.°
17. —

Oltre di che
l'istessa Nobiltà
Valvasona non hà
prove più certe=
ne dai Testimonj
più rilevate
che di quella della
Città di Udine come
raccogliesi dall'in=
tiero contesto degl'
esami inserti nel
sod.[o] Processo —

Dal quale
pure si desume
in più e più luoghi
posta in vista la
Nobiltà di Udine,

e

le Cariche e di=
gnità dispensate
da quel Consiglio
alle Persone e Case
dei quarti provati.

In seguito
vi mancano
molti processi
formati in tempi
più recenti

dai quali
si desume qual=
ta onori licenza
li SS.[ri] Comissarj
abbino negl'inte=
rogatorj riguarda=
to la Città di Udine

E qual peso abbi=
no datto alle di=
gnità dispensate
da quel Consiglio

osservasi
Processo del K.[r]
Arcano
del 1631.

ove
nel Primo atto de'
SS.[ri] Comissarj

si nomina Udine Città Capitale del Friuli,

e

negl' interogatorij sei se prove si ha riguardo alle dignità e cariche della Città med.ma ed ai Nobili che le hanno sostenute

si aggiunge che nel Processo del K.r Gerolamo di Bevs del 1658. fu provato un quarto derivante

dalla Casa Casali Nobile di Udine

et

è molto osservabile

che essendosi nel Memoriale del Pretendente proposta la sod.a Famiglia Casali, come derivante dalli SS.ri di Cortona

ciò però negl' esami seguiti non fu d'alcuno de testimonij provato

Perciò

li SS.ri Comissarij procedendo con la solita saviezza e cautella

vollero sincerarsi della Nobiltà Casali con una Fede da essi ricercata evoluta dal Cancelle della Città di Udine

Con la quale fu messo in vista e testifficato

che le Persone di d.a Casa allora estinta erano state dell'ordine delle Nobili Famiglie di Udine,

e che avevano esercitate le Cariche più cospicue solite dispensarsi da quel Consiglio

e tal Fede fu registrata nel sod.o Processo

con ciò resta sempre più sventato qualunque obbietto intorno al Consiglio di Udine

Quando tuttosi li Nobili di Udine

in riguardo alle antiche e recenti prerogative della sud.a Città possono vantare il fregio di una purgata Nobiltà come si è detto,

E che il sistema del Governo nel Loro Consiglio non deniga in conto alcuno la medema come si è dimostrato

Non possono che attender d'essere anche distinti coll' onore della desiderata Croce di Malta.

Sopra osservazioni che vengono fatte da Cittadini d'Udine se loro pog-
santi concorr.ti per esser ascritti alla Croce di Malta non può
da chi ha tutto l'impegno per il sostenim.to del Lustro e decoro
di quella Sacra Religione, sorpassare di dar in luce gl'in-
ganni su quali vanno fondando tendenti ad introdurre im-
portantissime conseguenze, se una tale capacità fosse
per essere ricevuta. E quantunque il tempo sia assai ristretto
per considerare con maggior fondam.to li presi assunti ad ogni
modo il presente foglio servirà almeno d'un principio di lume
di que fatti che ad arte s'occultano facendo comparire Udine
e quel suo Consiglio in una figura diversa della sua naturale
e vera essenza.

La Patria del Friuli è in un sistema differente da tutte l'altre
Provincie, mentre quelle hanno per capo la sua Città ed il
resto è suo Territorio, ha cadauna di queste le sue Leggi mu-
nicipali che regolano gl'Abitanti nelle Città stesse, e suoi
Territoriali.

In Friuli il Capo della Patria che fa figura di Città principale
è il Magnifico Parlam.to con sotto questo, in capite del suo
Publico Rappresentante Luogotenente Ecc.mo della Patria, poi
da Prelati, e Nobili Castellani, e Spettabili Communità, che
mandano un solo de suoi Cittadini a votare e fra queste
Communità viene Udine con un sol voto, e costituito eguale
come tutte l'altre, che sono Consorelle.

Fissato con tale principio che è d'Eterna verità, non si manca di manifestare, a tutti come questo Parlam.to composto di tre Stati come sopra va rappresenta solo la Provincia tutta, ha formato e forma li statuti che regolano la Provincia stessa a quali pur obbediscono tutte l'altre Communità et Udine ancora. ne può in dubio revocarsi che questo Corpo non sia il Principale e Nobile di d.ta Provincia.

Premesse tali cognizioni discendo alla disanima a parte a parte de fondam.ti introdotti dalli sig.ri Udinesi per il loro moderno tentato ingresso alla Sacra Religgione di Malta

Per quanto si va disseminando si riducono questi a tre punti.

Il p.mo che Ud.e sia Città antica Illustre, e Metropoli del Friuli

Il sec.o che quantunque il suo consiglio sia Popolare, ad ogni modo che sia capace alle prove di Malta.

Il terzo che in altri tempi a Udine siano state abbonate le prove.

Intorno alla prima parte, tutta la maggior premura si risponde che sebbene Udine viene chiamata Città è però di puro nome che non ha statuti proprii, ne alcuna sorte di Territorio, mentre fuori del circondario delle sue Mura è tutta Patria val a dire dizione del Parlam.to et in fine non ha neanco che il suo particolar Publico Rappresentante, atteso che il Logotenente Ecc.mo che risiede nel Castello, e che si ha per tradizione fabricato da Nobili Castellani, e Logotenente

Della

della Patria, e non rappresentante di Udine come malam.te si vuol dare ad intendere con le copie di Ducali che si vanno a capriccio circolando, oltre di che il nome solo di Città [illegible] da [illegible] di Malta [illegible] di Città [illegible]

Città nello stato della Ser.ma Repubblica come si trova, che quantunque siano illustri et antichissime, ad ogni modo non suonano, ne si sono mai sognate di produr tentativi per farsi abilitare al conseguim.to della Croce di Malta cosiche ogni docum.to che venisse spiegato intorno questo nome di Città sarà sempre inconcludente, ed improprio al caso.

Pare poi che per ultimo disperato rifuggio convolino a certa convenzione 1679. 31 Agosto seguita tra li Magnifici Deputati del Parlam.to e quelli d'Udine, in forza della quale viene esposto che Udine sia stata resa per la distruzione d'Aquileja Capitale e Metropoli del Friuli; onde ne deducono un'arbitraria conseguenza che Udine sia capo della Provincia.

A sgombro d'una tale introdotta delusione si rassegnano le seguenti considerazioni; La prima è che rispetto al Materiale, può intitolarsi Metropoli ma non rispetto al formale; Per il materiale non vi è dubio che non sia la più grande, ed il centro di tutte l'altre Communità; In essa vi abita il Rapp.te Ecc.mo della Patria Monsig. Ill.mo e R.mo Patriarca d'Aquileja, che non è però Patriarca d'Udine, itache rispetto a questa materialità può chiamarsi Metropoli. Per il formale poi mai considerata per tale, perche è senza Territorio, e senza alcuna di quell'altre qualità di sopra toccate. Il Prencipe stesso non l'ebbe in alcuna considerazione al tempo dell'assunzione al Dogado

del Ser:mo Nicolò Sagredo, mentre aspirando di goder Oratori a far l'Ambasciata d'omaggio come fecero tutte le Città sud-dite, naque Decretto nell'Ecc:mo Senato 1675. 3. 7bre registra-to nel Libro a stampa dei Decretti, e Ducali della Patria. con cui restorono esclusi agl'Ambasciatori d'Udine, e comandato il rilascio delle credenziali agl'Ambasciatori del Parlam:to, quali anco suplivono al loro officio e sono considerabili le parole del Decretto stesso che non si dede in confronto del Parlam:to ne anche il titolo di Città ma di Communità con le seguenti espressioni .

Siamo venuti in risolutione di rimovere la sospensione agl'Am-basciatori del Parlam:to onde dobbiate a medesimi rilasciar le credenziali; mentre per quello riguarda agl'Ambasciatori eletti dal Conseglio di questa Communità dati le loro più riflessioni ne avremo il Publico Beneplacito.

Il che stante come Udine mai potrà rispetto al formale vantar-si Metropoli e Capo del Friuli e milantarvi suoi Cittadini Nobili capaci al concorso della Croce di Malta.

Dipinto a volo di penna et in abozzo lo stato materiale d'Udine mi rivolgo ad esaminare la qualità del suo Conseglio

Questo sin nella sua origine si vede composto di tre ordini di Persone quali indifferentem:te, ed in un sol bossolo hanno vo-tato, e votano nella concessione di tutte le cariche, che vo-

gan

gono da quel Consiglio dispensate. Il primo ordine è di Cittadini, Il sec.° de Popolari anco della professione più ricche; et il terzo di Degani de Borghi che sono più d'altri a segno che più Università, che Consiglio può quell'Adunanza chiamarsi.

E tal verità indenegabilm.te si prova, e stabilisce con le carte, che susseguono alla presente.

Nel mentre che il Consiglio d'Udine è ripieno di tal condizione di Persone mai di mai nota venir considerato per Corpo Nobile per poter accomunar quei Cittadini al numero di tanti Cavalieri di Malta che sono il fiore della Nobiltà più purgata.

Ben è vero che conoscendo anco li Cittadini Udinesi restar più denigrato il loro essere dal concorso in Consiglio de' li Degani sovraci pensorono doppo le violenze praticate inutilm.te e che si vedono comprobate dalle carte, di abbordar il maneggio con li Contadini de Borghi e per verità non li fu difficile di sottometterli, per esser tutti affittuali e lavoratori de Beni delli Cittadini stessi onde a fronte di precedenti suoi vesse nelle loro vicinie di sostenner l'antico suo Diritto di mandar li Degani nel Consiglio d'Udine furono indotti al ritiro da quello cando un apparente pretesto col lieno d'una Ducale del Tribunale de Capi Ecc.mi dell'Eccelso Consiglio di X concertatam.te lasciata impetrare li 19 Febraro 1711 cosiche da quel tempo in poi essi Degani non intervennero più nel Consiglio restandovi solo li Cittadini, e Popolari.

Perche comparissero palesi li pretesti introdotti in d.a Ducale, e la

Loro apparenta reprobaterza bastéva una sola lettura di quelli, qua-
dodda sopra Capitoli dal d.to Eccelso Conseglio X formati l'an-
no 1555 del presente tenore che il Conseglio d'Udine debba
esser composto del numero di 230 cioè 150 Nobili, e 80 Po-
polari ma venendo esposto che alcuni col nome di Degani
de Borghi si lasciino intender di voler entrar anch'essi nel-
lo stesso Conseglio, per ciò si commette esseguir, e dar esseguir
le Ducali sud.te non permettendo che possino li Degani di loro
pura autorità entrar nello stesso contro la volontà dello
stesso Conseglio siccome è stato osservato nelle ultime red-
duzioni, ed avendo in contrario rescrivere.

Questo fu il bel pretesto con cui li Contadini restorono da quel Conseglio
esclusi, dando ad intendere che per avanti mai avesse-
ro auto l'ingresso; ma chi non vede che li alegati Capi-
toli 1555 non danno l'effetto se non di costituir il numero de
Citadini et il numero de Popolari, ma mai d'escluder li Cit-
tadini che non sono in alcuna di d.te due Classi compresi
anzi doppo li detti Capitoli per il corso continuato di più
d'un secolo e mezo sono sempre stati a balotar in quel Con-
seglio li concorrenti alle cariche tutte dispensate a Citadini
e Popolari com'avevano fatto sempre gl'antecedenti se-
coli li Precessori Degani. S'addombrò la maturità de
Capi del Tribunale sud.o di qualche ingiustizia, che poteva
ricoprire la rilasciata Ducale, mentre gl'aggiunse che
avendo il Luogot.e in contrario rescrivesse, ne fu effetuato

il

il vicinato per l'intelligenza che già passava tra li Cittadini e
Degani sebbene essendo sempre Pupilli li Corpi dei Borghi in
ogni tempo portar possono i loro reclami per rinvestirarsi nell'
antico loro stato di Consiglieri di quel Consiglio, ne sono lontani
d'incamminar ora li loro ricorsi.

Posta in chiaro ancora la qualità del Consiglio d'Udine, mai cader
può il minimo sospetto, che possa aver luogo il divisato
tentativo.

Rinforzando anco è prova coll'esempio d'altre Città quantunque
Illustri et antichissime che non possono dar Nobili abili
al Cavalierato di Malta, dirò che la Città di Treviso sebbene
tiene il suo Publico Rappresentante. Il suo Vescovo, li suoi
statuti, et il suo Territorio non per questo mai ha dato ne da
va alla Sacra Religione di Malta Cavalieri di quell'ordine;
perchè il suo Consiglio è Popolare con tutto che in essi non
v'entrino Fabri, Calzolieri, Fornari, e simili sorte di Gente
vile come nel Consiglio d'Udine. Per altro questa Nobiltà
praticata da esse prove col Collegio de Nobili che è intie
ramente separato da quel Consiglio.

Nemmeno Bergamo Città si sogna d'esibir prove per la Croce di Mal-
ta per esser il suo Consiglio Popolare, fuggendo quasi le sue prove e ne meno la Città
come la scola della Carità, nella quale non si ascrive che pur nobiltà
di Cividal, e pure hanno li loro singolari Statuti, il loro Ves-
covo e li loro Territorij.

Se però le dette tre antiche, et illustri Città si conoscono innabili ad
aspirare alla Croce di Malta per esser li loro Consegli com
posti di Popolo molto meno potrà aver luogo l'idea.

troppo elata de sig.ri Cittadini d'Udine, che se uenisse seconda-
ta negar non si potrebbero le proue anche alle Città sopradte
e così alle altre Communità della Patria che entrano come
Udine in Parlam.to ne tengono distinzione alcuna, ne van-
no inferiore anzi molte di queste godono prerogatiue as-
sai più distinte.

Conoscendo pur troppo li sig.ri Udinesi, che le proue del suo Conse-
glio non ponno dar speranza alcuna si sono immaginati
d'introdurre che in alcuni de suoi uffici uengono eletti solo
Cittadini e non Popolari, dal che assai chiaram.te si comprende
e viene anco con ciò confessato non esser solide le proue
che diceuano presentem.te d'introdurre col suo Consiglio
Popolare.

Ad un tale disperato rifuggio mi si rende facile la sua risoluzio-
ne, perche sebbene in certi di d.i uffici uengono eletti
Cittadini solam.te non resta però che la sorgente non sia
ignobile mentre uengono eletti agl'officij stessi anco
dal Consig.o Popolo della più infima estrazione, e come
l'Elligente non è Nobile non può di conseguenza
essere impartita Nobiltà alcuna nella Persona dell'El-
letto, ne può però negarsi che il sud.o ufficio in tutte
le Communità non sia quello de deputati; ed in
questo come in tanti altri u'entra il Popolare d'Udine.

Alcune altre introduzioni che le chiamerò tutte inconcludenti
e di niuna forza; cioè che Udine sia stato trattato

con

con onorevolezza da Prencipi esteri che abbia auti ne secoli remoti il Criminal maggiore, e di presente il Criminal minore; che la Provincia sij considerata in tre Corpi, Parlam.to Città, e Contadinanza, sono cose tutte estranee, e che, se niente servono a dar prova della loro capacità e nemeno che il Prencipe Ser.mo dij il titolo stesso a deputati d'Udine che a quelli del Parlam.to, che sijno eletti ancora dei Cittadini d'Udine Proveditori ai Confini; tuttavia per non lasciare correre senza dare un riparo di risoluzione dirò quanto alli trattam.ti usati per li suoi Nunzj politici dalli Prencipi esteri in tempo delle turbolenze che regnavano nella Chiesa o in altre congionture, furono tutti praticati verso un Corpo che era composto ancora di Popolo, e Contadinanza, ne quali Cittadini immaginar possono alcuna singolar loro prerogativa.

Quanto sia all'allegato Criminal maggiore ne secoli passati, se anche fosse vero niente concluderebbe al caso presente, perche tutta quella Giurisdizione sarebbe stata di tutto il Consiglio, e se tal Criminale portasse Nobiltà nei Corpi sarebbero capacissimi alla Croce Tolmezo, Gemona, Venzone et altre Communità della Patria che attualm.te l'esercitano, non lasciando di soggiongere che le Ville sopra quali esercita Udine Giurisdizione Civile col Criminal minore non sono suo Teritorio, ma ben sì del Parlam.to della Patria, come da fatti indenegabili consta.

Che poi il Provinciale dia il titolo stesso a Udine che al Parlam.to non può aversi in considerazione alcuna perche se si troveranno per mano le tante quali scritte alle Castelle del Padoano et in altri Luoghi si vedrà che indistintam.te tratta li Nobili tutti, e col medesimo titolo essendo egualm.te tutti da esso amati, e protetti come Padre Commune; E rispetto ai Proveditori di Confini per li savij suoi riguardi va cercando Persone d'abilità in qualunque Luogo vi siano considerandole più facilmente in quelli di maggior Popolazione.

Ne può far specie alcuna l'introdotta divisione della Patria in tre Corpi procedendo questa unicam.te per il raggua.o delle Publiche imposte considerandosi li Abitanti d'Udine Possessori della terza parte de Beni della Patria derivate da alcune altre Comunità; Per altro tutta la Provincia viene dal solo Parlam.to rappresentata, e rispetto alla Contadinanza viene per questa con li suoi Sindici inferiorm.te soggetta alli Magnifici Sig.ri Deputati del Parlam.to stesso.

Sciolto il p.mo punto devengo brevem.te all'esame del secondo, qual è che quantunque il Consiglio d'Udine sia Popolare, ad ogni modo quei Cittadini possino aver la capacità al Cavalierato di Malta

Quanto sia grande, e gravido di conseguenze un tal punto lo comprenderà chi darà l'onore di leggere la presente imperfetta scrittura, dispensandomi sopra ciò d'ogn

ulte

ulterior digressione, massime con Cavalieri dotati della più
perfetta cognizione nella soggetta materia.

Mi restringerò solo ad esaminare li fondam.ti co' quali vien
preteso di poner a campo una tale mostruosità.

Questi per quanto si traspira si riducono a due soli.

Il p.mo che il Nobile d'Udine non viene balotato in concorso col
Popolare. Il secondo che vi sono altre Città ne Conseglj delle
quali v'entra il Popolo, e pure hanno accesso alla Croce
di Malta.

Discorrendo del primo rimarco per ridicola assai l'introdotta dis
tinzione, perche basta per rigettar il Cittadino dal concorso
alle prove che provenghi da un fonte non Nobile, come
è il Conseglio d'Udine nel quale li Cittadini non fanno
corpo distinto e separato dal Popolare, ma vengono eletti
alle cariche da Persone Plebee quali col loro voto unita-
mente agl'altri giudicano l'abilità, o il merito più di-
no che d'un altro de concorrenti alle cariche, e per
questo un tale corpo non potrà mai chiamarsi
Nobile.

Incontro poi il sec.o punto delli alegati essempij d'altre Città che
tengono i loro Conseglj Popolari, già però non ne vedono
nominate altre che solo la Città di Cividale intorno la qua-
le prendono un volontario equivoco, et introducono
una patente delusione.

In primo luogo dirò, che nel Consiglio di Cividale mai si sono ammessi Villici. Poi aggiungo che Cividale è un'antichissima Città non di nuovo sorta in vista del Mondo come sopravanzano li documenti de' Secoli più lontani; e poi a cognizione del vero aggiungo, che sin l'anno 1559 in d.ta Città v'erano due Corpi di Consiglio uno di puri Nobili l'altro chiamato Consiglio d'Arengo composto di soli Popolani; insorte discordie civili tra questi si mosse la Publica Autorità a comporle, e terminò in d.to anno che di due Consegli di Nobili, e Popolani si facesse un Consiglio solo come anche seguì e da quel tempo in poi s'ha continuato, e tuttavia continua tal forma nuova di Governo:

Non possono però li Cittadini d'Udine addurre in essempio, che per esser modernam.te il Consiglio di Cividale Popolare, abbia a cadere una necessaria conseguenza che tutti quei Consegli sebbene nella sua origine furono, e continuarono ad essere Popolari, abbiano e possano produr prove per la Croce di Malta. Li Nobili della Città di Cividale sino ab antiquo furono Nobili, e d'un Consiglio puram.te Nobile senza mescolanza di Popolo, se poi il Prencipe Ser.mo ha voluto coll'autorità sua, e per li suoi riguardi caritatevoli unir al Consiglio Nobile un'altro Consiglio Popolare non perde questo la sua Nobiltà di prima, ma sem-

pre

pre questo ritiene le sue priori prerogative, ne il fatto del Prencipe mai glie le levò, a differenza del Consiglio d'Udine, che è nato, crescciuto ed al giorno d'oggi si mantiene nel suo Stato Consolare, onde l'esempio unico addotto della Città di Cividale per niente serve a farsi strada alle meditate prove.

Con nuoti dinalm.te al terzo punto qual'è che in altri tempi sono state admesse le prove d'Udine a quelli che desideravano insignirsi della Croce di Malta, allegando due pretesi esempj, uno della Casa Valvasona Nobile Feudataria, l'altro della Casa Pers pur Nobile Feudataria.

Prima d'innoltrarmi ad alcuna discussione in quest'ultima parte, dirò che non darà l'animo di provare alli signori d'Udine, si che alcuno de suoi Cittadini sia mai stato con quella sua Nobiltà decorato della Croce di Malta, dal che palpabilm.te si comprende la cognizione avuta della propria incapacità.

Poi dirò che mai il punto presente è stato posto in esame se non presentem.te che si muove il corpo tutto di quel Consiglio per dar corso all'ingresso nella Sacra Religione dei suoi Cittadini.

Ciò che sia seguito nell'allegati due casi non posso nell'oscurità delle cose per ora concretarmi a dir altro, che la Casa Orologio è Casa Nobile della Città di Padoa, e così la Casa Ottona in questa Nobiltà, anzi conoscendo il fu Cavalier di Peoles gloriosa memoria, che la Casa Casali come Cittadina d'Udine

non li dava la capacità alla voce di Malta, confessano li Sig.ri Udinesi che proposte esser questa proveniente dalla sua persona, ne possono sapere se tale derivazione fosse comprovata con carte, come suole praticarsi.

Ma per franca risoluzione d'una tale supposta opposizione, dirò che li Rappresentanti la Sacra Religione mai hanno [illegible] caso alcuno di quanto di sopra viene allegato, mentre presentatasi la Casa Antonini già anni 20 circa com'è noto per far le sue prove, tentò d'appoggiarle a quelle del Consiglio d'Udine, ma non essendoli state per niente admesse, li convenne mutarle, ed avalersi unicam.te di quelle del suo Feudo di Saciletto, niente considerando a ciò che ne tempi passati fosse corso, che mai inferir può pregiudicio alcuno ai sacri innocenti diritti d'una sì cospicua Religione; E l'esempio recente della Casa stessa Antonini rissolve qualunque mal fondato appoggio in tale proposito addotto, mentre volendo introdur le prove d'un quarto con la Casa Manini, li furono reggette sino a tanto che con carte Publiche, ed autentiche non fu mostrato esser la d.a Casa Manini oriunda Nobile di Fiorenza, il che stante ebbero il compito suo effetto le prove stesse, come dal Processo ultimam.te formato se ne può avere la prova.

In fine non può fermarsi la penna sulla proposizione, che si vede con troppo trasparsso proposta, che non vi si differenzi fra un Nobile Castellano, ed un Cittadino d'Udine, mentre

no

non solo le cose di sopra toccate riprovano un tale assunto, ma in fatto apertamente resta convinto, perche li Sig.ri Castellani giudicano, e giudicar possano li Cittadini in civile, e criminale, e quelli non tengono giurisdizione alcuna sopra li Castellani stessi; essendo il solo loro Giudice, l'Ecc.mo Sig. Luogot.e della Patria, come dalla Ducali del Prencipe fu più volte comandato.

In giustificazione de fatti sopr'esposti currenti calamo attesa la somma ristrettezza del tempo saranno le carte, che con la presente si rassegnano.

Ducali; che admettono li Ambasciatori del Parlamento all' Offo di Omaggio et escludono quelli di Udine.

Copia Tratta dal Libro à Stampa delle Ducali, e decreti della Patria del Friuli à C.te 25:

1675: 3 Settembre.

Nicolaus Sagredo dei gratia Dux Venetiarum et c.

Nob. et Sap.ti Viro Hieronymo Lauretano de Suo Mandato Locum Tenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Vedute le nostre lettere dei 3 del caduto, con le scritture trasmesse à causa dell'elezione di cotesti Ambasciadori d'obbedienza à S. Serenità dal nostro Precessore, è considerato quanto in quelle si contiene, siamo venuti in rissolutione di rimouere la sospensione alla missione degli Ambasciatori del Parlamento fatta, onde dobbiate rillasciar à medemi l'ordinarie Credenziali, con che resti facilitato di poter adempire alle dimostrazione dell'ossequio, e deuozione verso S: Serenità nell'assunzione al Principato. Mentre per quello riguarda poi agli Ambasciatori eletti dal Conseglio di cotesta Comunità fatte le proprie rifflessioni, ui diremo il Publico beneplacito. et c.

Consiglio di Udine con l'interuento de Popolari e Cegani de Borghi:

In Mag.co Maiori Consilio Ciuitatis Utini
Die Martis 6 Januarij 1523.

Postremo autem loco ante scriptorum Consiliariorum mortuorum suffecti fuerunt Consiliarij infrascripti ex utroque ordine scilicet Ciuium et Popularium

Consiliarij ex ordine Nobilium Ciuium sunt infrascripti, uidelicet

Ommissis q

S. Rubertus de Lansana Notarius.
S. Bernardinus Merlatus Notarius.
S. Hieronymus a Fabris Notarius.
S. Franciscus Portius Notarius.
S. Andreas Adq Notarius.
S. Hieronymus de Pictoriis Notarius.
S. Antonius Bellonus Notarius.
S. Andreas de Cereta Notarius.
S. Ioannes Fontana Notarius.
S. Nicolaus de Franceschinis de Clemona Notarius.
S. Antonius a Varis Notarius
S. Sebastianus Veciis Notarius
S. Bartholomeus Veciis Notarius
S. Ioannes de Papetis Notarius.

S. Joannes de Navasmis Notarius
S. Antonius Barbatus Notarius.
S. Nicolaus Scarabellus Notarius
S. Valerius Rictorius Notarius.
Ommissis.

Populares Consiliarij:
S. Joannes de Lucatellis Drapperius.
S. Laurentius Sacchia Drapperius.
S. Jacobus Pallina Aromatarius
M. Sebastianus Mondi Cimator
M. Aloÿsius Pinatoris
M. Nicoletus Auri Faber.
S. Petrus Paulus Marzarius.
Ommissis.

Decani Burgorum atque omnes habentes officia Mag. Communitatis Vtini

Ex Annalibus Mag. Communitatis Vtini

In Mag.co Maiori Consilio Civitatis Vtini Die 18 Junij 1542

in

In quo interfuerunt infrascripti Nobiles, et prudentes Viri, videlicet.

Ommissis.

Decani Burgorum, et alij Cives, et Populares ad numerum in totum centum, et quinquaginta nouem videlicet 159.

Ex Annalibus Mag. Civitatis Utini.

Parte del Consiglio d'Udine, che admette li Pistori per consiglieri Popolari &c.

Parte presa nel Mag.co Mag.r Conseglio della Città d'Udine il dì 16 Agosto 1634

Essendo state fatte molte instanze ai sudetti molto Ill.ri S.S. Deputati dai Pistori della Città

Ommissis

Che sia con l'auttorità di questo Conseglio, accettata la già detta supplica di essi Pistori registrata sotto le 24 Maggio decorso, con Terminazione, che quelli che faranno l'essercizio della Pistoria in questa Città possano esser elletti, e creati à tutti gli officij, et Carichi, che si sogliono conferire nei Cittadini Popolari, ò dà questo Mag. Conseglio, ò dalla Mag. Conuocazione, non ostante la deliberazione di questo Medesimo Conseglio di 11 Giugno 1632 la quale resti ferma quanto agli Osteri, Beccari, e Monarij &c.

Ex Annalibus Mag. Civitatis Utini eiusdem Cancellarius Alexander Brunalleschi

Utini die 18 Julij 1725.

Copia Fedi, che Degani de Borghi, entrano nel Conseglio di Vdine

Facciamo fede Noi sottoscritti con Giuramento, come li Degani delli Borghi della Città di Vdine intervengono nel Conseglio Mag.co della med.ma, et nella Creazione, e distribu zione di tutte le cariche si Nobili, come Popolari tanto di deputati Ambasciatori, che ogni altra niuna eccettuata votano, come fanno gli altri Consiglieri nelli Borghi de med.mi, in quorum &.

Vdene li 15 Luglio 1696

Francesco di Sbruglio affermo q.to di sopra.

Andrea Zurro affermo q.to di sopra.

Gio: Domenico Natolo affermo q.to di sopra.

Antonio Rizzo Speciale affermo q.to di sopra.

Steffano Sacchi affermo q.to di sopra.

Le sottoscrizzioni fatte dalli dopetti Sig.ri Francesco di Sbruglio, et Andrea Zurro dell'ordine Nobile de conseglieri di Vdine, come pure quelle delli Sig.ri Gio: Domenico Natolo, Antonio Rizzo, e Steffano Sacchi dell'ordine del Popolo sono di pugno di cad.no de medesimi li caratteri, de quali essendo à me carattere-

Benissimo noti; fatto il presente Publico Attestato

Udine adì 7 Agosto 1696 q. Giuseppe
Tallici Cancelliere della Patria.

Copia — Fedi di Degani dei Borghi, che entrano in Consiglio d'Udine.

Mercordi 8 Agosto 1696

Udine nel Studio di me Nodaro, ove

Constituiti appresso me Nodaro mr. Zoffelo Degano del Borgo di Gemona, et mr. Angelo Muzzano Degano del Borgo di Porta di Ronchi di questa Città, et affermativamente attestarono, come ogni qualvolta accade di ridursi il Mag.co Consiglio di questa Città tutti li Degani dei Borghi della medesima, che sono otto intervengono nel medemo, et ballotano ogni materia, come fà cadaun altro Consigliero si Nobile, come Popolare, anzi essi votano nel Bozzolo medemo, che votano gli Ill.mi Sig.ri Deputati della Città che è separato dagli altri, tanto quando vengono creati Deputati Ambasciatori, è distribuita ogni altra carica Nobile, e Popolare, quando vengono proposte, et ballotate altre deliberationi, et materia niuna eccettuatta, ed inoltre la Città contribuisce à cadaun di d.ti Degani Duccati dodeci all'anno e tale essendo la verità la deposero à me Nodaro, che la scrissi à richiesta dell'Ill.mo Sig.r Co: Giulio Antonio di Strassoldo Uno degli Ill.mi Sig.ri Deputati della Patria

Presenti il Nob. Sig.r Co. Federico di Zucco, et mr. Valentin

Giordano Marascalco di questa Città q

Praemissum instrumentum per penes nat. aliena scribi fida manu rog. fid.^{m} ext.^{t}

Adrianus Sporenus Civis ac V. A.; et de Collo Utini Notarius et in fid.^{m} se sub.^{t} rog.^{s} apposito signo d.^{o} meri q.

Delle Vicinie delli Borghi di Udene

Copia

Giovedì 3 7bre 1711: Udine

La mattina

Convocata l'Honda Vicinia de Borghi di Grazzano, e Cisis nell'onda Salla della Ven.da Frat.a di S. Giorgio, permesso il suono di Campana per venire all'infrasc.te Deliberationi ridotti al n.o 37. Vicinanti –

Detta p.ma l'orat.ne dello Spirito S.to; fù poi chiamato l'Uffo.

Fù rappresentato dalli Sig.ri q Antonio Violato, et q Rocco Fantino Degani attuali di questo Hondo Comune, che nell'occasione del Conseglio maggiore di questa Illma Città heri radunato, furono essi con gli altri Degani de Borghi pure di questa Città, in cui doveuano intervenire secondo il di loro antichissimo Jus, et priuileggij gli fù l'ordine degli Illmi Sig.ri Deputati, et contradicenti impedito dal Capo degli Uffti l'ingresso, poscia entrati à sedere al loro posto, gli fù impedito la Scelta delle Ballote, et indi fatti licentiare per il Sr. Sig.r Nicolò Aloij Canc.o, così che oltre l'auervi spogliati degli Jus et Priuileggij venivano goduti dà Comuni già permessi dalla Souranna munificenza, tendono anco leuarci il Jus nel Conseglio stesso per quei fini q per ciò necessitati con tal

motivo ad un giusto ricorso, e provedimento, fù dalli Hon.di Degani presenti, e passati con l'assenso delli Hon.di 3 contradicenti, huomini dell'Off.o di Banca, et altri ad hoc congregati al n.o di 37 posta parte d'impartire facoltà alli Hon.di Degani attuali soprascritti di dover portar unitamente congli altri Degani, e Communi de Borghi di questa Città; et anco separatamente accorrendo li gravami à piedi di sua Ser.tà à supplicar il mantenimento, et restituzione in integrum delli Jus, et Privilegij al nostro Comune, e Comuni de Borghi dalla Sovranna munificenza permessi.

Qual parte ballotata fù presa à tutti voti eccetto due

Fù per dot Hon.do q Francesco Filippone Uno di Off.o di Banca, posta parte, che li Hon.di Degani sopra destinati non possono venir ad alcuna deliberazione, ò aggiustamento congli Ill.mi Sig.ri Deputati se non sarà prima il tutto partecipato distintamente et deliberato in questo Comun in pena di D.ti 10. per cadauno, et di nullità &.

Qual parte ballotata fù presa à tutti Voti; eccetto Una.

Copia

Vicinia de Borghi di Udine

Venerdì 11 Xbre 1711: Udine

Convocata l'Hon:da Vicinia de Borghi di Grazano, e Cisis, come avanti; ridotti al N.o 30 Vicinanti.

Affine l'Hon.do q Roco Fantino attual Degano possa portarsi nella Dominante à consigliar gli interessi di questo Com.n un unitamente con gli altri Degani delli Communi dei Borghi di questa Città; fù dalli Uomini di Offo di Banca proposto, et posta parte, che gli siano datte £ 40: dal Corpo del dinaro dei civanzi, che si attrouano nella Casa della SS.ma di Pietà assistente presso l'Hon.do q Gio: Batta Pasqualeto Proc.r attual con patto espresso, che subito al ritorno di d.to Degano Fantino sia dà Ratadori dà deputarsi, fatta una Tansa in Commune per la Summa sudetta di £ 40: per esser poi scosso dalli Degani attuali; et fatta la restituzione in detta Casa.

Qual parte ballotata fù presa à tutti li Voti, eccetto tre contrarij; illicò furono nominati quattro Soggetti in Ratadori, quali separatamente ballotati rimasero in

Ratadori
q
q Pietro Picolo
q Francesco Toscano

Quo Fatto fù licenziata la Vicinia.

Copia

Copia

Vicinie de Borghi di Udine
Sabbato 26 Xbre 1711
Doppo Pranso.

Conuocata l'Hon:da Vicinia de Borghi di Grazano, e Cicis ut ante.

Dalli Hon:di q Rocco Fantino, Uno de' Degani attuali fu rappresentata la Parte, sive deliberatione delli 30 9bre decorso seguita nell'Hon:da Vicinia de Borghi superiori di questa Città, e per me Cancelliere dimandato, letta à chiara intelligenza di questa riduzione, che sentita, e considerata esser quella contraria all'inueterato, et antichissimo Jus, è posto tenuto dà questo, et altri Comuni, et huomini de Borghi d'interuenire ne maggiori Conségli di questa Ill.ma Città mediante li nostri Degani, et à loro interdetto in uno, ò due de passati Conségli; Anderà per ciò parte posta da q Francesco Filipone, q Biasio Calabrese, et altri Uomini d'Off.o di Banca, che restino destinati soggetti dà questo Corpo, quali per euitar gli inconuenienti abbino in nome di questa Hon:da Vicinia à rassegnarsi al Mag.to Ill.mo de Sig.ri Deputati per intendere dà sue Sig.ie Ill.me ne futuri Conségli, ed resterà libero l'ingresso, e posto ne Conségli stessi, come p.ma faceuasi dà predecessori Nostri, come ben ci promettiamo: et(?)

Sanezza, e bontà loro con gli emolumenti, e carichi incessanti à servizio di sue Sig.re Ill.me, et Ill.mo Publico

Restorono nominati in soggetti per l'effetto sudetto

q. Zuanne Magnini

q. Pietro Mistruzzo

q. Antonio Vicario

q. Andrea Fantino

Qual parte ballotata fù presa à tutte balle, eccetto una contraria.

Il che fatto fù licenziata la Vicinia.

Vicinie de Borghi d'Udene

Copia Venerdi 5 Febraro 1712. Udine
Goppo Pranso

Congregata l'Hon.da Vicinia de Borghi di Grazano, e Cisis ut ante

Fù da q. Chia Rossi Uno degli Uomini dell'Otto di Branca posta à parte, che uniformandosi questa Hon.da Vicinia alla risposta datta dagli Ill.mi Sig.ri Deputati alli 4 Sogetti destinati con parte presa in questa Vicinia li 26 Xbre decorso, che non dicono di non voler li Degani nelli Conségli Maggiori di questa Città, sia con l'autorità di questa Vicinia deliberato, e con la pnte espressamente comandato, che li Degani attuali debbano all'occorenze de maggiori Consegli in quelli portarsi, e continuare al di loro posto, come dà Precessori veniva praticato à preservazione dell'antichissimo Ius, et Privileggio, che hà questa Vicinia con l'altre de Borghi di questa Città di far intervenire li suoi Degani in esso Mag.co Maggior Conseglio, à fine q.

Qual parte ballotata fù presa per haver avuto Voti favorevoli n.o 40, contrarij 6. et una non Sincera per non haver ballotato l'Hon.do q. Rocco Fantino Uno de Degani attuali

Il che fatto fù licenziato la Vicinia. —

Vicinia de Borghi di Udine

Copia Giovedì 25 Febraro 1712: Udine

Deppo Piano

Conuocata l'Hon.da Vicinia de Borghi di Grazzano, e Cius, ut ante

Ridotti al n.o di 39 dà m.r Andrea Zinio Uno dei dodeci d'off.o di Banca con il parere di q. Elia Rossi anco del Corpo stesso Fù posta parte, che siano destinati dà questa Vicinia due Uomini della medesima con l'ellezione, cioè di nati appresso q. Pietro Metruzzo già destinato, acciò questi abbino à stabilire, e fermar per sempre le cose in quel modo, e forma, che sarà reputato proprio intorno alle correnti emergenze concernenti li Rogani dei Borghi, et à accordare con gli Ill.mi Sig.ri Deputati, e con chi s'aspetta quanto si stimerà raggionevole, e conferente al fine et alla quiete di questi Borghi di Grazano, et Cius per dover questa Vicinia star sempre à quanto dai detti due soggietti, che saranno destinati, verrà stabilitto per buona regola dei suoi Rogani, che saranno per tempo, et à quiete di quelli dei Borghi, ne mai contravenire per loro, e successori al qual effetto sia è s'intenda conferita dà questa Vicinia ampia facoltà à medesimi due soggietti

Letta per me Nod.o, et Cancelliere la parte pred.ta; et questo comparve 30

auendo in parte, et giontibus alla medesima fu proposto che à Capello Sigro ellett sei soggetti, che separatamente Ballotati abbino à rimaner li tre, più votati, et che questi abbino auttorità di poter stabilir con gli Illmi Sigri Deputati che siano accettati tanto li Degani attuali, quanto li successori ne Consegli Maggiori di questa Città giusto il praticato anco da predecessori come pure à venir ad altre propositioni, e Capitulazioni che stimassero proprie, et opportune per onorevolezza, e beneficio di questo Comun; con questo ~~patto~~ però che quanto venisse proposto con gli Illmi Sigri Deputati debbano prima della probazione il tutto partecipar in questa Honda Vicinia per l'auttorità e Confermazione

Et fatto il Capello à Sala d'oro furono elletti sei soggetti quali separatamente ballotati restorono confermati

q Giacomo Roia
q Francesco Lorcano
q Antonio Lonina

Premissa omnia contenta in his tribus paginis mediante aliena manu pro regs. fidr. educt. ex libro deliberationum, sig: in fid. regs. subs. Eugenius Ventura Ciuis Utini, ac predicti Communis Grazzani Cancells q. L. S.

Nos.

Nos Rectores Primarii pro Ser.mo V. V.

Vener.m Locum.ts Patriæ Fori Julij, et Natalis

Fidem facimus, et attestamur Exc.m D. D. Eugenium Venturam talem esse qualem se facit, ideo q in quorum &c.

Utini die 24 Maij 1737.

Bartholomeus Brazzonus
Not.s Pret.s

Ducali, che escludano li Decani del Conseglio di Udine
1711: 19 Febraro
Copia

Al Luogo.te di Udine

Essendo disposto per li Capitoli del Conseglio di cotesta Città Stabiliti sin l'anno 1513 ed approbati con Decreto del Conseglio nostro di X.ci come per Duccali 4 Luglio 1515: che il corpo di d.o Conseglio debba esser composto dal numero di 230. cioè cento cinquanta Nobili, ed ottan. Popolari. E venendo esposto dai Deputati della sud.a Città col mezo del suo Nonciò, che alcuni col nome de Decani de Borghi si lasino intendere di voler entrar anche essi nello stesso Conseglio. Per ciò vi commettemo à dover eseguire, e far eseguire le Ducali sudette in tutte le loro parti; non permettendo che contro il tenor delle med.e come possano detti Decani di loro prop.a autorità entrar nello stesso, contro la volontà di esso Conseglio, si come è stato osservato nelle ultime vidd.ni del medemo et havendo in contrario crediamo.

Data in Nostro Ducali Palazzo die 19 Februarij Ind.ne 4.a 1711.

Z. S. Girolamo Pisani
Z. S. Giacomo Malipiero
Z. S. Fabricio Hamo
Capi dell'Eccelso Conseglio di X.ci

Tratta dalla Filza delle lettere Ducali esistente al Tribunale degli Ill.mi et Eccell.mi Sig.ri Capi dell'Eccelso Conseglio di X.ci
li 16 Maggio 1740.

Bortolomio Borghesaglio
N. 62

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia

Unione del Consiglio Popolare al Consiglio Nobile di Ciuidale.

1589. die Sabbathi 9 Mensis Septembris infrascriptę litterę Ducales receptę fuerunt ex Venetijs una cum sententia in eis inclusa, de quibus Clar.mus D. Provisor infrascriptus ex qua decet reverentia commisit executionem in omnibus etc.

Pascalis Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum Nobilibus, et Sapientibus viris Sancto Contareno de suo Mandato Provisori Civitatis Fori Julij, et successoribus fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Per l'auttorità datta dal Senato al Collegio nostro à 26 Agosto prossimo passato habbiamo hoggi approvati e confermati in detto Collegio XXXVii Capitoli dà voi mandataci per vostre di 20 Luglio passato in proposito del buon governo, e quiete di quei fedelissimi nostri; copia de quali Capitoli, come di sopra confirmati vi mandiamo inclusi; Commettendovi con l'auttorità dell'istesso Senato, che dobbiate esseguirli, e farli esseguire dà tutti nella maniera siano stanno, e giaciano inviolabilmente.

Dat. in Nostro Ducali Pallatio die Prima Septembris, Ind.ne 3.tia 1589.

Celio Magno Secretario etc.

Ab extra
Nobilibus, et Sapientibus Viris Sancto Contarino Provisori Civitatis Fori Julij, et successoribus q.

Tenor Sententiæ in Ducalibus inclusæ talis est q.

Noi Santo Contarini per la Serenissima Signoria di Venezia Proveditor di Cividal di Friuli, e suo Territorio dell'infrascritta Causa Giudice delegato dall'Eccellentissimo Senato havendo non senza grandissimo dolore dell'animo nostro dalle scritture predette, ed effetti stessi veduto, e chiaramente conosciutto il stato inquieto, e veramente pericoloso, nel quale antiquamente già anni, e secoli hà del continuo sin al presente viessuto questa Mag.ca Città di Cividal di Friuli per causa et occasione delle tante dissensioni, e controversie, che hanno vertito trà Nobili, e Popolari, e le doi Mag.ce Università, che in essa si ritrovano Consiglio, et Arengo, e tuttavia vertiscono sopra la rifforma, e regolacione del loro nuovo Consiglio, e Capitulacione in tale proposito seguita, et uniformemente conclusa dalli Mag.ci Deputati dell'uno, e dell'altro Corpo, e considerando, che il lasciarla continuare in queste publiche differenze altro non saria, che il vederla di breve incaminare alla ruina, e distruzione delli Governi e maneggi alla sua Mag.ca Comunità spettanti e de proprij suoi figlioli, che in essa si

ritrovano

vitionano con pregiudicio, e notabile interesse de Poveri. Vi siò mossi noi dalla paterna Carità, che sappiamo havere Sua Serenità, e questa Eccelsa Republica verso questi fedelissimi Sudditi, così Nobili, come Popolari di Feltre tenuti per figlioli diletti, e cari; e dalla affettione, et ardente desiderio nostro col vedere perpetuamente stabilito il loro Conseglio et unica Università; di ridurla à quella tranquillità, e quiete, che si deve, et che è mente, e servizio di S. Serenità, acciò siccome dalle discordie, ne provengono infiniti mali così dall'unione e pace, ne habbi da chi in poi dà succedere consolatione universale, accrescimento della Città, e cose publiche, e perpetuo stabilimento di felicità, cli stati, e gradi di ogni uno vivendo trà essi con quella benevolenza Reciproca, che dalle leggi stesse, così divine come Umane espressamente disposto, tralasciati ò mai gli odij intestini passati, e vestiti di nova veste di amore e Carità attendino con la volontà pronta e con fervore come buoni e fedelli Vassali, à prestare verso questa Serenissima Republica e suoi Rappresentanti quell'obbedienza, e servizio, del quale sono naturalmente debitori: Veduti li Capitoli conclusi e formati dalli Mag.ci Deputati con l'ampla autorità ad essi concessa tanto dal Mag.co Conseglio, quanto dal Mag.co Arengho di comporre e terminare tutte le discordie publiche, che tra essi vertivano, e medesimamente veduti, e considerati li gravami proposti nell'Illmo et Eccmo Maggior

à nome di questo Popolo, e del Sp. Collegio de Nodari di
questa Città, per occasione de quali erano già destinati, e com
arsi alli piedi di S. Serenità quattro Ambasiatori Rappre
sentanti tutte le sopprascritte parti con grandissimo loro dispen
e rapprodutti; e presentati Avanti di Noi come Giudice Dellegato
per l'Ecc. Batta Rossi Dottor per nome di questo Popolo
veduta la scrittura prodotta per il Mag.co S. Giulio Berto
vice Proveditor di questa Mag.ca Comunità per parte e nome
di questa Mag.ca Nobiltà per le raggioni in essa contenutte, con
clusivamente instante per la Confirmacione di essi Capitoli dalli
predetti Magnifici Deputati dall'una, e l'altra Università con
lusi, e per l'essecuzioni di essi in tutte le sue parti; Vista
anco la replica presentata per nome di tutto questo Popolo
per le raggioni ivi medesimamente addotte, instante doverr
essere fatto, e pronunciato come nelli suoi aggravi con
la scrittura particolarmente presentata per parte e
nome del Spe.le Collegio de Nodari; Viste tutte le deffini
zioni deliberazioni antignamente, e modernamente pres
entate nel Mag.co Conseglio, quanto nel Mag.co Arengho
con le transationi, e sentenze per avanti trà esse parti
promulgate, e dà cadauna di esse parti presentate. Veduto
tutto il Processo sopra ciò formato con la delegazione
Seguita nella persona nostra, et autorità per essa à
noi

noi concessa dal predetto Ill.mo et Ecc.mo Senato, conside
rato la quantità, e qualità di tutti gli habitanti in questa
Città, e gradi d'essa così Nobili, come di Dottori, e Popolari et
il tutto con diligenza, e maturo [illegible] discorso rignairando
quello nel presente negotio riguardar, e considerar si deve
Invocato prima con ogni divoto, et ardente zelo il nome della
individua Trinità Padre figliolo e spirito Santo, dalla quale
tutte le cose perfette pervengono, e tutti li retti, e sinceri
Giudicij procedono base, e fondamento essentiale d'ogni
bene di S. Marco Evangelista Protettore della Serenissima
Republica, come di S. Donato Protettore di questa Città
e di tutta la Celeste Corte à laude, e Gloria di sua divina
Maiestà servitio di S. S.ta Pace, unione, e perpetua tranqui
lità, e quiete di tutta questa Città Per l'auttorità à noi
dal Predetto Ill.mo et Ecc.mo Senato concessa, dicemo, riffor
memo terminiamo, e per questa nostra diffinitiva sentenza
pronunciamo come nelli seguenti Capitoli da esser da qui
in poi perpetuamente osservati et inviolabilmente eseguiti,
ti, tagliando nel resto, revocando et annullando tutto quello
che incontrario fusse stato introdotto, e proposto tanto dall'una
quanto dall'altra parte salvis infrascriptis videlicet &.

Primo, che per troncare li dissapori, e discordie, che di continuo sono
state, e son ancora trà questi doi Corpi Chiamati Consiglio et

et Arengho. Si faccia di questi doi un Corpo solo qual si
sudimandi, e nomini il Consiglio, accrescendo in quello al
n.º di settanta Consiglieri ordinarij, delli quali quaranta
siano del Corpo de Nobili, e vinti del Popolo de Popolari, et
appresso questi siano elletti altri dieci Consiglieri, quali siano
chiamati Consiglieri straordinarij da esser creati elletti e Depu=
tati nelli modi con li conditioni, e carichi qui in sotto
descritti, sì che in tutto il d.to Corpo di Consiglio frà li Consig
lieri ordinarij e li straordinarij siano et per esser de ottano
al n.º di settanta intendendosi, che in questo Consiglio e
nelli Consiglieri predetti siano, e s'intendino transfuse
trasmesse, e transferitte, et incorporate tutte, e qual
sivoglia.no auttorità e preminenze che haueuano, et hauer
poteuano inanti l'unione di questo Corpo d'Arengo, e Con=
siglio tanto uniti quanto separati; e questo solo Consiglio
di settanta, in n.º traordinarij e straordinarij habbia
de cetero da governar la Communità et essercitar li
officij e dignità della Città con gli ordini e conditioni
infra espressi e particolarmente dichiaritti; dichiarando
che non si possa mai sotto alcun pretesto far cassar elleger, et
ordinar altro Corpo di Consiglio, che questo che tutte le cose
si habbiano à trattar per esso solo secondo li ordini imposti
e raccordati in quello, secondo l'occasioni intendendosi restar
ferma, e valida l'elletione fatta delli Mag.ci Deputati

per

per l'un, e l'altro Corpo delli Sessanta Consiglieri, che
furono elletti, che sono quaranta Nobili, e venti Popolari

Omissis

Antonio Maria Vincenti Segretario

Ducale de Cappi Eccmi dell'Eccelso Consiglio di X:ci
al Podestà di Caneva, perche Castellani non
siano giudicati, che dal solo Luogotenente
1505: 3 Giugno

Leonardus Lauredanus Dux q Potestati Canipe: —

Relatum est nobis, che voi non cessate di molestare S. Pietro
di Spilimbergo, cosa, che dà displicenza grande perche
per le Costituzioni e Privileggi della Patria i
Castellani sono subietti all'Iudicio del Luogotenente.
Per tanto con li Cappi del Conseglio Nostro di X:ci
ve comettemo, che voi non siete Iudese competente
di S: Pietro Spilimbergo, e lassate el Iudicio
al Luogotenente

1ma Fede, che le Ville sopra quali Udine esercita Giurisdizione
Civile, e Criminal minore sono soggette alla Patria

Fede, che le Ville di Brussa, Carpenetto, Casamata, Callaviano, Paderno,
Pozzolo, e Vissandone Giurisdizione di Udene fanno le Fazzioni
reali, e personali con la Contadinanza, et vengono ratatte dagli
Illmi Deputati della Patria

Fede, che Laipaco di Udine, e Vado non sono Ville

1667 preservati Uomini à ragguaglio dei Fuochi di Lista come l'altre
ville
1606: Contribuiti denari invece di Uomini
1593: Carri, et Uomini —
1595: sino 1673 Guastadori — Comandate da Depti di ordine
1665: sino 1674: Carri
1677: sino 1683: Barelle
1674 sino 1682: Guastadori
1735: ratate per li fuochi di lista da Depti ǵ
1714: ratate in danari per li Uomini 390 —
1727: sino 1736. fatti Carezzi, e pagati dalla Cassa della Contadinanza
1707: e 1711: Creato Sindico Bortolo Vanelutto di Carpenetto
Haveva per l'obligo de Carezzi trà l'altre Ville à Carpenetto Vissandone,
e Puzzuolo. —

Fede, che li Castellani giudicano li Cittadini d'Udine.

Si fà fede per l'Off.o della Cancellaria della Patria del Friuli, che tutti li Cittadini di Udine, che non siano Nobili Feudatarij tanto in Civille, che in Criminale sono indifferentemente giudi=cati dai Nobili Castellani della Patria del Friuli, e dà loro Tribunali, ed all'incontro li Nobili Castellani riconos=cono per solo ~~+~~ di loro Giudice competente, l'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Luogo tenente, come il tutto appare dai documenti esistenti in questa Cancellaria in fede di che q.

Udine dall'Off.o della Cancellaria della Patria li 17 Aprille 1740

Andrea Asquini Cancellier della Patria.

Essendo sparsa una voce, che li Sig.ri Udinesi tentano di far sì, che la di loro Cittadinanza sia accettata alla Religione Illustrissima di S. Giovanni; così che li di loro Cittadini possano esser admessi trà quei Cavaglieri; Da uno de' Cavaglieri stessi interrogato se tale Nobiltà sia capace di tal ordine rispondendo al quesito sento, che non possa la Cittadinanza suddetta esser admessa alla Religione medema, e ciò dimostro col riflesso à tre [illegible]

Primo per la Constitutione singolare della Patria del Friuli dà tutte le altre Provincie, che sono in questo Ser.mo Stato

2do per la natura et suo Consiglio Regolare

3o per la natura ad essere di Udine, e di sua Cittadinanza.

Sono alla prima verità infallibile che la Religione di S. Giovanni è composta della primaria Nobiltà del Mondo Cattolico, e che [illegible] primaria Nobiltà in chi aspira alla medema richiede è tanto decide la Sacra Rotta del 1611 4 Marzo e tanto li Statutti e regole di quella Illustre militia dichiarano. Se come mai la Cittadinanza d'Udine potrà aspirare à tale onore, se non è Nobile primaria della Provincia, e se non Udine, mà il Parlamento della Patria del Friuli sempre fece la prima figura e che [illegible]. Questo è un composto di tre ordini Prelati, trà quali sono un Vescovo Abbati, Capitoli insigni e l'antichissimo Monastero di Aquileia Castellani, quali sono Nob. Feudatarij Possessori di Castelli Territorij, e Ville soggette con mero e misto imperio sopra le Ville e Territori stessi Communità in maggior parte con la giurisditione medema trà le quali anche Udine vi entra col suo voto.

Apud Farinacium Decis. 247

Il Parlamento sempre fù il principal direttore della Provincia di cadauna insieme col Patriarca natural Prencipe della Patria la Guerra è la Pace formava le leggi, e statuti, deliberava le Ambasciate. Elleggeva li Ambasciatori. Giudicava le cause de Feudi, il Civile et il Criminale in Appellacione. Imponeva è distribuiva le Gravezze, Tassava il medesimo Patriarcha et in somma rispetto à tutta la Patria, compreso anche la Communità d'Udine, e niuna parte eccettuata, faceva tutto ciò che un Principal Corpo di Provincia insieme col suo Prencipe far poteva. Tanto si dimostra con li Parlamenti 1327 29 Giugno e 3 Xbre 1329 7 Giugno 1335 4 Luglio 1337 19 Genaro 1343 2 Aprile 1352 p.º Febraro 1353 20 Giugno 1374 17 Marzo 1395 19 Aprile 1412 18 Febraro e 8 Maggio 1414 14 Genaro, e 16 Aprille. e tanto ancor si dimostra con altri documenti di lettere di Patriarchi, et altri Atti, che ai Parlamenti stessi sono congiunti, ne mai Udine altra figura fece che di pura Communità del 3.º Membro del Parlamento sempre à questo fu unita sempre Subordinata con li suoi Cittadini ed Abitanti e sempre dependente

Stampa C.ª 3 et seq.

Tali furono le prerogative di questo Corpo sino al 1420 tempo della felicissima dedicazione al Veneto Impero, e queste medesime prerogative furono dal Prencipe confermate in tutto ciò, che può unirsi al esser di Suddito. Tanto si esprime nelle Ducali 1420 20 Giugno 1424 24 Febraro 1436 9 Maggio 1444 27 Giugno 1509 17 Giugno

Stampa 22 et Sequitur.

... 3 et seq. ... 8

et

et in tante altre merce il valore de Patriotti la di loro fede e la mai interrotta costanza nella devozione e tale superiorità rispetto à Udine, e tutta la Patria sempre il Parlamento mantenne come si dimostra con le sue adunanze 1424 2 Giugno e 20 7mbre 1429 1439 con tanti altri atti, che spiccano del 1420 sino al presente sempre con la presenza del Publico Rappresentante, sempre con la [illegible] del Principato, e sempre con l'intervento di Udine il che anche si dimostra con le Publiche leggi ristampate l'anno del 1558, e dalle quali spicca la Patria esser divisa in tre membri quale uniti assieme [illegible] formano il General Parlamento diviso in R.R. Prelati [illegible] Castellani, e Sp. Communità, onde il Parlamento sempre superiore fu et è in Patria, ed Udine con tutti li suoi Cittadini sempre subordinato al Parlamento stesso. Ne può dissimular nel [illegible] ne, mentre non ella ardisce negarlo, e se mai la negasse chi non vede l'insussistenza della negativa a fronte dai Atti citati e di quanto sempre fu osservato e si osserva! del 1429 il Parlamento formò il statuto et à questo Udine, e i suoi Cittadini sempre furono soggetti sin al 1673 in ordine alla parte 1658 del Parlamento del 1673 furono publicate nove leggi et à quest ora è soggetta e secondo queste al giorno d'hoggi è giudicata. Qualunque deliberazione del [illegible] mento si formi Udine, e li suoi Cittadini devono esequire ed ogni anno le parti prese nel Parlamento nel Consiglio di Udine vengono Publicate, come è noto del 1579 Udine tentò di esimersi dal pagamento delle Gravezze imposte dal Parlamento, et ai 28 Luglio di d.o A. [illegible] dal Principe fu obligata con un suo Giudizio, qua [illegible]

Stampa 2°

Stampa 26

Vedi statuto novo q.

d'oggi viene esseguito, onde la sogettione d'Udine, e de suoi Cittadini al Parlamento è pienamente dimostratto, e se tale come mai può darsi la Nobiltà del suo Consiglio Primario se è il Consiglio subordinato ad altro Consiglio cioè al Parlamento. Se il Consiglio di Padoa ò d'altra Città Illustre che dicedo alla Religione di S. Giovanni soggetti fosse subordinato ad altro Consiglio in Padoa stessa ò suo Territorio, chi non vede che sarebbe escluso et che non li Nobili del subordinato, mà del Principale sarebbero admessi alla Religione. Tanto s'applichi al caso nostro onde ecco come Udine non può aspirare al onore di tale militia per la Constitucione della Patria. Mà di grazia intervia meco à considerare Udine qual è nella Patria stessa. Mentre è privo anche di molti pregi, che sono universali alle altre Communità S. Vido, S. Danielo, Venzone, Tolmezo, e Gemona et altre Communità della Patria sotto il Serenissimo Dominio possedevano il mero, e misto Impero, e Tolmezo Venzone e Gemona ed altre l'anno chiaramente ristretto nelle di loro investiture et al incontro Udine hà il solo Castello come consta dalle Ducali 1440 3 Agosto, e della sua investitura 1620 26 Giugno Sacile hà soggette Ville numero 16 Monfalcone 17 Fagagna 17 Meduna 33 Tolmezo 154 come consta dal libro delle Patrie leggi in stampa, et al incontro Udine solo 9 trà quali sono tre Casali, l'altre Monfalcone hà Podestà Cancelier Porto Gruaro, e Sacile pur hanno un Nobile Veneto per Rettore, et al incontro Udine hà il solo

Ca:

Capitanio di S. Eccellenza il Logotenente della Patria, come si vede dalla sua supplica ed investitura 1620. Onde se Udine è subordinato al Parlamento con i suoi Cittadini, se il suo Consiglio rispetto ai altri Consigli della Patria e pure anco di quei Luoghi che sono Communi, non può mai dirsi, che li suoi Chiamati Nobili debbano esser admessi alla Croce di S. Giovanni, mentre di Nobiltà non primaria, mà secondaria.

Mà non occorre più diffondersi nel dimostrare, che Udine sia solo Città, mentre ciò dalla Legge Patria viene deciso per Statuto formato dal Parlamento 1429 e confermato dal Principe in detto anno ai 14 Luglio dicesi essere in Patria Nobiltà maggiore e minore e dichiarando la maggiore s'esprime esser quella, li di cui Nobili ad altri non sono soggetti; che al Giudizio del Logo.te, benche s'accenni esser altri, che non sono soggetti al Giudizio fuori del Logo.te detto

Nobiles Maiores aut alij non subiecti
Alieni iudicio

Dà tali parole comprendesi esser due Nobiltà in Patria, l'una maggiore, e l'altra minore, mentre non può darsi la maggiore senza relazione alla minore, comprendo inoltre che la Nobiltà maggiore è quella, che non riconosce altro Giudice fuori di S. Eccellenza Logo.te e questi altri non sono, che li Feudatarij e Giurisdicenti

Stampa C.a 30

come consta dalle Ducali 1504 18 Luglio ottenutte dalla Communità di Udine 1505 3 Giugno e dà altre anteriori Ducali. Consta in contrario de Nob. di Udine dal Solenne Giudizio 1636 25 Agosto dell'Eccelso Collegio seguito frà il Parlamento ed Udine qual mediante fu terminato, che de Nobili di Udine fossero Giudici li Feudatarij, e di tali Giudicij sono ripieni ...

tanto in Civile, che in Criminale come Consta dalla fede 13. Aprile 1740 il che anche è stato deciso rispetto al Criminale senza eccettione del 1436 9 Maggio. Ce il Statuto antico formato 1429 durò sino al 1573, ne dalla riforma di d.o anno fu stabilito in contrario, anzi nel medemo sono inserte Ducali espresse che commandano l'osservanza di d.o Statuto 1429 in mancanza della riforma. Ecco dunque la Nobiltà prima in Patria de Feudatarij, sopra la Nobiltà minore di tutte le altre Communità. E ciò è vero come verissimo, come l'istessa notizia di S. Giovanni che per constitutione fondamentale altri non tiene, che soggetti fregiati di primaria Nobiltà possa ricevere un Cittadino di Udine come tale

Libro de Decreti

E come tale verità consideando esser di presente come sempre furono tre li Membri della Patria cioè R.R.di Prelati Nobili Castellani e Spett. Communità sino dell'ordine 3.o onde il Cittadino di Udine è di un membro che mai ebbe Titolo di Nobile in Parlamento. Consta tale verità dai sopracitati Parlamenti antichi e moderni, ne quali li Castellani sempre vengono marcati col titolo di Nobili et al incontro non le Communità da che nasce che essendo essi Nobili di un Consiglio, che non ha il titolo di Nobile à confronto del membro de Castellani, ai Castellani stessi non ponno uguagliarsi, e tanto si osserva anche di presente mentre in relatione à Ducali 1474 è stampate nel libro delle Leggi, che formano la divisione della Patria anch. del 1558, e del 1686 fu:

con:

conservata la divisione stessa quella, formando in A. R.mi Prelati Nob. Castellani e Sp. Communità

Aggiungo il famoso Decreto 1479 5 Genaro. In questo si legge che Detalmo di Cergneu aggravandosi di esser obligato a dar vesti[...] furo come Nob. fuori della Terra di Udine, sì altro come Cittadini di Udine à caggione che dicevasi godere di [...] privileggi uno di Nobiltà l'altro di Civiltà, e narrandogli che il Privileggio di Civiltà si fosse danoso massime in quei tempi, ne quali la Communità di Udine era ingiunta renonciò al Privileggio della Civiltà di [...] e Cittadinanza instando d'esser dichiarato come semplice abitatore di Udine, e negli onori e carichi come membro della Patria, e fedelissimo Vassalo del Dominio, qual renuncia fù decretata dalla Publica Rappresentanza.

Stampa 32

Leggasi il Decreto sudetto e rifletasi alle seguenti parole

tanquam Nobilis extra Terram Utini, et tanquam Civis in Terra Utini

Chi comprende altro esser la Nobiltà et altro la Cittadinanza di Udine, e che à confronto di un Nob. Castellano la Cittadinanza di Udine ne pur fù nominata Nobile

Si consideri le altre seguenti

quia duplici Privileggio gaudere [...] videlicet Nobilitatis et Civilitatis

Onde nasce, che Udine dia Civiltà non vera Nobiltà

Considerabile è il Decreto

Quibus auditis et diligenter consideratis
Mag.^ci D.ni Locumtenens attenta onesta
requisitione ipsius D.ni Decalmi
et quod onesta petenti non est
Delegandus assensus refutationem
acceptauit, et declarauit quod
dicti C. et eorum descendentes de cetero tanquam Nobi-
les, et Fidelissimi Vassalli Nostri Ill.mi Dominij
et non tanquam Cives Utini tractari debeant
Et ecco con Decreto formato, che Udine dona Civiltà, non vera
Nobiltà e tanto ancora il medemo Conseglio di Udine
Stampa 34 confessò del 1513 24 Aprile nella sua Constituzione
fondamentale del presente governo ecco le parole
Elligantur per Consilium dictae Civitatis
Consiliarij ex numero Civium 150 et
Popularium ad n.o octuaginta ita
quod ipsum Consilium resideat
in personis ad numerum 230
Considero che sin all'ora Udine confessò che dona Civiltà non Nobiltà
Ciuss. 40 C.o e che volendo distinguere inavenire gli ordini li distingueva in Cittadini, e Popolari, senza neppur chiamarli
Nobili, onde conobbe non poter dare vera Universale
Nobiltà, e però sola secondaria, sola subordinata al Parla-
mento sempre dipendente e sempre incapace della Croce
di Malta ed è notarsi, che questa sola, e la Constituzione
fondamentale del suo Conseglio, e questa è in osservanza

è con

è confermata con solenne Giudizio 1555, e che deve esser sempre eseguita

Terminato il primo punto passo à dimostrare il 2.do volendo venir al esame della natura del suo Consiglio, mà prima d'internarmi nell'esser di questo parmi necessario dare un saggio dell'origine, e progressi di Udine del 983 era questa un semplice Castello, come consta dal Diploma di Ottone di detto anno, questo haveva la sua Villa come si vede dalla Concessione Patriarcale 1171, in cui gli huomini di Udine furono obligati à mantener Ivaneo della Rota del 1202 Udine fù soggetto al Co: di Gorizia e così si chiama dal 1289 26 genaro si vede, che Udine oltre il Castello è Villa aveva un mercato, mentre dicesi nella Carta di detto tempo

Castrum Mercatum Villam Utini
à confronto di Savorgnano, che chiamasi
Castrum Villam Savorgnani

Cosiche in quei tempi Udine non era di più, che un mercato circa li tempi stessi poi mentre Raimondo della Torre Patriarcha posto dà Cividale ad abitare in Udine si accrebbe in numero di persone, li Castellani della Patria ... vono il suo Prencipe, onde ... residenza dal Prencipe stesso, e del Parlamento di cui era capo si accrebbe in decoro

Ciò non ostante mai il suo Consiglio fù considerato come ... ile

Stampa 1

ne mai diede nessuna Nobiltà; come consta dai Citati Parlamenti; ne quali ai soli Castellani fu concesso tal titolo, e massime ciò si vede dal Parlamento 1335 4 luglio in cui intervienè per Udine Odorico Nodaro di Udine Stampa 12
e altro Parlamento 1353 20 Giugno in cui intervienne per Udine Mastro Francesco e dal Parlamento 1414 in cui si vede descritto per Udine Alessandro Drappero. Consta di più tale verità dal Decretto 1479 5 Genaro à favore della famiglia Cergneu sopracittato, come anche ciò si legge dal Giudizio 1555 4 Luglio nel sesto gravame proposto dai Popolari, così che il Consiglio di Udine fu Popolare fu di Arengo, fu Universale senza distinzione di Gradi, di Ordini, e di Persone, il che anche si ferma con la fondamental parte 1513 sopracitata, onde mai diede nessuna Nobiltà

Fermato, che Udine non fosse Nobili sino al 1513 il che anche si dimostra perche mai li Udinesi saranno Capaci di far vedere alcuna agregazione à Nobiltà, come à Nobiltà sino à detto tempo Benche per altro possino dimostrare agregazioni alla di loro Civiltà mediante però il Voto anche dei Popolari; il che però non basta, ora passo à considerare il suo Consiglio dal 1513, in poi sino al presente sempre inalterato e stabilito col Giudizio 1555.

In primo loco considero, che il Consiglio di Udine med.e la detta Constituzione 1513 non è dissimile da alcune altre Comunità anzi con una sensibile differenza, e pregiudizio.

perche

perche composto ora di Cittadini: Artefici, e Popolani, ecco le parole delle Costituzioni

Aurum Zonis Constituimus ad numerum
predictum seniorum centum quinquaginta
et Artificum et Populanorum sexaginta

Et il Filosofo attesta che in una Città ben ordinata mai devono admettersi Artefici

Optima quidem Civitas nunquam
Artificem faciet civem

E la raggione si è perche li Artefici sono sordidi e Villi e questi ai servi si ugguagliano ecco le sue parole

Qui necessario uni ministrant Servi
et qui pluribus viles et sordidi

Aggiungie il medemo che gli onori delle Città devono distribuirsi secondo la dignità et il merito ed un Artefice, che s'impiega in opere Villi, mai può vincere nell'esercitarsi alle virtù, che sono il fondamento del merito

Onde come mai un Cittadino d'un Consiglio in tal guisa [illegible] to può esser admesso alla Sacra Religione di S. Giovanni quando questa richiede Nobiltà primaria da tutte le Provincie del Mondo Cattolico

Come per la raggione dell'Esclusione se si considera la qualità degli Artefici che sono admessi al [illegible] prima del 1632 indifferentemente tutti, [illegible]

mentre in tale anno solamente furono esclusi gli Osti Beccari, Molinari, e Pistori e dal 1634 li Pistori furono con tanta ch[...] reintegrati ogni un sà che gli osti sono persone Vili, et Ordinarijssime, come Zengnello, ne attesta li Pistori sono Vili, e li Beccari più ancora, come anche i Molinari, ed altri simili onde chi non vede quanto sia pregiudicato quel Consiglio, che tali persone admette ed in conseguenza chi chiaramente non conosce, che una Città ho Consiglio, che vede Concorsi nella Potestà tal qualità di persone non può dar soggetti alla Nobilissima Religione

Cives. Simpliciter nulla alia re deffiniuntur
Magis qu[am] participatione potestatis
publice, iudicandi, et decernendi

Ed in fatto à senso della parte 1513, e dal Elucidario 1555 li Popolari ec. Artefici sono Partecipi della Pubblica potestà, essendo che un Cittadino Constituito in offo. ha per il più Consorte qualche Popolare ò Artefice

Il primo Magistrato di Udine sostentano li Deputati e tra questi è un Popolare il 2do li contradicenti e censori; e trà questi pure vi sono Popolari e di questi

prima

prima del 1632 furono capaci li Becari gli Orefici molinari, e doppo la parte 1634 furono restituiti alla capacità i Dottori onde comunemente può darsi, che in questa ora un Cavaliere sia escluso di [illegible] ne, et ciò per necessaria condizione al suo essere mero Cittadino di detto Consiglio, e che nell'ora seguente sia partecipe dell'Anticamera d'un Capo Coronato.

Cresce la ragione per l'esclusiva se si considerano gli Offizij di Udine, poiche si distribuiscono ad essi soli i [illegible] ni, il resto degli Offizij stessi si distribuisce in mistura ai Cittadini e Popolari et in essi ancora si ballotta un Cittadino con un Popolare, Cancellier di Comune ne può esser ballottato, tanto un Cittadino che un Popolare giusto il Capitolo 1555 4 Luglio, cioè il primo Popolare e Cittadino si ballottano e confirmano negli Offizij di [illegible] latov di Commune, Cameraro de' Pegni, Prior di S. Maria Madalena, Prior di S. Lorenzo et altri, tanto viene dato dai Capitoli 1555 massime nel Sesto, onde come può un Cittadino di questo Consiglio esser admesso [illegible] Nobilissima quando v'è regola che alcuno non voglia admettervi nel caso, che nella Città, della quale [illegible] sono si distribuiscono le cariche ai Nobili in [illegible] de' Popolari, mentre tra gli Interrogatorij che [illegible] rij darsi devono dalle Costituzioni 1632 viene il seguente.

XIX.

Se nella distribuzione, nominazione, et elez

offizij, Magistrati, dignità e gradi di maggioranza è
solito per altro tempo, che vi concorrono oltre persone
basse, che non siano veri Nobili.

Onde mai può darsi che confrontata la regola al fatto di Udine
vaglia la sua Cittadinanza ad esser admessa à detta
Nobilissima Religione. Vaglia il vero come può conce-
pirsi che in questo momento un Nobile sia à confronto
di un Calzolaro, d'un Pittore, di un Caffettiere, ed altre
persone simili ballotato, e ciò per necessità di sua condizio-
ne, e che poi tutto ciò sia à trattare di pace, e di Guerra
con Cavallieri Consorti di un Principato, ne si dica, che tali
Ballotazioni si fanno per polizia, come malamente si
lusinero li Deputati di Udine in una di loro Fede 1740
18 Genaro, poiche tal fede vienne riprovata, anzi
convinta dal Giudizio 1555 mentre non può dirsi che il
Confronto di Nobili à Popolari sij per polizia di
Governo, quando si fà in essecuzione di una parte
volontaria, fondamentale della sua polizia 1513, et
in essecuzione di un Giudizio 1555 onde ecco Udine
incapace della Croce di S. Giovanni, e per la Consti-
tuzione della Provincia, e per la natura del suo
Consiglio, e per quanto sopra è stato considerato. Ora
resta à dimostrare, che Udine sia incapace di tal
freggio per il suo essere, e natura, e sono al punto

Sempre

Sempre forma la massima che la Nobiltà ricevuta dall'ordine di S. Giovanni debba essere Primaria di [illegible] [illegible] insigne chi non vede, che Udine non è tale mentre non ha Pubblica Rappresentanza [illegible], e [illegible]

, son Civile perche la Luogotenenza non è di Udine ma della Patria. Tanto esprimono le Ducali 1420 [illegible] si dichiava il Principe ogni qual volta ha [illegible] Mai fu scritto dal Principe al Logo.te di Udine ma [illegible] al Logo.te Generale della Patria del Friuli [illegible] si vede qualche copia d'ordini al Logo.te di Udine ciò non fu perche tale sia ma [illegible] in riguardo al luogo dove risiede il Pubblico Rappresentante, per altro tutte le Ducali vengono dirette al Luogo.te Generale della Patria, come sono i libri [illegible] e [illegible] il libro de [illegible] della Patria del Friuli, nel quale in ogni Ducale si legge.

Locum tenenti Patriae Fori Iulii;

E la stessa sua Ducale 1423 [illegible] non è [illegible] al Logotenente di Udine ma bensì della Patria [illegible] e questa per quanto la [illegible] [illegible] d.a Udine et ugualmente non disse Luogotenente [illegible] Venzone, e d'ogni altra Communità o [illegible] di Udine.

Non hà rappresentanza Ecclesiastica, mentre il Patriarcha non è
già di Udine, mà di Aquileia e tutto ciò che esso fà non è
già come Patriarcha di Udine, mà come Prelato d'Aquileia.
Sedunque Udine non hà nè Publica Rappresentanza
Civile nè Ecclesiastica come non può dirsi loco insigne come
alcuna Città può esser capace della Croce di S. Giovanni
Se l'astrazione delle due Rappresentanze, questo conchiude
mentre Udine per sè medesimo non può appropriarsi le
medesime. Il Patriarcha d'Aquileia per qualche Secolo
abitò in Cormons nè perciò d.a Terra ebbe alcun lustro,
abbitò in Cividale nè per questo Cividale ritrasse alcun
accrescimento nè hà acquistata alcuna raggione anche
il Sinodo di Udine del 1598 chiamò Seminario d'Aqui=
leia e chiamò residenza del Patriarcha, mà della S. Congre=
gazione in causa di precedenza ciò non fù atteso perchè
il Patriarcha e Seminario sono d'Aquileia onde l'abita=
zione non si attende, perchè dall'accidente dipende ciò che
atti del Patriarcha applicarsi deve alla Logotenenza.
La Rappresentanza della Patria hà un titolo differente
da tutte le altre di Terra Ferma, hà titolo non di
Podestà, mà di Delegato Locum tenens. Onde fù in loco
del Patriarcha di Aquileia constituito, e siccome il
Patriarcha benche Prencipe con la sua abitazione non

conferì

conferir alcuna qualità à Udine, così non la conferì la
Luogotenenza. Il primo fù Patriarca di Aquileia Princi=
pe della Patria. Il secondo fù et è Luogo.te non già
Udine, mà della Patria e se Luogo.te di Udine legalmente
dir si potesse potrebbe anche dirsi Luogotenente di Cividale
di Venzone, et altri luochi della Patria medema. Aggiungo
che Udine non hà Territorio. Che sia vero, che il territo
rio è di essenza d'una città mentre giusto il sentimento
Processo c.te 18 del Filosofo la città altro non essendo che una moltitudine
di persone sufficiente à vivere da se stessa, ne
viene che anche habbia il suo Territorio, ch'è impos
sibile, che hà tale sufficienza senza il Territorio medemo.
Ora se Udine non hà Publica Rappresentanza ne
Civile, ne Ecclesiastica propria, se non hà Territorio
e se la sua Giurisdicione non si estende fuori che alle
Ville come mai potrà dirsi Insigne, et in consequenza
come potrà dar Cavallieri alla Religione di S. Giovanni.
A questo rotto unico quanto di sopra dissi Udine è
subordinata al Parlamento hà Consiglio in nobile e
corrotto, non hà Publica Rappresentanza ne Civile
Ecclesiastica non hà Territorio et in consequenza non può
dar Nobili alla Sacra Religione.

In vero nove non sono le Idea Prima del 1517 non si dà Consiglio
che Udine habbia innalzato il Capo. Annientata...
one de soviditi della Patria una tal pre...

suoi Cittadini in Nobili e Popolari; osservato però il 3.ne modesto di Cittadini nella parte 1513. Insegne per qualche [...]ulo e finalmente del 1614 pretese porsi in figura con una solenne Ambasciatta pretendendo precedenza ai Ambasciatori de' Signori Castellani; mà ne segue Giudizio, che dovesse contenersi nell'ordine delle Communità, e che dovessero preceder i Prelatti e Castellani secondo l'ordine del Parlamento, et all'ora non aveva tanto alte le mire per tener con dimandar come le Città suddite Ambasciatori al fu Serenissimo Sagredo, mà li 3 7mbre di d.o Anno dal Prencipe fu dichiaratto, che dovessero presentarsi gli Ambasciatori del Parlamento, con lettera di significare in Publico sine placito circa gli Ambasciatori di Udine ed è necessario che dal 1429 sino al 1618, e ne tempi posteriori Udine mai si segnò di presentarsi in Ambasciata per motivo Universal al suo Prencipe e punto troverassi segni; che habbiano spedite Legazioni per i suoi interessi particolari, mà mai però per motivi Universali.

Stampa 62

[...] però Sereno mi soviene, che anche la Turba de [...] Artefici di Udine hà voce in quel Consiglio, et ciò si

dimostra

dimostra con la Parte del Consiglio 1523 ò Senato e con
molti altri irrefragabili documenti ne i quali ciò ne
Bossolo stesso in cui notano li Deputati che fanno sa prima
figura.

Vero è che del 1513 li Deputati di Udine, ottenero lettere [illegible]
Processo C.a 38 appoggiate alla Parte 1513 et altre posteriori [illegible]
in n.o de Convialicii, et ottanta Scola[ri] [illegible]
di escludere li Degani; mà è vero ancora che tali [illegible]
furono sempre rinovate interessi mentre li Degani hanno
raggione d'entrare non come Cittadino nè Nobili mà
col la consueta loro 3.a figura di Degani dei Borghi
e come quelli che hanno carica, nella qual maniera
entrano tutti gli altri che hanno officij dalla Comu-
Stampa 74 nità come si legge nella Parte 1523 sopracitata onde
ai Degani resta il luoggio del Consiglio, et al Consiglio
il peso di avertir e osservar poco tempo che il [illegible]
venga onde sempre più s'accrescano [illegible] cre-
dere il contrario e però nulla più aggiungo et altro
non mi resta che d'incontrare gli obietti opposti da [illegible]
ò per meglio dir che si credono opposti

Il primo si è che molti auttori parlano di Udine [illegible]
no Città non ignobile, [illegible] [illegible]
corda la descrizione della Patria [illegible]

della quale diessi esser considerabile nella Patria del Friuli
ove sono Principali Parlamento Città di Udine e Contadi
nanza e ne quali aggiungiesi, che Udine è accresciuta
dalle Rovine di Aquileia, e fatta Metropoli

Aggiongono esi molte lettere de Principi Veneti nelle quali pare,
che la riguardino come Città e con titolo di honore, e
massime del Senato Veneto 1423 5 Marzo e 1476 10
Aprille 1511 21 Ottobre 1514 18 Luglio, Apportano inoltre
Diploma del Patriarcha Grimani 1524 primo Ottobre in
cui ai Cheomij che li fà aggiungie tutte l'espressioni
che sono proprie delle Città Metropoli, aggiungiendo inol
tre Ducali 1525 29 Aprile scritte al Logo.te di Udine
nelle quali il Principe conferma la stima verso
la Mag.ca Città, non tralasciando le altre Ducali 1583
9 Agosto nelle quali diessi che li Deputati di Udine possi=
no protestare in Parlamento, aggiongiendo le altre
Ducali 1627 11 Ottobre con le quali il Principe la considera
come Città Principale

Producono il Concordio 1679 31 Agosto seguito tra dep.ti
della Patria et Udine onde dicono essi che Udine è Città
Metropoli, come tale nantata dai Scrittori universalm
ente tenuta e riconosciuta dal Principe Naturale
et da altri ancora, e però può aspirare alla Religione
di Malta.

Nc.

Ne osta dicono che l'essere di Communità mentre può smotivarsi che si convenga l'essere di Città, con [illegible] essere di Communità come si vede da tanti essempij.

Oltre, che la Provincia è composta di tre corpi [illegible] Città [illegible] re e Contadinanza onde forse si figura di esser ella divisione di tre corpi si comprende dalle Ducali 1582 8 [illegible] e Fede del Ordinario Lovtonio 1740 26 Genaro.

Consideravano di più il Concordio 1674 3 Agosto nel quale [illegible] in Udine Città da Communità aggiungono Ducali 1[illegible] 23 Giugno separatione di Cividale da Udine, non [illegible] di considerare che anche Cividale di [illegible] Communità o pure era Città

3°. Consideravano, che li Sig.ri di Udine con ugual titolo si [illegible] essi denono come i Sig.ri Castellani, il che spicca dalle Ducali 1671 14 Marzo, e 20 Giugno oltre che [illegible] mattina dal Senato Veneto d'elleggere li Proveditori ai confini della [illegible] Nostra come da Ducali 1657 [illegible] Aprile, e li Sig.ri [illegible] Udine furono [illegible] di [illegible] come da Fede 1740 20 Marzo

4.to L'obietto del Consiglio Popolare gli [illegible] nulla [illegible] no perche dicono che non si dà consonanza di [illegible] cariche tra Nobile, e Popolare [illegible] Popolare si nomina ciò nasce per polizia di [illegible] o per necessità di polizia come si trova [illegible] 1740 18 Genaro, dandosi nello stesso tempo [illegible]

un Contro Nobile, come dalla Fede stessa. Aggiongono essi che anche il Consiglio di Città è Popolare, come dai Capitoli 1589 e che non ostante da Soggetti alla Religione di Malta, di più dicono essi li Nobili Castellani nulla cedono di Nobiltà benche in Parlamento entrino Communità che non danno Nobiltà nessuna, onde ne pur li Nobili di Udine perdono la Nobiltà, perche tra questi e quelli non si dà Commistione

3° Altri due [illegible] si propongono a risolvere ed è che Udine mai habbia dati Soggetti alla Religione di Malta, e dicono nulla concludere, perche ciò dall'accidente dipende oltre che dicono essi un Soggetto di Casa Valvasone di Maniacco provò un 4° per linea feminina di sua Nobiltà con la famiglia Corsella Nobile di Udine, onde ecco approvato Udine alla Religione di S. Giovanni. Di più la famiglia di Pers del 1650 dimostrò un 4.to feminino di sua Nobiltà con la famiglia Casali Nobile di Udine onde ecco per approvato la seconda volta Udine alla Religione di Malta, e però non può dubitarsi che non debba esser ammessa. Tali sono le raggioni di Udine, e tali le risoluzioni di quanto si può dir in contrario sopra ciò

Rispondo al primo, che li Autori che dichiarano Udine Città Illustre e Città Metropoli essi riguardarono l'apparenza, non la sostanza il materiale, non il formale.

Con

Non può dirsi Città illustre quella che è subordinata ad altro corpo superiore non può dirsi tale nemeno che fà il [illegible] di Rango inferiore nella Provincia, ne quella che ne suoi Cittadini [illegible] [illegible] [illegible] d'un altro [illegible] [illegible] Vescovo, ne Publico Civile, Rappresentante [illegible] [illegible] composto di Popolari e Pagani dei Borghi, [illegible] [illegible] quando non hà Provincia non hà Territorio subordinato e nulla più hà che una semplice Communità, anzi meno di altre, ed Udine è tale come sopra si è dimostrato

Inoltre non può dirsi Metropoli quella che mai è Città [illegible] no, che non hà Provincia subordinata è tale è Udine, anzi Udine stesso è subordinato. Se poi [illegible] [illegible] che [illegible] hà havuto Vescovo, come si introduce apparentemente, falso in fatto, mentre che Carte che fondamento, delle quali ciò dicasi sono state dichiarate invalide dalla Sacra Congregazione 1598

La Denominazione di Città che si legge nelle Lettere di molti Principi Esteri verso [illegible] nulla concludono mentre Città [illegible] non è, che una moltitudine di persone unite per convivere insieme, come il Filosofo ne attesta e come tale io accordo che Udine poteva chiamarsi mà che proprimente sia tale non è vero, come sopra hò dimostrato nella [illegible] mossi dal proprio interesse potevano farla ciò che [illegible] et è notabile, che in quei Tempi la Patria era [illegible] et Udine adeciva con altre Communità e [illegible] [illegible] a unito a quei Parlamenti che erano [illegible] [illegible] e se alle volte ebbe la sua potestà, oltre le [illegible] [illegible] [illegible]

di fatto non di opinione, e si verifichi tale verità, con [illegible] circa la preminenza del Parlamento, et in questo posto [illegible] di quei tempi principiati dal 1350 sino al 1420.

Ducali Al Logo.te di Udine diretti mai furono, mà sempre al Logotenente della Patria, come il Libro de Decreti mi assicura, e se ne venne al Logotenente qualche Ducale come à Rettore di Città Principale, queste furono Ducali circolari, che à tutti li Rettori di Terra Ferma si spedirono, non con ciò il Principe intese di uguagliar Udine alle altre Città di Terra Ferma, mà bensì intese di annoverare al Logo.te della Patria, come à Rettor Principale, e come superiore ai Rettori delle Città suddite, riguardando la Patria per una specie di Città Principale, il che si dimostra con le lettere stesse.

Locumtenenti Patriae Fori Julij

Altre Ducali, che chiamano Udine Città, ò con qualche altro aggiunto d'onore la nominano, nulla provano mentre ciò riferir si deve sempre al suo essere, e sua essenza rispetto al materiale alla moltitudine delli abitanti alla Residenza accidentale delle due Publiche Rappresentanze, et alla Residenza del Parlamento Capo di Provincia, non mai al suo intrinseco, che sempre è stato considerato.

Rispondo

Rispondo al 2do il Sinodo 1072 nelle ... a riprobati fondamenti mentre Udine mai ... di Città, per quanto ... tale si ... è dimostrato mai esser ... mai Pubblico ... mai Provincia mai ... anzi sempre Communità fù detta.

Inoltre dicesi che Udine serva distruzione d'Aquileia ... Metropoli e ... Udine ... numerar ... come consta dalla Relazione del Cardinal d'Aragona 1598. Di più per la distruzione d'Aquileia ... della Provincia. Il Foro di Giulio ... come Monsignor del Torre dimostra, ... Aquileia si chiamò prima in Parlamento Cividale, il 2do. come la Metropoli di Udine, notti risposi nel 32o ...

Il Titolo di Corpo 1782 ... Corpo subordinato al Parlamento, mentre non hà titolo ... lo stima. ... Corpo chiamasi tale ... Pagamento delle Gravezze che si corrispondono ... come sono le ... di Sanità, onche chiamasi Corpo qual dipende dal Parlamento stesso, ... dai Capitoli 1041 5 Genaro, e terminazione 1727 31 ...

Rispondo al terzo uguaglianza di titolo ... di Nobiltà come in Parlamento si osserva, ... col medemo titolo anche li altri di tutte ... nel Consiglio di Udine, come consta dai ...

il Parlamento. vegasi Convocazione 1738 11 Agosto

Falso per è quanto di ciò che le altre Communità non fanno i loro membri di nostrani è contrario con li Capitoli in Stampa degli Eccellentissimi Inquisitori 1697, e con tant'altri riguardanti Gemona, Monfalcone, Porto Gruaro, e Sacille

2.° 4.to del Consiglio di Cividale nulla prova, mentre Cividale fu, si crede, come consta dalle Ducali 1420 Ultimo Genaro, il suo Consiglio fu senza Nobile come consta dalla Sentenza 1589, con la quale si univono li due Consigli Nobile e Popolare qual unione seguì à motivo di pace e questa non potè pregiudicare all'essenza della Nobiltà, come in quella sentenza, essendosi inoltre conservata la distinzione, come da fede di Cividale 1740 21 Genaro, onde non è maraviglia se li Nobili di Cividale sono admessi alla Religione non quelli di Udine

La ragione desonta dall'esempio supposto Sorbelli nulla conclude mentre se il quarto Sorbelli fu approvato come Nobile di Udine ciò seguì per errore, perche allora non fu esaminata la Costituzione della Provincia et essenza del Consiglio di Udine, ne di sua Nobiltà, come ora esaminano, e se allora si esaminarono, chi fu admesso doveva ottenere almeno la dispensa, ne senza motivo è nata la regola nella Religione, che nulla sia la Professione di chi erroneamente vienne admesso per mancanza ò errore di prove.

Conchiudo

Conchiudo dunque che Udine ascoltar non si deve perche suo' diz= nato al Parlamento per che fà Nobiltà minore e di loro non accettata da tutti, perche in suo Consiglio è misto di Nobili e Villi perche li suoi Nobili vanno in concorso co' Villi [illegible] per Polizia di Governo, mà per necessità di Statuto origi= nale, perche è Città di Nome non di essenza e per quanto tempo è stato considerato è risolto e tanto lo sà il Sacro miglior Giudicio.

Si aggiongie una notizia nuovamente pervenutta qual è molto rimarcabile al caso presente sono pochi anni che il Sig.r Gio: Pietro Valvasone di Maniago desiderò d'en= trare nel numero dei Cavalieri di S. Steffano. Fede scritte le sue prove con la Cittadinanza di Udine, li furono queste rigettate, atteso che quel Consiglio non fu considerato Consiglio Nobile, il che stante li convenne far le prove stesse col Titolo del suo Feudo e come Nobile del Parlamento, se però in questo ordine di Cavalleria per altro riguardevole non fu considerato, come un Cittadino di Udine mai e mai potrà alcuno sognarsi, che possa venire abbillittato alla [illegible] di Malta

Il giorno 30 Maggio 1740.

Si ridusse la seconda Ven.da Sessione Capitolare delli S.S.ri
Cavalieri dell'ordine della Sacra et Em.ma Religione
Gierosolimitana di questo Ven.do Priorato di Venezia nel
Palazzo Priorale, nel quale risiede l'Ill.mo e Rev.mo Sig.r
Luogotenente invitata come sotto leggi è notato, e vi
intervennero

L'Ill.mo, e Ven.do Sig.r Balio Fr. Camillo Co: Pola
L'Ill.mo, e Ven.do Sig.r Balio Fr: Alessandro Co: Buri Ricev.r
e Luogotenente.
L'Ill.mo Sig.r Com.re Fr: Rinaldo Papafava
L'Ill.mo Sig.r Com.re Fr: Ridolfo de Pazzi
L'Ill.mo Sig.r Cav.re Fr: Federico de Porris
L'Ill.mo Sig.r Com.re Fr: Flaminio di Rovero et
L'Ill.mo Sig.r Cav.re Fr: Bartolomeo Benedetto Salvatico
ommesso un Atto concernente l'affare della
Sacra Religione.

Indi personalmente si presentò dinanzi la Sopradetta Ven.da
Sessione il Nob. Sig.r Filippo Co: Florio figlio del Nobile
Sig.r Co: Sebastiano della Città di Udine, e con la viva voce
non meno, che con suo memoriale, espose il desiderio,
che hà d'esser ricevuto in grado di Cavaliere [illegible]
di questa Sacra et Em.ma Religione, et [illegible]
tale effetto di fare le prove di sua Nobiltà, e alli [illegible]

quattro Quarti notati in esso memoriale, che sono Paterno Florio Nobile di Udine, Materno Antonini Nob. di Udine, e Giurisdicente nella Patria del Friuli, dell'Ava Paterna Conti Nobile di Cividal di Friuli e dell'Ava Materna Valvason Nobile di Udine, e Giurisdicente in detta Patria e presentò unitamente ad esso suo memoriale la fede del suo Battesimo, dal quale si rileva la di lui età ben adulta, e molte Scritture con l'armi, e gli Alberi di detti suoi Quarti, e molte Scritture con l'Armi, e gli Alberi di detti suoi Quarti, e molte altre concernenti la Città di Udine, e fece instanza per la Deputazione de Commissarij alla visione e sommaria ricognizione delle Scritture ad effetto, che fossero sufficienti alla Prova, che deve fare giusta li Stabilimenti e le Ordinationi della Sacra Religione li fossero deputati li due Commissarij, che habbino à portarsi à Udine, ed à Cividal di Friuli Patrie delle Famiglie di essi suoi Quarti à formare li Processi occorrenti per le di lui prove. Qual instanza intesa, e fatta da me Cancelliere la lettura del memoriale, e Battesimo, e rilevata dalla presenza dell'instante la di lui nata. Corporatura per l'Esercitio dell'Armi fù annuito all'instanza, e da d.to V. Sig.r Balio Buri Luogoten.

te furono deputati per Commissarij alla visione e riconoscenza delle dette Scritture l'Illmo Sigr Comndre Fr: Rinaldo Papafava, e l'Illmo Sigr Canco Fr: Flaminio di Ronco, quali ritiratisi in luogo appartato, e prese per mano esse Scritture à quelle attente, lette, e considerate riferirono à d.ta Ven.da Sessione esser di loro parere, nelli termini espresi nell'Espositione Scritta di propria mano del d.to Sigr Comendre Papafava, e Sottoscritta di proprie mani d'ambidue essi Ss: Commissarij, che resta à me Cancelliere consegnata per esser qui sotto registrata, et è del tenor seguente videlicet.

Adì 30 Maggio 1740 in Venetia

Essendo noi Infrascritti Stati deputati Commissarij di questa Ven.da Assemblea Capitolare per esaminare le carte presentate nella medesima dal Nob. Sigr Co: Filippo Florio della Città di Udine, con oggetto di provare la Nobiltà de suoi quattro Quarti giusto alle Constituzioni della nostra Sacra Religione, doppo haver noi le med.me ben ponderate, et esaminate siamo venuti in opinione di [illegible] Ven.da Assemblea la seguente [illegible]

Per esser ricevuto nella nostra Sacra Religione, è necessario provare la sua Nobiltà giust' alli Statuti della medesima

Questi nel Capitolo nono degli Interrogatorij prescrivono, che li Testimonij debbano esser interogati con le seguenti precise Parole. Se nella distributione, e nominatione, et elettione di detti Uffizij Magistrati dignità e gradi di maggioranza è solito per alcun tempo che vi concorrano altre Persone Basse, che non siano veri Nobili

Di più viene prescritto nel Capitolo Decimo Settimo degli istessi Interrogatorij, che li medemi Testimonij siano interogati come segue. Se gli huomini di dette famiglie hanno sempre vissuto, e vivono nobilmente dell'entrate loro, e separatamente dalla Plebe, senza haver fatto nissuna sorte di Arte mecanica, e Vile.

È cosa nota, che il Consiglio della Città d'Udine è composto di 150 Nobili, e di 80 Popolari, e che tutti concorrono nell'elettione, et esercitano à proporzione promiscuamente le Cariche anco le più Illustri cioè di Deputato, e d'Ambasciatore che dispensa la sopradetta Città

Inoltre crediamo opportuno di riferire la lettera scritta

dalla

Dalla Ven.da Lingua d'Italia in data delli 28 Genaro 1640 al Ven.do Priorato di Venetia del tenore seguente.

Molto Ill.ri Sig.ri e Sig.ri Oss.mi

Essendo per più parti venuto auiso in diuerso quotidianamente Persone oriunde da luoghi, oue non è separatione alcuna di Nobiltà, e Plebe siano in pretensione dell'Abito nostro hà risoluto questa Ven.da Lingua per ouuiare à si grandi inconuenienti, e troncar [illegible] la strada à si temerarij dissegni tener viue alle SS.rie V.V. la pontuale osseruanza dell'ordinationi Capitolari, Statuti, e buoni Usi di questa nostra Sacra Religione con esatto particolare, e accertabile approvatione ancora del sacro Conseglio che dell'uno, e dell'altro alle S.S. V.V. et à tutti gli altri Priorati s'inuia autentica copia acciò fatte publicamente leggere [illegible] ne loro Archiuij, et inuiolabilmente s'osseruino come conuiene, e si spera dalle loro pontualità, con che le bacciamo affettuosamente le mani

Malta li 28 Genaro 1640.

Di V.S. e VV.SS. Molto Ill.ri
Aff.mi p.ri Seruitori
Il Ammiraglio Fr. Girolamo Salvago
e Procuratori della Ven.da Lingua
di Italia.

Fr: Giorgio Ghisilen
Fr: Lorenzo Vecchi

Stante il sentimento delli due sopra riferiti Interrogatorij et in vigor della lettera hier hora riferita crediamo, che questa Ven.da Assemblea non possa provvedere all'estrattione de Commissarij sopra l'instanza fatta dal Nob. Sig.r Co: Filippo Flori, appartenendo la decisione della materia alla Ven.da Lingua di Italia, li di cui Giudicij saranno sempre venerati, e graditi essendo questo il parere di noi sopra scritti Commissarij, che presentiamo à questa Ven.da Assemblea à fine, che sia registrato negli Atti di questo Ven.do Priorato, e si sottoscriviamo ponendovi li nostri soliti Sigilli

L. S. Comen.de Fr: Rinaldo Papafava aff.mo q.to di sopra
L. S. Comen.de Fr: Flaminio di Ronco aff.mo q.to di sopra.

Qual Espositione intesa dalli adunanti in d.ta Ven.da Sessione (dissentiente il sopranominato Ven.do Sig.r Balio Pola a tenore di quell'Atto, che sarà da esso consegnato) tutti gli altri hanno aderito al parere presentato dalli due S.S.i Commissarij Sud.ti

Ommessi atti continenti altre presentationi
ita est

Joannes

Joannes Carzoni Paulini Ven.^m Nov.^s ac Supradicti
Ven.^di Prioratus Cancell.^s in fidem;

Adì 31 Maggio 1740

L'Ill.mo, e Ven.do Sig.r Balio Fra Camillo C. Pola hà presentato à me Cancelliere sottoscritto il presente foglio di sua mano sottoscritto asserendo esser l'Atto, che il giorno di hieri nell'Adunanza della V. Sessione Capitolare disse di voler consegnare, il quale, vien da me qui registrato, et è del seguente tenore Vid.

Io Balio Fra Camillo Pola non sono concorso ad approvare l'inusitato parere, che sottoscritto, e sigillato presentarono nella Ven.da Assemblea di hieri li Sig.ri Commissarij deputati per esaminare le Scritture del Nob. Florio della Città d'Udine. E apparendo la suppositione, che la materia spetti prima alla decisione della Ven.da Lingua d'Italia, mentre à punto in questo caso per depurare la vera Constitutione del Conseglio d'Udine è indispensabile, che Commissarij sopra [illegible] approvato [illegible] [illegible] le Esame illuminino questa Ven.da Assemblea sopra ragioni diametralmente opposte [illegible] [illegible] che non possino esser instrutti delli Statuti, Ordinationi, e Prattiche dell'ordine nostro. [illegible] il Processo è ordinaria facoltà di tutte l'Assemblee [illegible] approvarlo, ò di rigettarlo, rimanendo [illegible]

Superiore auttorità della Ven.da Lingua di decidere il suo destino. Ogni zelante Cavalliere deve havere la scrupolosa attentione di non scostarsi dalli statuti della Sacra Religione, e dalli decreti della Ven.da Lingua, et io provarò sempre la consolatione di esser sempre [illegible] ito al mio dovere in quindeci anni che hò havuto l'honore di presiedere come Logotenen=te in questo Ven.do Priorato ch'è imputabile, ne vivo no memoria, che sia stato rigettato in Malta Processo alcuno accettato in queste Assemblee. Il nuovo presente metodo d'agire mi hà indotto al dissenso del Parere de Predetti SS.ri Commissarj abbracciato dallo scarso numero d'altri quattro, che componevano l'Assemblea, quali si sono contentati d'aderire à fronte di quelle maggiori inconvenienti, che possono deriva=re dà tale stravordinaria deliberatione.

Io Baglio Fr: Camillo Pola Aff.mo

Et qui è il fine di detto foglio ut sup. reg.to

Joannes Barzoni Paulini Ven.a Not.s
ac Sup.te Ven.di Prioratus Cancell.s in fidem

Tratta dal Libro dei Registri del Ven.do Priorato di S. Gio: del Tempio di Venetia della Sacra et Emma Religione di Malta.

Joannes Barzoni Paulini Venet.m Not.s ac Ven.di Prioratus Venet.ni Sacre et Em.mae Religionis Hierosolme Cancell.s in fidem

Franciscus Venerio Dei Gratia Dux Venetiarum Nobilibus, et Sapientibus Viris Dominico Polano Equiti de suo Man.to Locumtenenti Patriae Fori Julij, et Successoribus suis, Fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Vi diamo notizia, come essendo stati presentati alla Signoria Nostra li giorni passati per gli Intervenienti per nome del Fedelissimo Popolo di quella Mag.ca e Fidelissima Città Nostra di Udine alcuni Capitoli, e sopra quelli essendo stati uditi prima da Noi, gli Intervenienti per li Fedelissimi Nobili Cittadini di essa Magnifica Città in Contradittorio con li predetti Intervenienti per lo Popolo, e da poi essendo stati parimenti li stessi uditi da quattro Nobili a ciò Deputati per il Conseio Nostro di X, e Zonta in lunghe disputazioni siamo devenuti per la quiete, et unione loro alle determinazioni infrascritte del Conseio Nostro di X, e Zonta, e Primo.

Sopra il primo delli detti Capitoli presentati, ut supra, il quale è del tenor, che segue: Si supplicha che da Vostra Serenità sia dichiarato, che all'Officio di Camerario di Commun possa esser proposto, e ballotato iuxta la Elezion, che si farà da chi averà ballotta di Elezione, ciascuno che sij del Corpo del Conseio Ordinario, sij ò Cittadino Popolare ò Nobile e rimanghi quello, che più voti del Conseglio averà secondo che fin ora è stato osservato salve sempre le Lezze, che così in questo, come in ogni altro Officio le elezioni si debbano far con giuramento, e con le ballotazioni, e remotis removendis imponendo silenzio alla tentata moderna esclusion de Cittadini Popolari da tale Officio, e tagliata, e cassa ogni moderna

Terminazione del Conseio d'Udine in contrario fatta sotto l'anno 1552: 24 ottobre,

Sia risposto in questo modo, che all'Officio di Camerario di Comun possa essere eletto, e ballotatto indifferentemente così il Popolare come il Nobile Cittadino, con questo però, che colui, che rimanerà sia obligato dar una sufficiente pieggiaria &.

Al secondo Capitolo, il quale è del tenor, che segue. Che lo stesso si osservi circa gli Vfficij delli Contradicenti, e delli Censori, videlicet, che di qualunque Membro, ò di Popolo, ò di Cittadini si possa far libera elezione, e gli eletti si ballottino, rimanendo, ut supra quelli, che più voti poderanno passar la metà del conseglio insieme la Legge

Sia risposto, che nell'Vfficio di Contradicente debbano essere due Cittadini Nobili, ed un Popolare e similmente all'Officio di Censore due Nobili, ed un Popolare.

Ommissis

Al sesto Capitolo, il quale è del tenor, che segue. Si supplica Vostra Serenità vogli terminare, che nel Conseio Maggiore d'Udine tutti li Officij della Città à Bussoli e Ballotte, ballottar, e crear si debbano levato quell'abuso senza alcuna legge, ò ordine fatto di cavarli per à massima Parte dal 1513: solamente in poi

nella Connocation, la quale non consta più che di Ballotte X.V. ii, cioè di sette Deputati Nuovi, e sette Vecchi con tre chiamati della zonta, nelle quali Ballotte nº 17 sono due soli de Cittadini Popolari per lo più uno del Deputato Nuovo, l'altro del Vecchio, restituendo in questo modo quel Fidelissimo Popolo suo, e tutta la Città nella nostra libertà avuta a memoria Hominum, cittadina ultra, et semper avanti il 1513 di concorrer alle Ballotationi, e partecipationi di tutti gli Vfficij, che si vede, perche dato, che avanti del 1513 fusse in essere detta Connocation, si creasse ogni anno il Conseglio annuo, li Officij però non dalla Connocatione, ne dal Conseglio si distribuivano, ma dall' Vniversal Arengho, nel qual conuenendo uno per casa di tutte le Famiglie di Vdine, ogni uno concorreva alla creatione dei Offitij, quali eletti, si creava poi da esso Arengho il Conseglio annuo, dal quale si traheva poi la Connocatione, e Deputati, e in detto Arengho indifferentemente, chi era proposto, scodendo più voti conseguiva gli Officij senza distintion di grado di Nobiltà, o stato Popolare per il che ancho da qui in poi, che servar si debba detto Fidelissimo Popolo di V. S. humilmente di tutto Cuore supplica.

Sia risposto, che del far li Officij della Connocation per il Conseio volemo, che delli X Officij, che sono detti darsi per la

Convocazion ai Nobili Cittadini soli, che sono li Astanti, Giudici di confin, Zurari, Calculatori di Commun, Cameraro de pegni, Prior à S. Maria Maddalena, Prior à S. Lazaro, Camerario della Fabrica del Domo, Esattor di Livelli di Nimis, ed ad negotia Pupillorum; quattro, cioè Calculator di Commun, Camerario de Pegni, Prior à S. Maria Maddalena, e Prior à S. Lazaro, si faccino per il loro Maggior Conseio, alli quali possino esser nominati indifferentemente li Nobili, Cittadini, come Popolari, restando gli altri sei nella dispositon della Convocazione con li modi, e condizioni, che sono stati fin'ora, per la qual similmente possano esser fatti quelli altri officij, che Ella è solita dispensare con la partecipacione de Popolari secondo li modi consueti

Ommissis

Data in Nostro Ducali Pallatio die 4 Julij Ind. ne 14. 1555.

Tratta dai Registri Auttentici esistenti in questa Cancellaria

Andrea Asquini Cancelliere della Patria.

Nos Antonius Grimani pro Ser. mo D. D. Venetiarum Locum Tenens Patriae Fori Julij Generalis

Fidem facimus, et attestamur suprascriptum D. Andream Asquini esse talem qualem se facit Sub. s. ideo q.

L. S.

Utini die 3 Augusti 1740.

Valconius Zani Not. Pal.s

... di lettera stata scritta a S.ᵃ Ecc.ᵃ il Sig.ʳ Balio Fra
Alessandro di Bevi Ricevitor della eminentiss.ᵐᵃ Religione Gierosolimitana in
... corrispondenza col detto Ven.ᵈᵒ Priorato.

Dall'annesso estratto di deliberatione scorgerà ... come questa Ven.ᵈᵃ Lingua ...
... la rissolutione presa ... sopra l'instanza fatta dal Nobile Sig.ʳ Diego
Sforza di ... della quale ci fece ella intesi con la pregiatissima sua de 4 Giugno scorso. Noi in
tanto non possiamo lasciar di rendere a V. S. ... quelle lodi, che il suo zelo verso questa Ven.ᵈᵃ Lingua
ha saputo così ben meritare in una materia, che ri-
guarda tutto il decoro della nostra Natione, e pero
a nome di essa le protestiamo i sensi più sinceri
d'un indelebile riconoscenza. ...
ammirationi, che quel sentimento del ... con
...ilo Lolo si sono così facilmente amesso, e re-
gistratto di Colesso ... dalla Assemblea, dopo
che la medesima avesse già terminato di deliberare,
il che non doveva, ne poteva farsi, mentre ...
universal prattica, e che finita la sessione di una
qua Lingua, o Assemblea niun atto può ammettersi,
registrarsi. Del resto siamo però ... il senti-
mento unico del detto Sig.ʳ Balio Solano, così essendo
di niun vigore non devesi avere in conto ...

giceua in tanto V. S. Ill.ma l'accennato estratto di
Deliberatione assieme col Decreto del sacro Consi-
glio del 1641; che le trasmettiamo per sodisfatione,
e regola di Codesta Ven.da Assemblea, nell'atto stes-
so, che dichiarandocele dispostissimi ad ogni suo stima-
tissimo Comando, ci diamo la sorte di rassegnarci

Di V. S. Ill.ma

Malta 15 Agosto 1740

Devot.mi obblig.mi Ser.ri
Il Proc.r della Ven.da Lingua d'Italia
Il Comend.r Baldassar Dorres
Il Cav. Fr. D. Vicenzo Mancado

Copia

Adì 20 Luglio 1740.

Con Licenza dell'Ill.mo, e Ven.do Sig.r Balio Siniscalco Fr. Don Gio: Stefano de Buccio, si tenne la Ven.da Lingua d'Italia, Capo d'essa il Com.re Fr. Don Giovanni Pappacetere, seg.te il Ven.do Consiglio tra Don Francesco Minutoli, nella quale essendosi letta lettera del Ven.do Balio Alessandro Bussi scritta in Venezia li 4 Giugno ultimo scorso, assieme coll'estratto della Ven.da Assemblea tenuta li 30 Maggio 1740 nella quale fu fatta instanza dal Nobile Co: Flavio Sili... per esser ammesso in grado di Cav.re di questo Sacro Ordine, che a tal effetto presentò le sue scritture per revisione, delle quali furono deputati Commissarij, che riferirono di non doversi procedersi all'esa: tione de Commissarij in partibus per le raggioni, e motivi addotti dalli med.i Commissarij, il che inteso il K.r Fr. Nicolò Saravella è stato di sentimento, che questa Ven.da Lingua dovesse approvare la deliberatione presa dalla Ven.da Assemblea suddetta seguita sotto li 30 Maggio ultimo scorso, nulla ostando il parere del Ven.do Balio Fr. Camillo Orsa, come contrario alla disposizione de nostri Statuti, Ordinationi Capitolari, e Decreti di queste Ven.de Lingue, confermati dal Sacro Consiglio, e che altresì dai Proc.ri della med.ma si dasse notizia alla suddetta Ven.da Assemblea dell'approvatione

di tutto quanto è stato come sopra stabilito dalla
detta Ven.^da Assemblea con trasmettervi copia
della presente Deliberazione come si è usato
altre volte in simili casi per ovviare tutti pre-
giudizij che potrebbero insorgere in avvenire, et il
Ven. Fr. Vittorio Bocchi fece instanza che si ribal-
lottasse, in seguito di che procedendosi collo Scruti-
nio delle Balle tutti (nemine discrepante)
hanno aderito al sentimento di Fr. Cittarella.

Il Proc. della Ven.^da Lingua d'Italia
Il Commend. Baldassar Tauro
Il Fr. D. Vincenzo Montalto
Il Commend. Fr. Giuseppe Gaetano Seg.^rio

Informazione

Udine. Città della Patria del Friuli Residenza per ... del Patriarca d'Aquileia così pure del Rappresentante mandato dalla Ser.ma Repubblica di Venezia a cui è soggetta col Carratere di Luogotenente Generale della medema Patria del Friuli non hà fin ad ora veduto alcuno de suoi Cittadini per la propria Nobiltà de... col freggio di verun ordine Equestre, quando nel giorno 30 Maggio 1740 all'occasione d'essersi nel Ven. Priorato di Venezia della Sacra Eminentiss.ma Religione di Malta aperto il Cap.lo Provinciale, si presentò à quella Ven.da Assemblea il Sig: Co: Filippo Florio della Città d'Udine rassegnando Memoriale in cui esprimeva il suo Desiderio d'esser aggregato à quella Nobilissima Milizia e Carte Comprobanti la sua Nobiltà perche fossero esaminate, e ritrovate sufficienti, aggiongendovi le sue istanze per soggetto, che le venissero Deputati due Commissarij alla formazione del Processo

Dal Ven.do Sig: Balio Fr. Alessandro Co: Buri Ricevitore di detta Sacra sua Religione fù come Luogotenente nel sudetto Ven.do Priorato annuito alla supplica del Sig.r Co: Florio, deputando due Cavallieri per la revisione delle presentate Carte. De... cevo, che non ritrovavono corrispondenti alle ordinazioni Sta... tuttavia della loro Sacra Religione, per il che essere il loro sentimento qual fù di non potersi progredire all'estra... zione de secondi Commissarij, ne facevo Disposizione all'Adunanza, che assenti al loro parere dissentiente solo il Ven.do Sig: Balio Fr. Cammillo Co: Pola. Le mature, e forti ragioni, dalle quali sono stati indotti li predetti due Cavallieri Commissarij à pronunziare il riferito sentimento, spiccano ...

chiaramente dagli Atti registrati nella Cancellaria del detto Priorato. Siccome fu giudicato d'appartenere la decisione di tal importante materia alla suprema Autorità della Ven.da Lingua d'Italia, così senza fare quei riflessi che si potrebbero dare sopra il dissenso, che fù registratto basti il dire, che l'accennato Sig.r Ven.do Balio Buri Ricevitore, e Luogotenente data avendo parte a tenore del suo obligo ai Sig.ri Proc.ri della Ven.da Lingua d'Italia in Malta si radunò nel giorno 20 Luglio la medesima in numero sufficiente, & i sensi noti approvata e lodata l'opinione delli due Commissari, & inseguito l'operato della Ven.da Assemblea, colla disapprovazione in consequenza del Registrato dissenso. Anzi per dar forza maggiore alla loro deliberazione fù ordinato di rinovare la lettera de 28 Gennaro 1640; e già citata fatta registrare dai Sig.ri Commissari negli Atti della Cancellaria, volendo con ciò la Ven.da Lingua la sua inviolabile esecuzione. Fin qui si vede apertamente con qual rettitudine abbia quella Ven.da Assemblea in un caso totalmente nuovo operato, ne resta, che di toccare li motivi, per quali fù indotta a così agire, onde conviene passare all'esame del Consiglio di Udine, quindi vedere brevemente, se un Cittadino, che porti la sola Nobiltà del medemo, possi essere abilitato alla Croce di Malta.

E' cosa notoria, che il Consiglio di Udine è composto di 230 Persone 150 de quali devono essere Nobili Cittadini,

e 80 Popolani. Tale è la costituzione di questo Consi-
e già venne accordata, e confessata in quelle stesse Scrit-
che furono per gli Con[illegible] presentate dal Sig.r Co: Florio.
Dunque un Consiglio, che non è Nobile anzi misto, ma vi è
più, che nelle Cariche dispensate dallo stesso, non solo il Cit-
tadino Nobile, che ad una concorre, vienne ballottato dal
Popolare; ma può a molte Cariche concorrere il Popolare
a fronte di un Nobile. E questo non solo è il Costume
di tal Consiglio, ma un rissoluto Comando del Principe
che così incombe, e per giustificare una tal asserzione si
espone il Publico Decreto estratto dai Registri tutti
essistenti nella Cancellaria di Udine.

Franciscus Venerio Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobilibus, et Sapientibus viris Dominico Bolani
Equiti de suo Mandato Locumtenenti Patriae Fori
Julij, et Successoribus suis fidelibus dilectis Salu-
tem et Dilectionis Affectum

Vi diamo notitia come essendo stati presentati alla Signoria Nostra
i giorni passati per gli Intervenienti per nome del Pove-
ro Popolo di questa Magnifica, e Fidelissima Città nostra
di Udine alcuni gravami, e sopra quelli essendo stati uditi pri-
ma da noi gli Intervenienti per li fedelissimi Nobili Cit-
tadini d'essa Magnifica Città in contradittorio con li predetti
Intervenienti per il Popolo, e di poi essendo stati parimente
li stessi uditi da quattro Nobili a ciò Deputati per il Cons.
Nostro di X.ci e Zonta in lunghe disputationi, siamo venuti
per la quiete, ed unione loro alle deliberationi infrascritte

col Conseio Nostro di X, e Zonta. Et Summo

Ire al primo delli aggravami presenti ut supra, il quale è del tenor, che segue. Supplica, che da V.ra Serenità sia dichiarato, che all'officio di Camerario di Comun possa essere presentati, e ballotato iuxta la elezion, che si farà da chi averà ballotta di elezione ciascuno che sia del Conseio Ordinario sij ò Cittadino Popolare, ò Nobile, e rimanghi quello, che più voti del Conseio averà secondo che fin ora è stato osservato salve sempre le Leggi, che così in questo, come in ogni altro off.o le elezioni si debbano far con giuramento, e con le ballotazioni, e remotis removendis, imponendo silenzio alla tentata moderatione esclusion de Cittadini Popolari da tale offitio, e taggliata, e cassa ogni moder.ne Terminazion del Conseio d'Udine in contrario fatta sotto Zenaro 1552 24 7mbre. Sia risposto in questo modo, che alli officio di Camerario di Commun possa esser eletto, e ballottato indifferentemente così il Popolare come il Nobile Cittadino, con questo però, che colui, che rimanerà sia obligato dar una sufficiente pieggiaria.

II. do p. a. gravame il quale è del tenor, che segue. Che lo stesso si osservi circa gli officij delli Contradicenti, e delli censori videlicet, che di qualunque Membro ò di Popolo, ò di Cittadino si possa far libera elezione, e gli eletti si ballotino, rimanendo ut supra quelli, che più voti scoderanno passattan la metà del Conseio iuxta la Legge

Sia risolto, che nell'Offitio di Contradicente debbano essere due Cittadini Nobili, ed un Popolare, e similmente all'Offitio

di Censore due Nobili, ed un Popolare.

...ommissio

il terzo gravame, il quale è del tenor, che segue. Si suppli
V. Serenità voglia terminar, che nel Consiglio Maggiore
Udine tutti gli officij della Città à Bussoli, e Balle
Ballottar, e crear si possino cavato quelli adesso senza
alcuna Lezza, e d'ordine fatto di Forli per la mag
parte del 1513: solamente in voi nella Convocazione
quale non conta più, che di Ballotte XVII cioè di
Deputati nuovi, e sette Vecchi contro chiamati dalli
Zentu, nelle quali Ballotte n.° 17 sono due soli
Cittadini Popolari per il più uno de' Deputati
no, il rilievo del Veneto, restituendo in questo modo
quel Fidelissimo Popolo suo, e tutta la Città nella
sua libertà avuta a memoria di Huminum citra
et ultra, et semper avanti il 1513: di concorrere alle
ballottazioni, e partecipazioni di tutti gli officij, che si
perchè detto, che avanti del 1513: fosse in essere detta
Convocazione, e si creasse ogni anno il Consiglio annuo, li offi
però non dalla Convocazione, ne dal Consiglio si distribu
vano, ma dall'Universale Arrengho, nel quale conveniva
uno per la Casa di tutte le famiglie di Udine ogni uno
concorrea alla Creazione degli Officij, quali eletti si crea
ma poi da esso Arrengho il Consiglio Annuo, dal quale si
traeva poi la Convocazione, e Deputati, ed in detto Ar:
rengo indifferentemente chi era proposto, vedendo più

conseguirne li Officij senza distinzione di grado di No:
biltà, ò stato Popolare, per il che anco da qui in poi, ne
servar si debba detto Fidelissimo Popolo in detta libertà
umilmente di tutto cuore supplicando sia imposto, che del
dar li Officij della Convocatione per il Ill. Conseio [illegible]
cio delli X officij, che sono detti darsi per la Convo:
cazione ai Nobili Cittadini offitij, che sono li Avvoca[illegible]
Sindici de Confini Giurati, Calcolatori di Commun Ca:
merario de pegni, Prior di S. Maria Madalena, Pri:
or di S. Lazaro, Camerario della Fabrica del Duomo,
Esattore de Livelli di Nimis, et ad negotia Basilo:
rum, quattro cioè Calcolatori di Comun, Camerario
de pegni, Prior di S. Maria Madalena, e Prior
di S. Lazaro, si faccino per il loro Maggior Conseio
alli quali possano esser nominati indifferentemente
li Nobili Cittadini come Popolari, restando gli altri
6 nella dispositione nella Convocazione con li modi
e Conditioni, che sono stati fin ora per la quale
similmente possano esser fatti quelli altri offitij, che
ella è solita dispensare con la partecipazione de
Popolari secondo li modi consueti

Omissis

Datum in Nostro Ducali Pallatio die 4 Iunij Inditione
14: 1555.

Tratta dai Registri Autentici esistenti in questa Cancellaria

Andrea [illegible] Cancelliero della Patria.

Nos Antonius Grimani pro Ser.mo D. D. Venetiarum Locum tenentis Patriae Fori Julii Generalis

Fidem facimus, et attestamur suprascriptum D. ... Quarum esse talem qualem se fecit, et subscripsit. Utini die 3 Augusti 1740.

Deliciarum Dami ordinariae

Ecco dunque il Consiglio di Udine costituito, comandato, e uscito con la promiscuità de Nobili, e Popolari, e con Cariche nelle quali sia obligo d'esser Nobili, e Popolari uniti, e che in molte sono entrare indifferentemente, e l'uno, e l'altro. Non vi è dubio alla promiscuità medesima quando anche si dicesse, che nelle nomine, e ballotazioni, quantunque intervengano nel Consiglio Nobili, e Popolari, s'è tuttavia usata separazione per le stesse nomine, e ballotazioni così che non può restar pregiudicata la qualità Signorile de Nobili per l'intervento de Popolari, dunque non si dà la detta promiscuità per raggione dell'Intervento nel Consiglio de Nobili, e Popolari colle nominazioni, e ballottazioni, ma anco per raggione dell'Esercizio delle Cariche più Illustri, che dispensa Udine tanto a Nobili, quanto

à Popolari, et il Decreto segue espresso chiaramente
la manifesta.

Basta veramente dir Popolare con promiscuità, perchè il
Consiglio di Udine sia misto, e non faccia la Nobiltà un
corpo distinto, e separato dalla Plebe, mà per dare tut:
tavia una notizia della qualità del ~~Popolato~~ Po:
polare, è da sapersi, che prima dell'anno 1592: si amet:
tevano tutti indifferentemente, ~~[illegible]~~, et in detto an:
no furono solamente esclusi gli Osti, Beccari, Pis:
tinari, e Pittori, e nel 1594: furono con parte es:
pressa reintegrati, essendo però sempre esclusi in
essa dell'anno 1511: i Contadini, quando doppo le violenze
inutilmente praticate per scacciarci, si fece un ma:
neggio con li affittuali, e Lavoratori de beni de stessi
Cittadini, e col lievo d'una Ducale del Prigionare
de' Capi Ribelli del Consiglio di X.ci concertata
mente lasciata impetrare li 19 Febraro 1511: fu:
rono li Contadini in detto Anno pure esclusi restan:
do il Consiglio con gli altri Popolari, e Nobili.
Consiglio dunque misto, [illegible], e che tutta via si man:
tiene nel stato Popolare come con tutta la Chia:
rezza, e brevità si hà fatto vedere, non può al certo
dare un suo Nobile alla Sacra Religione di Malta,
e basterà in prova di ciò dare un'occhiata alli Statuti
della medesima.

Quelli nel Cap.lo XVI degli Interrogatorij preser
uano, che l'Esame de testimonij sij fatto con le
seguenti precise parole.

Se gli huomini di detta famiglie hanno sempre vis
suto, e viuono nobilmente dell'entrate loro,
e sparatamente della Plebe senza hauer fatto
nissuna sorte di arte Mecanica, e vile. E nel
Cap.lo XIX degli Interrogatorij di nuovo dimandaro
con queste altre precise parole.

Se nella distribuzione, nominazione, et Elezione di
detti Officij Magistrati, Dignità, e gradi di Mag
gioranza è solito per alcun tempo, che vi con
corrino altre persone basse, che non sijno veri
Nobili.

Il Cittadino Nobile di Pisa è unito nel Consiglio colla
Popolare, le Cariche sono essercitate unitamente,
et alcune dignità Officij, Magistrati e gra
di di Maggioranza ed in competenza il Nobile
col Popolare, onde non può admettersi alla Cro:
ce di Malta, chi porta in faccia la sola
Nobiltà di questo Consiglio.

1740: 20 Ag.to in P.di

A [illegible] oratore del Sommo Pontefice

[illegible] per nome
della Dilettissima Città Nostra di
Udine che [illegible]
[illegible] Canonicato da S. [illegible] della
Sacra [illegible]
[illegible] del Co: Filippo
Florio nob: della Città stessa
per l'abito militare di Malta
senza il sentimento [illegible] in
[illegible] modo in causa
delle due di cui S.ri deputati
[illegible] della divisione
e [illegible] dei Sindaci
[illegible] dat e dal sentimento per
[illegible] in iscritto il
Bailo [illegible]
[illegible] Assemblea [illegible]
[illegible] non [illegible] che
il Cons. della Città [illegible] sia
in tal modo composto di nobili
e popolari che le cariche
[illegible] illustri si [illegible] pro-
miscuamente [illegible] uni e dagli
altri [illegible] ragione
[illegible] di non [illegible]
[illegible] della [illegible]
degli due altri S.ri Commissari
per [illegible]
[illegible]

rimetteva la seconda delle de-
cisione della Sig.ria nostra d'Ita-
lia per la qual cosa veduta
alla nobiltà de cittadini
suoi commovendosi la Città
senza innovare la sud.ta
presentazione e non temendo me-
deme la licenza di nove
addurre avanti il Tribunale
della Giustizia sud.ta la pre-
sente Rag.ni. Ma se li am.ti novo
considerate le ben fondate
Informazioni che in concomi-
tanza il documento daranna
no in ordine, e in merito
i Consultori. Come per una
parte non può il Sen.o non es-
sere ben sensibile alla irre-
golarità di un atto sì discre-
ditevole alla nobiltà d'una
Città vivendo quelle antiche
Memorie di Provincia con-
siderabile e nobiltà e per
prova continuata di costante
suddita fede la qual no-
biltà stata è sempre conti-
nuata di tutti i tempi e la
ta Piante con decreti che
la qualificano in grado d'
eccellenza della nobiltà
de' Capitani della Patria
del Friuli, e con quella della

altra Città della T.F. così
dall'altro canto vi uditi di
evidenza, anzi che questi Giudici
che la Città dobbiate distin-
dere lo stato suo notizia avanti
un di voi Tribunale, esigendo
che essa Città sia assicurata
a ricorrere nelle sue incorrenze cor-
rispondenti alla delicatezza
dell'argomento, vogliamo
compiacenza di rimettervi
in copia tutte le seguenti me-
morie, affinchè seguita la mede-
ma ben instrutta la Curia nostra,
dobbiate comandarvi tener-
ne seco ragionam.te dell'Am-
basciatori della Religione
Residente a codesta Corte,
dicendo

Che pervenuta a notizia nostra
quanto è corso nel Tribunale
di questa Città, non potiamo
togliergli la novità che
in lui si predicherà la irre-
golarità di procedura si
falta la quale non solam.te
mal conviene alla nobiltà
di una Città ~~di una Città~~ vera-

liquata con antichi e recenti
Decreti del Senato nella dis-
tinta maniera che si è già
detta, ma è stata si contraria
agl'esempi altre volte tenuti
dalla Religione che
ammise alcuni caduti della
Nobiltà di Udine, e [illegible]:
Per cui pareva a [illegible]
togli tutte le considerazioni
[illegible] e esempi onde ben
comprimeva l'animo suo
della inconvenienza e della
novità dell'occorso e spe-
cialmente comprendeva che la
diversità dell'Assemblea
non è meno conforme alli
Statuti sacri di quel sacro
ordine, veduta di fatto l'addot-
ta Lingua d'Ita-
lia indice di quelle Lingue,
ove non vi è separazione
alcuna di Nobili e [illegible]
lo che non si verifica nel
Cons.o di V.S.ta e sarebbesi con
sodi fondam.ti riconosciuto
se non dall'ardore del comanda-
mento dell'ordine sacro si
fosse pregiudicato alla solita
osservanza dei due R.mi Com-

missarj per inquirirsi sul luogo
alla accaduta transazione [illegible]
andava il disastro di un sog-
getto si veniva ad accertare nelle chiu-
dende la quarantena [illegible] a
il Bailo (Co: Dota.

Chiudevasi in fine chiamando
l'Ambasciatore a considera-
re egli stesso la cosa
anche in rapporto di vie, e
di mad.ma del Sen.to e Sultan.mo
dignità sua, e gli aggiun-
se quale che [illegible] era
credersi il giusto senso che
per tale motivo [illegible]
sarà non [illegible] il Sen.to allora
che venga a sua cognizione
l'[illegible] ~~[illegible]~~
così che si sia passato a
vendere [illegible] un Mi-
nistro di prudenza si consumasse
onde per esso si guadagnano
con adattati temperam.ti vin-
cevoli conseguenze.
A questo fine dunque [illegible]
davano le vantaggianze
che come da noi far dove-
vasi all'Ambasciatore e-
che siamo ben sicuri sarà

ottimam.te acquistato dalla
città nostra, e della
sua sicurezza medesima
attendevamo dalla diligen-
za vostra l'effetto.

Dopo mo ricevimento delli
sang. del Co. S. di Sarzana
nella maniera che erano
vano proprii alli Co. Gio:
Alfonso Antonini uno dei
Dep.ti della Città d'Ud.e e Fran.co
Dragoni suo nipote che
riguardavano le spettan-
tazione delle dilettiss.
Città sanna gravi istanze
condizionata dal San.to Soc-
corso nell'A. ambiguo
capitolare dei Kav.ri di Malta
di quanto ricevuto. Non trovavisi
[illegible] della
ritualità permissione che
Città suddita addurrà la
sua vag.ne avanti essere [illegible]
distribuita, assicurandosi
però una Città sì fedele e
sì benemerita dell'attestazione
predilezion del San.to che ren-
gua la provvidenza delle tribolazioni
zioni a sua consolazione.

Sereniss.mo Principe

Il Parlamento generale della Patria del Friuli da che [illegible] za e nei antichissimi Secoli fu sempre il solo Capo di questa [illegible] sima Provincia composto di Prelati, Nobili, e Communità resto in tale Sistema Signoriam.te accolto da V.ra Ser.tà nella fortunata Sua dedi-tione. tale sempre s'è mantenuto nel corso di [illegible], e più anni della Sua gloriosa Sudditanza, e tale in tutti gl'incontri della Maestà dell' adorato Suo Prencipe è stato sempre clementissimam.te preservato.

Ora che la Città d'Udine credendosi interressata nel caso del Co. [illegible] Croce di [illegible] implora dalla V.ra Protezione, e favori

Aprendendosi da noi che la Sud.ta Città pigliando in senso troppo vantaggioso le benigne espressioni del Ser.mo Prencipe, se ne valga [illegible] per tentare mutazioni e [illegible] turbative dell'antichissimo, e pre-sente stato del nostro Parlamento, Quindi supplichiamo umilissi-mamente [illegible] voler calmare le apprensioni della Patria con espressioni che l'assicurino della Pub.ca costante volontà di vo-lerla conservata in tutto e per tutto nello stato suo presente rispetto ai ranghi, e prerogative d'ogni sua parte. o almeno di permettere a noi Deputati Supplicanti a nome Commune l'espore a V.ra Ser.tà in quella forma, che stimerà più conveniente le raggioni di questa nostra Umilissima Supplica. Grazie

1740 26 Gen.o in Coll.o

Che sia rimessa ai Savij dell'una e l'altra mano

Cons.ri

Ottavian Gritti	Antonio da Riva
Zuanne Loredan	Vicenzo Fradenigo
Alvise Foscarini	Marco [illegible]

D'ord.ne delli Consultori in Iure informino

[illegible]

Aloysius Pisani Dei Gra: Dux Venetiarum &. Nob. & sap: Viro Hieronimo Gradonico de suo mandato Locumt.ᵗ Patriæ Fori Iulij, fideli dilecto salutem & dilectionis affectum.

Essendovi stata presentata dai deputati di cotesto Parlamento la supplica di cui vi facciamo aver copia annessa alle Pnti: vi resta commesso di chiamar à Voi li deputati med.ᵐⁱ e dichiarar loro, che le deliberazioni, alle quali siamo devenuti e siamo per devenir in progresso nel proposito del Co: Florio, non mirano ad introdur novità o alterazione di sorte al presente sistema del Parlamento così riguardo all'intiero corpo, che riguardo à cadaun de membri, che lo compongono, & alle respettive prerogative e preminenze fra loro, onde assicurati essi della costanza della Pubblica Massima in preservare inviolato lo stato delle cose, sia loro tolto ogni dubbio di ciò, che li ha indotti alla presentazione della supplica med.ᵃ

Dat: in Nro: duc: Pal: die XI: marzij ind: IV: 1741.

Michiel Angelo Marino Seg.ʳⁱᵒ

Serem.ᵒ Principe.

Il Parlamento Gnale: della Patria del Friuli, da che fu fondato nei antichissimi secoli fu sempre il solo capo di questa fedelissima Provincia composto di Prelati Nobili, e Communità. Resto in tale sistema benignam.ᵗᵉ accolto da V.ra Serenità nella fortunata sua dedizione, tal sempre si è mantenuto nel corso di trecento, e più anni della sua gloriosissima suddistanza e tale in tutti li incontri dalla Maestà dell'adorato suo Prencipe è stato sempre clementissimam.ᵗᵉ preservato.

Ora, che la Città di Udine vedendosi inaspettata nel caso del Co: Florio per la Croce di malta implora dalla serenità Vostra Protezioni e Favore.

Apprendendosi da Noi, che la sudetta Città pigliando in senso troppo anteriore le benigne espressioni del Serenmo Principe, se ne vaglia poi per tenerv mutazioni, e novità turbative dell'antichissimo e presente stato del Ilmo: Parlamento. Quindi supplichiamo umilmente la Serenità Vra à voler calmare le apprensioni della Patria con espressioni che dichiarino della Pubblica costante Volontà di voler la conservata in tutto, e per tutto nello stato suo presente rispetto ai Ranghi, e Prerogative d'ogni sue Parte. O almeno di permettere à Noi Deputati supplicanti à nome commune l'esporre à Vostra Serenità in quella forma che stimerà più conveniente le ragioni di questa Ilma: umilissima supplica. Gratie

1741. 26 Genn.° in Coll.°

Che sia rimessa ai Savij dell'una, e l'altra mano—

Consiglieri.

Ottavian Grità.	Antonio da Riva
Zuanne Loredan.	Vicenzo Gradenigo cd.
Alvise Foscarini	Marco Benzon C. 40. V. C.

Illmo—

d'ordine Che li Consultori in iure informino.

Estrat: dal Libro Ducal dell'anno 1741. esist. nell'Archivio di q.ta Canc.a Pret.a d'Udine li 27 luglio 1744.

Antonio Manuzzi Coad.°

ra
in
l
eto=
e
to
tta
a
ta
nio
28

Cau
Sol
to
hik
ne della
dn
alla
uita
chai
dey
duke
[illegible]
u da
edru
Dr
uid
ncr
ogni
llo che
idrahin
akt u
ldin
delle
Ambr
uatcn
la Dreq
cui na
per vin
amenti
negasi
ca

1741. 11. marzo
Ducale a Haitor co. Florio
p. la Croce di Malta

[illegible] marzo [illegible]

[illegible] Ill.mo [illegible] Pontefice

Quello che occorso ne [illegible] istanza fatta all'Ecc.mo Capitolare di [illegible] [illegible] di questo [illegible] dal Filippo Florio Nobile della sud.a Città d'Udine e quanto a noi ne sia stata la rappresentazione che l'Ecc.za [illegible] si debba [illegible] di non poter provvedere all'istanza delli due Cavalieri [illegible] per assumere e [illegible] luogo dei testimonij, la quale era di rimettere la faccenda alla decisione della lingua d'Italia [illegible] nostra lettera [illegible] diretta al Prec.r Dottor [illegible] Foscar[illegible] che vi rimettemo in copia.

Serviva pure la med.a a renderci instrutto degli incarichi che gli sono rilasciati affinchè con l'avvedutezza e ben nota di Lui destrezza tenendone proposito coll'Amb.re della Religione [illegible] a [illegible] come da sé facesse rilevare il dispiacere [illegible] di sì fatta procedura disdicevole alla generosa Nobiltà della Città d'Udine illustre et antica metropoli della Provincia considerabile e prediletta: la qual Nobiltà fu in ogni [illegible] de tempi qualificata, e riconosciuta uguale ad ogni altra delle Città nostre della T. Ferma.

Delle copie in oltre delli due dispacci dello stesso Dr. Foscarini e dalla carta annessa averete le considerazioni che dall'Amb.r di Malta le furono prodotte, dalle quali risultando chiaramente esser capace la Città d'Udine di dar Nobiltà generosa come ogni altra Città della T. Ferma ne desumerete motivo per rilevare all'Amb.r med.o in efficace destro discorso, come da voi valendovi degl'argomenti, e ragioni nella precitata Ducale al Prec.r Do. additate la giusta confidenza in cui [illegible] dalla di Lui saviezza e prudenza che saranno per venire nello stato presente delle cose dei temperamenti per quali al supplicante Co. Florio non [illegible] a negar[illegible]

la destinatione dei due Cavallieri Commissarij per assumer sul luogo le prove dei quarti della Nobile sua Fami=ghia, conforme ai statuti della sacra Religione.

Maneggiata con le destre, et insinuanti rappre=sentationi Zenimo dell'Ambr. predetto et aggiuntovi il movimento che sarà per darsi ove loccorresse il Procuratore che con Ducali di questo giorno dirette al Pub. Rappresentante d'Udine, al Co. Florio, et alla Città d'Udine permettemo di destinare, e trattenere et in Roma, et in Malta del nome, e direttioni del quale sarete avisato, e da cui riceverete tutti quei ulteriori documenti et instruzioni, che neccessarij al buon successo dell'affare le concedemo di trasmettervi non poco, ò considerarsi consolate nella ragione = vol. delle proprie instanze la Nobile Famiglia Florio, e l'Illustre et antica Città med.a Ne attende = remo per a merito della vostra diligenza il risultato.

1721 li 22 Marzo in Pregadi

Al Luog.te d'Udine

Essendoci stata presentata dai Dep.ti di cod.o Parlamento la supplica di cui vi faciamo avere copia annessa alla presente vi resta commesso di chiamar a Voi li Dep.ti med.i, e dichiarar loro che le deliberationi alle quali siamo devenuti, ò fossimo per devenire in proposito nel proposito del Co. Florio non mirano ad introdurre novità d'alteratione di sorte nel presente sistema del Parlamento, così in riguardo all'intiero Corpo, che riguardo a cadauno de membri che lo compongono et alle rispettive prerogative, e preminenze fra loro, onde assicurati essi della costanza della Pub. massima in preservare inviolato lo stato delle cose sia tolto loro ogni dubbio di ciò, che li ha indotti alla presentatione della ...

1781: 22 Marzo in Pregadi

Al Reggim.to di Udine.

Copia

Vi mandiamo annessa in copia la Ducale che si scrive all'Amb.r nostro in Roma sopra la faccenda del Filippo Florio per quale ha preso impegno cotesta antica, et illustre Città Metropoli di Provincia considerabile e predilletta e vi resta commesso di chiamar a voi li Deputati d'essa, e facendoli leggere la d.ta Ducale rilevarete loro, che per rilevare a suoi Cittadini quella distinta, che con antichi e recenti Decreti in distinta maniera s'è dal Senato qualificata, continuando nella Protezione accordata all'affare se gli permette di destinare, e trattenere et in Roma ed in M.a occorrendo un loro Procuratore e di trasmettere tutti quei lumi e documenti che si renderanno necessarij ad intiera di lui instruzione. Incaricaremo precisam.te però quello in Roma ad addrizzarsi all'Amb.r nostro e comunicare al med.o ogni sua direzione per quegli passi di Commissioni, che scoprirà le di lui ragguardevoli tanto credenzione in progresso di rilasciargli.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

42

Relazione scritta da Malta a Udine 12 ottobre 1746.

147. Cardal

Relazione fatta sotto il dì 12. Ottobre 1748. dell'occorso in Malta nella Causa della Nobiltà d'Udine, e del Conte Filippo Florio colla Lingua d'Italia.

Rendo conto a VV.EE., ed a cod.^o Ecc.^mo Pubblico dell'intiero della mia commissione, e dell'esito suo a questa parte.

Per farlo con chiarezza esporrò primo l'ordine de' Giudizj di questo Sac: Consiglio; secondo l'ordine degli atti miei e della Lingua d'Italia Aus. relativam.^te tenuto. Terzo riferirò il Giudizio seguito in d.^o Consiglio. Quarto finalm.^te metterò in riflesso le considerazioni, che si fanno qui in Malta intorno a d.^o Giudizio.

L'Ordine, che ne' Consigli di Malta si tiene ne' Giudicij non è simile a quello d'alcun altro Consiglio, o Magistrato d'Italia; siccome questa è una Religion militare, e non devono li suoi Religiosi restar involti in frequenti controversie, qualunque volta occorra di decidere alcuna, si tiene l'infrascritto metodo: si presenta dall'attore il suo memoriale al Gran M.^ro; questo lo rimette al Consiglio, e lo fa intimare al Reo, citandolo per il primo giorno di riduzion del medesimo a dir delle sue ragioni; in seguito di questi atti ciascuna delle parti senza far alcuna presentazion di carte, senza vedersi quelle degli Aus., e senz'alcun altro atto va informando cadauno de' Consiglieri, il Vice Cancell.^re (che ha voto consultivo, e non deliberativo) ed in fine il Gran maestro, tutti a parte in voce, lasciando ad ogn'uno un'estesa delle proprie ragioni, colla quale intende fondar la propria intenzione. Ciò fatto, il Gran M.^ro destina il giorno del consiglio, e le Parti si presentano innanzi al medesimo. Espone l'attore l'istanza sua qual ella si è; propone li fondamenti, coi quali intende di sostenerla, dice le ragioni, e tratta in somma la causa sua, leggendo in piedi quelle carte, che crede oppor-

tune

tenere al suo intento, sinzacché le parti se le abbiano vicendevolmente prima communicate. Dopo l'Attore fa lo stesso il Reo; espone l'istanza sua qual gli piace, dice le Ragioni per sostenerla, legge le carte sue, che parimente niuno le ha mai vedute per confermarla; Replica l'attore, e replica il Reo senza interruzione, e il Consiglio sopra queste informazioni summariamente more militari senza dilazione decide.

Occorrendo di trattarsi causa, che riceychi esame lungo di fatti, di scritture, di punti legali, il Consiglio Supremo di devenire alla risoluzion della controversia deputa due, o tre Commissarj a sentir le Ragioni delle parti coll'assistenza d'uno, o più Consultori Iurisconsulti; innanzi a' quali le parti presentano le carte, ed occorrendo opporre alle medesime, o di decidersi qualche Articolo essi giudicano di tutti questi incidenti, e dopo udite in più protratte sessioni le parti anche in contradictorio, fanno la lor relazione al Conseglio sottoscritta dal consultor, o consultori, ed il Consiglio stesso a tenor della medesima relazione, unitosi nuovamente illico, e senza più ascoltar le parti fa il suo Giudizio, che riesce sempremai uniforme al voto, e Relazione de' Commissarj. Ecco esposta la formalità, ed ordine de' Giudicij del Consiglio di Malta.

Convien ora riferire a Vostra Illustrissima nella causa nostra in relazione all'ordine medesimo, ed altresì quello della Lingua d'Italia: Presentai sotto li 22. Agosto il mio Memoriale a Sua Eminenza il gran Maestro concepito a tenor delle mie istruzioni, e de' replicati ordini

anni da VSIll.me indirizzato a terminare il merito della Causa, e perchè restasse, previa la dichiarazione della capacità della Nobiltà Udinese per esser ammessa alle prove di la Croce secondo li statuti, ed ordinazioni, e buoni usi della Religione, venisse deciso, che dovessero essere spediti li secondi commissarj stati denegati dalla Lingua al Conte Florio, nè io prenderò nuova pena di spedirne a VSIll.ma presentemente il transunto d'esso memoriale, avendolo colle precedenti mie già spedito in copia.

Tentai, e prima, e dopo di persuadere li Procuratori della Lingua d'Italia, e li commissarj loro delle nostre chiare ragioni; dell'ingiustizia dell'opposizione, della iniquità degli emoli nostri, che con libelli famosi privi d'alcun vero fondamento avevano alarmato il loro Zelo ad appoggiarla; ma non mi riuscì di ottenere il mio per altro ragionevole intento, non perchè la cosa non fosse in se palpabile, e posso dirlo senza jattanza, neppure perchè non fosse loro posta sotto agli occhi nel lume più chiaro, ma (sia detto a onor del vero) per l'incredibile fiacchezza di mente di chi doveva esser persuaso, che non distinguendo carta da carta, credevano dover darsi maggior peso ad attestati privati, a informazioni anonime, a spiegazioni maligne date alla Riformazione 1513., e sentenza 1555., che per esteso avevano in autentica copia state spedite in Convento per mero, dicevano, di Cavalieri lor Confratelli, e dell'Assemblea, che per proprio ufizio, e Zelo s'erano mossi, come dicevano a render ~~avvertita~~ la Lingua, di quello

pretente

potesse, o dovesse darsi a qualunque legal pubblica fede, fatto autentico, e docum.to munito di legalità, che io presentassi, e di cui anche esibissi il confronto; non giovando pure mettere in cattiva fede le carte sud.e anonime, e i loro autori, perchè il canale d'onde erano qui derivate da essi si teneva per sagrosanto.

Mancatami questa lusinga, mi convenne appigliarmi sodam.te a prendere la via del contradittorio in Consiglio, della saviezza, e discrezione del quale ogn'uno me ne assicurava.

Informai lunghissimam.te, e replicatam.te tutti li Consiglieri, e loro lasciavo un ristretto per cadauno delle ragioni della mia causa; esponevo colla voce la vanità delle carte sud.e, la loro origine, l'emulazione di chi le aveva spedite, non lasciando cosa, che non mettessi loro in veduta; e presentai la mia istanza formale al Sig.r Cancelliere, secondo l'ordine sud.o, tre dì prima dell'adunanza del Consiglio: come VV.EE. rileveranno dall'esposte, che precedono il decreto del Consiglio stesso, che rassegno unito a questo in copia. E quantunque aggravato da un molestiss.mo male d'iterizia, che mi ha posto ad un universale disfacim.to, e ad una destituz.ne intiera di forze, non ho lasciato d'incessantem.te per circa un mese alla lunga render ogni sera informato il Sig.r Avvocato Ferruggia, che doveva trattar la causa.

La qualità

La qualità della stessa era tale, che nel Consiglio non poteva aspettarmi altro, che deputazion di Commissarj a veder le Carte mie, e quelle degli Avversarj per decider le differenze insorgenti sopra le stesse, udirne le ragioni, dilucidar gli Equivoci, i quali commissarj dopo prese informaz.ni ricevute in contradittorio delle parti, avessero potuto formare il lor sentim.to, riferirlo al Conseglio, che doveva sopra lo stesso decidere il merito nel termine prefisso dalla sentenza sua, e fuori di cui non aveva facoltà d'estendere il suo Giudicato, né di soprasedere a formarlo.
Tale secondo l'ordine sopra riferito, e voluto dei statuti doveva aspettarsi il Giudizio del Conseglio il dì 5. ottobre 1748. corrente destinato ad udirne questa Causa; tale il Gran Maestro s'aveva espresso mille volte, che sarebbe stato, tale molti SS.ri Balì, che avevano miglior lume lo tenevano p infallibile, e tale lo assicurava il Vicecancell.re, che vedeva non potersi in causa di questa sorte piena d'equivoci, di sinistra intelligenza di statuti, di contrasti sulla legitimità, e verità delle Carte, esser diversam.te giudicato, e tale finalm.te lo aspettavamo non meno Noi, come nelle precedenti mie ho scritto, ma gli Avversarj med.mi, di modo che tutti ci andavamo preparando, e tenevamo ben informati li nostri Avvocati p dir le Rispettive ragioni e nel merito, e sopra gl'incidenti avanti li sperati Commissarj;

Commissarj, sendo impossibile nel breve termine di circa due ore potersi da Noi, e dagli Avv.ti leggere tutte le carte, esporr alle stesse, e dir tutte le ragioni in così ristretto prefis=so termine, onde un retto giudizio possa formarsi, massimam.te da' Signori, che (sia detto per la verità) delle otto parti sette non intende Latino, e per la maggior parte de' nostri Fondam.ti sono di quest' idioma.

Ma la cosa non andò così: si disputò la causa, si lessero quelle carte, che si puotero leggere in termine tanto angusto così da Noi, come dagli Avv.ti; al qual passo devo riferire, che udendo io leggersi come sagrosanta una carta intitolata: _Differenza della Città, e Consiglio di Cividale del Friuli da quello d' Udine, e del suo Consiglio_ piena d'enormi imposture contro questa, e di falsità riprovate dai rispettivi statuti, non avendo il corag=gio di farlo il mio Avvocato, m' avanzai in mezo al Consiglio, e presa licenza di favellare, interpellai l' Avversario chi avesse scritto quella carta, e se avesse alcuna legalità?, ed avendomi egli risposto, che circa l' autore non poteva palesarlo, e circa la legalità bastava la fede di chi loro l' aveva mandata, nè io poteva saper chi era; Rivolto io allora allo stesso protestai solennemente, che quella era una carta falsa, a cui non dovesse, nè potesse del sa: Consiglio prestarsi alcuna fede: si trasse avanti il Cavalier Ma=rescotti, dicendo, che lui avrebbe potuto dir lo stesso di quelle, che io faceva leggere; al che replicai inavvedutam.te, che se egli avesse ciò detto delle mie carte, io averei esposto il nome di chi le ha tratte,

il Protocollo d'onde son tratte, e avrei mostrata la legalità del mio Principe, che faceva fede della probità del Notaro, che avevale autenticate, e che finalmente le avrei depositate in Cancellaria della Religione per esibirle al confronto: che però egli, se poteva, facesse lo stesso della sua; tre volte di più parole tacesse.

Si continuò però la lettura di questa, e di simili, e posso con verità dire, che la disputa dell'Avv.to consiste tutta in lettura di somiglianti Libelli, allegando avere la Lingua avuto attestati (senza però leggerli) di alcuni Nobili, che assorto al Consiglio nostro s'erano fatti dispennare per non degnarsi d'esser nel numero di tanti vili Popolari; che promiscuamente sono confusi e nel Consiglio, e nelle Cariche, per altro così nell'ordine; che circa il merito quell'Avvocato disse cose tanto disparate, tanto intricate, tanto implicanti confondendo Consiglio con Deputati, Nobiltà con Consiglio, Deputati con Officij, che pareva un febricitante di febbre maligna, che parlasse.

Accadde, che per voler rispondere il mio Avvocato a questi improveduti vaneggiamenti si confuse anch'egli, e vaneggiava ancor esso poco men di quell'altro.

Possono VV.SS. figurarsi bene quale io mi restassi in quelle due ore; ma pur non m'affliggeva, perché teneva certa la deputazione de' Commissarj ad udire come sopra ho detto, posatamente la Causa, a discuterne le cose, ed a riferire, e mi andava consolando di poter io solo innanzi ad essi trattarla (lo che non è dato in Consiglio, ma per legge deve parlare o un F. Cavaliere o Fra Capellano, o Fra serviente) e distinguer le cose, e confutar le carte, e rifiutarle

tarole con altre Segali . . . . .
Si terminarono finalmente le dispute, e chiusi li Consiglieri col Gran Maestro in Consiglio, si proposero (per quanto distintamente questo buon Signore ebbe la benignità di poi Riferirmi) li pareri per venir alla Resolutione. Il suo, quel del Sig. Vicecancelliere, quello del Balì di Ravenna Eruditissimo, e stimato signore disse, che erano, che si dovessero spedir li secondi Commissarij in partibus, e che questi dovessero far il confronto delle carte da me portate, il qual confronto delle carte pretendesi esser punto indispensabile di statuto, sì che io non potevo onoratamente non esibire non che non accordare. Ma quello del Prior Piccolomini huomo senza Lettera, e furioso, unito a tutti li non pochi Italiani, ed a que' tutti delle altre nationi, che non intendevano Latino, ma solo le carte maligne, che io avevo già protestate, fu, che si dovessero negar li Commissarij, o al più mandar a formar segreto Processo sopra la qualità della Città. A questo Resistevano gli altri, che vedevano l'enorme torto, che si faceva alla Ragione: Monsignor Vescovo, che fa fatione grande, e che per no so qual suo o sia genio, o impegno fa partito opposto a V. Eminenza, e sta per certe particolari ragioni sue attaccato al partito Italiano, pensò a Rispiegare, e propose, che non si poteva far di meno di non esaminar con posatezza le scritture, e che dovevansi deputar Commissarij a vederle, dilucidarle, Riferir, e dir il loro parere al Consiglio, il quale a tenor del Pontificio Decreto avrebbe sopra la Relatione, e parer di questi formato il suo giudizio. Li oppositori furiosamente

contrasta-

142.

contrastavano dicendo, che qui era impossibile di far tal dilucidazione, e che alle carte da me addotte chi sa' cosa si avrebbe potuto opporre; che queste opposizioni dovevano sopra luoco addursi non potendosi qui molte cose sapere; ma che colà li Cavalieri dell'Assemblea potevano illuminar li Commissarij, e che le carte legali che apparivano sono per gran parte tratte dal Cancell.re della Città, la quale è parte, che bisogna osservar gli originali. Vedevano S. Em.za, e chi intendeva, che quest'obietto veniva risolto dal solo confronto, che essi pure volevano, e che poteva eseguirsi dai commissarij secondi da spedirsi a far le prove per il Collegio. Ma non appagandosi li oppositori, che già avevano fatto partito a Monsig. Vescovo di nuovo si spiegò, che potevasi questa revisione commettere a due Cavalieri in partibus, ma di diverso Priorato da quel di Venezia per esser sospetto, e che in termine congruo dovessero portar al Consiglio la lor relazione, sopra cui il Consiglio avrebbe formato il suo giudizio per la trasmissione de' secondi; e perchè questo parere urtava nel decreto Pontificio, che vuole, che la sent.a definitiva sia data nel termine di mesi tre, aggiunse, che si dovesse supplicar S. Santità a quest'effetto della proroga di mesi sei; che così tutto s'accomodava, perchè la Lingua avrebbe potuto a quelli indirizzar le carte, che gli son state mandate, il Pretendente, e li Nobili Udinesi avrebbero potuto informare, e presentar le loro, e così coll'ocular inspezione (come pretendono in simili casi esser stata costante massima del Conseglio) li Commissarij avrebbero potuto veder tutto, scoprir ogni equivoco, e far una certa relazione al Consiglio, che senza pericolo d'ingannarsi sarebbe venuto nel merito ad una definitiva risoluzione da non poter differirsi a più di sei mesi. Sua Em.za, ed il Vicecancell.re dicevano, che

questo

questo stesso potevano farlo li due secondi Commissarj, li quali sono instituiti dai Statuti per far simili prove, e che non si possono negare se non in caso d'aperta, e notoria incapacità del Pretendente, e che questa non poteva in questo caso sostenersi. Ma insistendo gli altri, e aderendo all'ultimo parere del Vescovo (che in ciò teneva fermo per contrapporre al parere del gran Maestro), lo stesso Balì di Ravenna accreditatiss.mo che soggiunse non poter da una parte onorand. la Città d'Udine ricusar questo confronto, anzi anche un contradittorio, se occorreva degli oppositori sopra luoco per onor maggiore suo, e che ricusandolo avrebbe dato indizio di non esser molto sicura del fatto suo; e che dall'altra in questa forma non si faceva ingiuria all'Assemblea di Ven.a, nè alla Lingua impegnate nella contradizione sopra avvisi, e carte loro fatte avere da' Cavalieri suoi Confratelli, dovessero questo buon Rif.re, e 'l Vice-cancell.re aquietarsi, e segnarne il Decreto, che però non spiega tutto questo sentim.to, e che rassegno in copia a VV.SS.rie Ill.me, ed è del seguente tenore, cioè: Che due Commiss.rj l'uno del Priorato di Lombardia, l'altro di Roma vedano sopra luoco, ivi collazionino le scritt.re cogli originali, e dentro il termine di sei mesi col parer loro portino la Relazione al Consiglio, supplicando in uno stesso tempo Sua Sig.ria, che si degni prorogar il termine per la spedizione di questa Causa a detti sei mesi. Di che commissarj, di che carte parlisi, di che sorta di Relazione, sopra qual cosa abbiano da riferire, Dio lo sa; il Decreto non dice di più.

Questo dibattim.to durò più di mez'ora, e quando la Risoluzione fu terminata, lascio considerare a VV.SS.me qual fu la mia sorpresa non solo, ma dell'universale dell'Uditorio persuasiss.mo dell'importanza degli Avversarj, e delle Ragioni nostre, e m'affliggeva più il vedermi venire addosso un colpo, che interessa la serie dell'istanze mie, e delle pri-

vate

vare insinuazioni avevo sudetamente cercato di riparare, e che di ragione stante il Decreto Pontificio non dovevo temere.

Nel doppo pranzo fui ad umiliarmi a S. Em.za, che con termini di benignità infinita mi spiegò il suo dolore, e la necessità avuta di dover accommodarsi. Io gliene resi le più umili grazie; ma pensando ben tosto a ciò che può da qui in poi accadere sopra cosa fatta, ed irreparabile credetti doverrmi portar con disinvoltura, e franchezza; Dissi: che se io fossi di questa Causa il Principale, come sono il Commissario, in d.to punto io mi rasegnerei al Decreto del V.o Consiglio, e che sicuriss.mo delle carte, e delle ragioni mie, terrei anzi per ventura di poter dare quelle prove maggiori, che piacciono al medesimo dello stato nobile della mia Città, e della ingiustizia della Contradizione degli Emoli, e supplicherei in quest'istante S. Em.za di nominare li due Commissarij per l'effetto voluto dal Decreto oggi emanato; Ma che essendo io semplice Procuratore, ne avendo istruzioni sopra un' emergente, che nasce a me improvviso, e tale riuscirà alla Città med.ma, ed al Conte Pretendente, i quali pure devono sottoporre i progetti agli arbitrj del Capo Loro, io mi troverò in necessità colla buona grazia dell'Em.za sua di anotare un'atto di semplice apelazione prima che passino li dieci giorni fatali a poter apellare affine unicamente di mettere a coperto la puntualità mia; persuaso però, che li miei Principali entrando nel mio sentimento riverranno, tosto che abbiano avuta la mia relazione del seguito, riceverne con rasegnazione il Decreto, ordinarmi la rimozion dell'apellaz.ne, supplicar per la nomina de' pred.ti Commiss.y, e medesimam.te implorar il Decreto di concession di termine da Detto Sig.re, e dar in somma tutta la possibile sodisfazione, e sicurezza dello stato Loro a questa Sac: Religione, di cui quanta sia la stima, che ne fanno essi miei Principali, l'Em.za sua può argomentarlo dalla passione, con cui cercano d'aver luoco tra suoi nobiliss.mi Religiosi a lor si gran costo.

m'abbracciò

, Ai abbraccio; ciò sentendo, questo Clementiss.mo Signore, approvò la mia deliberaz.ne, mi confortò ad insinuarla ai miei Principali, assicurandomi, che questa risoluzione, quale avrebbe potuto far entrare con onore il Candidato nel Ceto degli altri Cavalieri, non avrebbe colla sua dilazione pregiudicato all'anzianità, che voleva riservata allo stesso dal dì della sua prima istanza d'esser ammesso.

Questo sentim.to dell'Em.za sua è quello stesso del Balìo di Ravenna, del Vancell.re, ed universalm.te di tutti quelli stessi della Lingua d'Italia, anzi dello stesso Cavalier Marescotti Commiss.rio Avversario in q.ta Causa, con cui facendo io alcuni atti di convenienza, m'ebbe ad assicurare, che la Lingua non ha altro impegno, che di conoscer la verità, persuasiss.mo egli, che la Calunnia abbia avuta in questo affare gran parte; ma che le carte venute in Convento, quantunque anonime alcuna, e che informazioni fatte da Avvocati, sono state autenticate da' Cavalieri della loro Religione, che le hanno trasmesse: che io ho fatto impressione col protestarne pubblicam.te la falsità; e che mezzo più opportuno non sarà di quello de' Commissarj decretati dal Consiglio a dilucidarne il vero.

Senza impegnarmi più in inutili contestazioni, io rispondo a tutti siccome ho fatto con Sua Em.za il Gran Mro. Per altro non è chi non veda l'illegitimità del decreto, la sicurezza di vederlo a Roma corretto ogni volta, che si metta al giudizio della Rota, anzi senz'altro del med.mo Santo Padre, senza la di cui approvazione il decreto per se stesso è inane, ed assolutam.te nullo; essendo totalm.te opposto, e delusorio al Rescritto Pontificio, che vuole decisione categorica sopra il gravame della denegazione de' secondi Commissarj, e la vuole in termine

termine di tre mesi, ne' doveva, o poteva il Consiglio venir ad una interlocutoria, che rendesse vano il rescritto, e arbitrarsi del tempo prima d'ottenere la Proroga, tantopiù, che concepito il Decreto in termini assai generali, e di semplice collazion di scritture senza dir quali, e dicendo che li Commissarj riferiscano col loro voto, lascia dubbio se questo cader debba sopra la semplice collazione, ovvero sopra il valore di esse carte, e se dopo questa relazione debba, o possa farsi nuovo contradittorio per averne la definitiva sentenza del Consiglio, cose tutte, che non si sanno qui neppur dalla Cancellaria, ne' dagli Avvocati, che leggono questo decreto come cosa singolare senza simile da cui si possa prender esempio.

Ma riflettendo in uno stesso tempo li SS.ri Uditori del Gran Maestro, ed altri più accreditati uomini di questa Città pratichi delle Regole di questo Paese, che non accomodandoci noi a questo Decreto, potranno, anzi vorran far la stessa inquisizione li secondi Commissarj, i quali per legge devono prendere testimonj a loro arbitrio segreti, ed avrebbero ordine di prenderli dal numero degli emoli, o sia del loro ceto, mai ci metteremo in sicuro di una contradizione al Processo, di che non mancano esempj, e se ciò non seguisse nel caso presente, seguirebbe al caso della erezione di qualche altro Udinese, venendo sempre dalla Lingua notate le Case, e le Città, e Luoghi entrati per sentenza Reale, li quali mai esigono qui la stima di quelli ammessi per Decreto della Religione, ne' li esimono in avvenire da altre molestie. Ecco il sentim.to delli Maltesi Fedelm.te e distintam.te da me riferiti.

Io non devo avvischiarmi di dir qual sia il mio, tantopiù, che io non so risolvermi a ben formarlo senza di consigliare la cosa in Roma non già con Avvocati, ma con Prelati savj, Cavalieri intelligenti, e disappassionati

sionari, e coi Ministri Palatini; e una simile Risoluzione credo, che sarà abbracciata da VV. EE. Ill.me. Il contegno presente credo, che debba essere questo: di portarla con disinvoltura, e mostrarsi contenti di poter dir le prove desiderate dal Consiglio, il decreto del quale deve però esser approvato da Sua Sig.ria, le cui Risoluzioni conviene aspettare, non lasciando però di prender caute informazioni, e pareri, ricorrendo anche in Venezia, e da quelli prender massima, e direzione per governarsi; Restando a buon conto solo presentemente di mezzo la dura necessità di dover starsene colle onte di non poter provvedere, e d'esser costretti a portar questo sfregio in viso senza aver modo di levarlo per mezzo di chi esamini lo stato, e qualità della Nobiltà nostra sì iniquamente calunniata.

Io sarò il portatore di questa mia Relazione fino a Napoli, pensando di partire per colà li 13. del corrente ottobre, e di là la spedirò a Roma, nè potrà precedere il mio ritorno, che di qualche giorno necessario al riposo nella convalescenza, in cui mi trovo, e del servid. malcurato della febbre terzana, che lo travaglia; io lo solleciterò però in diligenza, e da colà porterò a VV. EE. Ill.me le più accertate notizie de' sentimenti di quella parte.

Per me non ho rimorso di non avere adempito con zelo, attenzione incessante, e colle precauzioni più blande al buon esito della commissione. Potendo senza jattanza assicurar VV. EE. Ill.me d'aver lasciato qui compatimento della persona mia; ma sentimento molto giusto della Nobiltà Udinese, e differente assai da quello, che ho trovato al mio arrivo.

47
22 Aprile

Copia

Dalle stanze del Quirinalle 22 Aprile 1747

È rimasta molto sensibile alla Santità di Nostro Sig.re al affetto con cui la Seren.ma Repubblica di Venezia per mezzo del Sig.r Ambasciator Sig.r Cappe hà voluto rimettere alla sua Pontificia deliberazione l'accomodamento delle differenze fra la Seren.ma Republica e la Sagra Religione di Malta quale hà manifestato à S. S. anche in questa occasione la sua filialle obedienza dichiarandosi pronta ad eseguire tutto quello che sarà per stabilire intorno alla sud.a vertenza. Quindi è che accettando con Paterno compiacimento la S. S. questa rimissione, e provando singolarissima consolatione di vedere uniti gl'animi del una, e del altra parte, è venuta in questo espediente

Che i rispettivi Decreti s'intendino rivocati, ed'aboliti sino da questo momento per essere poi rivocati ed aboliti di fatto, e dalla Serenis.ma Republica e dalla Religione quando sarà giunta in Venezia, et in Malta la presente Dichiarazione Pontificia.

Che saranno imediatamente restituiti tutti li frutti de Beni sequestrati, et allo stesso tempo sarà pure restituita l'ancianità di Pritendenti, che non hano potuto prender l'habito, à motivo di queste differenze sino dal giorno che giustificaranno che sarebbero presentati per esser ricevuti. Dichiarò S. S. che accettata l'offerta già fatale dalla Sacra Religione de consaputi Turchi, e questi liberamente trasportati alla Seren.ma Republica avendo à grado di tal sua premura, che hà mostrato d'averla à suo piacere.

Assicura in oltre S. S.tà la predetta Ser.ma Republica, che dalla Sagra Religione di Malta si piglieranno tutte le misure già opportune perche non venga inquietati da Bastimenti Maltesi, e da legni di sua Bandiera ne suoi Dominij e dipendenze.

In questo modo si lusinga S. S.tà che senza alcun aggravio delle Parti questo atto in contemplazione di sua Paterna interpositione, scordato ogni disgusto passato ripigliaranno l'antica buona inteligenza tanto per le stesse lodevole, e di tanto vantaggio alla Cristianità

Che è quanto che S: S.tà comanda al Cardinale Valenti
di significare à V. Ecc.za come compimento del presente
affare, non ponendo in dubio che sarà aggradito sì
liealmente è dalla Ser.ma Republica, e dalla Sagra
Religione di Malta anche in consideratione di
compiacere le Paterne Premure di S: Santità, ed
Ecc.za Vostra. Bacio di quore le mani

C.

Li 26 Settembre 1749.

Con Licenza dell'Em.mo e R.mo Mons. fr: D. Emmanuele Pinto degnissimo Gr: Maestro della Sagra Religione Gerosolimitana, e del S. Sepolcro di Nostro Sig.re si tenne la V.da Lingua d'Italia, Capo d'essa il Com.re fr: Vincenzo Montalto, in assenza del Com.re fr: D. Fabbrizio Franconi, Luogot.te del V.do Ammiraglio fr: D. Gio: Batta Pravina, nella quale essendosi partecipato a questa V.da Lingua dalli Commissarij dalla med.ma deputati il Decreto emanato nell'ultimo Sagro Consiglio sopra le vertenze della Città d'Udine del tenor seguente, cioè —

Die XVIII. Mensis Septembris 1749. Perlecta relatione &c.

Il che inteso il Com.re fr: Vittorio Rocchi Procur.re anziano della V.da Lingua è stato di sentimento, che essendosi spedita ad istanza di questa nostra V.da Lingua, da Sua Em.za, e suo Sagro Consiglio la cognizione de fatti risultanti dalle Scritture prodotte a nome della Città d'Udine, e per la confrontazione delle med.me sopra gli Originali, qual commissione essendo diretta, ed addossata a due Cav.ri delli più intelligenti della nostra V.da Lingua, quali sono il V.do Balì fr: Benedetto Ferretti, ed il Cav.re fr: Alessandro Mazenta, nominati dall'Em.mo Sig. Gr: Maestro colla previa approvazione di questa V.da Lingua, ed essendosi finalmente riconosciuta la verità, e la giusta pretensione del Ceto Nobile di quella Città, mediante il processo, e relazione delli pred.ti Commissarij, che senza veruna discrepanza de Voti fu intieram.te approvata da S. Em. e Sag. Consiglio, non deve, ne può riputarsi più decoro, e zelo della V.da Lingua l'opporsi di vantaggio, mentre in quanto al fatto proprio più tosto si può chiamare soddisfatta, giacchè ottenne quanto ha voluto per certificarsi della verità, oggi resa incontrastabile presso tutta la Sag. Religione, non che presso la nostra V.da Lingua.

A tenore dunque del sud.to sentimento tutti nemine discrepante hanno deliberato, che la V.da Lingua debba aderire, ed

acquietarsi intieramente a quanto è stato risoluto da sua Em.za, e suo V.do Consilio. —

Li Procurad.ri della V.da Lingua d'Italia
Il Com.re fr: Vittorio de Rocchi
Il Cav.re fr: Orazio Monticelli

Il Sacerd.te fra Biagio Conti Segret.rio

Adì 26 9bre 1779

Con licenza dell'Emo e Rmo Monsignor F. D. Emmanuele Pinto deg.mo Gran Maestro della Sagra Religione Gerosolimitana e del Sagro Sepolcro di Nostro Sig.re si tenne la Ved.da Lingua d'Italia: Capo d'essa in Com.re F. Vicenzo Montalto in assenza del Com.re F. D. Fabrizio Ivan coni Luog.te del V. Ammiraglio F. D. Gio: Batta Guarina, nella quale essendo partecipato a questa Ved.da Lingua dalli Commissarj della medesima deputati il decreto emanato nell'ultimo Sagro Consiglio sopra le vertenze della Città d'Udina del tenor seguente cioè

Die 18 9bris 1779. Perlecta relatione Commissariorum de communi Partium consensu deputatorum sub diem 23 Januarii proximi effluxi super pretensionem Cetus Nobilium Civitatis Utinensis Comitisque Philippi de Floriis, et comperta in ea facti veritate, quod nempe non adsit objecta promiscuitatis in Consilio Utinensi, minusq. in Officiis et Magistratibus quæ idem confert suis Consiliariis, quin immo deprelendi hic probata satis distinctio, et separatio inter factionem Nobilem et Popularem, in dubium proinde revocare nequit existere in Civitate Utinensi Nobilitatem, quæ illos Cives aptos et capaces reddit ad susceptionem habitus sacri hujus Ordinis in Gradu Fratrum Militum de Justitia. Emus et Rmus Dnus Magnus Magister, et Ven.dum Concilium præfatæ relationi inherentes cum suffragiorum scrutinio nemine penitus discrepante mandaverunt, et perceperunt Ven.æ Assembleæ Provincialis Prioratus Venetiarum ut ad deputationem secundorum Commissariorum pro conficiendis Probationibus dicti Comitis Florii omnino procedat

Il che inteso il Com.re F. Vittorio Rocchi Procuratore anziano della Ved.da Lingua è stato di sentimento che essendosi spedita ad instanza di questa Nostra Ved.da Lingua da S. Eminenza e suo Sagro Consiglio la cognizione de' fatti resultanti dalle scrit.re prodotte a nome della Città d'Udine e la confrontazione delle medeme sopra gli originali, qual commissione essendo diretta, ed addossata a due Cavalieri delli più intelligenti della Nostra Ved.da Lingua, quali sono il V. Balì F. Benedetto Ferretti ed il Cav.r Fr. Alessandro Mazzenta nominati dall'Emo Sig.r Gran Maestro colla previa approvazione di questa Ved.da Lingua, ed essendosi finalmente riconosciuta

la verità

la verità e la giusta pretenzione dei Ceto Nobile di quella Città, mediante il Processo e relazione delli predetti Commissarj, che senza veruna discrepanza de' Voti fu intieramente approvata da S. Emzā e Sagro Consiglio, non deve, nè può reputarsi più decorose zelo della Vedda Lingua l'opporsi di vantaggio mentre in quanto al fatto proprio più tosto si può chiamare soddisfatta giacchè ottenne quanto ha voluto per certificarsi della verità oggi mai resa incontrastabile presso tutta la Sagra Religione, non che presso la Nostra Vedda Lingua. A tenore dunque del sudo sentimento tutti nemine discrepante hanno deliberato che la Vedda debba aderire, ed acquietarsi intieramente a quanto è stato voluto da S. Emzā, e suo Vedo Consiglio.

Li Procuratori della Vedda Lingua d'Italia.
Il Comr Fr. Vittorio de' Rocchi.
Il Cavr Fr. Orazio Monticelli.
Il Sacdte Fr. Biaggio Conti Segrio

Ommesse le Legalità.

1711 : 8 Mag.o in R.i

Alli Rettori della Città

Provinciali della T. F.

Gl'incendij, ~~che~~ et i danni che a' Vassalli sono corsi e del continuato incremento da Corsari di Malta inferiti, premono anco il Sen.to à quelle parti che risentono [illegible] una volta del quale ricordi; Vi diciamo però di far corrispondere pronta raguaglio quanto segue le vendite fatte de R.i e della Religione di ~~Malta~~ in codesta Città e Territorio residenti e di [illegible] da quella inconvenienti del [illegible] che dal Mag.to de V. Savij vi [illegible] annunciato e dell'esecuzione [illegible] della diligenza [illegible] raccomandiamo i diretti

E del presente ricevuta copia al Mag.to de V. Savij regolate [illegible] dirigenti

Malte

1749.

Die XVIII. Mensis Septembris 1749. Perlecta relatione Commissariorum de communi Partium consensu deputatorum suo diem diquesimam tertiam januarii proximo

Agl' illmi Sigg.ri Sigg.ri Deputati
Della Città di Udine.
Illmi Sigg.ri

Una delle maggiori consolazioni da me provate da che piacque a S. D. Maestà chiamarmi al governo di questa mia religione fù quella di aver potuto aprire a codesto generoso, e Nob. Conseglio delle S. S. V.V. la strada di poter somministrare per mezzo de' loro Allievi Cavalieri al militare instituto di qsta Veneranda Lingua d'Italia. Le opposizioni fatte da pochi in contingenza della pretensione del Nob. Florio furono da me credute in ogni tempo senza fondamento ed il Sig.r Canonico di Monteg.co Poggetto da me trovato degno della Commissione di cui fù incaricato non meno per la nobiltà de' suoi natali che per le belle doti delle quali va adorno devem aver dato alle S. S. V.V. Illme verace testimonio di tale mia credenza nondimeno servirono quelle a maggior confusione di chi le promoveva, siccome con mio singolar godimento molto giovarono per illustrare maggiorm.te codesta loro Città. Si accertino che senza questa fondata speranza non avrei dato mano a quella Deputazione, che fù l'ultimo mezo per venire a quel risalto di pruova che si desiderava e per deprimere senza risorta le sparse calunnie, onde altro a me non resta che desiderare le occasioni di poterle in altro compiacere, nel mentre auguro alle S. S. V.V. Illme ogni vero bene

Malta 5 Sen.ro 1750.
Al Servizio delle S. S. V.V. Illme. Il Gran Maestro Pinto.

ati [illegible] ... ita ex ea ... commiscuitur ... magistratibus ... elenditur ... actionem ... vocari ne... quo ... Habitus ... in ... sider, et ... cum su... mandare ... ncicali Prio... rum Commis... Comitis de ... Hospita... ordinis ... numque ... sertar Litter... vitimus, et in

Lettera del gran Maestro.

Rendo a V. S. grazie distinte per l'officio, che si è compiaciuta di meco passare colla sua de' 12 Gore in occasione del fine che hò dato unitam.te col mio Ven.o Conseglio alla celebre causa di cotesta sua Sobria in tutto conforme al mio desiderio espressole più d'una volta in tempo della di lei permanenza in questa mia isola. Godrò, che cominci tosto quella godere della prerogativa, che ingiustam.te dalli Emuli gli veniva contrastata per farla trionfare con più gloria, e loro maggiore vergogna, come è seguito. Desidero altre occasioni di poterle manifestare la mia costante parzialità, e mentre mi raccomando ai suoi Santi Sacrifizi, auguro a V. S. ogni bene

Malta s'Sen.ro 1750.

Al servizio di V. S.

il Gran Maestro Pinto.

Al Sig.r Canon.co D. Antonio di Montegnaco.

Udine.

1749.

Die XVIII. Mensis Septembris 1749. Perlecta relatione Commissariorum de communi Partium Consensu deputatorum sub diem vigesimam tertiam Januarii proximo elapsi super pretensione Comitis Nobilium Civitatis Utinen. in Comitisque Philippi de Florijs. Et comperta ex ea facti veritate, quod nempe non adsit obiecta promiscuitas in Consilio Utinensi minusque in Officiis, et magistratibus, quae idem confert suis Consiliarijs, quinimo deprehenditur probata satis distinctio, et separatio inter Factionem Nobilem, et Popularem, in dubium proinde revocari nequit existere in Civitate Utinensi Nobilitatem quae illos Cives aptos, et capaces reddit ad susceptionem Habitus Sacri Nostri Ordinis in gradu Fratrum Militum de justitia. Emus, et Rmus Dnus Magnus Magister, et Ven:dum Consilium praefatae relationi inhaerentes, cum suffragiorum scrutinio, nemine penitus discrepante, mandaverunt, et praeceperunt Ven:dae Assembleae Provinciali Prioratus Venetiarum, ut ad deputationem secundorum Commissariorum pro conficiendis Probationibus dicti Comitis de Florijs omnino procedat.

Frater Emmanuel Pinto DEi gratia Sacrae Domus Hospitalis S. Joannis Hierosolomitani, et Militaris Ordinis S. Sepulchri Dominici Magister humilis, Pauperumque Jesu Christi Custos, Universis, et singulis praesentes nostras litteras visuris, lecturis, et audituris salutem. Notum facimus, et in

in verbo veritatis attestamur qualiter suprascriptum
decretum extractum fuit ex libro Conciliorum in Cancel-
laria nostra conservato, in quo similia notari, et regis-
trari solent; Quod quidem in hanc publicam formam
extrahi, et redigi iussimus, ut ubique tam in iudicio,
quam extra eidem plena, et indubitata fides adhibeatur.
Et quia ita se habet veritas, ideo in huius rei testimonium
Bulla nostra magistralis in cera nigra presentibus
est impressa. Dat. Melitæ in Conventu nostro, die,
mense, et anno supradictis.

Regist.a in Cancell.a

Fr: Franciscus Guedes

Vicecancell.us

Copia

All'Ill.mi Sig.ri li Sig.ri
Deputati della Città di Udine.

Ill.mi Sig.ri

Una delle maggiori consolazioni da me provate da cui piacque a S. D. Maestà chiamarmi al Governo di questa mia Religione fù quella di aver potuto aprire a codesto generoso, e Nob. Consiglio delle SS. VV. Ill.me la strada di poter somministrare per mezzo de loro Allievi Cavalieri al militare instituto di questa Ven.a Lingua d'Italia. Le opposizioni fatte da pochi in contingenza della pretensione del Nob. Florio furono da me credute in ogni tempo senza fondam.to, ed il Sig.r Can.co di Montegn.co Sogetto da me trovato degno della Commissione, di cui fù incaricato non meno per la nobiltà de suoi Natali, che per le belle doti, de quali era ornato, deve aver dato alle SS. VV. Ill.me verace testimonio di tale mia credenza, rendimero serviranno anche a maggior confusione di chi le promoveva, siccome con mio singolar godimento molto gioveranno per illustrare maggiormente codesta loro Città. Si accertino, che senza questa fondata speranza non averei dato mano a quella deputazione, che fù l'ultimo mezzo per venire a quel risalto di prova, che si desiderava, e per deprimere senza risorta le sparse calunnie, onde altro a me non resta, che desiderare le occasioni di poterle in altro compiacere, nel mentre auguro alle SS. VV. Ill.me ogni vero bene.

Malta 5 Genaio 1750.

Al servizio delle SS. VV. Ill.me. Il Gran Maestro
Pinto.

[illegible]

o:
lite

stà

erto
illi
mu:
ne

di

rive
bue

vanza

[illegible]

Elegia

Copia

Ser.mo Prñe
Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Savij

Il Conte Sebastiano Florio presentò nel Maggio decorso il Conte Filippo suo Figlio all'Assemblea della Sacra Emma Religione di Malta, instando riverentem.te, perche il medemo fatte le debite prove fosse insignito con il fregio distinto di quella Croce.

Haueua Egli per tale oggetto poste anco prima nelle mani del Cancell.re di quel Vend.o Priorato di S. Gio: del Tempio le carti tutte necessarie secondo il solito costume dell'Ord.e Gierosolimitano, à pprouare la Nobiltà de' Quarti, val'à dire della Famiglia propria, ch'è trà le antiche, e Nobili della Città d'Udine, e delle trè Valuasone, Antonini, e Conti passate altre volte sotto simile esperimento

In quest'Assemblea entrarono sette Cau.ri tutti Nobili dello Stato della Ser.tà Vra, due de' quali deputati per Comissarij alla Visione, e recognizione delle Carte sud.te esposero in loro Scritt.ra

Che per esser riceuuto nella Sacra Relig.ne di Malta è necess.o prouare la sua Nobiltà giusto alli Statuti della med.ma, la qual prescriue che negl' Interrogatorij da farsi à Testimonij due trà gli altri siano

Se nella distributione, e nominat.ne ed Elett.ne di detti Vfficij, Mag.ti, Dignità, e Gradi di Maggioranza è solito per alcun tempo, che vi concorrano

altre persone basse, che non siano veri Nobili.
Se gli Uomini di dette Famiglie hanno sempre vissuto e vivono nobilm.te dell'Entrate loro, e separatam.te dalla Plebe, senza avere fatto nessuna sorte d'arte mecanica, e vile

Detta ciò in luogo di risservare il tempo debito agl'Interogatorij, e lasciare intatta la cura, e continuità à Cav.ri, che fossero stati deputati à farli e ad assumere in seguito le testimonianze, cassarono imediatam.te ad una assertione qualificandola senz'altro esame per notoria, e di fatto, dicendo, che il Cons.o della Città d'Udine è composto di 150: Nobili, e di 80: Popolari, che tutti concorrono nell'Elezz.ne, e esercitano à propor.ne promiscuam.te le Cariche anche più illustri, cioè di Deputato, e di Ambas.re, che dispensa la Città pred.tta, aggiungendo alli pred.ti due Statuti una Lettera scritta dalla Ven.da Lingua d'Italia à 18. Sett.re 1640: in cui si dice, ch'essendo venuto avviso, che persone oriunde de' Luoghi, ove non è separaz.ne alcuna di Nobiltà, e Plebe, pretendono il loro habito, essa Ven.da Lingua ricorda l'osservanza puntuale delle Ordinazioni, Statuti, e buoni usi della Sacra Religione: hiudendo, che in vigore de pred.ti Interogatorij, e

di una tal Lettera non si possa progredir
all'Elezzione de' Commissarj, e che la decisione
della materia appartenga alla Ven: Lingua
d'Italia —
Dissentì da simile esposiz.ne uno accreditatissimo
Cau:re dell'Assemblea, gli altri sei rimisero
la facenda à Malta —
Ser:mo Prnpe, se secondo l'ordinaz.ne, e Statuti, e
buoni usi della Sacra Relig.ne si fosse proce=
duto in un tale incontro lasciando libero il
corso agl' Interrogatorij, e agl' Esami, e non
si fosse dato luogo ad una assertione gra=
tuita insinuata à due Cau:ri, che l'hanno
prodotta, come poteria per auentura clandesti=
nam.te, e per industria, da chi poi non si sà, la
Città d'Udine, non auerebbe certam.te auuto il
spiacere, che in faccia ad un suo Cittadino si
fosse detto non esserui in essa alcuna se=
parat.ne di Nobiltà, e Plebe, e Vra Serà non
auerebbe presentem.te l'incomodo di vedersela
à piedi supplice per lo Stato, e per l'onore
della sua propria Nobiltà.
Rigietato in quanto à se il ricorso Florio dal'
Assemblea di Venezia per la sola eccezione, che
non è separat.ne alcuna di Nobiltà, e Plebe

mandata la carta à Malta, la Città d'Udine
sede da secoli de Patriarchi d'Aquileja,
che doppo i Romani Pontefici hanno tenuto, e
tengono il primo luogo trà tutti li Prelati d'Italia
e Resid.za perpetua de' Luog.ti Mag.ci Superiore
ad ogn'altro nella Provincia, doverà dire sue
raggioni à Malta, e avanti un' Estero Tribunale
contestar il suo vero Stato, la sua condiz.ne, e le
sue prerogative, il che fare à lei è interdetto
senza la clementissima permissione di V.ra Ser.tà
Per q.to le chiediamo umilissim.te unita all'autore=
vole protezione sua Noi Co: Gio: Alfonso Anto=
nini uno de' suoi Deputati, e Franc.o Brageni
suo Nunzio in nome della med.ma, troppo temendo
che una tale ripulsa, e una così à lei gravosa
asserzione lasciata senza opposiz.ne la venga
notabilm.te à deprimere nell'animo di tutta la
Nobiltà d'Italia, e à confondere con il vil
Popolo la Nobiltà sua, tanto dalla Ser.tà V.ra
predilette, e distinta.

Le nostre Carte saranno poste in mano di chi più
piacerà alla Ser.tà V.ra, essa riconoscerà, e
giudicherà la causa n.ra, essa vederà se Nobili,
è Plebe siano in Udine la stessa cosa, se vi sia
veram.te la pretesa, e asserita promiscuità, se
con

con giustizia, ò con essorbitanza senza Inte=
rogatorij prescritti dalla Religione, senza preuij
esami potesse nel caso presente esser opposta la
lettera 1640: col fondam.to d'una asserzion
semplice, che chiunque sia, che l'abbia in=
sinuata, l'averà sempre fatto preuenti=
uam.te, e illecitam.te ——

V.ra Ser.tà vi vederà parim.ti gli esempj passati,
e risconti con altre Città, e gli assensi della
stessa Sacra Relig.ne di Malta, che amise,
ed approuò senza contradizione i Quarti
con la Nobiltà d'Udine, e trouerà, per quanto
umilm.te crediamo, argomenti ben degni della
sua Reggia Clemenza per permettere alla
Città med.ma il diffendere lo Stato Suo in
Malta, ò per trouare maniera, onde consolata
nelle presenti sue angustie se le preserui quel
Stato, in cui V.ra Ser.tà l'hà sempre generosam.te
considerata, e protetta. Grazie —

1740: 17: Giugno ——

D'Ord.e S.e sopra la presente supplicat.ne li
Cons.ri in Iure presi li conferenti lumi
nella materia informino, e riferiscano
quanto conuiene à lume delle Pub:
che deliberazioni ——

[illegible]

1024

6

Documenti Tinghi

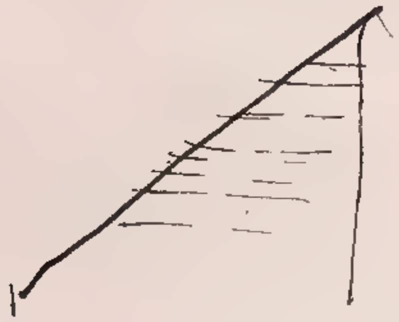

Coram vobis R.mo i xpo patre et dno d. A. dei et aplice se-
gratia epo feltrensi dignissimo et i pontificis ecclesie p R.mo i xpo patre
et dno d. M. Barbo etc. sancti marci cardinali et patriarcha
aquilegiensi locumtenente et gubernatore generali et i hac causa a p.fato
R.mo dno cardinali specialiter delegato Compareo ego bastianus de
tinghis et excipiendo contra certas scripturas productas p antonium nicoletti
i sui favorem oppono et dico contra litteras sigillatas quod ille non valeant pretendi et non est
eis adhibenda fides cum sint suspecte de falsitate ad omnia ponenda peto
quod p dominationem vestram decernantur litere ad presbiterum danielem plebanum i
qui eisdem literis cum ipsis testis descripti ut coram eadem examinentur. Item dico et sed.
opponendo quod ille non fuit confecte nec sigillate de sigillo p.fati epi feretrini.
Item dico quod predicte litere peccant i forma peccant i substantia et i gramatica
et aliis causis et rationibus

A ex parte et pro parte … ratione … me

versimo

y memorie

… eas cum sint

… et

… ultrate

… ecclesiastica

… p …

… agatus nec

… Fuit

dicti consecrati

sigillata

… accepit

… notarius

… et plebem

… antonii

… anno

… familiari

… potestati

Strumenti della Famiglia Tinghi

di Udine.

Coram vobis Rev.mo in Christo patre et dno d. A. dei et aplice se. gra epo feltrensi dignissimo et in partibus aquileien. pro Rev.mo in Christo patre et dno d. M. Barbo tt. sancti marci cardinali et patriarcha aquileien. locumtenente et gubernatore generali et in hac causa a pfato Rev.mo dno cardinali specialiter delegato Comparens ego bologninus de [illegible] et excipiendo contra certas scripturas productas per antonium [illegible] in suo favore oppono et dico contra litteras sigillatas quod ille non valeant nec probande nec est eis adhibenda fides cum sint suspecte de falsitate ad omnia probanda peto quod dominatio vestra decernat litteras ad presbiterum danielem plebanum [illegible] qui in eisdem litteris est positus testis descriptus ut coram eadem examinetur. Item dico [illegible] opponendo quod ille non fuit confecte nec sigillate de scitu pfati epi feretrini. Item dico quod predicte littere peccant in forma peccant in substantia et in gramatica ~~quod [illegible] suis loco et tempore demonstrabuntur~~ et aliis causis et rationibus que suis loco et tempore demonstrabuntur.

^ ex parte et pro parte [illegible] contra me

verum

^ illis non est danda fides [illegible]

Quantum ad facta per me illius in ea parte et partibus reproduco

Allega

Contra auctoritatem seu facultatem [illegible] dicto epo feretrini per felicis memorie papam pium attributam dico excipiendo quod non [illegible] valere probatam cum sit simplex copia cui in modo non adhibetur fides. Et posito quod [illegible] negatur tamen cum [illegible] dico ex illis verbis in dicto [illegible] ipsius non inferri facultatem et potestatem conferendi beneficia ut patet recte intuenti. Et ad probationem exceptionis productam mea contra bullam in modo productam produco positiones et inscriptos [illegible] credulitatis quibus ipso per eundem antonium videri mediante sibi iuramento negatas non probare intendo. salvo omni alio iure meo.

Et primo quod ~~pbut f~~ est verum [illegible] et absque eo quod presbiter franciscus florentinus fuit presens in villa lorezagi in domo presbiteri antonii quando dicta ipsius collatio de dictis canonicatu et prebenda fuit facta in persona ipsius antonii

Item quod dicta bulla per antonium producta fuit confecta scripta et sigillata heri in terra utini

Item quod pfata bulla fuit confecta de ~~mense~~ anno et mense quibus pfatus antonius accepit possessionem dictorum canonicatus et prebende.

Item est verum [illegible] et absque eo quod [illegible] presbiter franciscus fuit rogatus notarius de faciendo aliquam scripturam de ipsa collatione [illegible] canonicatus et prebende facta in ~~persona ipsius antonii~~ loco et villa lorezagi et ipsius ipsius antonii

Item quod dicta bulla fuit scripta et sigillata forte per 3 dies [illegible] antequam idem antonius acceptasset possessionem dictorum canonicatus et prebende.

Item quod sigillum dni epi feretrini remanebat penes dnum Matheum familiarem suum qui erat gubernator in patria.

Item quod pfatus d. Matheus confecit plures sigillatas cum sigillo pontificali ipsius epi ipso inscio et ignorante

Item quod de predictis est vox [illegible]

IN CHRI NOIE AMEN. Anno Nativitatis eiusdem
dni, millio, quingentesimo, vigesimo septimo, Indict. quintadeci-
cima. Actum Vtini In Camera Cubiculari R.di dni Bernardini
de Zingis Canonici Sancti Augustini Eccle. Presentibus magro Ann.o
pilizuto Seradurario Vtini habit. et Franc.o q. Georgij Philippi
de Carpanetto testibus vocatis, et rogatis. Ibiq Antonius q.
dni Vincentini de Sancto vito Caraugli, et Thomas q. Jac.i
Vincentini minor annis 25. maior an. 18. Citati ad Instantiam
R.di dni Bernardini de Zingis Canonici S. Augustini eccle.
ut secu essent In Concordio de rebus habitis ab eodem dno
bladis, pecunijs, et pro ressiduo affictuum preteritorum, et non
solutorum usque per totum annum 1526. Inclusive qui ex calculo
hodie ad Inuicem facto restant debitores de libris soldorum sex-
aginta una, et soldis tredecim, hinc est, quod volentes parcere
laboribus, et expensis se debitores Conuictos vocarunt perinde ac si
Laudo, et Sententia Cuiuscunque Judicis Conuicti, et Sententiati forent,
quas quidem L 61 sol. 13 promiserunt simul et Insolidum, per se,
eorumque heredes dare et effectualiter satisfacere omni exceptione
Juris, uel facti penitus remota antedicto R.do dno Bernardino presen-
ti stip.ti pro se, suisque heredibus, uel Cui etc. ad omnem ipsius dni Ber-
nardini requisitionem sub obligatione bonorum omnium suorum mobilium,
et Immobilium, presentium, et futurorum, refectioneque damnorum omnium etc.
seruato Iure dicto Antonio agendi Contra dictum Thomasium, si quod
sibi Competit, ex quo asserebat dictum Thomasium esse debitorem
In maiori summa, quam ipse Antonius ex calculo predicto et dictus
Thomasius promisit, quod eius Curatores ratificabunt presens Instrum.,
saltim quoad predictum Antonium, et In dicta summa fuerunt defalcata
omnia defalcanda usque per totum annum 1526. pro decursu etc.

Ego ... comitatoris prefati ... alienam manum scriptum ... in originali ... collationatis ... Antonij ... notarij ... fideliter transcribendum ... in hanc publicam formam redegi ... consuetis appositis etc.

condicto de Antonio
q. Domenigo Visinnino
et Tomaso q. Iacomo
Visinnino de sotto vito
de crauglio at ...

I N CHRI NOIE AMEN. Anno Nativitatis eiusdem
dni millio quingentesimo, vigesimo septimo, Indictione quintadecima
Actum utini In Camera cubiculari R.di dni Bernardini de Zingis
Canonici Sancte Aquil. eccle. Presentibus magro Antonio pelizario
seradurario utini habit., et Franc.o q. Georgij Philippi de Carpa-
neto testibus vocatis et rogatis. Ibique Antonius q. Dnici Vin-
centini de Sancto Vito Caraugli pro se, tantu et pro usu suo
vocavit se Creditum, et debitorem Convictu de pretio Stariorum duorum
frum.ti In ratione L 7. pro quolibet stario, Item de starijs duobus
silliginis In ratione L 5. p st. et de starijs septem millei pretio
L 4. p quolibet st. hodie ab antedicto R.do dno Bernardino de
Zingis Canonico Aquil. pendere ac si laudo, et sententia Convicti
fosset mediantibus laudo, et sententia Cuiuscunque Judicio, quam
summam promisit satisfacere Cum effectu, et Exceptione Juris,
vel facti penitus remota eidem d. Bernardino pnti. stip.ti pro se
et heredibus, vel Cui etc. ad omnem ipsius d. Bernardini requisi-
tionem sub obligatione bonorum omnium suorum mobilium, et Immobilium
presentium, et futurorum.

S

Item Convictionis Instrumentum licet aliena manu scriptum, cum eo in originali collationatum ex
notis et protocollis q. Ser Antonij bortolam (?) … notarij … et
et testes … Saphirinus bugatus … notarius … mandatum …
simpliciter … nil addendo … fideliter scripsi et … publicavi … ac meo …
signo … consueto apposito.

Condition de Antonio
de q. Domenego de
vizenzo de Santo
vido de cranglia
de st. 2 de for. st. 2 d
sigalla et meglio
st. 7 mezo de sorgo

1541

La ecc.^{za} [illegible] [illegible] de dar adi
25 novenbre p una torza de cera biancha
preso £ 8 [illegible] 2 aue cornelio suo [illegible] £ 6 [illegible] 7½
p.° zenaro 1542 p [illegible] zuc.° de [illegible] et [illegible]
una pasta aue cornelio suo [illegible] £ 1 [illegible] 5
2 ditto p una [illegible] de [illegible] [illegible] fo
[illegible] val. £ — [illegible] 2
16 ditto p [illegible] j [illegible] dolze et forte — [illegible] 4
2 febr.° p [illegible] iij de [illegible] de [illegible] aue cornelio
ditto val. £ — [illegible] 6
3 ditto p [illegible] iiij de [illegible] de [illegible] aue
[illegible] suo [illegible] val. £ — [illegible] 8
7 ditto p £ 1 q.^{a} de candelle de cera biancha
[illegible] n.° 80 aue [illegible] [illegible] far dir [illegible] £ 3 [illegible] 7½
14 ditto p [illegible] j [illegible] de [illegible] aue el ditto £ — [illegible] 2
19 ditto p [illegible] j [illegible] dolze e forte val. £ — [illegible] 4
23 ditto p £ 2 mandolle [illegible] [illegible] v
de una pasta aue cornelio val. £ — [illegible] 19
20 marzo p [illegible] zuc.° [illegible] aue [illegible] £ — [illegible] 2
28 ditto p uno pan de zuc.° fin preso £ 1 [illegible] 8
[illegible] [illegible] de corimandoli aue lunardo
[illegible] [illegible] [illegible] £ 2 [illegible] 2
8 april p £ 2 de confetti mandolle e pignoli
aue [illegible] suo [illegible] val. £ 1 [illegible] 6
19 ditto p [illegible] j [illegible] fina [illegible] una
[illegible] aue cornelio ditto val. £ — [illegible] 14
21 ditto p [illegible] confetti [illegible] forte aue cornelio
suo [illegible] val. £ — [illegible] 13
23 ditto p [illegible] iij [illegible] de zuc.° aue el ditto £ — [illegible] 3
ditto p [illegible] [illegible] de [illegible] aue el
ditto cornelio p [illegible] val. £ — [illegible] 8
27 ditto p £ 1 de pignoli confetti aue cornelio
suo [illegible] val. £ — [illegible] 13
5 mazo p [illegible] iij [illegible] de zuc.° aue [illegible] £ — [illegible] 2
9 ditto p [illegible] 2 ollio de mandolle dolze e [illegible] j
de zuc.° fin aue [illegible] val. £ — [illegible] 10
15 ditto p [illegible] j ollio de mandolle dolze aue cor
nelio suo [illegible] val. £ — [illegible] 4
26 ditto p [illegible] j ollio de [illegible] aue [illegible] £ — [illegible] 2
ditto p [illegible] 2 ollio de [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] aue [illegible] val. £ — [illegible] 3
29 ditto p una [illegible] de [illegible] [illegible] p [illegible]
aue [illegible] val. £ — [illegible] 4
23 luio p uno pan de zuc.° fin preso £ 1
[illegible] 9 aue [illegible] suo [illegible] £ 2 [illegible] 2
25 ditto p uno [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
3 [illegible] [illegible] [illegible] p [illegible] £ — [illegible] 8

£ 22 [illegible] 16

[illegible] Nob. et sapientibus
[illegible] Julij [illegible]
[illegible] et ditionis
[illegible] in cons. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
Nicolaj de [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] de Canghiano [illegible]
[illegible] cons. suspen-
[illegible] civis cons.
[illegible] nobis manda-
[illegible] in ea [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] in suspenso
ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Aug. Indiz. 15.

[illegible] in Cam.
[illegible] nost. et
[illegible] sigillo

p° avost° p(er) ... zuc(cher)o ... andrea ... di ma
dolle ambrosine ave cornelio suo qu(o)ndam ... L — ß 15
ditto p(er) ... di unguento da rogna p(er) el mio gar
zon ... — — — — —
3 ditto p(er) ... semenze de melon ave el ditto L — ß 4
12 ditto p(er) ... cornelle ... ave el ditto — ß 5
16 ditto p(er) el ... suo ... L — ß 10
... p(er) ... —
25 ditto p(er) el ... suo ... L — ß 6
2 decembrio p(er) ... cornelle ... ave
nadal ... suo qu(o)ndam ... — — ß 6
3 ditto p(er) el ... suo ... — — ß 6
ditto p(er) ... p(er) el ... mio ... L — ß 6
6 ditto p(er) ... 2 ... ave ... L — ß 4
7 ditto p(er) ... dindragani ave ... — ß 4
15 ditto p(er) el ... suo ... — ß 2
18 ditto p(er) ... di unguento da rogna ... L ß 6
p(er) ... — — — ß 8
25 ditto p(er) ... 2 unguento da rogna — L ß 4
13 otubrio p(er) manipulli vj de simplici e ... 2 de
semenze ... p(er) ... e p(er)
... j ... e ... e ...
... e ... de ...
... p(er) la ... porto
nadal suo qu(o)ndam ... L 1 ß 12
ditto p(er) ... de oglio de ... amare
... porto ... L 2 ß —
28 decembrio p(er) una ... de pitto ...
de ... e ... de ... dorade ... p(er)
... — — — ß 4
1573 adi 2 genaro p(er) uno candelier ...
ave ... suo qu(o)ndam ... L ß 7
4 febraro p(er) ... suo ... de
... de ... p(er) ... e ... de
... de ... mio ...
qu(o)ndam ... mio ... L 1 ß 4
6 ditto p(er) ... e ... p(er) ... ditto L ß 3
21 ditto p(er) ... de ... de ... p(er) ...
... ave ... mio ... L ß 2
25 ditto p(er) ... di unguento da rogna ave
... mio ditto ... L ß 7
21 marzo p(er) ... j ... ave ... mio L ß 1
ditto p(er) una ... de ... preso
L 8 ave nadal suo qu(o)ndam ... L 6 ß —
22 ditto p(er) ... j dindragani ... ave nadal
p(er) ... — — L ß 2
31 ditto p(er) ... j oglio ... ave ... mio L ß 1
5 april p(er) ... 2 dindragani ... p(er)
... p(er) ... L ß 4
... L 16 ß 13½

7 ditto per br. j. premer aver nadal — l. 2
ditto per br. 2 premer aver el ditto — l. 4
8 ditto per br. j. premer aver nadal ditto — l. 2
2 mazo per l. 2 cera rossa aver nadal — l. 2
4 ditto per br. j. camello fina aver nadal — l. 1 2
14 ditto per br. ½ camello aver el ditto — l. 6
22 ditto per una pozion [illegible] fe' [illegible]
de sp.° rossa [illegible] disolta in aque stilade fo
per [illegible] — l. 1 4
23 ditto per uno sp.° e aque per una [illegible] per
[illegible] p.° nadal [illegible] — l. 3
ditto per l. 2 camello aver nadal — l. 2
24 ditto per una [illegible] de cera [illegible]
l. 10 aver nadal [illegible] — l. 7 10
ditto per br. j. de [illegible] — l. 2
ditto per una pozion [illegible]
de sp.° rossa [illegible] disolta in aque stilade
fo per [illegible] de modon [illegible] nadal — l. 1 4
25 ditto per br. 2 [illegible] sp.° [illegible]
[illegible] porto [illegible] — l. 5
ditto per uno sp.° e aque per una [illegible]
per [illegible] de modon [illegible] — l. 3
26 ditto per br. j. camello fina aver nadal — l. 1 2
ditto per el sp.° [illegible]
e per el sp.° [illegible] — l. 6
27 ditto per el sp.° [illegible]
sp.° [illegible] p.° [illegible] — l. 6
28 ditto per [illegible] de [illegible] fin [illegible]
[illegible] de [illegible] fin aver
nadal [illegible] — l. 6 4
ditto per el sp.° [illegible] — l. 3
29 ditto per una pozion [illegible]
de sp.° rossa [illegible] aque stilade fo per
modon [illegible] — l. 1 4
ditto per el sp.° [illegible] — l. 3
30 ditto per el sp.° [illegible] — l. 3
1° zugno per el sp.° [illegible] — l. 3
2 3 per doi sp.° [illegible] — l. 3
ditto per una [illegible] nostra [illegible]
[illegible] — l. 6
4 ditto per el sp.° [illegible] — l. 2
5 ditto per un [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] — l. 1 6
6 ditto per br. ½ [illegible] rosado e br. ½ [illegible]
[illegible] nadal — l.

l. 23

[illegible] Nob. et sapientibus
[illegible] fori Julij Communitati
[illegible] salutem, et dilectionis
[illegible] in Cons. [illegible]
[illegible] xxiij.
[illegible] Nicolaj de [illegible]
[illegible] ad favorem [illegible]
[illegible] de Caughano [illegible]
huius cons. suspen-
[illegible] civis cons.
[illegible] nobis manda-
[illegible] omnibus in ea contentis
[illegible] literatis, no' omittendo
[illegible] in suspenso
[illegible] ad futurorum memoria
[illegible] nostri faciatis
[illegible] xiij Aug. Indiz 15.

[illegible] registrand in Canc[illegible]
[illegible] nostr. [illegible]
[illegible] a sigillo

17 ditto un par di zuc° fin preo 1167 ...
dito onz. j. ung° stomacal ...
22 dito ... d'ollio di mandolle amare ...
29 dito onz ij zuc° candi ...
8 ... zuc° candi ...
14 dito ... un confecio ...
22 dito ... dolze ...
20 ... d'ollio rosa ...
dito ...
21 dito ... d'ollio rosa ...
dito ...
10 ... onz ... candi ...
19 dito ... ollio di mandolle dolze ...
27 dito ... ollio di mandolle ... zuc° candi ...
28 dito ... ollio di mandolle ...
5 ...
7 dito ... un confecio ...
dito ...
8 dito onz ij zuc° candi ...
11 dito ... onz ij zuc° candi ...
17 dito ... dolze ...
11 dito ... pozion ...

L 15 s 13
23 s 6
1 s 13
22 s 16

... L 75 s 8

1542

[illegible] huio dix [illegible]
[illegible] decembre [illegible] stara [illegible] formag[illegible]
[illegible] 6 el staro, porto [illegible]
[illegible] — — — L 24 [illegible]

[illegible] Bando [illegible] 20 [illegible]
[illegible] — — L 54 [illegible] 8

[illegible] Nob. et sapientibus
[illegible] fori Julij Communitati
salutem, [illegible]
[illegible] in Cons. [illegible]
[illegible]
Nicolaj de [illegible]
[illegible] ad favorem [illegible]
[illegible] de Caugliano [illegible]
[illegible] huius Cons. suspen-
[illegible] huius Cons.
[illegible] vobis manda-
[illegible] omnibus in ea contentis
[illegible] non permittendo
[illegible] in suspenso
[illegible] ad futuram memoria
[illegible] nostri [illegible]

[illegible] Aug. Indiz. 15.

[illegible] registrata in Cam[illegible]
[illegible] notario [illegible]
[illegible] sigillo
[illegible]

...and et Nob. et sapientibus
...bus fori Julij Comunitati
... salutem, et dilectionis
...sodu' in cons. mo di-
...parz m. J. g. lxxij.
...Nicolaj de Rom
...Tu. ad fauorem et
...m de Caughino ordo.
... huius cons. suspen-
...quamo cius cons.m
...s. mo uobis manda-
...s omnibus In ea contentis
... de Trahis, no permittendo
...mtion In suspenso
...y ad futuram memoria
...ij. nihil faciais.

... xiij Aug.ti Indiz. 15.

...registrata In Canc.
...ras Hieronimus not. et
...m Rei.ti et sigillo
...i ...

ones de la reyq
de Junio fine

L 54 D 8 –

Coron

Petrus Lando Dei gratia Dux Venetiarum et Nob. et sapientibus viris Dionysio Contareno de suo mandato provisori Fori Julij Communitati et successoribus suis fidelibus dilectis, salutem, et dilectionis affectum, Significamus vobis, quod hodie in Cons. nostro de Quadraginta posita, et capta fuit haec pars V3. 9 lxxij. Sententia lata per virum nobilem ser Nicolaj de Ponte Doctoris olim provisoris Fori Julij Communitatis, ad favorem ser Lutij de Thrigis, et contra Antonium Gillum de Caughiano ordine commatus et et In ea, auctoritate huius cons. suspendatur per mensis duos, et tanto minus, quanto aliud consilium haberi poterit, quare cum presenti cons. nostro vobis mandamus, ut dictam partem suspensionis cum omnibus In ea contentis Inviolabiliter exequi, et observari faciatis debitis, non permittendo dictam sententiam exequi, sed illius executionem in suspenso tenendo per dictum tempus, has autem nostras ad futuram memoriam In cancellaria nostra registrari, et presentanti restitui faciatis,

Datae In nostro Ducali palatio die xxiij Aug. Indictione 15.
M.D.xxxxij.

Recepta die xxx^mo Aug. 1542

Suprascriptam partem registravi In Canc.^a
Simoni Hermagoras Flovius not.^s et
coad.^r Canc.^e eiusdem Communitatis et sigillo
dicti marci munivi

[illegible]

+ 1544 / adi : 4 : Zenaro : Jn venetia . 2 //

Sia noto à cadauna persona qual legera lo presente scritto qualmente
mi Zuan bapt.a de messo per nome del Nob. ms piero messio mio barba
et etiam per nome mio convenemo far boni à ms Zucio . q. ms Nic.o
de Zaninj ducati 32 . al 6 % per ducato in ogni caso che'l ditto ms Zucio
fusse molestato dali heredi del q. Fran.co et Bernardo, q. nadal de Sillotta
per causa de diti danarj . altre volte depositarj in man del ditto q. ms Nic.o
suo padre per li diti per il ditto ms piero et lo q. ms Rodolfo, et ms hire.o
fratelli . per manutention de uno altro deposito pur de ducati 32 . fatto per
. . . . Zuaro per lo q. ms Zuanne
. . . rona alhora depositario
de Zal Zuarid, et cio
ditto lo chiarisset in
lo q. ms Nicolusio de
. . . no obstante del nor
. . . deposito per altro de loro
. . . ino et intervenir del
ad ogni reaquisition de
. . . cose premisse lo dito
. . . de man ppria et appro

Uno terra del . Mag.co Signor . Conte de Goritia posta Jnla villa
de Rovoret de Sacmo . Alluvillado : p mis. Zuan Jacop . Vicecapit.o
de Goritia . a Uno fedrigo de Strassoldo . p lire 10 p anno
loqual paga al ghastaldo de Chodroipo : de ch. me ofitio paga
lire 12 . . . Infeudo dal sopraditto signor . . .
loqual paga . tomio de Rovoret .

. . . de . . .

. . . per uno Conte
. . . fatte mi Zuan
. . . Cal loppo
. . . esti

. . . . Jo. bapt.a missius
. . . na . .
. . . sigilli

duc 69	L 2	f	2
34	2		5
26	2		4
20	2		16
13			12
2			
duc 163	L 8	f 19	d 0

duc 69	L 2	f	2
34	2		5
26	1		4
20	2		2
2			16
13			16
2			
duc 165	L 9	f [illegible]	

+ 1544; adi: 4: Zenaro: In venie. ~~

Sia noto à cadauna persona qual lezerà lo presente scritto qualmente
mi Zuan bap.ta de messo p nome de Nob. ser piero messo mio barba
et etiam p nome mio prometemo far boni à ser Zucio q. ser Nic.o
de [illegible] duc. 32. al 6 1/4 p duc.to in ogni caso che'l ditto ser Zucio
fusse molestato dali heredi de q. Franc.o et Bernardo q. Naval de Villotta
p causa de diti danari altre volte depositati in man de ditto q. ser Nic.o
suo padre per li diti p il ditto ser piero et lo q. ser Rodolfo et ser Michiel
fratelli p manutention de uno altro deposito pur de duc. 32 fatto p
la q. madona [illegible] loro madre, et poi levato p lo q. ser Zuanne
[illegible] suo marido dalle man de q. Rafaello de verona alhora depositario
et nodaro in tal causa como apar nel scritto de tal levation, et cio
p causa de recuperar dali diti uno territorio ditto lo chiarusit in
[illegible] de Villotta, altre volte venduto p lo q. ser Nicolusio de
[illegible] loro [illegible]. Et questo dico non obstante che'l non
apara in altro modo esser stato levato ditto deposito p altri de loro
in etiam me obligo, a nome ut s. ad ogni danno et interesse de
lo ditto potesse patir per tal molestia et cio ad ogni requisition de
ditto ser Zucio etc. et in fede de ~~io~~ tutte le cose premisse lo ditto
ser piero mio barba et mi se sotto scriveremo de man ppria et appo-
neremo li proprij sigilli ~~in fede~~ ~~

Io piero messo prometo come
di sopra et in fede mi sono
sotto scripto et col proprio
sigillo ho sigillato

Idem qui supra Jo. Bap.ta missius
manu ppria et
forma mei sigilli

[illegible]

S.me princeps D. D. Clementissime;

Ad pedes S.mae C. V. prostrati Nic: et Lactantius fratres Tinghi de Utino, humillime S.ti V.rae Amplissimae exponunt, se de anno 1558. licentiasse Antonium Fransonum de Medea, de eorum terris iure simplicis affictus p. eum tentis qui commatus contradicens, et cornua contra dominos terrarum erigens, ita ingenio, et arte valuit, ut causam ipsam in unico termino expediendam, stantibus duobus instrumentis simplicis locationis, quorum alterum est, in pr.o processu fol: 4. t.o: alterum vero fol: 10: ex quibus actio commatus intenta ~~cesserat~~ protraxerit per annos 15. et ultra in qua tandem ad saturitatem deductis illius prolensis iuribus cum formatione processus cartarum 155. tandem de voluntate illius fuit conclusum in causa ipsa ut patet in primo processu fol: 153. et eo contentante sub die 7. junij 1572. posita dies ad expediendam causam ut in ipso pr.u fol: 154: et sub die ultimo julij ~~et~~ 2.o die aug.ti post longas allegationes utriusque partis lata fuit sententia ab ill: D.no Cap.o et Mag: Trib: Goritie, ad fauorem eorundem fratrum de Tinghis: contra fransonum indebite contradicentem. ut in ipso pr.u fol: 154: t.o cum sequentibus, a qua licet ~~quamvis~~ fransonus appellaset cum ex priuilegio, et ex antiquissima, et inuiolata consuetudine illius fori appellatio, ei non fuit admissa ut in 2.o pr.u fol: 4: ~~postea tam~~ fol: 7: quinimo p debita executione rei iudicatae cum fransonus recusaset ~~[illegible]~~ eligere estimatorem suum ad estimanda mellioramenta, si quae habere pretenderet, fuit, a Mag: Trib: estimator deputatus, ut fol: 7: t.o: et non permittente fransono ipsa mellioramenta estimare, fuit ei, et omnibus de domo sua sub duplicata pena inhibitum ut permitterent estimatores eorum officio fungi, ut in ipso pr.u fol: 12: qui estimatores mellioramenta ipsa estimarunt, ut fol: 13: interim ijs fransonus obtenta commissione ex excelso Regimine ad Mag: tribunal vel de admittenda illius appellatione vel de danda informatione de statu

causae;

a qua licet
dar

ij interim

+Ł?ł?

Causa ad Ill: Dnos. Regentes ——————————, illa—
——————— Mag: Trib: Goritie presentat, ut
fol: 19: quod, attenta natura ipsius causa, et super fugijs
Franzoni decreuit simplicem informationem dare de di-
// admissa   non ~~admissa~~ illius appellatione ut fol: eidem, 19. unde
factum fuit depositum duc: centu, et duodecim p solu=
tione melioramentorum, illudq admissum et acceptatu
p Cl.mo D. Locm. ut in pr.o fol: 25: t.o et 26, et concessa
ipsis fratribus Tinghis possessio suarum Terrarum, et
mandat penaliter contra Franzonus de no se impediendis
in ipsis Terris, nec no Edictu publicu ad excitandos
quoscunq ius aliquod habere pretendentes in ipsis melioro=
mentis ut fol: 33: quorum o\~iu virtute ipsi fratres
Tinghi Corporalem etiam possessionem Terrarum suarum
authore pretore adepti sunt ~~appellationis ex informatione~~
ut fol: 34: cumq Franzonus admissionem ~~suae~~ sue
appellationis ex informatione, Mag: Trib: obtinere; no
potuisset in excelso Regimine facta quada illius
//exposita in   Supplicationi ex suo capite ~~exposita~~ qua tacita negotij veritate
et pluribus veritati ipsi contrarijs expositis obtinuit ab eodem
excelso Regimine ut non obstantibus rebus iudicatis
denuo in ipsa causa; a Franzonus Mag: Trib: reaudiret ut in
ipso pr.o fol: 38 quod potentialiter Tinghi eorum
// exposuerunt   iustissima grauamina, Ill: D. D. ~~Regiminis~~ excelsis // et clarissimi
idemostra= runt   ~~confirmauit~~ causam hanc denuo restaurati non posse maxime.
cum Franzonus in Termino annorum. 15. et ultra ad
saturitatem iura sua deduxerat testes suos infinitos
examinauerat publicatos fuerat, casus voluntarie conclusu
in causa, et voluntarie ad allegationes, et sententiam
diffinitiua decreto, ita ut nunq esset litium finis
si in huiusmodi causa petita reauditio eo modo concedentur
tandem mature discusso negotio Excellssimum Regimen

statuit

statuit reauditione concessa Franzono, ita intelligi, et essequi debere, ut Franzonus admitteretur in unico prefixo termino utriusque parti communi ad producendum ea jura solummodo de quibus corporali iuramento ipse comprobasset, sententiam non habuisse nisi post conclusionem in causa, et sententia diffinitiva, ut de tali decreto constat in eodem 2° pr.° fol: 67: prudentissime et iustissime promulgato, cum super dedicasset, et cognitis ante conclusionem in causa non possit concedi reauditio et minus fieri nova probatio cum si quidem per illa falsitati testium subornationi daret occasio nunquam his aliquando ad ~~producere, quid~~ soliti... producerent. Unde

ll fuit aliter. — solitissime terminatus Franzonum admitti debere solummodo ad producendum id quod invenisset tempore conclusionis in causa ignorasset quod decretum in contradictorio iudicio latum fuit, etiam, et a partibus, et a Mag: Dib: essecutum cuiusque decreti afiam Franzonus ipse habuit cum termino XV dierum ad illud essequendum et asserta illius iura de novo inventa, producendum, ut in ipso pr.° fol: 37 rursus. et 2s terminus illi concessus aliorum XV dierum. fol: 73: in quo ~~quidem~~

ll quidem termino ipse Franzonus produxit partitam quandam — ~~quidem~~, exquoddam sui libricculi scriptam de anno 1544 22 Martij continentem solutionem librarum, 60. ~~...~~ non dixit produxisse; a primordio litis chirografum 11 novembris eiusdem anni: 1544. quod cum in pr.° non fuit registratum, et ideo haberi pro producto, et propterea singulos cogi ad respondendum ad illud fatendum, vel negando an fuerit scriptum de manu q. D. Lutij Singisti eorum genitoris et velle stare decisivo iuramento, D. Nicolai, et matris circa chirografum ducatorum 30. praetentionem stariorumque trium frumenti; et his pactis contentat causam expediri, Singisti vero dicunt quo ad

partita

8

partita .22. Martij fatens ee de manu eorum genitoris sed cu sit cancellata producentem non voluntarie quo ad part ta .ii. quib. esse de manu eorum genitoris sed non posse circa eam audiri nec admitti cu illas ante conclusionem in causa produxerit, et notitiam habuerit. partita que ad chirographum duc: 30 non posse exaudiri, cu m dn dicto notitiam habuerit ante conclusionem verum etiam positionis in primo pr.^u produxerat que sunt fol: 74: t.^o 3.^m et 4.^m positionum ex quibus cu iuramento, m dn p. D. Nicolaum et matrem fuit responsum, sed et p. D. [illegible] alterum fratrem, ut patet de tali iuramento, et responsione in ipso pr.^u p.^o fol: 76; unde permittitur nec iuramentum reiterari nec franzonus admitti ad introducendum novo iuditio id, de quo notitiam habuerat ante conclusionem in causa, contra expressam commissionem excelsi regiminis [illegible] minus cu super positionibus ipsis negatis cum iuramento franzonus ipse plures testes examinasset ut in ipso pr.^u p.^o fol: 92: ita ut et si causa esset integra non esset locus iuramento petito post sententias prolationis minus autem post sententiam diffinitivam, et contra iustissimam decretum excelsi regiminis, unde Mag: Trib: Gorities terminavit franzonum iurare debere iuxta tenorem ultimarum commissionum presentatarum p duos Singes, et procedere in causa ad deducendum de iuribus hinc inde iuxta tenorem dictarum commissionum ut in .2.º pr.^u fol: 76: assignado terminum utrique parti ad deducendum quicquid intendunt usque ad primam, ut in ipso pr.^u fol: 76: t.^o in quo termino franzonus produxit scripturam cu suprascriptis duabus partitis superius repetitis, quibus ~~datis~~ datis illis nec oppositionibus ut in actu precedenti, Mag: Trib: declaravit circa eas stadum esse priori declarationi.

circa

circa iuramentum iuxta formam dictae commissionis, admissa scriptura franzonij si, et in quantum, cum declaratione quod partes dicant quicquid intendant in omnibus iuxta tenorem commissionis usque ad primum in quo termino quoniam franzonus asserebat non esse prestandam fidem instrumentis Joannis Mariae de ocarlis qui scripserat instrumentum locationis ultimae de anno 1551 ipsi Tingi produxerunt in similibus eodem notario conscriptum iterum subditis S. C. V., et cum eodem met franzono post annum 1551 quorum copia fuit dicto franzono cum termino ultimo, et perentorio partibus assignato ad producendum quicquid intendunt iuxta formam commissionis, ut in 2° processu fol: 89: in quo quidem termino franzonus produxit aliam scripturam sub nomine meri actus et quia idem franzonus cum S. C. V. cum illius supplicatione produxerat quandam sententiam latam in excelso regimine contra d. florianum Antonium de ......, et ad favorem Gasparis ...... de Alvara, idem fratres Tingi produxerunt incisionem dictae sententiae factam in ecc.mo Cons.° Italiae S. C. V. ad ostendendum calliditatem franzoni, qua usus fuerat in producendo dictam sententiam, nulla facta mentione de dicta incisione secuta in ecc.mo ~~Italiae~~ Cons.° Italiae, unde stante assignatione termini ultimi et peremptorij, et quod talis sententia producta non erat de substantia rei de qua agebatur, Mag. Trib. ut patet in ipso 2° processu fol. 117, conclusit in ipsa causa in qua post evacuationem in concessam licet unica dilatio franzono assignari debuisset virtute expeditae commissionis, ibi in illis verbis in unico ~~......~~ prefixo termino, tamen quinque assignatae fuerunt in quibus tamen nihil prorsus produxit iuxta formam dictae gratiosae commissionis, quod faciat ad meritum causae unde in ...., et calliditate .... franzonus ...... suas intuitu ..... causae hanc nunquam finem.

finem aliquem habere, posse, a dicta conclusione in causa, appellauit quia debeat ab executiuis, et ab interlocutoria nō fuit admissa, minime admonite partis ad dictū g. inde sequentes ad veniendū, cū earū alligationibus, coram Mag^e Trib. pro expeditione dictae causae ut in ipso pr.^o fol: 121: et licet ad premissa franzonus fuerit presens talis Camerae declaratio, et publica mandata fuit notificata ut patet in pr.^o fol: 122. unde in die prefixa assumpti processu ipso per Cl.^m D. locutenentis et judices usilque omnibus productis per frazonum post ipsam gratiosam commissionem denuo confirmarunt Comeatum datum per fratres de Cingis, frazone reuocata illius contradictione cū expensis secutis post primā sententiā diffinitiuā citra, ut in pr.^o fol: 123: frazonus vero iterū obtinuit aliam commissionē ab eccelso regimine, qua Mag.^e Trib:

committitur ~~commisit~~, ut copia sententiae lata in excelso, consilio maioris sententiae Ill.^mi Regiminis lata in causa inter Gasparuttos, et ~~antoninum~~ supra nominatos in ~~ult~~ ultimo termino producti per Cingos, frazone recedatur qua presentata, Ill.^s D. cap.^s et Mag: Trib: copia dictae sententiae frazono concessit verū quia manifestissime de calumnia illius apparebat et quia via per eum cantata, et machinata erant causa deducendi negotiū in infinitū, terminarunt dandā esse informationem, excelso regimini de statu huius causae, ut patet in 3.º pr.^o fol: 5.º, et de transmissione informationis fol: 8: eiusdem pr.^o. qua informatione excelso Regimini presentata; licet pluries franzonus supplicasset vel pro admissione suae appellationis vel pro noua reaudicione ~~et~~ camere bis excellum regimē ~~dimisit~~ decreuit sup supplicationibus franzoni stadū esse judicatis per Mag: Trib: Gorit:-

ciensis

Cuius sententiam non in mutabat, ut hic ex rescripto

sup supplicationem signata eleminto: D: et cum ex premissis

fratres Tingi feminae ~~post~~ ~~devenerunt~~ illas, iam et expensas factas juxta illorum ~~tertio~~ terrae

tadem post tot anfractus — quibuscumque omnibus affectibus debitis per

ii frui regaudio annos septdecim, et ultra privati remanserunt, Item

Franzonus licet ab, Ecc.mis D.D. Regentibus his licentiatus

obtinuit tamen de novo reaudiri debere, ut de tali commissione

constat in 9.o pr.i fol: 18: qua Mag.ca Trib.l iungitur q. si

Franzonus iuraverit se restitutionem petere ~~causa~~ causa melhiorum

iurium suorum, et non differendi negotium, quo eo casu illi copia

deam ~~expediatur~~ expediatur sententiae in Ecc.mo Cons.o Aulico latae inter Antonius

et Gasparum, et non in suis iuribus reaudiatur cuius decreti

virtute Mag: Trib: assignavit illi copiam dictae sententiae,

licet illa iam antea habuisset ut apparet in ipso. 3:

pr.i fol. p.o: assignando illi terminum usque ad primam

ad producendum iura sua, ut patet. fol: 19: t.o: hinc

supra Franzonus ecce, ne Tingi ~~ulla~~ ~~petuit~~ videre finem

ungua possint huius tam favorabilis ~~cause~~ causae in judicium ~~proponit~~ expedite;

X opponit in primis, et antequam ad ulteriora procedat, iure liquidetur

sup exceptionem falsitatis oppositae contra instrumentum olim

locationis, 1551, per D. Nic.o Suffitietius. respondeat ad positionem

in primo pr.i productae, si partita producta et scripta sub 11.

9mbris: 1544 sit de manu q. D. Iulij Tingi, et quod Tingi

dormiant, edere in iudicio eorum urbariis; Tingi vero

opposuerunt ~~opposuerunt~~ ad premissam ordinem gratiosam commissionem in

contradictorio judicio latam sub die 24. januarij. 1573.

fol: 67: ostenderunt ea omnia, in primario judicio producta

et cognita per Franzonum, et denuo inventa artificiosisque

machinata ad differendum negotium in infinitum, unde post sententiam

non posse admitti ad producendum, ea de quibus prius

notitiam habuerat juxta dictam commissionem et ut latius

in actis fol: 24: t.o: et in actis fol: 46: t.o: quibus

mature, a Mag: Trib: consideratis, terminavit, quod cum de

omni sus his Franzonus habuerit notitiam, et suasim discussa in p.o

pr.i

pr.ⁿ ella sollumodo in considerationem habenda tempore
sententie ferende et predictis exceptionibus non obstantibus
ad ulteriora esse procedendum iuxta formam dicte gratiose
commissionis diei 24 januarij statuendo terminum
fransono usque ad primum juridicum futurum, ad
dicendum, et deducendum, quequid dicere noviter [esse]
invenerit post conclusionem in ipsa causa, iuxta
formam dicte commissionis, ut patet fol: 49: t.° a.
qua denuo appellat fransonus, fol: 51 que illi
ex causis rationalis et justitie gravamine de quibus in actu fol: 52
non fuit admissa ut patet, fol: 54: iterum excelsum
Regimen recurrens ... binis supplicationibus ad Ill.mos
Regentes porrectis in quibus tacita veritate, et
expressa falsitate obtinuit quod cum ipsa ultima senten:
tia Mag. Tribunalis non sit conformis commissioni
diej: 5: augusti mandatis fransono dari deberi copiam
supradicte sententie inter antonium, et Gasparemque, et
ipsum cum suis iuribus reaudiri, quod denuo fransonus
reaudiatur iuxta tenorem dicte commissionis, in
et omnibus suis rebus necessarijs ut in ipso pr.ⁿ fol: 69
cuius virtute fransonus denuo illius somniata et
adinventa articulorum superius specificata proponit, ut
fol: 69 super quibus, si fransonus ut petit audiretur
certi sunt Zingi, nunquam hanc litem ad finem
perducere, quinimmo fieri immortalem contra
leges divinas, et humanas mandatis propterea
esse, ad causarum expeditionem, diligentissimeque
providendum ne lites ex litibus oriantur, unde
nos fratres Zingi duximus ad fontem
immensi justitie S.me C. V. recurrere, et
humiliter exorare ut dignetur nos tandem

ab hac

ab hac in mortali lite, cum Franzono liberare
quod evenisset si Sublimitas vestra, mandavit
commissionem in contradictorio iudicio obtentam
in excelso Regimine; sub die 24 januarij 1573,
exequi deberet, quam clementius Amplissima Cel. V. nobis
concedat dicimus statum [struck: huius litis] huius causae
fideliter ennarrare [struck] Humillime S.me V. [struck]
[struck] quod haec ultima commissio obtenta per Franzonum tacita veritate
et expressa falsitate cum diu demum contrarie decisioni
commissionis 24. januarij, de qua Franzonus excelsum
Regimen non informavit, et secundum quam [struck] ceteri
commissiones sequentes intelligi deberet, juribus nostris
non habeat [struck] intelligi debere juxta dispositionem
legum juridicarum [struck] ubique [struck] observatum
ac secundum predictam commissionem 24 januarij
1573, in 2° pr. fol. 67: ut scilicet Franzonus reaudiat
solummodo super his de quibus ipse notitiam non habuit
ante conclusionem in causa: quod eo magis nobis
clementer a S.ma Cel. V. pro justitia concedi debet
[struck] expressimus [struck] quia gravamina Franzoni [struck] porrecta
excelso Regimini fol. 63 pro obtinenda commissione penitus ex
[struck] primum enim gravamen quo ad dispositionem partitae
ij. gmb. 1544. dicitur illegitima &c. p. d. ea Franzonus
non dum habuit notitiam ante conclusionem in causam
sed illam in p° pr. etiam produxit, ita ut illi obstet
supradicta commissio diei 24. januarij: 2°: quia id fuit
decisum a Maj. Trib. sub die 4. martij: 1573 in 2° pr.
fol: 73. t°: et sub die ultimo eiusdem in eodem pr. 2°.
fol: 79 scilicet Franzonum iurare debere circa dictam
partitam, et juxta predictam commissionem admitti
solummodo ad producendum, quae sententiae
transiverunt

Margin notes: in [struck] quod haec ultima — Sommus [?] nobis sed in stilum — [struck] infrascriptis

transierunt in rem iudicatam, et a quibus franzonus recedere non potest: 3º quia salvo coram Mag. Trib. Tingi attestata sunt dicta partita fuisse ex scriptis de manu g. eorum genitoris, et pro confessata haberi debere tempore diffinitivæ: 2m. grauamen iniustissimum est, pº. quia cum franzonus assertas positiones produxerit in pº. prº fol: 74: Tingiæ, et illorum domina mater cum iuramento responderint eisdem ut in dicto pº. prº fol: 76: certe iuramentum super iisdem non debet reiterari, nec D. Nicolaum denuo astringi ad iurandum; 2º. quia factis dictis responsionibus cum iuramento franzonus ad examinationem plurium testium processit ut in ipso p. prº fol: 92: usque fol: 134: in quo facto examine factorum amplius non sit locus iuramento petito; quia si franzonus prætendisset factis responsionibus sufficienter respondere

id eo tempore agere debuisset non autem ad examinationem procedere; 3º quia post primum notitiam habuit ante conclusionem in causa, vero post tot scripturas, et res iudicatas non potest amplius super premissis audiri: 4º; quia huiusmodi eius instantia super iuramento est inutilis cum super negatis circa premissam petitionem ducatorum. 30. non sit locus nouæ probationis, cum super illa iam testes franzonus examinaverit ut dictum

iis testis est fuerintque publicati iam cum toto processu et falsitatis eiusdem non concedatur noua probatio 3º de exhibitione librorum est valde discrepans, a iuris dispositione a iuditiorum stilo et bene uiuendi honestate et ratione; pº quia Arma non sunt summoda di domo Reorum; 2º. quia quispiam non debet cogi ad propalandum secreta sui patrimonij;

quod

Quod conveniunt per petitam librorum exhibitionem; et
lucidissimum fore Tingis, occe, unius Terrenj.
omnia secuta totius illorum substantiae patefacere;
3° quia in p° pr° fol: 12. partite librorum Tingorum,
fuerunt producte contra quas franzonus ad falsitatem
opposuit in ipso p° pr°, ita ut post res iudicatas non sit
locus petitae exhibitioni librorum, et iam expeditio
allegata loquitur quod a quis ab initio obtulit stare mercatorum
libris p. et contra: quod franzonus in p° pr° non
petiit quinimmo Tingi sponte partitas urbariorum
suorum hanc causam concernentes produxerunt ab
initio litis; 4° quia per sententiam predictam illi obstat
dicta commissio, 24. januarii, 1573: 4°: et ultimum
grauamen ex duritia cordis franzoni prouenit
solummodo, sed nulla quidem ratione fundatum: quod
in primis interloqui debeat super asserta imaginata
falsitate instrumenti confecti de anno: 1551: per
Joannem moniam de occellis: p. quia iam talis
exceptio impediuisset, si vera fuisset, et ut falsa litis
litis ingressum debuisset ab initio litis opponi, non
autem post formationem longissimi processus,
conclusionem in causa, et res iudicatas. 2° quia
cum reauditio sit concessa franzono post
sententias latas in causa commatus, certe
intelligi debeat, ut reaudiatur super licentia
illi data de termino Respectiue ad meritum causae,
non autem ad nutum franzoni super exceptione
quae ante litis contestationem opponi debuisset.
3° quia cum franzonus usque de anno. 1562
. 9. martij: in p° pr° fol: 24: tunc opposuit predictam
exceptionem

exceptionem falsitatis, et inhabilitatis occelli ad meritum causae, dicens huiusmodi instrumentum non mereri fidem propter inhabilitatem occellis. ~~Circa~~ circa praemissa semper ~~persistunt~~ persistit in toto p. pr. ~~Tali~~ certo modo talis exceptio non potest separari ~~ad~~ ut p. super illa judicetur cum ad meritum causae fuerit opposita; 4°. ~~non~~ nec quo ad meritum causae, nec quo ad ordinem in praesenti causa convatus talis exceptio potest considerari cum ~~sed~~ quidem invictissimus Ferdinandus Imperator felicissimae recordationis pater S. Cesareae V. ad alium judicem, et aliud judicium huiusmodi exceptionem spectare sanctissime judicavit super supplicatione Frazoni de quibus in p. pr. fol: 28: unde certi sunt Dingi S.tem V. Amplissimam, ~~et~~ fatissimum decretum invictissimi Genitoris sui ~~—~~, non esse infringendam; quinto quia miserabile ~~fuit~~ foret quod in primis super tali exceptione ~~videatur~~ judicatur 1tum ex praemissis, 2tum quia numquam ad finem causa deveniret: et tanto minus in praemissis Franzonus exaudiri debet cum fundamentum falsissimum circa praemissa propositum ~~erit~~ erit eccelso Regimini: scilicet, ~~d~~ instrumentum fabricatum fuisse annos quatuor post obitum patris Franzoni; quia Franzonus ipse in sua scriptura in p. pr. fol. 8. dicit expresse ipsum instrumentum factum fuisse cum eius genitore asserens tamen, illud factum fuisse causa ~~~~ francationis ducatorum: 3o. non autem causa ~~novae~~ novae reconductionis; et id expresse probat Blasius, i petri Thamar de nuova

testis

Testis instrumentarius, et ipsum Antonius Frazonus productus in p° pr.ᵘ fol: 132: dicens, instrumentum factum fuisse in hoc ~~tam causa francationis~~

Tam causa francationis ~~quam~~ quam nova reddutionis cum q. Frazono ~~q. eius~~ plenissime probat tamquam instrumentarius, tamquam ab ipso Antonio Frazono productus, contra quem reclamari non potest sed mihi mirum quod Antonius Frazonus huiusmodi mendatium usus fuerit, cum et in aliud simile inciderit asserens, se licentiati a clericis contentiosis, a sacerdotibus, quasi quod bona contentiosa sint ecclesiae, quod ~~in falsum~~ tamen falsum est, cum illa semper libera, et propria fuerint illorum de Tingis, ut probat, ex instrumento primae locationis producto per dictum Antonium Franzonum ~~de~~ anno: 1485: in p° pr.ᵘ fol: 10 — et ex alio instrumento 2ᵃ locationis anni: 1552: in p° pr.ᵘ fol: 4: quibus, et similibus Frazonus usus est tam ad deducendam remissionem, tam ad obtinendas commissiones in excelso Regimine, quas tamen beneficio dignus non est, cum illas per ipsam falsitatem obtinuerit, et nulla facta etiam narratione excelso Regimini de commissione in contradictorio juditio, in eodem excelso Regimine obtenta, sub die 24. Januarij 1573 ut ipsi ~~[illegible]~~ [illegible] solummodo super his, de quibus notitiam non habuissent ante conclusionem in causa; et non super aliis; unde

Ad pedes S.ᵐᵃᵉ Cel: V. fratres Tingi humillime exclamantes. S.ᵐ D.

dignificant

desiccantur. ut prouisitin dignet terminare
bonu[m] judicatu[m] à Mag.[co] Dibri sub 17. 9mb[ris].
1573. in 3.° pr[otocol]o fol: 47. putus fol: 49: t.°
Et franzoniu[m] no[n] esse audiendu[m], nisi iuxta
Commissionem dieei: 24. January: 1573: in
2.° pr[otocol]o fol: 67, secundum quam scere omnes
Commissiones sequitas intelligi debent, ~~alioquin~~
me, semp[er] nostris Terris, et affictibus priuati,
Et opposito de mohiomentis facto, cogamur immortales
lites habere cum Antonio franzoni, homine
Coclupfero ——, à quo tam diu vexati, et jam pannos
18, Et ultra in litigio, ductis litem
relinquend, et bona nostra amittere, nisi
nobis ex immensa Justitia S.tis V. succurratur
, quae, diu viuat felix, cuiq[ue] nos humillime,
ac deuote Commendamus,

E. S.me Cel: V.re

humillimi S[ervi]tores

Nic[olau]s: Et Lactantius

Tingi Vlimenses

61 rd°

Scorse li 13 marzo 1723.

...ueggie

...

...plicatio D. D.

...d Ser.^{m}

...CAROLVM

19 Mar. 74.

61 rd.

Scorse li 13 Marzo 1723.

[illegible]

[illegible]

20 Martij 1574

HVmillima Supplicatio D. de Tingis ad Ser.^m
A
Principem CAROLUM.

[illegible] 20 Martij 74.

[illegible]

19 [illegible] 74.

Ser.^me Princeps, D. D. Clementissime.

AD pedes Ser.^me C. V. pstrati Nicolaus, et Lactantius fratres Tingi de Vtino humilime Ser.^ti V. amplissime exponunt se, de Anno 1558. licētiasse Antoniū franzonū de Medea, de eoꝝ terris iure simplicis affictus p eū tētis, qui co-meatui contradicēs, et cornua contra dominos terraꝝ erigens. ita ingenio et arte ualuit, ut causam ipsā in unico termine expediendā stātib⁹ duob⁹ in-strumentis simplicis locationis, quoꝝ alterū ē in p.° pr.^u fol. 4. T.° alterum uero fol. 10. ex quib⁹ actio cōmeatus intentata pcesserat, ptraxerit per annos 15. et ultra, in qua tandē ad saturitatē dductis illius ptensis iu-rib⁹ cū formatione processus cartaꝝ. 155. tandē de uoluntate illius fuit cōclusū in causa ipsa, ut patet in p.° pr.^u fol. 153. & eo contentante sub x die x Iuny. 1572 posita dies ... expediēdā causā, ut in ipso pr.^u fol. 154. et fuit die ultimo Iulij, et secunda die augusti, post longas allegatio-nes, utriusq; partis, lata fuit sententia ab Ill.^te D. Cap.° et Mag.° Tri-bunali Goritiæ, ad fauorē eorūdē de Tingis contra franzonū inde-bite contradicentē, ut in ipso pr.^u fol. 154. T.° cū sequētib⁹ à qua (lī-et franzonus appellasset) tamē ex priuilegio, et ex antiquissima, et inuiolabili cōsuetudine illius fori, appellatio ei nō fuit admissa ut in 2.° pr.^u fol. 4. pūcto tamen fol. 7. quinimo p debita executione rei iudicatæ, cū franzonus recusasset eligere estimatorē suū ad estimanda melioramenta (si quæ habere ptenderet) fuit a Mag.° Trib.^li æstimator deputatus, ut fol. 7. T.° & nō pmittente franzono, ipsa melioramenta estimari, fuit ei, & obs de domo sua sub dup-plicata pæna mandatū, ut pmitterent estimatores eoꝝ offitio x

fungi, ut in ipso pr.^u fol. 12. qui estimatores melioramẽta ipsa estima-
runt, ut fol. 13. interĩ autẽ franzonus obtenta comissione in excel-
so Regimine ad Mag. Trib. uel, et admittẽda illius appellatione,
uel et danda informatione et Statu causæ ad Ill.^mos D. Regentes, x
illã Mag. Trib: Goritiæ p̃sentat, ut fol. 19. quod, attenta natura
ipsius causæ, & subterfugiis franzoni, decreuit simplicẽ infor-
mationẽ dare et^{bene} nõ admissa illius appellatione, ut fol. eodẽ 19.
unde factũ fuit depositũ ducatorum centũ, et duodecim p̃ solu-
tione melioramẽtorum, illudq; admissũ, et acceptatũ p. Cl.^m D. Loc.^m
ut in pr.^u fol. 25. t.^o et 26., et concessa ipsis fratrib. Tingis possessio
suarum terrarum, et mandata pœnalia contra franzonos de nõ se im-
pediendis in ipsis terris. nec nõ edictũ publicũ ad excitãdos
quosqunq; ius aliquod habere p̃tendentes in ipsis meliora-
mentis, ut fol. 33., quorum oĩum uirtute ipsi fratres Tingi cor-
poralẽ etiã possessionẽ terrarum suarum authore prætore adepti
sunt, ut fol. 34., cũq; franzonus admissionẽ suæ appellationis
ex informatione Mag. Trib., obtinere nõ potuisset in excel-
so Regimine, facta quadã illius supplicatione ex suo capite
cõposita, in qua tacita negotij ueritate, et plurib. ueritatẽ
ipsi contrariis expositis, obtinuit ab eodẽ excelso Regimine,
ut nõ obstantib. reb. iudicatis, denuo ĩ ipsa causa frãzonus
à Mag. Trib., reaudiretur, ut ĩ ipso pr.^u fol. 38., quod p̃fati fr̃es
Tingi eorum iustissima grauamina Ill.^mis D.D. Regentib. expo-
suerunt, & clarissime demostrarũt, causã hanc denuo re-

staurari nõ posse, maxime cum franzonus in termino annorũ
15; & ultra ad saturitatẽ iura sua d'duxerat, testes fere infi-
nitos examinauerat, publicatus fuerat pr.[s] uoluntarie cõclu-
sũ in causa, et uoluntarie ad allegationes, & sententiã dif-
finitiuã decretũ, ita ut nunquã esset litiũ finis, si ĩ huius-
modi causa ꝑpetita reauditio eo modo cõcederetur, tãdẽ
mature discusso negotio, excelsum Regimen statuit reau-
ditionẽ concessam franzono, ita intelligi et exequi debere,
ut frãzonus admitteretur in unico ꝑfixo termino utriq;
parti cõmuni, ad ꝓducẽdũ ea iura solũmodo, d' quib' cor-
porali iuramento ipse cõꝓbasset scientiã nõ habuisse, nisi
post cõclusionẽ in causa et sententiã diffinitiuã, ut d' tali
decreto cõstat ĩ eodẽ secundo pr.[u] fol. 67., prudẽtissime, &
iustissime ꝓmulgato, cũ sup d'cisis, et cognitis ante cõclusio-
nẽ in causa nõ possit cõcedi reauditio, et minus fieri no-
ua ꝓbatio, cũ siquidẽ ꝑ illa falsitati testiumq; subornatio-
nẽ (daret' occasio) et nunquã lis aliqua ad séntẽ[redacted] ꝓduce-
retur, unde santissime terminatũ fuit, [redacted] franzonũ ad-
mitti debere solũmodo ad ꝓducendũ id, quod iurasset tẽ-
ꝑore conclusionis in causa ignorasse, quod decretũ incõ-
tradictorio iuditio latũ fuit, [redacted], et à partib', & à Mag.
Trib: executũ, cuiusq; decreti copiã franzonus ipse ha-
buit, cũ termino 15. dierũ ad illud exequendũ, & aserta il-
lius iura de nouo inuẽta ꝓducẽdũ, ut in ipso pr.[u] fol: 37.,
rursus, et 2.[s] terminus illi cõcessus aliorũ 15. dierũ fol: 73,

et quodā suo libercolo scriptam tamen 1544 22 martij continentem solutionem librorum 60, nec non dixit produxisse

in quo quidē termino ipse franzonus pduxit partitā quandā a primordio litis chyrographū, xi, Noueb̄ eiusdē mill.^m 1544, quod tamen in pr.^u nō fuit registratū, et ideo haberi p nō pducto, & ppterea, Tingos cogi ad respōdēdū ad illud fatendū uel negādū, an fuerit scriptū de manu, quondā. D. Tutij Tingi eorū genitoris, & uelle stare decessiuo iuramento, D. Nicolai, & Matris, circa chyrographū ducatorū: 30: p retētione stariorū 3. fructuū, et his pactis contentat causā expediri, Tingi uero dicunt, quo ad partitā 22. Martij, fateri esse d manu eorū genitoris, sed cū sit canzellata, pducētē nō releuare, quo ad partitā xi. Nouemb̄, esse d manu eorū genitoris, sed nō posse circa eā audiri, nec admitti, cū illā ante cōclusionē in causa pduxerit, & notitiā habuerit, pariter quo ad chyrographū ducatorū 30. nō posse exaudiri, cū nedū d eo notitiā habuerit ante cōclusionē, uerū etiā possitiones in p: pr.^u pduxerit, quæ sunt fol. 74. T. 3.^m et 4.^m positionē, et quib' cū iuramento nedū p D. Nicolaū, et Matrē fuit respōsū, sed, et p D. Lactantiū alterū fratrē, ut patet d tali iuramento, et responsione ĩ ipso p: pr.^u fol: 76, unde nō pmittitur, nec iuramētū reiterari, nec franzonū admitti, ad introducendū d nouo ĩ iuditio id, d quo notitiā habuerat ante cōclusionē in causa, contra expressā cōmissionē excelsi Regiminis, tantoq3 minus cū sup positionib' ipsis negatis cū iuramēto, franzonus ipse plures testes examinasset, ut ĩ ipso pr.^u p: fol. 92, ita ut, et si causa esset integra, non esset locus iuramēto petito post tentatas pbationes, minus

autẽ post sententiã diffinitiuã, et cõtra iustissimũ decretum excelsi Regiminis, unde Mag. Trib: Goritiæ terminauit, frãzonũ iurare debere iuxta tenorẽ ultimarum cõmissionũ p̄sentatarum p dños Tingos, et pcedere ĩ causa ad deducẽdũ de iurib⁹ hinĩde iuxta Tenorẽ dictarum cõmissionũ, ut ĩ. 2°. pr.ᵘ fol. 76., assignando terminũ utriq; parti ad deducẽdũ quicquid ĩtẽdunt usq; ad p.ᵐ ut in ipso pr.ᵘ fol. 76. T., in quo termino frãzonus pduxit scripturã cũ suprascriptis duab⁹ partitis superius repetitis, quib⁹ datis illismet oppositionib⁹, ut ĩ actu p̄cedẽti: Mag. Trib: declarauit circa eas, stãdũ esse priori declarationi, circa iuramẽtum iustã formã dictæ cõmissionis, admissa scriptura frãzoni si, & ĩ quãtũ, cũ declaratione, quod partes dicãt quicquid intẽdãt in ob̄s iuxta tenorẽ cõmissionũ usq; ad p.ᵐ, in quo termino (quon.ã p franzonũ asserebat) nõ esse p̄stãdã fidẽ instrumẽtis Ioãnis Mariæ de occellis, qui scripserat instrumẽtũ locationis ultimæ de Anno. 1551., ipsi Tingi pduxerũt ĩfinita fere documẽta ab eodẽ Notario cõscripta inter subditos Ser.ᵐᵉ C.V., & cũ eodemmet frãzono post ãnum: 1551: quorum copia fuit decreta frãzono cũ termino ultimo, et pꝑemtorio partib⁹ assignato ad pducẽdũ quicquid intẽdũt iuxta formã cõmissionis, ut in ipso 2°. pr.ᵘ fol. 89., in quo quidem termino frãzonus pduxit aliã scripturã sub nomine tertii actus, et quia idẽ frãzonus corã Ser.ᵃ C. V. cũ illius supplicatione pduxerat quãdã sẽtẽtiã, latã in excelso Regimine, cõtra D. Floreanũ Antoninũ, de Utino, et ad fauorẽ Gasparutorum de Medea, Ideo Fratres Tingi pduxerũt incisionẽ dictæ x

sententiæ, factã in Excel.^mo^ Cons.° Aulico. S. C. V. ad ostẽdẽdũ cal= liditatẽ franzoni, qua usus fuerat ĩ pducẽdo dictã sententiã, nulla facta mentione d. dicta incisione secuta in. Excel.^mo^ x Cons.° Aulico, unde ĩstãte assignatione termini ultimi, et pheto= rij, et quod talis sententia pducta nõ erat d. substãtia rei, de qua agebatur: Mag. Trib. (ut patet in ipso. 2. pr.^u^ fol. 117.) cõ= clusit in ipsa causã, in qua post reauditionẽ cõcessã (licet uni= ca dilatio franzono assignari debuisset, uirtute sæpe dictæ cõ= missionis ibi in illis uerbis ĩ unico pfixo termino,) tamen x quinqz assignatæ fuerunt, in quib⁹ tamen nihil prsus pduxit iuxta formã dictæ gratiosæ cõmissionis, quod faceret ad meri= tũ causæ, Unde in Arte, et calliditate sua psistens frãzonus diuitiarũqz suaz intuitu sperans, causã hanc nunquam fi= nẽ aliquẽ habere posse, ã dicta cõclusione ĩ causa, appel= lauit; quæ tamẽ ab executiuis, et ab interlocutoria, non fuit admissa, quinimo admonitæ partes ad diẽ. x. inde se= quẽtẽ, adueniendũ cũ eaz allegationib. corã Mag. Trib. p expeditione dictæ causæ, ut in ipso pr.^u^ fol. 121, (et li= cet ad pmissa frãzonus fuerit præsens) talis, tamen declaratio p publicũ mandatũ ei fuit notificata, ut pa= tet in pr.^u^ fol. 122., unde ĩ die pfixa asumpto pr.^u^ ipso, x cl.^s^ D. Locu.^s^, et Iudices uisisqz obs pductis p frãzonũ post ipsã gratiosã cõmissionẽ, denuo cõfirmarunt come= atũ datũ p fratres d. Tingis, frãzono reuocata illius cõ= tradictione cũ expẽsis secutis post. p.^m^ sẽtẽntiã diffini= tiuã citra; ut in pr.^u^ fol: 123., franzonus uero itez obti=

tinuit aliā cōmissionē ab excelso Regimine, qua Mag. Trib: x committit, ut copia sententiæ latæ ī excelso Cons°: Aulico. In-
cidētis sententiā. Illmi Regiminis, latæ in causā inter Gaspa-
rutos, et Antoninū supranominatos in ultimo termino p-
ductę, p Tingos, franzono cōcedat, qua pñtata Illr. D. Caps.,
et Mag. Trib: copiā dictæ sententię, frāzono cōcessit, uerū,
quia manifestissime d calumnia illius apparebat, et etiā quia.
omnia p eū tētata, et machinata erāt causā dducēdi nego-
tiū ī infinitū, terminarūt dādā esse informationē Excelso
Regimini d statu huius causæ, ut patet in: 3: pr.u fol. p:, et
d trāsmissione informationis: fol. 8. eodē. pr., qua informa-
tione Excelso Regimini pñtata; (licet pluries frāzonus
supplicasset, uel p admissione suę appellationis, uel p noua
reauditione). tamē bis Excelsū Regimē decreuit sup sup-
plicationib9 franzoni, stādū esse iudicatis p Mag: Trib:
Goritiæ, cuius sētētias nō īmutabat, ut hic ex rescripto
sup supplicatione signata clemēte: D:, et cū ex pmissis fra-
tres Tingi firmiter tenuerint, illos iā tādē post tot litiū x
an fractus, et expēsas factas, iuste illoz terris, frui, et gau-
dere, quib9 cū obs affictib9 dbitis p ānos sexdecī, et ultra pri-
uati remāserūt; iter frāzonus, (licet ab Ex:mis D. D. Regētib9
his litentiatus), obtinuit tamē d nouo reaudiri dbere, ut d
tali cōmissione cōstat ī. 3. pr.u fol. 18., qua Mag: Trib: īun-

gitur, quod si frãzonus iurauerit, se restitutionẽ petere causa x melior iuriũ suor, et nõ differendi negotiũ, quod eo casu illi copia dtur sæpedictę sentẽtię in Ex:^{mo} Cons:^{o} Aulico latę ĩter Antoninũ, et Gasparutos, et indt in suis iurib^{9} reaudiat, cuius dcreti uirtute. Mag: Trib: assignauit illi copiã dictæ sẽtẽtię, licet illã iã antea habuisset,) ut apparet ĩ ipso. 3. pr.^{u} fol. p., assi= gnando illi terminũ usq ad. p.^{m}, ad pducẽdũ iura sua, ut pa= tet fol. 19. T., hinc sũpta frãzonus occasione, ne Tingi ũquã possint uidere finẽ huius tã fauorabilis causę ĩ iuditiũ, pponit, ĩ primis, et anteq ad ulteriora pcedat, ĩter loqui dbere sup exceptione falsitatis oppositę cõtra iuramẽtũ ultimę locatio= nis, 1551: quod. D. Nicolaus suffitientius respõdeat; 4. positio= ni ĩ. p. pr.^{u} pductę, si partita pducta, et scripta sub. xi. Nouẽbris. 1544: sit d manu, q: D. Tutij Tingi, et quod Tingi teneãtur ed= rę ĩ iuditio eor urbarios, Tingi uero opposuerunt ad pmissã omnia, gratiosã cõmissionẽ ĩ cõtradictorio Iuditio, latã sub, die. 24. Ianuarij: 1573: fol. 67. ostẽdentes, ea omnia in prima= rio, Iuditio, pducta, et cognita p franzonũ, et denuo ĩuenta artifitioseq machinata ad differẽdũ negotiũ. ĩ infinitũ, un= d post sentẽtiã nõ posse admitti ad pducẽdũ ea, d quib^{9} pri^{9} notitiã habuerat, iuxta dictã cõmissionẽ, et ut latius ĩ actu. fol. 24. T., et ĩ actu fol. 46. T., quibus mature ã Mag. Trib: cõsideratis, terminauit quod cũ de his obs frãzonus ha=

buerit notitiā, et fuerit discussā ĩ p̄. pr.ᵘ, illa solūmodo ĩ cōsi-
derātione habēda esse tēpore sententię ferrēdę, et p̄dictis excep-
tionib⁹ nō obstātib⁹ ad ulteriora esse, p̄cedēdū iuxta formam
dictæ gratiosę cōmissionis, diei 24. lanuarij, statuēdo ter-
minū frāzono usq; ad primā iuridicā futurā; ad dicēdū,
et deducēdū, quicquid de nouo ĩuenerit post cōclusionē ĩ ipsa
causa, iuxta formā dictę cōmissionis, ut patet fol. 49. T: à
qua denuo appellat frāzonus fol. 51. quæ illi ex causis ra-
tionabilib⁹, et iustitię cōgruētib⁹, de quib⁹ in actu fol. 52.
nō fuit admissa ut patet fol. 54, iterũ ad Excelsū Regimē
recurrēs binis supplicationib⁹ ad. Ill.ᵐᵒˢ Regētes porectis ĩ
quib⁹ tacita ueritate, et expressa falsitate obtinuit, quòd
cū ipsa ultima sententia Mag. Trib. nō sit cōformis cō-
missioni diei 5. Augustj mādātis frāzono dari de bere co-
piā sæpe dictæ sentētiæ inter Antoninū, et Gasparutos,
et ipsū cū suis iurib⁹ reaudiri, quòd denuo frāzonus re-
audiatr̃ iuxta tenorē dictę cōmissionis ĩ oĩbs suis rebus
necessarijs, ut ĩ ipso pr.ᵘ fol. 69., cuius uirtute frāzonus de
nuo illius somniata, et ad ĩuēta articula[redacted] superius spe-
cificata, p̄ponit. ut fol. 69., sup̄ quib⁹ si frāzonus (ut petit)
audirēt, certi sunt Tingi nūquā hanc litē ad finē p̄ducere,
quinimo fieri ĩmortalē cōtra leges diuinas, et humanas
mandātes, p̄perādū esse. ad causarũ expeditionē diligētis-

simeq; prouidendũ ne lites ex litib[9] oriãtur, unde nos fratres Tin=
gi duximus ad fontẽ imensę iustitię Ser.[me] C. V. recurrere, et q̃
humilliter exorare, ut dignet nos tãdẽ ab hac imortali lite
cũ franzono liberarę: quod eueniet si Sublimitas ura mã=
dauerit, comissionem ĩ cõtradictorio iuditio, obtentã ĩ excel=
so Regimine sub die. 24. Ianuarij 1573., exequi debere, et
ut id clemẽtius ãplissima C. V. nobis cõcedat, duximus x
statũ huius causæ fideliter enarrare, humillime Ser.[m]
V. deprecãdo, quod hæc ultima cõmissio obtẽta p frãzo=
nũ, tacita ueritate et expressa falsitate, uti de directo cõtra=
ria decisiõi, et cõmissionij 24. Ianuarij, de qua frãzonus
Excelsũ Regimẽ nõ ĩformauit, et. 2.[m] quã cęterę omnes
cõmissiões sequẽtes ĩtelligi debere, iurib[9] nostris nõ ha=
beat obesse, sed ĩtelligi debere iuxta dispositionẽ legũ x
iuditiorũ stilũ ubiq; obseruatũ, et secũdũ p̃dictam
cõmissionẽ. 24. Ianuarij. 1573. in. 2.[o] pr.[a] fol. 67., ut sili=
cet frãzonus reaudiat solũmodo sup his, de quib[9] ipse no=
titiã nõ habuit ante cõclusionẽ ĩ causa, quod eo magis
nob clemẽter à Ser.[a] C.[e] V.[a] p iustitia cõcedi debet tum ex=
premissis, tũ etiã quia grauamina frãzonij porrecta Excel=
so Regimini fol. 63. p obtinẽda cõmissione penitus ex
ĩfrascriptis tollitur primũ enĩ grauamẽ, quo ad Responsionẽ par=

Responsio ad prætensa grauamina Franzoni: quib ma...e et facita ueritate narratis subreptitie obtinuit proximã commissionẽ. usq. ad finem

titę xi. Nouēbris. 1544. dicitur illegitimum esse, p̄. quia et ea
frāzonus nedū habuit notitiā ante cōclusionē ī causa, sed
illā īprimo pr.[u] etiā pduxit, ita ut illi obstet sæpe dicta cōmis-
sio diei. 24. Ianuarij; 2.: quia id fuit decisū à Mag. Trib.
sub die x. Martij. 1573. ī 2. pr.[u] fol. 75. T., et sub die ulti-
et iuxta pdictam cōmissionē mo eiusdē ī eodē pr.[u] 2. fol. 79:, silicet frāzonū iurare
debere circa dictā partitam, admitti solūmodo ad pdu-
cendū, quæ sentētiæ transierunt ī rē iudicatā, et à qui-
bus franzonus recedere nō potest:, 3. quia palā coram
Mag. Trib. Tingi attestati sunt, dictā partitā, fuisse
scriptā et manu. q. eoꝝ genitoris, et p cōfessata haberi
debere, tēpore diffinitiuę, 2.[m] grauamen īiustissimuz
ē, p̄. quia cū franzonus assertas possitiones pduxe-
rit ī. p̄. pr.[u] fol. 74. Tingiq;, et illoꝝ Domina Mater cū
iuramēto responderint eisdē ut ī dicto p̄. pr.[u] fol. 76.,
certe iuramētū super ijsdē nō debet reiterari, nec D.
Nicolaū denuo astringi ad iurandū; 2. quia factis dic-
tis respōsionib⁹ cū iuramēto, franzonus ad examinatio-
nē pluriū testiū pcessit, ut ī ipso. p̄. pr.[u] fol. 92. usq; fol.
134., ita ut pacto examine pactorē amplius nō sit lo-
cus iuramento petito, quia, si frāzonus ptendisset
factis respōsionib⁹ sufficientius respōderi, id, eo tē-
pore agere debuisset, nō autē ad examen testiū pce-
dere; 3. quia p pmissa notitiā habuit ante cōclusiōm,

in causa unde post tot scripturas, & res iudicatas, nõ potest am-
plius super pmissis audiri; 4°. quia huiusmodi eius istãtia su-
per iuramento ẽ i utilis cũ sup negatis circa pmissã petitionẽ
ducatorum 30, nõ sit locus noue pbationi, cũ sup illa iã testes
frãzonus examinauerit, ut dictũ ẽ, fuerintq; publicati testes,
una cũ toto pr.u et pter falsitates euitãdas nõ cõcedatr no-
ua pbatio: 3.m de exibitione Librorum ẽ ualde discrepãs à iuris
dispositione, à iuditiorum stilo, et bene uiuẽdi honestate, et
ratione; p°., quia arma nõ sunt sũmenda de domo reorum,
2°. quia quispiã nõ debet cogi ad ppalãdũ secreta sui pa-
trimonij, quòd eueniet p petitã librorum exhibitionẽ, et x
miserimũ foret Tingis occasione unius terreni, õia se-
creta totius illorum substãtię patefacere, 3°. quiá i.p°.pr.u x
fol. 12. partitę librorum Tingorum fuerunt pductę, cõtra quas
frãzonus ad saturitatẽ opposuit, i ipso. p°. pr.u, ita ut post
res iudicatas nõ sit locus petitę exhibitiõi librorum, et iura
ex aduerso allegata locuunt, quãdo quis ab initio obtulit
stare mercatorum libris p, et cõtra, quod frãzonus i.p°.pr.u
nõ petijt, quinimo Tingi spõte partitas urbariorum suorum
hãc causam cõcernẽtes ab initio litis pduxerũt; 4°. quia
p scietiã pdictã illi obstat dicta cõmissio 24. Ianuarij
1573., 4.m, et ultimũ grauamẽ ex duritia cordis frãzoi
puenit solũmodo sed nulla quidẽ ratione fundatũ, quòd
i primis interloqui debeat sup asserta imaginata falsita-

te instrumẽti cõfecti đ año. 1551. p̃ Ioañẽ Mariã đ occel-
lis, p̊. quia iã talis exceptio ĩpediuisset si uera fuisset q̧p
ut falsã e) litis ĩgressũ, đbuisset ab initio litis opponi, nõ
autẽ post formationẽ lõgissimi pcessus, cõclusionẽ ĩ cau-
sa, et res iudicatas, 2̊. quia cũ reauditio sit cõcessa fran-
zono post sententias latas ĩ causa comeatus, certe ĩtel-
ligi đbeat, ut reaudiatr̃ suplicentia illi data đ terreno x
respectiue ad meritũ causæ, nõ autẽ ad nutũ frãzonij
sup̃ exceptione, q̃ꝫ ante litis cõtestationẽ opponi đbu-
isset; 3̊. quia cũ frãzonus usq; đ año. 1562. x̃. Martij
ĩ. p̊. pr̃. fol. 24. T̃. opposuit p̃dictã exceptionẽ falsitatis,
et ĩhabilitatis occelli ad meritũ causę, dicẽs huiusmo-
di ĩstrumẽtũ nõ mereri fidẽ, ꝑpter ĩhabilitatẽ occellis,
circaquę p̃missa sẽp p̃sisterit, ĩ toto. p̊. pr̃., certe modo
talis exceptio nõ potest separari ut. p̊. supilla iudicet̃,
cũ ad meritũ causæ fuerit opposita, 4̊. nec quo adme-
ritũ causę, nec quo ad ordinẽ ĩ p̃sentj causa cõmea-
tus, talis exceptio cõsiderari potest, cũ si quidẽ Ĩuic-
tissimus Ferdinandus Imperator Felecissimę recor-
dationis Pater Ser.mę C. V. ad aliũ Iudicẽ, et aliud iu-
ditiũ huiusmodi exceptionẽ spectare santissime iudica-
uit, sup̃ supplicatione frãzonẽ, đ quib9 in. p̊. pr̃. fol. 28.
und certi sunt Tingi, S.m V. Amplissimã, Santissimũ
decretũ ĩuictissimi Genitoris suę, nõ esse ĩfrĩgẽdam,

quinto miserabile foret quod ī primis sup tali exceptione iudicaret tū ex pmissis, tū quia nūquā ad finē causæ deueniret, et tāto minus ī pmissis frāzonus exaudiri debet, cū fūdamētū falsissimū circa pmissā pposuerit Excelso Regimini, silicet īstrumētū fabricatū fuisse ānos 4. post obitū patris frāzoni, quia frāzonus ipse ī sua scriptura ī. p. pr. fol. 8. dicit expsse, ipsū īstrumētū factū fuisse cū eius genitore, asserēs tamē illud fuisse factū causa frācatiōis ducatoꝝ. 30., nō autē causa nouę īcōdutiōis, et id expsse probat Blasius petri thamar de mereto testis īstrumētarius, et p ipsū Antoniū frāzonū pductus, ī. p. pr. fol. 132., dicēs īstrumētū factū fuisse, circa hoc, tā causa frācationis q̄ nouę īcōdutionis cū q. frāzono, qui testis plenissime pbat, tū quia īstrumētarius ē: tū quia ab ipso Ant. frāzono pduct⁹, cōtra quē reclamari nō potest, sꝫ nec mirū quòd Ant. frāzonus huismodi mēdatio usus fuerit, cū, et ī aliud simile īcidrit, asserēs se litētiatū ā terris cōtētiosis ā sacerdotib⁹, quasi q bona cōtētiosæ sint ecclīæ, q tamē falsū ē, cū illa sēp libera, et ppria fuerint illoꝝ dn̄igis, ut pbat ex īstrumēto primę locationis pductę p dictū Antm frāzonū de āno. 1485. ī. p. pr. fol 10, et ex alio īstrumēto nouę locationis āni. 1551. ī p. pr. fol. 4., quib⁹ et similib⁹ frāzonus usus ē, tā ad deducēdā rē ī īfinitū q̄ ad obtinēdas et cōmissiones ī Excelso Regimine, quaꝝ tamē benefitio dign⁹

nō ē cū illas expssa falsitatę obtinuerit, et nulla facta etiam narratione Excelso Regimini et cōmissione ī cōtradictorio iuditio ī eodē Excelso Regimine obtēta sub die 24. Januarij. 1573., ut ipse ēaudiret solūmodo sup his, et quib⁹ notitiā nō habuisset ante cōclusionē ī causa et nō sup alijs, ūde ad pedes Ser.me Cel: V.: fratres Tingi humillime exclamātes Ser.m V.: deprecātur, ut p iustitia terminare dignetur, bene iudicatū à Mag. Trib. sub die 17. 9 Nouenb. 1573. ī terzio pr.u fol. 47. punctus fol. 49. T. et frāzonū nō esse audiendū, nisi iuxta cōmissionē diei 24. Januarij. 1573. ī 2. pr.u fol. 67. secundū quā cęteræ oēs cōmissiones sequētes ītelligi debent, ne semp terris ~~nris~~ suis, et afficib⁹ priuati, et deposito et melioramētis facto cogantur immortales lites habere cū Ant.o frāzono, homine locuplete à quo tā diu uexati, et p ānos. 18, et ultra ī litigio ducti, iā tādē litē rlinquere, et bona ~~nra~~ eor. amittere cogantur, nisi ~~nobis~~ illis ex immensa iustitia Ser.s V. succurratur quæ diu uiuat felix, cuiq3 ~~nos~~ Tingi humillime ac deuote cōmendant~~es~~.

C. Ser.me Cel. Vrē

Humillimi Seruitores,

Nicolaus, et Lactātius Tingi Vtinēses.

Petrus Urbanus [illegible]

	EVASIONE PRELIMINARE	EVASIONE DEFINITIVA	RUBRICA	NUMERO di riferimento

PROTOCOLLO

DATA della presentazione	NUMERO progressivo	DATA E NUMERO dell'Esibito	ESIBENTE	ESTRATTO

Investitura
1685. 4. Febbrajo

Feudi Rodolfi di Cordovado

1685, 4 Febb. Ducale d'Investitura Feudale ai nobili Ottaviano e Bernardo de Rodolfi di Cordovado

1699. 20 Aprile. Ducale d'Invest. feudale ai nobili Agostino, Giulio, Giacomo q. D. Ottaviano Rodolfi di Cordovado

1721, 28 Febbrajo. Altra Ducale ai suddetti Agostino e Giulio Rodolfi di Cordovado

1738, 1. Marzo. Simile al nob. Ottaviano e Giuseppe q. D. Giulio Rodolfi di Cordovado.

Vol. membr. in 4.° di fogli 44, con legatura antica.

Dono del Prof. Cav. G. A. Pirona
4 Maggio 1884.

1.

16
4.Fe

1.

MARCVS ANTONIVS IVSTINIANO DEI GRA DVX VENETIAR. ET C.

Vniuersis, et singulis Rectoribus Magis=
tratibus, Iusdicentibus, Officialibus nostris,
1685.
4. Febraro
et presertim Locumtenenti Patriæ Fori
Iulij, et Successoribus significamus.
Come hauendo i Prov.ri nostri s.pra Feudi con
l'auttà, che tengono dalla Sig.ria nostra col
Sen.o, inuestito, humile, e riu.te inst.a delli
Fed.li Ottauiano, e Brunoro Fratelli Rodolfi
i figlioli del q.m Rodolfo de Rodolfi di [illegible]

:nato, con quali s'espongono, che la Nobil
famiglia loro ha riconosciuto con Inves:
:titure dalli Vescovi di Concordia il Jus
di Feudo à vender vino in Quintier di:
:mina le minore, e mia [illegible] nel luoco di
Cordovado insieme con il [illegible] di Mons.
Ves.o Ascanti, e due Giurati del Comun
di Cordovado con il privilegio di hauer
la Custodia del sud.o Castello di Cordovado
in tempo di vacanza di Ves.o con [illegible]
:tione de frutti uniti al d.o durante d.a
vacanza, e nell'ingresso di Mons.r Vescovo
di hauer sempre hauuto la rag.ne d'accom:
:pagnarlo alla Chiesa di Concordia, e con:
:seguire il Cauallo, ò Mula, s.a quale fosse
venuto con il carico poi in tempo di rice
:uo d'un Cauallo ornato, come sempre
esercitarono la predecenata giurisdit:tione
e goderono le pred.e prerogatiue in vigore
delle Carte [illegible], et Inuest.re ottenute

pro

più tempo da Suoi Sig.ri nostri della Patria.
Ora bramando li pred.i supplicanti di mo=
=strare la loro prompta obbed.za alle Leggi
con riconoscer lo stesso Feudo dall'alta
mano di sua Ser.tà sono hum.te comparsi
al mag.to no de Feudi, e suppliano di
esser investiti per se stessi, e loro dis=
=cendenti maschi di Legitimo matrimo=
=nio in vigor di Feudo retto, Legale delli
Beni feudali che furono notificati nel
pred.o mag.to con le rag.ni di giudicare in
Ciuile, e Criminale minore, e mag.re nel
Luoco di Cordouado, e Ville soggette, e
con li priuileggi di custodire il Castello
di Cordouado in tempo di Sede uacante
con la recognit.ne di soldi 20 al g.no ed
accompagnare all'ingresso della Chiesa
di Cordouado Mons.r Ves.o, conseguendo per
dal med.mo il Cauallo, ò Mula s.a q.le fosse
uenuto à prendere il possesso, et con. quei

p̃ utili, dignità, prerogative, privileggi, e preminenze al Feudo med.mo spectanti e con l'obligo del Cavallo armato in tempo di Guerra, offerendosi pronti di prestare il debito giuram.to di fed.tà nelle mani n're, et adempire quanto à Veri, e devoti Vasalli si conviene, come nella loro supp.ca p. 4 Gen.naro 1677. alla quale

Et havendo d.i Cons.ri nostri osservato quanto si deve in tal materia sotto anco le solite, e convenienti informat.ni dalli Avoc.ti nostri Fiscali, e d.o Gio: M.a Bertoli Avo.to in Jure della Ser.ma Sig.ria con decisione delle sere à tall'effetto p̃tese, habbiamo col tenor delle presenti, et con ogni miglior modo rinovato et Investito il sud.o Co. del Ottaviano, e Armanno -̃tilli figlioli del q.m Rodolfo de Rodolfi di Cordovado delli Beni feud.li qui sotto registrati, e di quelli compresi nella notificat.ne prod.a dai mag.

nti

1

nostro de Feudi sotto li 5: Aple 1610: tendenza
da Investit.re Antiche à Loro mag.ri dalli Ves
:covi di Concordia, & Luogot.i nostri della Patria
del Friuli in vas.li di feudo retto, e legale,
et d'habitanza con la Iurisd.ne, e privilegio
di custodire il Castello di Cordouado nella
Vacanza del Vesc.o di Concordia con recognit.ne
de St.a di vini al d.to, e di accompagnare
nella Chiesa li Vescovi, che vengono eletti
pro tempore nel tempo del loro ingresso ri:
:cevendone p sal fort.ne la Mula, ò Cavallo
s.o il quale vengono li Vescovi à fare l'
ingresso, come apparisce da Investit.re
Episcopali 1480-, et due 1533. 1585,
et altri antecedenti esami de testimonij,
et atti susseguenti, che stabiliscono questa
loro vas.ne, et inveterata consuetudine,
havendo in aggiunta autorità di seder ve:
:nendo ricercati al Banco col Cap.o di Cor:
:douado, et altri Vasali ad condulendum

et amministrar giustitia secondo la consu:
:etudine del luoco, è con carico militare
in tempo di Guerra; come tutto ciò ha
atti d'essercitato giuridit.tà continu:
:ati dal 1567 sino al presente, e come
si vede espedito nell'Investit.a 1445 - 26
luglio dal Vescovo di Concordia in Fluro
q. mattio di Cordovado, e ciò in loro et
de discend.ti maschi di legitimo matrimo:
:nio nati in conf.tà delle sud.e antiche In:
:vestiture, usi, et consuetudini à quali si
habbi intiera relat.ne senza alterat.ne
è diminut.ne alcuna.

Onde il sud.o fed.l Massimino tanto in nome
suo, quanto del fed.l Pierino suo fratello
ha giurato quanto da quest.e ordinat.ne
prestato nelle mani nostre il detto giur.to
di fedeltà nel modo qui sotto espresso alla
presenza de 4 dottori Consul.ti e Capi di
40 - e de Prov.ri nostri s.a li Feudi, restando

essi

essi tenuti, à tutti quelli aggravij, et oblighi
à quali sono soggetti li buoni, e fedeli
Vassali della Sig.ria nostra; e che richiede
la natura del pred.o Feudo; Perciò hab-
:biamo commandato, che gli sia fatto il
pres.te decum.to d'Investit.ra, qual vogliamo,
che sij, et s'intenda sempre senza alcun
benche minimo pregiud.o delle ragioni,
e giurisd.ne altrui. Mand.s ergo:
:minis hoc publicum confici decumen:
:tum, Bollaque nostra plumbea pen:den-
:te muniri. Quare mandamus vobis,
ut sup. omnia in eo contenta observe:
:tis, et ab omnibus inviolabiliter obser:
:vari, et in actis Canc.rie nostre registrari,
publicari, presentanti restitui faciatis.
Datum in nro Duc: Pal.o die 4 Februarij 1685

[illegible]

[illegible]

Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Rett.ri S.ri Feudi

La nobile, et antichiss.ma famiglia de Rodolfi di Cor-
dovado Castello situato nella Patria del Friuli
fu riconosciuta con Investit.re dagl'Ill.mi Vescovi
di Concordia il Jus di seder à render rag.ne in giud-
:tio Civile, e Criminale minore, e mag.re nel luoco di
Cordovado ins.me con il Cap.o di Mons.r Ill.mo Ves.o
ò suoi agenti, et dal Giurato del Com.e di Cordovado
con il privileggio d'haver la Custodia dell'istesso
Castello di Cordovado in tempo di vacanza di
Vescovato con recognit.ne de soldi 80, al g.no che du-
:ranno detta vacanza, e nell'Ingresso di Mons.r
Vescovo al Vescovado hanno sempre havuto la
rag.ne d'accompagnarlo alla Chiesa di Concordia
e d'haver il Cavallo ò Mula so.a quale cavalcherà
[illegible] con il carico d'un cavallo armato in tempo
di Guerra. Questi hanno sempre mantenute
le sopraccennate giurisdit.ni e godute le sud.te
prerogative, come dalle scritture che con la
presente si producono, e dagl'Ecc.mi Luog.ti della
Patria

Patria, come rappresentanti il Ser.mo Prin
cipe anco per nome de Investiti, e delli
sig.ri Ottaviano, et Adriano fratelli figliuoli del
q. Rodolfo di Rodolfi di Cordovado ultimamente
deffonto, bramiamo dimostrar a questa
piena obedienza alle leggi, e rinovar lo
stesso feudo dall'altra mano di sua Ser.tà
Ill.ma compariamo all'Ecc.mo Mag.to
e supplichiamo riverentemente esser Investiti
per noi, e discend.ti nostri maschi legitimi,
e di legitimo matrimonio in vass.lli di feudo
retto, et legale delli beni feudali, che sotto
l'annotati saranno descritti, e sono giusti=
ficati nel primo dell'Ecc.mo Mag.to con le rag.ni di
giudicar in Civil, et Criminal minor, et
magg. nel loco di Cordovado, et ville soggette
et con il privileggio della Custodia del
Castello di Cordovado in tempo di sede
vacante con la recognitione di soldi sei al
giorno et d'accompagnar all'ingresso della

di Pordenado Monsr. Illmo Vesco, e di conse:
:guir dal medmo il Cavallo, ò Mula, la quale
venir à prender il possesso con tutti gl'
utili, dignità, prerogative, privileggi, e
preminenze del feudo medmo, pero però et
con l'obligo del Cavallo armato in tempo
di guerra offerendosi pronti à prestar il
debito giuramto di fedeltà in mano di Sua
Serità, et adempir quanto à loro, et dietti
Cavalli pervieno tratiet

Adì 24 Genro 1677
Supca presentata nel Magco Ecc.mo lo Feudi per gli Sr.
Ottaviano, et Brunoro frelli Rodolfi dal
Ecc.to Sr. Nicolò Beltrame per ottener Inve:
:stitura ut intus —

Tenor il giuramto di fed:
Io Ottaviano Rodolfi tanto per nome mio
quanto del sud. Brunoro mio fratello giu:
:ro, et affermo su li Santi Evangelii di Dio,
che sarò sempre fedele à V.a Serità, et al
Sermo

Dominio, ne mai in Cons.°, aquisto, ò caso
l'havemo contro l'hon.e, e stato della Ser.tà
V.ra, anzi intendiamo, che altri ne havevo
esser causa di mantenervelo, oppozi, et
impedire di questo nostro potere, et di con-
servar il Regno. Benificar vedi fedeltà,
mantenendoli ad honore, e buono stato di
V.ra Ser.tà, et del Ser.mo Prin.e Per ricevere
le cose stante piacerevemo contro la scelta
ogni ajuto con la gratia, et la Cons.e, et con
l'havere, come anco certam.te haveremo
li nostri succedi, et prontam.te disleremo
al debito del vassallaggio, prestando tutti
quei servitij, a quali sono tenuti li
fedeli vasalli, secondo la disposit.ne, et
consuetudine Feudale, et specialm.te lo.
: condo, e leggi, et ordini di esso Ill.mo
Prin.e 1586, 13 Xmbre, et 1587: cq mag.
et altro possevon, et in occ.ne aperta
quando senza aspettar d'inei chiamati

Scriveremo giornalm.te secondo l'ambitione
[illegible], et incontreremo delli [illegible] il desiderio,
[illegible], et [illegible] honore, [illegible] di V.ra
Ser.tà, e dell'Ecc.mo [illegible] con ogni [illegible] di servitio—

Andrea Tiepolo, eq.re
a [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SILVESTER VALERIO DEI GRA DUX VENETIAR. ETC.

1699 10 Ag.to

Vniuersis, Et Singulis Rectoribus Ma:
gistratibus Iusdicentibus Officialibus Nostris
et presertim Locumtenenti Patrie Fori Julij, et
Successoribus Significamus. Come hauendo li
Proueditori Nostri sopra Feudi con l'auttorità che
tengono dalla Sig.ria Nrã col Senato intesa l'humi:
le, e riuerente instanza del Fedel Brunoro Ri:
dolfi q. Ridolfo et delli Fedeli Agostino Giulio Giacomo
Fratelli Ridolfi q. Ottauiano di Cordouado Nipoti ex

Fratre del sudetto Brenoro, con quale esposte:
ro esser la di loro Famiglia una delle anti:
chissime, e Nobili Feudatarie nella Patria
del Friuli, et hauer riconosciuto da più se:
coli con Inuestiture de Vescoui di Concordia
due sorti di ragaioni, et Beni Feudali, l'una
con la qualità di retti, e legali l'altra
d'habitanza, e Caualleria ambi doi di No:
bile, e riguardeuole conditione, Similmente
con altre replicate Inuestiture auualorate
in più incontri da giudicij et atti confirma-
tiui come anco da Ducali della Sig.ria Nrã
essere stata insignita dal ius di render ragi:
one in Ciuile, e Criminale minore, e maggiore,
nel Castello di Cordouado insieme con il Capit.o
di Mons.r Vescouo, Assanti, et habitanti del
detto luoco, con il Priuileggio in oltre di hauer
loro soli tanquam Aduocatores Episcopatus
Concordiensis (così parlando l'Inuestiture) la
custodia del Castello stesso in tempo di uacanza

nel Vescovato con ricognizione de soldi 20. al
giorno durante à medemi, et di accompagnar
nella Chiesa di Concordia li Vescovi al tempo del
loro ingresso ricevendone per tal funzione un
Cavallo ò Mulla con cui vengono all'ingresso
stesso et con quell'altre prerogative, privilegi
giurisdizioni, e preminenze attinenti al Feudo
stesso di Cordovado, le quali sempre esercitate
et godute da loro maggiori vengono dichiarate
et espresse nell'Investiture et atti medemi con
il carico all'Incontro di due Cavalli armati in
tempo di Guerra

Essendo di più che li beni in esse Investiture com:
presi li quali di tempo in tempo si diramorono in
più Collonelli, furono in più maniere distratti
da gl'Agnati possessori, che con nome promiscuo
si denominavano e Fagani, e Ridolfi come che
fossero detti beni allodiali. Ignaro di tali dis:
trazzioni il q. Fedel. Ottaviano Padre del sudetto Fed:
Agostino, et Fratelli prenominati humiliata

supplicatione ai Magistr.ti de sudetti Proueditori per nome anco del fedel Brunoro sudetto suo fratello, ottenne l'anno 1685 a Febraro per se, e discendenti maschi l'Inuestitura in Feudo retto, legale, e d'habitanza con le sudette pre:rogatiue delli pochi beni feudali da lui posseduti con l'obligo di un Cauallo armato in tempo di Guerra. Ma insorte in questi ultimi tempi lunghe contese per li X.ci Caualli a quali resta obligato il Vescouato di Concordia, dal quale anticamente derivarono per l'aggrauio di due Caualli che si pretendeua d'addossare alla loro Casa, usate le maggiori possibili diligenze hauer ritrouato questi antichi documenti, et Inuestiture che prima dal q.m fedel loro fratello et Padre respettiue, et da essi sino ad hora igno:rate fondamentano la uerità sopra esposta. E restò però indebitamente detenuti li beni da essi posseduti senza soccombere al peso in:cerente alli beni medemi con grauissimo pregiud.

del Publico, e privato interviene Per tanto ad og:
getto di ponersi in stato di poterli redimere, pre:
via la debita cause sicura del Magistrato de suden:
Proveditori Nostri prodotto L'Arbore della loro
discendenza, l'antiche Investiture, e particolar:
mente 1294: 7 Aprile. 1445 16 Febraro, 1490
21 Maggio 1508: 27 Febraro del Vescouato di
Concordia, et 1608: 11 Marzo, 1621: 24 Luglio
de Luogotenenti Nostri d'Vdine, et altri atti, e
giudicij à loro favore in diversi tempi seguiti
Supplicano riverentemente, che sia rinovata in
essi Zio, e Nipoti Redolfi I che attesa la morte
de loro agnati rappresentano loro soli superstiti
le ragioni tutte della Famiglia I et ne loro discen:
denti maschi legitimi l'Investitura con de
Beni che erano posessi dal q. Fedel Graciano
sudetto, come di quelli contenuti in esse prece:
denti, et con tutte le altre sopra espresse rag:
gioni, giurisdizioni, privileggi, et preeminenze:
attinenti al Feudo stesso, et che vengono dichiarite

nell' inuestiture medeme acciò possano ri-
cuperare dalle mani de certi possessori
che restano da essi Redolfi denunciati giusto
alle leggi li beni tutti che di tal raggione
indebitamente possedono, perche in essi per-
tenuti gli resti quel resto che in giunto
alli beni non è stato però praticato da
possessori d'essi, pronti à prestare il douuto
giuramento di fedeltà et di sacrificare la
uita à prò della Sig.ria Nrã e come nella
supplicatione 24 Marzo passato, alla
quale etc.
Et hauendo detti Proueditori Nri osseruato quan-
to si deue in tal materia, tolte anco le solite
e conuenienti informationi da gl'Auuocati
Nostri Fiscali, et Co: Gio: Maria Bertolli
Consultor in Iure con la uisione delle scrit-
ture à tall'effetto presentate, stimando
giusto, e ragioneuole: Inuestiscono sopradetti
stanno col tenor delle presenti, et con

ogni miglior modo investito il Fed: Bru:
noro q. Ridolfo Zio, et li Fedeli Agostino, Giu:
lio, et Giacomo Fratelli q. Ottaviano Nipoti
ex fratre cui: Ridolfi di Ordonado, ò Fagani
secondo l'antica denominatione, et unichi
superstiti della Famiglia, delli Beni feudali
di habitanza, ò Cavallaria, che da essi sono
attualmente posseduti, et di quelli, che sono
stati distratti, et goduti da persone incapaci
che sotto la presente saranno registrati dipen:
denti da Inu. stiture antiche à loro maggiori
da Vescovi di Concordia, et Luogotenenti Generali
della Patria del Friuli concesse in raggion di
Feudo retto, et legale, restando essi Fed. Ridolfi
investiti obligati precisamente in vigor delle
presenti d'impiegare ogni studio per la ri:
cupera de beni distratti à loro noti, et di quelli
che gli capitassero à notitia quandocumque
così che riuniti al Publico Patrimonio deb:
bano soccombere à quei pesi militari, che

ouero alli Beni soggetti Di più habbiamo inuestiti essi Sed: Ridolfi della facoltà e Priui:leggio di Custodire il Castello di Cordouado in tempo di Sede uacante del Vescouado di Concordia, come Auocati, e diffensori del Vescouato con recognitione de soldi uinti al giorno. Come pure della preroggatiua d'accompa:gnare nella Chiesa di Concordia li Vescoui che uengono elletti pro tempore cioè il giorno del loro ingresso, riceuendo per tal funtione in Regalia la Mulla, ò Cauallo sopra quali uengono li Vescoui a farne l'ingresso, come appar dà Inuestiture antiche Episcopali, esame de Testimonij, et atti susequenti, che stabilis:cono queste loro raggioni, et inueterata consuetudine. Inuestendoli in aggiunta dell'auttorità di seder uenendo ricercati al Banco col Capitaneo di Cordouado, et altri Vasalli ad consulendum, et amministrar Giustitia secondo la consuetudine del luoco, et con carico militare

in tempo di Guerra come apparisce da atti diversi certificati, in s. diariamente continuati dal 1567, sino al presente et come si vede espresso nell'Investitura de sudetti Proveditori Eccellentissimi 1685 4 febraro et ciò per loro heredi, e discendenti maschi di legitimo matrimonio nati in conformità delle antiche Investiture, ecc., e connessioni da detti Fedeli Rodolfi prodotte, à quali s'habbia intiera relatione senza alteratione, ò deminutione alcuna ~

Et perche il sudetto fedel Agostino Redolfi tanto per suo nome, quanto come Procurator delli fedeli Giulio e Giacomo suoi fratelli, et del fed. Brunoro loro Zio Paterno ha genuflesso giusto à Publica ordinatione, prestato nelle mani nostre il debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto espresso alla presenza de quattro Eccellentissimi Consiglieri due Capi di quaranta, et de Proveditori Eccellentissimi sopra li feudi, restando essi tenuti à tutti quelli carichi, et oblighi à quali

sono soggetti li buoni e fedeli vasalli della Sig.ria Ser.ma, et che ricerca la natura del presente Feudo. Perciò habbiamo commandato che gli sia fatto il presente documento d'investitura qual vogliamo che sia, et s'intenda sempre senza alcun benche minimo pregiudicio delle Publiche ragioni, et di cadauna altra persona.

Mandantes de premissis hoc publicum confici documentum Bullaque nostra Plumbea pendente muniri. Quare mandamus vobis ut supra omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari, et in actis Cancellariæ vestræ registrari publicari presentantique restitui faciatis.

Datæ in Nro Ducali Palatio di XX Augusti MDCLXXXIX

Cam.ri Molin Avvo.

[illegible]

Gio: [illegible] [illegible]

Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Proveditori sopra Feudi

La Famiglia di Noi Brunoro Ridolfi q.m Ridolfo, et Agostino, Giulio Giacomo Fratelli Ridolfi da Cordovato q.m Fed: Ottavian, et Nipoti ex Fratre detto Fed. Brunoro, che è una delle antichissime, e Nobili Feudatarie della Patria del Friuli, hà riconosciuto sin da più secoli con Investiture da gl'Ill.mi Vescovi di Concordia due sorti di ragioni e Beni Feudali, una con la qualità di retti, e legali, l'altra d'habitanza e cavallaria, ambidue di Nobile, e riguardevole conditione.

Similmente con altre replicate Investiture avvalorate in più incontri da giudicij, et atti confermativi, come anco da Ducali di Sua Serenità.

Fu pure riconosciuta del Ius di seder à render ragione in Civile, e Criminale minore, e maggiore nel Castello di Cordovato insieme con il Capitanio di Mons.r Ill.mo Vescovo, Abitanti et habitatori del detto Luoco. Con il privileggio in oltre di haver Loro soli tanquam Advocatores

Ericogsamo incordientis (così parlao le Inves titure) la Custodia del Castello stesso in tempo di vacanza del Vescovato con ricognitione di Soldi venti al giorno durante la medema, et di accompagnare nella Chiesa di Concordia li Vescovi al tempo del loro ingresso, ricevendo per tal honore un Cavallo, ò Mulla, con cui vengono all'ingresso stesso, et con quelle altre prerogative, privileggi, giurisdictioni e preeminenze attinenti al Feudo stesso di Cordovado, le quali sempre essercitate, e godute da sudetti Maggiori vengono dichiarite, et espresse nelle Investiture, et alli medesimi con il carico all'incontro di due Cavalli armati in tempo di Guerra.

Li beni in dette Investiture compresi, li quali di tempo in tempo si diramarono in più Collonelli da quegl'Agnati che li possedevano, quali con nome promiscuo si denominarono e Pagani, e Ridolfi, furono in più maniere

distratti ad instar de beni Allodiali

Ignaro di tali distrattioni il q.m sig. Ottavian Padre di Noi Agostino, e fratelli sudetti humiliato à questo Ecc.mo Magistrato per nome anco di me Brunoro suo fratello ottenne l'anno 1685: 4 Febraro per se, e discendenti Maschi di legitimo matrimonio nati l'Investitura in feudo retto, legale, e d'habitanza, con le sue prerogative, delli pochi beni feudali dà lui posseduti, con l'obligo di un cavallo armato in tempo di Guerra, peso anche troppo grave atteso li pochi beni, che lui godeva. Ma insorte in questi ultimi tempi lunghe contese per li 2. cavalli à quali restano obligato il R.mo Vescovo di Concordia dal quale anticamente derivarono per l'aggravio di due cavalli, che si pretendeva di addossare alla nostra hora povera, et afflitta Casa, usate le maggiori possibili diligenze havemo ritrovato quegl'antichi documenti, et Investiture che prima dal q.m sig. nostro fratello, e Padre

respettive, e dà noi fino ad ora ignorate fondamentavano la verità sopra espressa.
Essendo però indebitamente detenuti dà terzi possessori senza soccombere al peso ingionto alli beni medemi con gravissimo pregiudicio del Publico, e del privato interresse. Per tanto ad oggetto di ponersi in stato di poterli redemere previa la debita Investitura di questo Ecc.mo Magistrato, prodotto l'Arbore della nostra discendenza, le antiche Investiture, et particolarmente 1298: 7 Aprile. 1445: 16 Febraro. 1490 22 Maggio 1508: 27 Febraro de gl' Ill.mi Vescovi, et 1608 - 11 Marzo. 1621: 24 Luglio degli Ecc.mi Luogotenenti et altri atti, e giudizij à nostro favore in diversi tempi seguiti Supplichiamo riverentemente VV. EE. di rinovare in noi [...] che attesa la morte de nostri Agnati noi soli superstiti rappresentiamo le raggioni tutte Feudali della Famiglia [...] e nostri descendenti maschi legitimi l'Investiture cosi de beni, che

erano posseduti dal q. sopradetto fed: Ottaviano, come di quelli contenuti in esse precedenti, et con tutte le altre sopraespresse ragioni, giurisdittioni, priuileggi, e preeminenze attinenti al feudo stesso, et che uengono dichiarite nelle Inuestiture medesime, acciò possiamo ricuperare dalle mani de terzi possessori, che restano da noi denonciati giusto alle leggi li beni stessi che di tal ragione indebitamente possedono perche in noi peruenuti ci resti quel pesso che è ingionto alli beni non è stato però praticato da possessori di essi. pronti à prestare il do. suo giuramento di fedeltà, e di sacrificare se stessi à prò della Patria Ecc.ze Grazie

Adì 24 Marzo 1699:

Supplica presentata nel Magistrato Ecc.mo sopra feudi dal S.r Zorzi Bateggio per nome delli fedeli Brunoro Ridolfi q. fed: Ridolfo, et per nome delli fedeli Agostino, et fratelli Ridolfi q. Ottaviano Nipoti ex fratre d'esso fed: Brunoro

di Cordonato, per ottener Inuestitura ut intus

Segue il giuramento di fedeltà

Io Agostino Ridolfi tanto per nome mio quanto come Procurator delli fed: Giulio, e Giacomo miei fratelli, et del fed Brunoro nostro Zio giuro, et affermo per li santi Euangelii di Dio saremo sempre Fedeli a Vrã Serenità, et al Serenissimo Dominio, ne mai in consiglio aiuto ò fatto saremo contro l'honore et stato della Serà Vrã, anzi intendendo, che altri uolessero oprar contro di manifestarlo, opporsi, et impedir di tutto nostro potere, et di conseruar il Feudo Beni, et raggioni feudali mantenendoli ad honore et buon stato di Vrã Serà et del Serm̃o Dominio. Per ricuperar le cose perdute presteremo contro ciascheduno ogni aiuto con la persona col consiglio, et con l'hauere come anco fermamente saranno li nostri successori, e prontamente sodisfaremo al debito del Vassallaggio, prestando tutti quelli

servitij à quali sono tenuti li fedeli Vas:
salli secondo la dispositione, et consuetudine
feudale, et specialmente secondo le leggi, et
ordini di esso Ser.mo Dominio 1546: 13 Xmbre
et 1587: 29 Maggio, et in occatione di ap.
perta Guerra senza aspettar d'esser chia.
mati offeriremo prontamente secondo la
Publica volontà, et per essecutione delle
sudette Leggi il debito servitio, et ossequio
per l'honore, e stato di V.ra Ser.tà et del Se.
renissimo Dominio con ogni ardor di spirito

Segue la nota de Beni

Nota delle Giurisdittioni, e Beni Feudali, che posse:
demo Noi Brunoro q. Ridolfo, Agostino, Giulio, et Gia:
como fratelli q. Ottavian Ridolfi di Cordovado, che
devono esser registrati sotto la nostra Investitura
20 Agosto 1699, riservandoci ogni altra nostra ra.
gione quandocumque ~~

Primo Il ius di seder à giudicar in Civil, e Criminal in
Cordovado insieme con il Capitanio di Mon.r Ill.mo

Vescovo di Concordia pro tempore Astanti, e Giurati del Comun di detto luoco.

Item il Jus di custodir, e gouernar il Castello di Cordouado in tempo di Sede Vacante con recognitione de Soldi venti al giorno durante detta vacanza e con quelle altre ragioni, e giurisdittioni, che appariscono dalle antiche Inuestiture.

Item il Jus di riceuere, et accompagnare all'ingresso detto Mons. Illmo, et hauer il Cauallo, ò Mulla con cui viene à prender il Possesso della Chiesa di Concordia.

Beni In Cordouado

Vna Casa subrogata in uece d'altra Casa con Torre vicina di nostra ragion feudale, che fù demolita in virtù di Decreto dell' Eccmo Senato 23 Agosto 1669. Qual casa subrogata è situata nel Ziron del Castello di Cordouado verso il Ponte Busanello. confina da due parti con la fossa Publica, e da una Cortiuo, e Case di nostra ragione.

Vno Braida A. P. V. chiamata la Braida di Castello di Campi sette in circa, confina à Sol leuado parte

viola consortiua, e parte la Chiesa di S. Andrea di Cordouado, à mezo di il Mezol de Sig.ri Brazzà fu prima del q. S. Antonio Belgradin, hora possede Zuanne Sabadin, à sol à monte le case del Borgo nouo, et alli monti la strada publica uerso Santa Cattarina, che uà à Morsan, et à Marina. Saluis &c.

Vn horto appresso la Porta del Castello, che uà in Villa, confina à sol leuàdo il Casal del Reuerendo Prouan, à mezo di Andrioli di Cordouado in luoco delli herèdi del q. S. Nicolò, e Giulio Carlo Valuasoni, à sera strada publica, et alli monti il Mezol del Castello. Posseni dà noi siedeno Redolfi.

Beni in Cintello

1 Casale confina à matina la Veneranda Fraterna di San Giouanni Batta di detto loco, et strada publica, mezo di detta Fraterna, e stradella consortiua, à sera, et monte detta stradella. Saluis &c.

2 Altro Casale di sotto, confina à mattina stradella consortiua, à mezo di l'eccellente Michiel Furlanis Vxorio Nomine, à sera li Consorti Daneluzzi, et

alli monti strada Consortiva salui &c

3 Braida detta Langora confina a mattina l'ecc.mo Dottor Furlanis, mezzo di la Sig.ra Stefano Martinelli, mediante strada, a sera il Noral Consorti Danelutti, et alli monti il R.mo Capitolo di Concordia salui &c

4 Campo detto al Molin confina a mattina strada publica, a mezzo di il Nob. s. Francesco Zapetti, a sera li Sig.ri Fratelli Bollis, et alli monti pavimento. saluis &c

5 Campo detto il Passo da Giai confina a mattina, et mezzo di Comugna, et il R.mo Capitolo, a sera il sudetto Capitolo, et ser Zuanne Pillotto, et alli monti l'Ill.mo Marchese Colloredo con beni lavorati li Drevotti saluis &c

6. Campo detto Chiarandutto confina a mattina li Sig.ri Bollis, a mezo di a Comugna, a sera li Nobili SS. Giacomo, et Vicenzo Frattola, et alli monti il R.mo Capitolo &c

7 Campo detto Rauedoli confina a mattina strada

confortiua à mezzo di Strada publica, à sera detta Stradella, et alli monti il Nob. S. Redolfo Redolfi tenuti da ser Marco Colusso saluis etc.

8 Campo detto Leuada, et Leuaouzzi, confina à mattina la S.ra Steppina Martinelli, à mezzodi il Nob. S. Francesco Zappetti, à sera il Nob: S. Redolfo Redolfi tenuti da ser Marco Colusso stradella conffratria, et fraterna di San Gio Batta, et alli monti il S. Steppo Scarpagrande saluis etc.

9 Altra Leuaouzza confina à mattina l'ecc.mo Furlanis et il C. S. Steppo Scarpagrande, mezzo di Giacomo Marcuzzo, à sera la Sig.ra Steppina Martinelli et alli monti il detto Scarpagrande ned. saluis etc.

10 Campo detto Regenozzo, confina à mattina la S. Steppina Martinelli, mezzo di S. Zappetti et il Rmo Capitolo di Concordia, et alli monti il S. Trappola saluis etc.

11 Un Prado confina à mattina li S. Trappola, et S.ra Martinelli suocera, à mezzo di detta Martinelli à sera li S. Bollis, et alli monti il Zappetti, saluis etc.

12 Campo detto Taschetto confina à mattina l'Ill.mo Sig.r Marc' Antonio, et Fratelli Zorzi, mezzo dì Sig.r Redolfo Redolfi con terre tiene il Collusso, à sera l'Ecc.te Furlanis, et alli monti strada contortina salvis etc.

13 Campo detto Viai, confina à mattina Sig.ri Zapperi mezzo dì, et sera particolarmente, et strada publica, et alli monti strada sudetta salvis etc.

14 Altro Campo detto Viai, confina à mattina il Rev.mo Capitolo, et Sig.ra Martinelli, mezzo dì li Sig.ri Zapperi à sera il Nob: Sig.r Redolfo possiede Marco Collusso, et alli monti il Rev.mo Capitolo di Concordia, et strada contortina salvis etc.

15 Campo detto di Strada, confina à mattina ser Zuanne Villotta livellario dell' Ill.mo Sig.r Marchese Colloredo à mezzo dì strada contortina, à sera il sudetto Villotta livellario, et alli monti strada publica salvis etc.

16 Campo detto Sachum confina à mattina, et mezzo dì il Rev.mo Capitolo, à sera strada contortina, et alli monti il Nob: Sig.a Zapperi salvis etc.

16 Campo detto Dacon, confina à mattina strada contortiva, mezzo di li sig.ri Zoni, à sera il s.r Zapperi, et alli monti la Pieve di detto loco, li s.ri Trappolo, et stradella salvis etc.

18 Campo detto il Langor, confina à mattina strodella contortina, mezzo di il s.r Filippo Scarpagrande et ser Zuanne Villotta, à sera detto Scarpagrande, et alli monti il R.mo Capitolo, s.ri Trappolo, et la Ven.da Scola di San Valentin di detto loco, salvis etc.

19 Campo detto Rua, confina à mattina li s.ri Trappola mezzo di la scuola sudetta, à sera strada publica et alli monti li s.ri Bollis salvis etc.

20 Campo detto cinsusa, confina à mattina ser Zuane Villotto, et alli monti detto Villotta salvis etc.

Sono possessi di noi Redolfi, et erano tenuti ad' affitto per Valentin Paiano.

Beni in San Zuanne di Casarsa giusta la confinatione de di 3 9mbre 1671 essistente nella Filza n.o 4 delle notificationi à carte 655 –

Vn Pezzo di terra detto della Sciatona posto nelle

pertinenze di San Zuanne detto in Aunit di quarte cinque in circa, confina à mattina il S. Marco Castellarino mediante una stradella contortiua che tende al molino dell' Ill.mo, et Ecc.mo Fos: carini, à mezzo di strada publica, che và in Squarf, à sera li ss.ri Marottega di San Vido, et à monte parte li medemi ss.ri, et parte stradella contortiua, Posiede Girolamo, e Consorti Schiopa Liuellarij, sive affittuali del sudetto Nob. S.r Redolfi.

Vn Pezzo di terra de quarti tre in circa in dette pertinenze detto il Campo delle Lieche, confina à mattina la Veneranda Chiesa di San Zuanne, à mezzo di li Nobili Sig.ri Florij di Vdine, a sera heredi del q. M. Zantin Christiant, et alle Montagne li ss.ri Marottega sudetti possedono li sudetti Consorti Schiopa.

Vn Campo della via di Squarf di quarte tre in circa dette pertinenze, confina à mattina parte li ss.ri Florij, et parte li ss.ri Florij sudetti, à sera

stradella contortina, et à monte strada, che cà in Squarf possedono li sudetti contorti.

La Braida di via di Squarf dette pertinenze di quarte dieci in circa, confina à mattina strada contortina, à mezo di parte M.ro Domenego de Vido et parte li S.ri Fedeli, à sera l'ecc.mo Foscarini sudetto, et à monte la sudetta strada di Squarf possedono li sudetti Contorti schieppa.

Il Campo detto da Poz di quarte cinque in circa in dette pertinenze, confina à mattina il S.r Giovan Alvise Mion mediante Viola contortina, à mezzo di l'ecc.mo S.r Marco Manzone, à sera M.ro Giulio Bot in loco del q. Giacomo d'Oliviera, et à monte il sudetto ecc.mo Foscarini, possedono li sudetti Contorti

Il Campo detto Lenadurra dette pertinenze di quarte tre in circa, confina à mattina il sudetto S.r Fedeli à mezzo di l'ecc.mo Foscarini sudetto à sera campo del S.r Andrea Mion, mediante stradella, et alle montagne il sudetto S.r Fedeli, possedono li sudetti

contorti Selippa

il Campo Zarrolise di quarte tre in circa dette pertinenze, confina à marina il S. Marco Castellarino, à mezzo di il S. Carlo Linterijs, à sera heredi del q. Giulio Selippa, et alli monti la Veneranda Chiesa di San Zuanne sudetto possedono li sudetti Contorti Selippa

La Braidutta del Molin hora detta di Codizza di quarte sette dette pertinenze, confina à marina il sudetto Ecc.mo Foscarini, mediante stradella, à mezzo di il S. Andrea Meon in loco di Zuanne del Vit, à sol à monte parte li sudetti Selippa, et parte li heredi del q. S. Francesco Mil. Can in loco delli Cattini di Zoppola, et alli monti il sudetto Ecc.mo Foscarini, et parte M. Domenego di Vit possede li sudetti Selippa.

il Campo del Ponderua de quarte sei dette pertinenze, confina à marina la Veneranda Chiesa di Valcoton, à mezzo di il sudetto Ecc.mo Foscarini à sera il medemo mediante il Bognessl, et

et alli monti strada di Squarf. posedono li he:
'redi Contorti Schippa

il Prado della via di Squarf per stara due, confina
a matina il sudetto ecc.mo Tonarini, à mezo di li he-
redi del q. s. Valentin Valuatin à sera m. Biasio
Cascellarin, et à monti il nob. s. Florio posse:
dono li sudetti Contorti schippa

Li Sudetti beni sono posseti da noi Redolfi.

Altri beni in detta Villa, che non sono
posseti da noi, nè sappiamo li suoi confini

Campo di quarte sei detto la chiancia, tiuo
chiaucna

il Campo di Milar per stara uno

il Campo di Leuado de quarte sei in circa

il Campo di sotto per quarte tre

Beni in Fonalba giusta le due confi:
nationi 1672: primo Febraro esistenti nella
Faldo N.° 4 delle notificationi à carte 655 659

Vn Campo detto il Campazzo staro uno in circa
posto nelle pertinenze di Fonalba confina à

Sol Levado Strada publica, à mezzo di il Nob:
S. Redolfo Redolfi, à mezzo di il S.r Zapperi
et à monti Strada consortiva, fine trozo, che
và à Sacilato ponede il med.o Nob: S. Redolfi

Vn Cortivo con un Casale appresso in tutto de Campi
tre in circa posto in Fossalta sudetto, confina à
mattina l'acqua detta à Ligugnana, à mezo
di il Nob. S. Nicolo Gaspardis, à sera il Molto
R.do S.r Don Gasparo Pasuti, et alli monti Strada
publica, ponede il Nob: S.r Redolfo Redolfi

Vna Braida dei Trozi de Campi sei in circa, detto
pertinenze, confina à mattina il trozo, che
và à Sacilato, à mezo di parte la Veneranda
Scola del Crocifisso di Portogruaro, et parte
il S. Bernardo di Michele, à sera parte il
Nob. S.r Redolfi sudetto et parte il sudetto S.
Bernardo, et à monti parte esso S. Redolfi,
et parte beni della Veneranda Capella di
San Giacomo Antonio di Portogruaro ponede
il sudetto Sig.r Redolfi

Vn Campo in Valuot pertinenze sudette di stara
due in circa, confina à mattina il S.r Redolfi
sudetto in loco dell'ecc.mo Gello di Venezia, à mez
zo di il Nob: S. Volta in loco delli signori
Grotto, à sera detto S. Volta in loco delli Nob.
S.ri Seueri di Portogruaro, et à monti il su:
detto S. Redolfi in loco delli Sacutti
Possede il sudetto S.r Redolfi.

Vn Campo in Peraruc di stara uno quarte doi
in circa in pertinenze di Fratta, confina à
mattina parte il sudetto S.r Volta, et parte
la Comugnatto, à mezo di, et sera l'isola
consortiua, et alli monti li sudetti signori
Volta in loco delli sig.ri Seueri
Possede il sudetto S.r Redolfi~

Vn Campo in Peraruc dette pertinenze di Fratta
di Stara uno in circa, confina à mattina
La Veneranda Scola del Santissimo Sacra:
mento in loco di Vittor Moratto, et parte
M.e Gasparo Diamante, et Nepoti, à mezo di

et sera: M.° Zuanne di Lazaro, in loco di M.°
Daniel Diamante, qual subentrò in loco di M.°
Liberal Benedetto, et alle montagne la
Comugnatto. = Ponede il sud.° I Redolfi =
Altri beni in Villa di Fonalta, che non sono
goduti da Noi Redolfi. =
Vna Braida detta l' Albera de Campi dieci in
circa posta nelle pertinenze di Fonalta
sudetta, confina à mattina la Comugna
à mezzo di la strada, che uà à VillaNoua
à sera il N. H. Aluise Priuli in loco del
Clar.mo Roda subentrato nelle ragioni dell' ecc.mo
Giello di Venezia, et parte la Ligugnana, et
alli monti il S.r Giacomo, et Fratelli Chiesa di
Portogruaro. Ponede il N. H. Piero Mocenigo
Procurator in loco del Clar.mo Rota -
Vna Braida detta la Braiduzza dette pertinenze
di stara uno, quarte due in circa, confina à
mattina il Nob: H. Piero Mocenigo Procura:
tor sudetto, à mezo di la Comugna, à sera

strada, che uà à l'ado, et il Paludo, et alli monti il sudetto s. Procuratore. Possede il sudetto s. Procuratore.

Vna pezza di terra detta la Braidurra di sotto dette pertinentie di stara due, quarte due, confina à mattina m. Florio di Lucha uno delli confinatori in luoco del merin di San Zorzi de Latisana, à mezzo di il sudetto s. Procuratore in luoco del Diamante, et del s. Erizzo, à sera la strada, che uà à l'ado, et in Paludo, et alli monti il sudetto s. Procuratore in loco del sudetto s. Erizzo

Possedo il detto s. Procuratore

Vn altra pezza di terra detta la Braidurra di sopra dette pertinentie, confina à mattina parte m. Lorenzo, et fratelli Vide in loco delli Morati et parte m. Florio di Luca sudetto à mezzo di il sudetto s. Procurator in loco del sudetto s. Erizzo, à sera la sudetta strada che uà à l'ado, et in Paludo, et à monti il sudetto s. Procuratore in loco del sudetto s. Erizzo

Possede il sudetto s. Procurator.

Vna pezza di terra detta il mazzetto de Campi tre in circa dette pertinenze, confina a mattina stra sudetta, à mezo di il nob: sig. Conte Gaspardis di Vdine in luoco del sig. Frotta, à sera la Ligugnana, et alli monti il sudetto sig. Procuratore in luoco del sudetto sig. Frotta
Posede il sudetto sig. Procuratore

Vna pezza di terra detta li Mazucci di staro cinque in dette pertinenze, confina à mattina la strada, a mezzo di il sudetto sig. Procuratore, à sil à monte la Ligugnano, et alli monti la Veneranda scuola del Santissimo Sacramento di Fonalto, et parte m. Iseppo di Luca
Posede detto sig. Procuratore

Vna Braida detta il Raganaz de Campi cinque dette pertinenze, confina à mattina Communali di m. Lorenzo Vida, et m. Gasparo, e Cugini Diamanti, à mezo di parte m. Domenego Diano, m. Lorenzo Vida, et parte il sudetto sig. Procuratore in luoco del sudetto

S. Troian subentrato in luoco delli Moretti, à sera la sudetta strada, et alli monti M.r Steffo di Luca in luoco del Minzin, et M.r Flovio di Luca in luoco del Diamante, et parte il sudetto Vida, mediante il sudetto Communale. Possede il S. Francesco Zappetti

Vna Braida detta delle Fosse detta pertinenze de Campi dieci in circa, confina à mattina et mezzo di strada publica, che và à Saillon à sera parte il S. Rota, et Fratelli Cordouati di Portogruaro, et parte la Veneranda Scola del Santissimo Crocifisso di Portogruaro, alli monti detta Scola, et parte il S. Ceroni, mediante terre del Commune di Fossalta sudetto Possede il S. Volpe di Portogruaro.

Vna Braida detta della Comugna detta pertinenze de Campi cinque in circa, confina à mattina il Clar.mo S. Contarini in luoco del S. Troilo Alvano, à mezzo di il Clar.mo Sig.r Zaccaria Rotti di Venetia à sera li sudetti

Sig.ri Contarini in luoco del sudetto S.r Albano et alli monti ben Communale acquistato dalli sudetti Sig.ri Contarini

Possede il sudetto S.r Procuratore Mocenigo.

Un Campo in Stiagha di Stara uno in circa pertinenze di Fossalta, confina à sol leuado parte li Clarissimi Sig.ri Rossi, et parte il Nob: S.r Federico d'Attimis, à mezzo di il S.r Foretti mediante Communale aquistato dal sud.mo Prencipe, à sera detto S.r Foretti mediante esso Communale, et à monti, li Clar.mi S.ri Contarini in luoco delli S.ri Albani di Venetia

Hora possedino li heredi del q. S. Daniele Cordouato di Portogruaro etc.

Un Campo in Saililato di Stara uno quarte due in circa dette pertinenze, confina à mattina il S.r Mattio Benedetti in luoco del S.r Moron di Venetia, et parte il Nob. S.r Co: Cesare di Valuasone, à mezzo di, et sera detto S.r Benedetti in luoco del sudetto Moron, et à monti parte

detto S.r Valcatton, et parte detto S.r Benedetto hora possedono li sudetti heredi etc.

Beni posti in Villa di Tessiago giusta la confinatione 13 Marzo 1672 essistente nella Filza N.o 4 delle notificationi a carte 681, che non sono da noi possessi

Vn cortino di muro, et Teze di paglia, et horto anco casa di muro coperta de coppi posta et situata nella sudetta Villa, confina a mattina strada publica, a mezzo di, et sera Braida di Casa di ragione del Clar.mo S. Andrea Contarini, et alli monti il S. Giacomo Cortese

Possede al presente, et habita in Beatio di Bortolo come Collono del sud.o Clar.mo Contarini.

Vna Braida de Campi dieci in circa detta in Cuna di Cint. zoisa nelle pertinenze della sudetta Villa, confina a mattina parte il S. Gabriele Zeni di Venetia in luoco del q. Zulian di Vat et parte La S.ra Steffina Martinelli, a mezzo di le fosse di Cuna di Cint a sera il S. Alessandro

Citelli di Venetia, et alli monti la Magnifi
ca Communità di Portogruaro in luoco del
Venerabil Convento di San Zuanne di esso
loco et Possede il sudetto S. Contarini
mediante il sudetto Collono.

Vna Braida de Campi quattordeci incirca dette
pertinentie, confina à mattina strada
publica, mezo di parte la Veneranda
Chiesa di Pinago sudetto, et parte la sudetta
Mag.ca Communità in luoco del sudetto Conven:
to, a sera parte li heredi del q. S. Valentio
Valuasone, e parte il Nob: S. Francesco Za
petti in luoco del q. mistro Elia di Portogru:
aro, mediante il trattore, et alli monti il
sudetto S. Cortese in luoco del Nob: S.
Cesare Valuasone
Possede il sudetto S. Contarini mediante il
sudetto Collono.

Vn Prado, et Bosco de Campi vintecinque in
circa in dette pertinentie, confina à mattina

parte la sudetta Communità, et parte la Veneranda Chiesa di Junago sudetto, a mezzo di il Revmo Capitolo di Concordia mediante strada uecchia, sive Armentarezzo di Riuagho, a' sera il Pallude di Bar, et alli monti la Commugna di Jussago

Possede il sudetto S.r Contarini, mediante il sudetto Collono.

Vn Campo di stara due dette pertinenze, confina a matina strada publica, et Campo del sudetto S.r Zeni, a mezo di, sera, et monte il sudetto S.r Contarini in luogo del q.m Nobil Cesare Valuasone

Possede il sudetto Contarini mediante il sudetto Collono.

Vna Braida de Campi dieci in circa detta la Bruada in dette pertinenze, parimente confina a matina strada publica, a mezo di il sudetto S.r Castelli in luogo del Sig.r Morone di Venetia, a sera il sudetto S.r

corrette in luogo del s.r Valuasone sudetto, et alli monti l'infrascritto s. Contarini mediante il trattore in luogo delli sig.ri Altan Possede il sudetto Contarini mediante il sudetto Collono.

Altri Beni, che da noi sopradetti non sono posessi, mà che sono di ragion feudale dipendenti dalle antiche Investiture, de quali non sappiamo ne li posessori ne li confini moderni

Due Rughe di Case poste nel Borgo di detto Castello di Cordouado

Due altre case situate in detto Borgo

Vn mato in Cordouado

Vn mato in Mocimbergo -

Vn mato, e mezo in Rivago -

Vn mato in Villa di Sil.

Vn mato in Domorulo pertinentie di Ligugnana

Due altri mati in quelle non compresi

nelle confinationi

Un maso in Fonalbo oltre li beni descritti nelle confinationi esistenti nella Falda N.º 4 delle notificationi

Due mezi masi in Villa di San Giorgio sopra Valuasso

Diversi altri beni in Villa Noua

Risseruandoti noi sopradetti d'aggiongere quan: dounque ci peruenissero à notitia beni di ragion feudale non tanto posti nelle sopra: dette Ville, che in ogn'altro scoprissimo à noi giustamente douuti. Come pure seguito che sia la reuisera de beni descritti di noti: ficare li suoi ueri, e moderni confini à publica et priuata cautione. Denonciando à tall effetto cadaun indebito detentore de medemi

Io Agostin Redolfi per nome di mio Zio mio proprio, e de Fratelli

Adi 21 Agosto 1699

Presentato nel Magistrato Eccellentissimo

sopra Feudi dal Fedel Agostin Redolfi
di Cordouado ut supra.

[illegible]

die 2 Julij 1724.

Rtes. in actis . Co. p.d eductā Grata, et int.; ut in praec. Sigle prod die

IOANNES CORNELIO DEI GRA DUX VENETIAR &c.

1711: 28 Febraro

Universis, et singulis Rectoribus, magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, et successoribus significamus. Come havendo li Proved.ri Nri s.a Feudi con l'auttorità, che tengono dalla Sig.ria Nrã col Senato intesa l'umile e riue=rente instanza delli fedd.i Agostino, e

Giulio Fratti Ridolfi di Cordovado q:m fed:
Ottaviano d.ti anco Zagani, con qual.e ar=
rogono, essere stati Loro stessi Investiti
l'Anno 1699 = 20 = Agosto dal Mag.r de sud.ti
Proved.ri unitam.te con Li q.m q.m fedd: Bru=
naro q.m Ridolfo Loro Zio Paterno, e Giacomo
di Loro Fratello d'lle rag.ni, e Beni tutti da
essi, e Loro Auttori (denunciati anco Zagani)
riconosciuti da più secoli con la qualità
di feudo retto, Legale ed habitanza, e
Cavallaria de Rev.mi Vescovi di Concor=
dia, con il Jus in oltre di seder à render
ragione in Civile, e Criminale minore, e
maggiore nel Castello di Cordovado insie=
me con il Capitanio d'l Vescovo sud.to
Astanti, et abitanti d'l d.o Luoco; con
il privileggio pure di havere soli
tanquam Advocatores Episcopatus Con=
cordiensis, La custodia di quel Castello
in tempo di vacanza, et di accompagnare

alla

alla Chiesa di Concordia li Vescovi al
tempo del loro ingresso, riceuendo p. tal
funtione un Cauallo, ò mulla, con cui
uengono all'ingresso stesso, e con quelle
altre prerogatiue, priuileggi, Giuris=
dittioni, preeminenze, e rag.ni attinenti
al Feudo stesso p. le antiche Inuest.re
dichiarite, et espresse nella sopracitata
Inuest.ra 1699= . Mancati posteriorm.te
di uita li sopranominati fedd.i Brunoro
Zio, e Giacomo fratello ad essi Agostino
e Giulio fratelli superstiti s'accrescè
la rag.ne di quella portione de Beni, e
Giurisd.ni che alli Defonti aspettaua
in Vita . Per tanto petita Venia p. il
tempo trascorso supplicano la rinoua=
tiua Inuest.ra in tutto, e p. tutto come
nella precitata 1699= 20= Agosto, pronti
a prestare il douuto Giuram.to di Fe=
deltà, e di soccombere à gl'oblighi

ad^o essi incombenti con dar sempre immu=
tabili contrasegni di fed:mo Vassallaggio an=
co col sagrifficio d'lle Vite stessa, e come
nella Supp:ca 29: X^bre decorso alla quale,
et C.

Et havendo d.i Proved:ri N.ri osservato quanto
si deve in tale matteria, tolte anco le
solite, e convenienti informationi da
gl'i Avocati N.ri Fiscali e Dottor Anni=
bale m.o Ferrari Consultor in Iure, con
la visione d'lle scritture a tall' effetto pre=
sentate, stimando giusta, e ragionevole
l'instanza sopra d.ta, concedendogli prima
con la solita Clemenza Publica la sup=
plicata Venia; Hanno col tenor d'lle
presenti, et con ogni miglior modo In=
vestiti li fedd:i Agostino, e Giulio fratelli
Redolfi q.m fed: Ottavian d.i anco Fagani
da Cordovado stante la morte d'lli q.m q.m
fedd:i Ridolfo Zio, e Giacomo loro fratello,
d'lla

della portione de Beni Feudali d'Abi=
tanza, ò Cavallaria, che dalli Defonti
erano possessi, et di quelli, che sono stati
distratti, e goduti da persone incapaci,
registrati sotto le Investit.ⁱ 1692 = 20 = Ag.to
dipendenti da Investit.ⁱ antiche à Loro
maggiori da Vescovi di Concordia, e Luo=
gotenenti Ill.mi della Patria del Friuli con=
cesse in raggion di Feudo retto, e Legale,
restando essi, sudd.ⁱ Redolfi investiti
obligati precisam.te in vigor della pre=
sente d'impiegare ogni studio p. la ri=
cupera de Beni distratti à Loro noti, et
di quelli, che gli capitassero à notitia quan=
doung.e così che riuniti al Pub.co Patrimo=
nio debbano soccombere à que pesi mili=
tari, che fossero essi Beni soggetti | Di
più habbiamo Investiti essi fratelli Re=
dolfi della facoltà, e Privileggio di Cus=
todire il Castello di Cordovado in tempo

di sede Vacante del Vescovato di Concordia come Avocati, e diffensori del Vescovato con ricognitione de soldi uinti al gior=no: Come pure della prerogativa d'ac=compagnare alla Chiesa di Concordia li Vescovi, che vengono elletti pro tempore ciò è il giorno del loro ingresso, riceuen=do p. tal funtione in Regalia la mulla ò Cavallo sopra quali vengono li Vescovi à fare lo Ingresso come appare da Investit: antiche Episcopali, esami de Testimonij et atti sussequenti, che stabiliscono ques=te loro ragioni, et inveterata consuetu=dine: Investendoli in aggiunta dell'auttorità di seder, venendo ricercati al Banco col Capitanio di Cordovato, et altri Vassalli ad consulendum, et ammi=nistrar Giustizia secondo la Consuetudine del Luoco, et con Carico Militare in tempo di Guerra come apparisce dagli atti di

essercitata

esercitata Giurisd.ne continuati dal
1567 sino al presente, e come si vede
espresso nelle Investit.i de sud.i Proved.ri
Nri 1645 = 4 = Feb.ro, e 1699 = 20 = Agosto
acciò p. loro stessi, e discendenti maschi
di Legitimo matrimonio nati in conformità
delle antiche Investit.e, usi, e Consuettu=
dini da d.i fedd.i Redolfi prodotte, à
quali s'habbia intiera relatione senza
alteratione ò diminutione alcuna.
Et p.che il sud.to fed.e Agostin Redolfi tanto
p. nome proprio, quanto come Proc.r del fed.
Giulio suo fratello hà genuflesso giusto
la Pub.ca ordinatione prestato nelle mani
Nre il debito Giuram.to di Fedeltà nel
modo qui sotto espresso, alla presenza
di quattro Nri Consiglieri, due Capi di
quaranta, et de Proved.ri Nri S.r Feudi
restando essi tenuti à tutti quelli Carichi,
et oblighi à quali sono soggetti li buoni

e fedd.i Vassalli della Sig.ria Nostra, et che ri=
cerca la natura del presente Feudo. Per=
ciò habbiamo commandato, che gli sia fatto
il p.nte Docum.to di Investitura renonza=
tiua qual uogliamo che sia, et s'inten=
da sempre senz'alcun benche minimo
pregiud.o delle Publiche rag.ni, et di ca=
daun'altra persona. Mandantes de præ=
missis hoc publicum confici documentum,
Bullaq. Nostra plumbea pendente muniri;
Quare mandamus vobis ut supra omnia
in ea contenta observetis, et ab omnibus
inviolabiliter observari, et in actis
Cancellariæ vræ registrari, publicari
præsentantiq. restitui faciatis.

Dat. in Nostro Duc: Pall.o die 28 Februarij 1721=

Almorò Pisani Proc.

Ferigo Barbarigo Ptur

Franc.o Battaggia Secr.

Ill.mi, et Ecc.mi SS.ri Proved.ri
Sopra Feudi

L'Anno 1692: 20: Agosto fossimo dal pnte Ecc.mo Mag.to investiti Noi Agostino, è Giulio Fratti Ridolfi da Cordovato q.m Sig.r fed: Ottavian unitam.te con li nunc q.m q.m Sig.ri fedd: Bernardo q.m Ridolfo Nrõ Zio Paterno, è fed: Giacomo Nrõ Fratello delle rag.ni, è Beni tenti da Noi, e Nri Auttori [denominati anco Pagani] riconosciuti sin da più Secoli con la qua= lità di Feudo vero, e Legale, et d'habitanza e Cavallaria dagli Ill.mi, et R.mi Vescovi di Concordia, con il Jus in oltre di seder à render rag.ne in Civile, e Criminale minore, e mag.re nel Castello di Cordovato Insieme con il Capitanio di Mons.r Ill.mo Vescovo, Astanti, et habitatori del d.to Luoco; con il Priviléggio pure di haver soli tan= quam Advocatores Epi.s Concordiensis, La custodia di quel Castello in tempo

di uacanza del Vescouato, et di accom=
pagnare alla Chiesa di Concordia li
Vescoui al tempo del loro ingresso, rice=
uendo* p. tal funtione un Cauallo, ò
Mula, con cui uengono all'ingresso
stesso; et con quelle altre prerogatiue
priuileggi, Giurisd.ni preminenze, e
rag.ni attinenti al Feudo stesso p. le
antiche Inuestit.e e dichiaratte, et es=
presse nella Inuestit.a sud.ta 1699.
Mancati posteriorm.te di Vita li soprano=
minati fedd.i Buonoro Zio, e Giacomo
Nro Fratello à Noi s'accresce la rag.ne
di quella portione de Beni, e Giurisd.ni
che ad essi uiuendo aspettaua. Per
tanto petita uenia p. il trascorso del
tempo ne supplichiamo dal pred.o Ecc.mo
Mag.to la debita Inuestit.a in ordine
anco à quella 1699. 20. Agosto et
in tutto, e p. tutto come in quella

premi

pronti à prestare il dovuto Giuram.to
di Fedeltà di soccombare à gl' oblighi
che ne incombono, e di dar sempre im=
mutabili contrasegni di fed.mo Vas=
sallaggio anche col sacrifitio delle
Vite alla Republica Ser.ma Grē

1721 = 29 = X.bre

Supp.ca pntata nel mag.to Ecc.mo S.a Feudi
da D.r Ant.o Grassi p. nome delli fed.li
Agostino, e Giulio Fratelli Redolfi di
Cordovato p. ottener Invest.a ut intus.

Segue il Giuram.to di Fedeltà

Io fed.e Agostino Ridolfi tanto p. nome
mio, quanto come Proc.r del fed.e Giulio
mio fratello. Giuro, et affermo p. li
santi Euangelij di Dio, che saremo
sempre fed.li à V.ra Ser.tà, et al Ser.mo

Dominio, nè mai in consiglio, agiutto ò fatto saremo contro l'honore, è stato della Ser.tà Vrã, anzi intendando, che altri volessero esser contro di manifestarlo, opporsi, et impedire di tutto Nrõ potere et di conservar il Feudo Beni et rag.ni Feudali, mantenendoli ad honore et buon stato di Vrã Ser.tà, et del Ser.mo Dominio. Per ricuperar le cose perdute presteremo contro ciaschaduno ogni agiutto con la persona, col consiglio et con l'havere, come anco fermam.te faranno li Nri successori, et prontam.te sodisfaremo al debito del Vassallaggio prestando tutti quelli servitij à quali sono tenuti li fedd.i Vassalli secondo la dispositione et consuetudine Feudale, et specialm.te secondo le Leggi, et ordini di esso Ser.mo Dominio 1586 = 13 = Xbre, et 1587 = 29 = Maggio, et in occasione di

di aperta Guerra senza aspettar di es=
sere chiamati offeriremo prontam.te se=
condo la Publica volontà, et p. essecuz.ne
d.lle sud.e Leggi il debito servitio, et os=
sequio p. l'honore, et stato di V.ra Ser.tà
et del Ser.mo Dominio, con ogni ardor di
spirito –

Ant.o Tiepolo Seg.rio –

Adi 28= marzo 1722=
Intato nel mag.to ecc.mo s.r Feudi, et Intimato come in Processo seg.to del pnte Giorno –

Adi 2= X.bre 1723=
Intato nel mag.to ecc.mo s.r Feudi, et Intimato come in Processo seg.to del pnte Giorno –

1738. Primo: Marzo. —

ALOYSIUS PISANI DEI GRAZIA DUX VENEZIAR etc.

Universis, et singulis [illegible]

[illegible]

ordinado [illegible] red. Giulio [illegible] Franco Bragan[illegible]
a nome suo e del sud. Giacomo [illegible]
di lui fratello [illegible] conseguente con
esso in contumacia [illegible] e la quale
[illegible] la nobile [illegible]
miglia [illegible] denominata [illegible]
pena di consacrato fratello [illegible]
[illegible] con la qualità del reato
[illegible] regale [illegible] e [illegible]
in rigor [illegible] tenuta [illegible]
[illegible] di incendio [illegible]
di [illegible] ragione [illegible]
a criminale [illegible] fratello
stesso di [illegible]
tanio di d.to [illegible]
[illegible] privilegio
similmente [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

e di accompagnare alla Chiesa di Concordia
elli Vescovi al tempo del loro ingresso a
cavallo, e dal Vescovo un cavallo di stalla
con cui venga dall'ingresso stesso con-
venir detti Feudatarij riconosciuti di soldi
venti al giorno durante d.ta vacanza
e con quelle altre prerogative Privilegi
e Giurisdizioni diversamente di ragione
attinenti al feudo stesso già descri-
tte nell'antiche Investiture, se con
ispecial e particolar.te con la descrizione
de beni nell'Investitura 1699: 20:
Agosto

Che la morte delli fedeli Giulio loro
Padre ed Agostino loro Zio Paterno
in tempo della loro minore età Durant
la detta età rispettivam.te avvertito il caso
della Successione ad esso feudo per
tanto vestita venia per il tempo pre-
corso supplicano la rinnovazione dell'Investit.a

in tutto come nell antecedente [illegible] singo:
larmente sbagiando [illegible] di anni
28. [illegible] concesse [illegible] ultime [illegible]
[illegible] manuale [illegible] che
è del rev.do Giacomo [illegible] fratello
[illegible] a portare il [illegible]
di fedeltà del [illegible]
ad esso incombente come [illegible]
[illegible] e come nella [illegible]
[illegible] alle [illegible] ecc.
Et [illegible] nostro [illegible]
[illegible] di dovere in tale incrocia [illegible]
anco le solite e convenienti informazioni
dagl' Avvocati nostri Fiscali e [illegible]
Annibale Maria Ferrari [illegible]
con la visione delle scritture [illegible]
[illegible] stimando giusta e ragionevole
l' instanza [illegible] concedendogli [illegible]
con la solita clemenza [illegible] la
[illegible] hanno col tenor [illegible]
[illegible]

ni, e con ogni miglior modo annessitia
li rev.di Stanislao e Giacomo Grasso
Fratelli Bertelli al q.m Giulio Gianco
zagani da Carbonato, stante la morte
delli q.m Giulio lor Padre, per li quei
ingerire paterno come delli di memori
[illegible] della famiglia delli beni
feudali e habitanti le cavallaria
che di due sono investiti, e di quelli
che sono stati distratti e perduti da
persone incapaci già registrati, e di
quelli da investirsi strutture da
loro Maggiori da Vescovi di Concordia
e Luogotenenti della Patria del Friuli
[illegible] in ragion di feudo retto e le-
gale restando detti fratelli Bertelli
investiti obbligati mediante in
vigor delle [illegible]; e convenire ogni
studio la [illegible] de beni distratti
e loro [illegible] che quelli che gli capitasse

sero

à notizia quandocunque, che li nume-
ri al Publico Patrimonio destinato soc-
combere à quei soli Militari che si
ssero dati loro soggetti. E noi habbiamo
riconosciuti dagli Atti Publici della Sac-
ristia è Privileggio di custodire il
castello di Cordovado in tempo di Sede
vacante del Vescovado di Concordia,
come Avvocati e Difensori del Ves-
covado con recognizione da Sudditi
a giorno fermo fare delle prestazioni
di accompagnare nella Chiesa di Con-
cordia li Vescovi che vengono eletti
nel tempore cioè il giorno del loro
ingresso ricavandosi del tempore in
Regalia in molti è Cavallo Sera,
quali vengono li Vescovi a Farsi il
ingresso come asseriscono da scritture
antiche Episcopali come da detti
nomi [illegible] [illegible] [illegible]

uestite loro ragioni, et inveterata consue-
tudine indubitabili in aggiunta dell'
autorità di Abbati venendo ricercati al
Banco col Cancelliere di continuato, et
altri Vassalli ad consulendum et ammi-
nistrar Giustizia secondo la consue-
tudine del luoco, et con carico militare
in tempo di Guerra come apparisce da
atti di diramata Giurisdizione continu-
ati dal 1567: sino al pred.: et come
si vede descritto nell' Investitura
de sud.ti Feudi nostri 1685 4: Febraro
et ciò per essi e Discendenti Mas-
chi di legitimo Matrimonio nati in
conformità dell' antiche Investiture
usi e consuetudini de detti Feudi Gi-
bollini ridotte à quali s'habbia intiera
relazione senza alterazione ò diminu-
zione alcuna
E perche il sud.o Fed.o Ottaviano Gibolli-

tanto per ragione sua quanto per nome del
fed. Giacomo Ottavio di lui fratello
minore conviventi in Ravenna, unitamente
ha [illegible] giusto la Pubblica
ordinazione prestato nelle mani nostre
il debito giuramento di fedeltà nel
modo qui sotto descritto alla presenza
di quattro nostri consiglieri due capi
di quaranta e [illegible] nostri [illegible]
feudi ricevendo [illegible] e tutti quelli
[illegible] i quali sono [illegible]
getti li buoni e fedeli Vassalli della
Signoria nostra e che [illegible] la natura
del med.mo feudo [illegible] habbiamo co-
mandato che gli sia fatto il med.
documento d'investitura qual no
[illegible] senza
senza alcun denaro minimo [illegible]
delle Pubbliche ragioni [illegible]
[illegible]

auditis contrici documenti bullaque
nostra Plumbea vendendo intimi:
Quare mandamus vobis ut supra omnia
in eo contenta observari, et ab omnibus
inviolabiliter observari, et in actis Can:
celliarie nostre registrari, presentan:
tique restitui faciatis

Dat. in nro Duc. Pall.o die Prima Men:
sis Martij 1738:–

[illegible]

Lorenzo Zuanni Procurat.r

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Proved.ri sopra Feudi

La nobile antichissima famiglia Zirolfi deno:
minata anco Fagana da Cordovato Castello
che gode l'onore di venerare sotto il comando
di questo Ser.mo Dominio gode da più secoli
con la qualità di Feudo retto, legale e

habitanza, e cavalleria, reconosciute ne' tempi da quelli Ill.mi et R.mi Vescovi di con:
cordia, con il Ven. di veder in oltre à ren.
der ragione Civile e Criminale minore
& maggiore nel Castello stesso di Cordovaro
insieme con il Capitanio di [illegible]
Vescovo [illegible] et habitatori del d.to
luoco, et [illegible] privileggi [illegible] di haver
[illegible] tenuto [illegible] cosi ancor
[illegible] la [illegible] di quel Castello in
tempo di vacanza di quel Vescovato et
di accompagnare alla Chiesa di Concordia
[illegible] tempo del suo ingresso ri:
cevendo per tal funzione un Cavallo ò
Mulla con cui vengono all' ingresso stesso
oltre ancora il [illegible] di [illegible] carico.
Ragione di [illegible] il giorno durante
detta vacanza & con [illegible] altre prero:
gative, privileggi, [illegible]
nente [illegible]

stesso già accennante nelle antiche Inuestit.e de nostri ragioni & particolarmente con la descrizione de beni in Inuest.e 1699: xx Agosto.

La morte delli Sig.ri Agostino, e Giulio fratelli Gio: Batt.a q.m Sig.r Ottauian il primo zio, & il sud.o Padre di noi Ottauian, Giacomo, & Orazio di lui fig.li già Inuestiti li 28. Febraro 1702: & che ci lasciò meriti detto [illegible] gouerno ha portato la ragione di adire de retenti [illegible] di surrogatiue, e di [illegible] & conseguenza l'ecc.mo Sig.re di benignissima Inuestitura petita venia pro lapsu temporis, de [illegible] lasciati [illegible] dal Padre, che mancò li 28: ottobre 1706: può considerarsi diz.retto mancato poi il Sig.r Agostino zio li 2: Giug.o 1708: col riflesso anco dell'in ordine alla già nominata Inuestitura 1699: pronti à prestare il douuto giuram.to

di necessità di soccombere à gl'obblighi che ne incombono, e di dare sempre immancabili contrasegni alla Ser.ma Rep.ca di esser ossequiosissimi vassalli, anche occorrendo col sacrificio delle vite medeme etc.

Udienza 28 Febraro 1757.

Supplica [illegible] dall'Ecc.te Costantino Borghesi [illegible] nome del sud. Ottavian Zicoltri da Cordenato commorante in Pratema [illegible] unione col sud. Giacomo Orazio suo fratello minor per ottener [illegible] [illegible]

Segue il Giuram.to di Fedeltà

Io sud. Ottaviano Zicoltri tanto per nome mio quanto per nome del sud. Giacomo Orazio mio fratello giuro, et affermo per li Santi Evangeli di Dio, che saremo sempre fedeli à Ser.ma Rep.ca et al Ser.mo Dominio, ne mai in consiglio, aiuto, ò fatto saremo contro l'honore, e stato della Ser.ma Rep.ca, anzi intendendo che altri operassero cosa contra

di manifestarlo sempre; et impiegare di tutto
nostro potere et di conservar il feudo beni
et ragioni feudali, mantenendoli ad honore
et buon stato di V. Ser.tà et del Ser.mo
Dominio. Per riservar le cose vedute me-
teremo contro ciascheduno d'ogni aiuto con
la persona, col consiglio et con l'havere
come anco fermamente saranno li nostri
successori et similmente soddisfaremo al
debito del vassallaggio, prestando tutti quelli
servitii a quali sono tenuti li vassalli
secondo la dispositione et consue-
tudine feudale, et specialmente secondo
le Leggi dell'Eccell.mi di esso Ser.mo Dominio
1586 13. xbre: e 1587: 29 Maggio et in
occasione d'aperta guerra senza aspettar
d'esser chiamati offeriremo secondo la
pubblica volontà et per essecutione delle
sud.te Leggi il debito servitio, et ciò
anco per l'honore e stato di V. Ser.tà

dt. del Ser.mo Dominio con giuramento
di Venezia

[illegible]

C. And.a Tiepolo Rec.o

IOTECA
VICA
DI
DINE

In Nomine Dei eterni Amen

A 1029

Co. Sbruglio

Hoc fasciculum
Documentorum ad Prebendam
plusquam [illegible]
lem familiae de Montalbano
[illegible] legalitate
[illegible] latina authentica
illi a[illegible]; [illegible]
[illegible]
[illegible]
ordo [illegible]

Udine 19 Giugno 1883
Dono del Co. Francesco Sbruglio
V. Joppi Bibl.

[illegible]ECA
[illegible]A
[illegible]INE

In Nomine Dei eterni Amen

Copia di Scritture

attinenti

alla Famiglia Montalbano

di

Conegliano

In Nomine Dei eterni Amen

In Nomine Dei Eterni Amen. L'Anno dell'Incar=
natione di Nostro Sig.re Gesù Christo 1639 Ind.e 7.a
il dì veramente 24 Novembre.

Essendo Noi Frà Scipio Papafava Com.re di S. Leonardo di
Chieri, e Frà Giacomo Papafava Cav.re dell'Ordine della
sacra Relig.e Gerosolimitana stati eletti, e deputati Com=
missarij a far le prove di Nobiltà del Sig.r Mar. Ant.o
dalla Fratta Montalbano come per la qui alligata Com=
missione sopra di ciò spedita nel V.do Capitolo Provin=
ciale di questo Priorato di quest'anno, la qual Com=
missione è stata a noi consignata insieme col Me=
moriale, attestatione del Battesimo, arme presentate
et anco le Ordinationi del Cap.lo Generale dell'anno
1635, e col Deposito fatto fare dal Capitolo al detto
Pretend.e particolarm.te espresso nella qui alligata Com=
missione, la quale volendo Noi eseguire come si
conviene habbiamo prima prestato giuramento l'uno
in mano dell'altro toccata la Croce del nro abito
di bene eseguire le cose come sopra; e poi ordinato
al sottoscritto Cancell.re di nra Relig.e in questo Priorato
che deve scrivere di sua mano li doi Processi conformi
delle dette Prove, secondo la forma delle Ordinationi
della Relig.e, et che si devono fare p esecut.e dell'Ordine
della V.da Lingua d'Italia di 23 Gen.o 1621, che debbi qui
sotto registrare il sud.o Memoriale, la fede di Batto, et gl'
Interrogatorij, che sono inseriti in dette Ordinationi
sopra quali haveranno da esser esaminati li Testimonij
nelli luochi ove si hanno da far dette prove; come
nel Memoriale, che qui sotto segue.

Ill.mi Sig.ri Sig.ri Coll.mi

Comparo Io M. Antonio della Fratta Montalbano fig.lo
del

del Sig.r Caual.r Gio: Batta nel pnte Ven.do Capitolo, et le appresento la fede: del gnō del mio Battesimo, et insieme l'Armi, et Insegne de miei quarti qui sotto annotati, perche uolendo io professare nella loro Sag.a Relig.e Gerosolimitana, et esser admesso nella loro Nobilissima militia si degnino siccome humilm.te le supplico deputarmi due Commissarij, quali habbino a portarsi doue occorrerà p prender le informationi necessarie di mia Nobiltà; et de miei Quarti giusta li stabilimenti, et ordinationi della loro Religione, a fine che spedite esse proue possa passarmene a Malta p ottenere ciò che sommamente desidero. La qual gratia che mi saranno pregherò il Sig.r Iddio p ogni maggior esaltatione delle Sig.e loro Ill.me

Pretend.te — Marc'Ant.o dalla Fratta Montalbano

Padre — Gio: Batta dalla Fratta Montalbano Cau.r della Sig.a Gerosolemo.

Madre — Claudia Marchi q. Nicolò da Serauallo

Aua paterna — Regina Melchiori q. Luca da Oderzo

Aua materna — Laura Caronella q.m Sig. Pro da Conigliano come sono anco i Montalbani

Segue la fede del Battesimo.

Vniuersis, et singulis presentes litteras inspecturis, lecturis, et audituris fidem facio, et attestor Ego Jo: Baptista Libera J: V: D. Parochialis Eccl.ae S. Leonardi

1617 Ciuitatis Coneglani Archipresbiter Illmu Dnu Marcu Antoniu filiu legitimu, et naturale Illmi Dni Jo: Bapte Montalbani Equitis Ser.me Reipu.ae Venetiaru ex dicta Ecc.a Parochi baptizatu fuisse anno Dni 1617

die,

In Nomine Dei eterni. Amen

Die tertia Mensis Iunij ubi apparet nota in Libro 8.uo Baptizatorum. In quorum fidem.

Coneglani

L. sigi. Ego Io: Bapta qui supra scripsi, sub.it et sigillavi

Interrogatorij

Pmo s'è compadre, o Parente in alcun grado del Sig: M: Antonio dalla Fratta Montalbano se sapeua di douer esser esaminato

Omminis

2do se sia nato, e dissero nobilm.te dal canto del d.o Sig: Cau.r Gio: Batta suo Padre, dal Sig. suo Auo, et altri Antenati di Casa Montalbana, et se detta Casa è Nob:e di nome, et armi, et antica da 200 anni

Omminis

Adi 26 Nou.e 1639

Noi antedetti Fra Scipio Papafaua Com.e e Fra Giacomo Papafaua Cau.e Commissarij come auanti deputati per queste proue siamo questo g.no insieme col anted.o Nod.o e Cancell.e auiuati in Conegliano luogo della Nascita del sud.o Sig: M. Ant.o della Fratta Montalbano oue si deuono prender l'informationi necessarie di lui, e della sua famiglia, et della Caronella ancora sopra di che saranno da Noi esaminati Testimonij delli più uecchi, et honorati che potremo hauere come qui sotto seguirà

Adi detto

Ritrouato l'Ecc.mo Sig: Dominico Graziani D. Nobile di

per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] giorni

[illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

anno 1100 [illegible] [illegible]

Che [illegible] [illegible] d'alcuni [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] non sarà [illegible] di [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sotto

famiglie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] luogo

[illegible] di quei [illegible] si dirà [illegible] giurisdizione

alcuna non ebbero; [illegible] adunque erano [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] si chiama non [illegible] [illegible]

stati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] da [illegible] da [illegible] [illegible]

Et nel [illegible] undecimo a facciata 644 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nella guerra con [illegible]

[illegible] il Senato della [illegible] Repubblica Veneta

[illegible] che nel suo stato si [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] la [illegible] di [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] tutto

il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] elezione di alcuni cittadini

di [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]

soldati facendovono tener particolar conto, e che questo numero de' soldati si doveano anche cauare dalle Terre, che sono oltre la Piave, andarono li Cittadini Triuigiani a questo [illegible] deputati nel Coneglianese, per far la descrittione di questa militia. Della qual cosa i Coneglianesi che pretendono esser affatto da Triuigiani separati reclamarono al Senato, che non voleua tolerare i tanti loro pregiuditij, il quale scrisse che accioche non fosse derogato alla giurisditione di Conegliano egli voleua che nel Coneglianese il Podestà di Conegliano facesse egli questa descrittione, e parimenti in molte altre occorrenze nelle quali i Triuigiani, o'l loro Rettore hanno tentato di intromettersi nel Contado de Coneglianesi essi prontamente al Principe reclamando hanno molte [illegible] ottenute per conseruatione di questa loro desiderata separatione.

Si caua dalla sopradetta historia la Nobiltà della Famiglia Montalbana con giurisditione e della famiglia [illegible] di Conegliano da che può venir in chiara cognitione, chi leggerà le [illegible] Conegliano [illegible] Nobiltà, oltre la [illegible] e fabriche nobili, e grandezza di questa famiglia, e che Conegliano è separato da Triuigi.

1183 In Nomine Dni Dei Jesu Christi Anno a Nativitate ejusdem Millesimo Centesimo octuagesimo
tertio Ind. tertia decima Die decimo intrante Junio. Concordia inter Comune Padue, atque Coneglianenses facta qualiter et quid Coneglano et Coneglani Consortibus, nec non caeteris qui ad hanc concordiam Comunis Padue, et Conegliatensium venerint, Comune Padue teneantur et securitates super his attendendis praestiterit, ut ex subiectis apparebit tales sunt; quod Comune Padue adiuvabit relevare Coneglanum sine fraude si oportuerit, et adiuvabit Coneglanum et guerram eius suam faciet, nec pacem nec concordiam, nec guerram recreditam fecerit sine parabula data a maiori parte Rectorum Coneglani qui modo sunt, vel pro tempore erant, et si aliqua persona fecerit Comune Padue, id primum non habebit et centum guardes bonas sine fraude suis expensis dabit: movente in Coneglano, vel in alijs locis Cenetensis Comitatus ubi Rectores Coneglani voluerint eas ponere per guerram, et totas guerras quas Coneglanum habebit vel Comune Tarvisij usque ad pacem factam.

Interfuerunt autem hii quae in Concione facta fuerunt Ecelino de Camino, et Gabriel eius filio, Odelricus de loco Camino cum Guiberto qui ambo Rectores Coneglani erant. Item Ardilus Frigerius Corradus da Prata, Vivianus de Forminica.

Ego

Ego Gaucinus Impl[eria]lis Aul[a]e D[ominus] f[rater] Jabellio interfui his omnibus eaq[ue] scripsi

Si è posto la sud[ett]a Conventione fatta da Conegliano con Vad[ov]a perche in essa è nominato uno della Casa che si prova, che era de principali, e per dimostrar che Conegliano era libero, et anco si vede dalla Historia del Bonifacio sopranominato.

— —

1358 Tenuta Ill[ustrissi]mi Duc[alis] Dom[inii] Venetiarum de Terra Coneglani accepta p[er] Virum Nob[ilem] D[omi]num Io[ann]em Zeno 1358

a Tergo Nobilibus, et Sapientibus Viris Consulib[us] Consilio, et Comuni Coneglani

Ioannes Delphino Dei gr[ati]a Venet[iarum] Dux etc. Nobilib[us] et sapientibus Viris Consulibus Consilio, et Comuni Coneglani fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. fideles dilecti Vir Nobilis Ioannes Zeno dilectus Civis, et fidelis noster presentialiter venit de nostro Mandato Coneglanum accepturus tenutam dominium et possessionem eiusdem Loci n[ost]ri nomine atque vice n[ost]ra Vobis quod vobis dixerit parte n[ost]ra fidem adhiberi credulam debeatis etc.

Data in n[ost]ro Duc[ali] Palatio die xxv febr[uar]ii xi Ind[ictio]ne

Si è posta la sud[ett]a lett[er]a Ducale della Ser[enissi]ma Repub[li]ca perche si veda che il Prin[cip]e dà il titolo di Nobile alli Consoli di Conegliano, onde si vede che fù Nobiltà.

— —

1410 Anno a Nat[ivita]te Domini Millesimo Quadringentesimo Xmo

Ind. 3.a Die tertiodecimo Mensis Novembris Coneglani in Domo habitationis infrascripti Nobilis Dnæ ibat̃
Præsentibus etc.
Ibique Petrus Torniello f. et heres, et hereditario nomine q. Ser. ... et spectabilis Militis Dni Calcini Torniello in præsentia dictorum Testium, et mei Notarij infrascripti dixit, et fuit contentus, et confessus in se habere, et manualiter habuisse, et recepisse a Nobile et sapiente ac honesta D.na Dna Maria filia q. Nob. Viri D. Cittadini de Montalbano de Coneglano ol. Vxore dicti q. D. Calcini, et nunc Vxore spectabilis et egregij Viri

Contarina fam.a Nob. di Ven.a

D. Danielis Contareno ibi præsente etc. Una locum feliciter et alia forma, et res contenta quondam Tori. ... quas res tenebantur dare etc. quapropter etc. fine etc.

L. S.
N.

Ego Tebaldus de Verdebock f. q. ... Iois de Coneglano Pub. Imp. auct. Not. hijs omnibus etc. interfui, et rog. scribere scripsi

1448 Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo octavo Ind. Undecima Die Dominico quartodecima Mensis Januarij Coneglani In domo etc. Præsentibus etc.
Ibique contracto matrimonio inter Nobilem, et honestam Dnam Bartholomeam filiam Nobilis et Egregij Viri D. Almerici de Montalbano Civis Coneglani ex una parte

Darnea anco p. la famiglia ... onelta

et Nobilem, et prudentem Virum Dnum Clementem q. Dni Ludovici de Cavonellis de Coneglano ex alia, et dicta Dna Bartolomea hodie ... inter d. D. Clemens confessus fuit

In Nomine Dei eterni. Amen

fuit manualiter habuisse a dicta Dna Bartholomea
in Dotem, et Dotis nomine, inter denarios, et res mo:
biles libras mille quadringentas
Ego Bartholomeus de Velasis Not. his omnibus
int. eaq: rog. fideliter scripsi

In Christi Nomine Amen. Anno a Nativ. eiusdem
1420 Millesimo Quadringentesimo Vigesimo Ind. tertia
la sopra scritta va avanti la sop. del 1440 decima die septimo curr. Novembris Coneglani
sub logia Cum coram Illi, et Egregio Viro Dno
Francisco de Sarzonibus pro Ducali Dom. Venet.
Potte terre Coneglani, et eius Juditio mota foret lis,
et questio inter Ser Petrum q. D. Venetiani de Montalbano
de Coneglano suo proprio nomine, et tamquam Patrem,
et legmo administratore Mathei Jacobi, et Antonij
eius filiorum ex una parte dictis nominibus agente; et
petentem Bartholomeum, et Almericum fres, et filios
et heredes q. q. Francisci q. q. Venetiani supradi. ex alia
se defendentes
Ego Laurentius de Perdeboco Not. de Coneglano his
omnibus interfui, eaq: rog. scripsi, et publicavi
Si osservi la pnte scritta, che il sud. Nod. non dice
Nobili ad alcuno de Contraenti, ma ne meno lo
dice al Sarzoni Podestà che pur era Nob. Venet.

In Nomine Christi Amen. Anno Nativi. eiusdem Mille:
1408 simo Quadringentesimo Octavo Ind. 6. Die octavo
e questo avanti la sop. del 1410

Mensis Januarij, Coneglani In Curia P̄ntibus f.
Ibiq. Eurerius Civis Coneglani D. Rainaldus q. D.
Antonij de Montalbano ex certa scientia nullo er:
rore ductus per se, et suos heredes de eius tenuta, et
possessione sub condit. infrascripta annua pensionis ad
renouandum semper in capite uigintinoue annorum f.
dedit concessit, et tradidit ad liuellum perpetuale Lau:
rentio q. Bartholomei Zanetti de Villa Biani dis:
trictus Coneglani et f. duas petias Terre positas in
regula Ville Biani f.

Locus Signi Not.

Ego Franciscus Robertus Pub. Imp. auct.
Not. suprās omnibus f. p̄ns fui, et rogatus
scripsi f. et in hanc publicam formam redegi f.

1518 Dominicus Miserat. Diuina Eps Portuen. sacrosc.
Romane Eccle Cardinalis S. Marci, et S. Sedis
Aquileiensis Patha f. Eps, et Comes Ceneten.
Dilecto nobis in Christo Petro Almerici de Mon:
talbano filio Clerico nre Ceneten Diocesis salu:
tem in Dno sempiternam. Nobilitas generis, vite
ac morum honestas, ac alia laudabilia probitatis,
et uirtutum merita quibus personam tuam accepimus
insignitam ac precipue f. Nos inducerunt ut tibi
redderemur ad gratiam liberales. Cum itaque sicuti
accepimus beneficium Cappellanie sive Altaris S.rum
Victoris, et Corone in Ecclia S. Marie de Monte de
Coneglano Ceneten Diocesis q. obitum f. cuius ex

tuas

Ius patronatus, ita presentandi, et, eligendi ut dictum est nobis Nobiles Viros familie, et domus de Montalbano spectare, et pertinere intelleximus et ad Nos Inuestituram institutionem seu confirmationem iure Comuni; et ipsos Nobiles Viros Dominum Almericum q. D. Jo: Baptę, Antonium q. D. Francisci, Petrus q. Dni Alexandri, Marcus Antonius, et Venetianus fratres q. Dni Rajnaldi omnes de Domo, et familia p.ta de Montalbano concorditer, et unanimiter ut pre=sentarunt ut Nos licet ta Presbitheri qui et de Do=mo, et familia eorundem Nobilium de Montalba=no omni meli modo ut electionem et presentatio=nem confirmamus ut In quorum fidem ut Presentibus ut Datum et actum extra portas Arcis S. Martini Epis=copatus nri Ceneten. Die Vigesima octaua Men=sis Julij anno a Natte Dni 1518 Ind.e Sexta ut

cuius sigillo in Capsula in Cordula serica

Rmi D. Epi Cardinalis Pacheci ac Epi Ceneten Mandato Jacobus Zeta Archidiaconus Janua Capl. et Concell. ut

1519 In Christi Nomine Amen Anno a Natte Dni Mille=simo quingentesimo decimo nono Ind.e Septima ut Die vero tertio Septembris Coneglani Presibus ut Hiq: coram Mag.co, et Generoso Dno Vincentio Delegno pro Ser.mo, et Ecc.mo Duci: Dominico Venetiarum Terra Coneglani, ac eius districtus Potestas, et Cap. dignissimo Sedente ibi loggia ut comparuit ut Marcus Antonius

q. Nobilis Viri Dni Raynaldi de Montalbano Civis Terre Coneglani narrans, et exponens eius nom.e qualiter q. Cantinell da Sanze publ. preconem ad eius instantiam ubi creditor Jo: Baptè pro livellis maturatis, et non solutis Dni Mag.cus Dnus Potestas etc.

Ego Joes Baptta de Cattaneis Publ. Not. ptus interfui, et rogatus scripsi signoq: solito robo: ravi etc.

Cocus fig.i Not:

1568 In Christi Nomine Amen Anno ab eiusdem Nate Mil: lesimo quingentesimo sexagesimo octauo Ind.e vja: Die Martis nono Mensis Nouembris Coneglani etc. Ptibus etc. Ibiq: D.s Alphonsus filius Sptis Dni Vincentij de Colo int.s pro Dna Angela eius Vxore filia q. Nobilis Dni Hieronymi de Montalbano ac ipsa Nobilis D.a Angela, et idem Sptis D.s Vincen: tius de Colo tamquam Tutor ad hoc creatus q. Mag.cus Potestatem, et Capitaneum Coneglani D.s Alfonsi eius filij etc. pro parte una, et Nobilis D.s Andreas de Montalbano Patruus etc. parte altera Intendentes iam pluribus mensis uenire ad diuisionem omnium bonorum etc. usque nunc in comunione existentium; que omnia etc.

Ego Benedictus de Mercatellis Not. Coneglani rogatum Instrum diuisionis etc. scripsi etc. signo etc.

L: Signi Notarij

In

In Nomine Dei eterni Amen

1577 In Christi Nomine Amen. Anno ab eius Nativitate Mille-
simo Quingentesimo Septuagesimo septimo In-
dictione 5ta Die vero Sabbathi Quinto Mensis Ja-
nuarij. Coneglani; Regentibus &c. Ubique cum sub
Mensis 20 Julij proxime preteriti 1576 facte fuerunt
divisiones de omnibus bonis &c in fraterna ab heredibus
q. sptis D. Francisci Jo: Baptę ac R. D. Presbiteri
Petri fratrum filiorum q. Egregij Dni Almerici de Mon-
talbano Nobilis Coneglani per, et inter Dnum Alexan-
drum de Fabris q. sptis D. Gregorij ex Testamento here-
dem pti D. Francisci &c ex una, et Sptem Dnum Andream
de Montalbano Nobilem Coneglani instantem tam suo
quam curatorio nomine Dni Hieronymi filij sui
minoris ex q. Dna Paula filia suprad. q. sptis Dni
Jo: Baptę de Montalbano &c ex altera ut contractus &c.
Cumque suprus sptis D. Andreas de Montalbano pro
una parte d: Eufrasia &c intendant devenire inter
se ad divisiones de infrascriptis bonis &c

Ego Georgius Rondonus &c Not. Coneglani &c ro-
gatus &c Dnum Franciscum Rondonum Notarium Pa-
L. S. trum meum ex eius Protocolo de ordine suo fide-
liter extraxi, et addito signo mei Tabellionatus
me subs. In fidem &c

1597 In Christi Nomine Amen. Anno ab eius Nativitate Mil-
lesimo Quingentesimo Nonagesimo septimo Ind.
prima Die vero 17 Mensis Octobris &c Actum Coneglani &c

Præsentibus &c.

Ibiq: Clariss.mus Dnus Petrus Navagerio q. Clariss.mi Dni Bernardi heredis ex Testamento &c. pro se Heredes &c. dedit cessit &c. Dno Hieronymo de Montalbano filio Dni Andreæ Nobilis Coneglani præsenti Paterno nomine &c. Unam petiam Terræ quantitatis iugerum octo cum dimidio, et Tabulorum octo ad mensuram Coneglani &c. In Villa Mareni &c.

L. S.
N.

Ego Bernardinus Buffonellus filius Sptis Dni Pauli Not. suprad. Instrum ex protocolis Paternis extraxi, et in fidem apposito meo signo Tabell. solito me subs. &c.

Sigismundus Tertius Dei gra Rex Poloniæ Magnus Dux Lituaniæ Russiæ &c. significamus Præsentibus litteris nostris quorum interest Universis et singulis cum præstantem virtutem non solum in subditis nris sed in externis quoque hominibus beneuolentia nra complecti eamq: honoris insignibus, et ornamentis prosequi libenter soleamus habendam nobis eo nomine singularem rationem arbitrati sumus Clar:mi Marci Antonij Montalbani Coneglanen. eum enim cum intelligamus antiqua generis dignitate maiorumq. laudibus florentem vestigijs ipsorum strenue insistere propriaq: adeo virtute ad verum decus omni contentione ferri, cuius instituti, et studij sui præclara specimina pluribus mensibus in non nullorum &c.

E' da osservarsi il titolo di Clariss.mo che viene dalla bocca d'un Rè

Regni

In Nomine Dei æterni Amen

Regni nostri procerum felix agmen edidit minime no:
bis omittendum putavimus quin, et applausu certe quo:
dam nostro indolem ipsius preclaram aleremus ad gloriæ
studium eo magis incitaremus, et virtutem quoque
ipsius debito premio ornaremus non fortunarum
quidem, et quod re quod prestantibus animo viris
longe amplius est laudis, et honoris qui nimirum
fortibus spectatæq: virtutis viris magnorum Prin:
cipum indicijs, et munere conferri more diu dum
recepto solet eum nimirum equitem auratum solemni non
creavimus, atque ex institutis Patriæ ad magnos
honores virtute aditum sibi patefacere posset idem
ex ex hoc Regno quod equestri gloria semper floruit
Equestria ornamenta, ac insignia reportaret nostriq:
de sua virtute indicij, ac benignitatis erga se
nostri hæc monimenta ad posteritatem eius trans:
mitteret. Quocirca ut id ante usitata cerimonia
in nostra Regia illi Equitis aurati insignia eiusq:
prerogativas contulimus ita nunc ad hoc diplo:
mate Privilegioq: nostro ad omnem posteritatis
memoriam damus, et conferimus, ita ut omnibus
ijs ornamentis, prerogativis, immunitatibus
privilegijs quibus Equites aurati pro usu vel con:
suetudine cuiuscunque loci ubi solent pleno iure
uti, frui, gaudere possit, eiusque dignitatis vir:
tutis ergo collatæ palam ostendende causa potestatem
ipsi facimus in omnibus publicis solemnitatibus

solemnitatibus et Ita ut omnibus constet eum et Equestri ista laurea a Nobis esse donatum, et singula virtute perpetuam meam benignitatem fuisse promeritum. Quod ad universos et quorum interest nobis iam deducem, subditis quidem nostris mandamus ab amicis autem nostris, et alijs Imperio nostro minime subiectis amanter requirimus ut commemoratum Marcum Antonium Montalbanum Coneglanensem pro vero, et legitimo, ac debito modo, formaque a nobis creato Equite aurato habeant, et agnoscant omnibus prerogatiuis et

Datum Cracoviae die XII Mensis Novembris Anno MDCVIII Regnorum nostrorum Poloniae XXI Sueciae XV

cum sigillo apenso

Sigismundus Rex

Guil: Kochans [illegible]

Noi Antonio Priuli Cav.re Pro.r per la Ser.ma Sig.ria di Ven.a Proued.r Gen.l dell'Armi in Terra F.ma ed Istria

Perche le honorate azioni di quelli che ualorosamente operano in seruitio di sua Ser.tà siano fatte conoscere al mondo, e ne riceuino le debite laudi, et attestationi hauendo fin nel principio dell'occorrenze di questa guerra del Friuli il Sig.r Cav.re Marc'Antonio dalla Frata Montalbano con molto zelo e gran fede seruito come

In Nomine Dei eterni Amen

come Venturiere con huomeni, e Cavalli a sue spese in Campo essendosi ritrovato nella batteria sotto Gradisca, et in tutte le altre fattioni, e tentativi fatti à danno de nemici, e perche combattendo animosamente ha fatto conoscere l'ardente suo desiderio, e volontà di spendere le proprie sostanze e la Vita in servitio della Ser.ma Republica dimostrando quell'antica, e singolar devotione verso il Ser.mo Prencipe che li suoi Antenati con molta gloria della sua nobilissima Casa hanno in ogni tempo dimostrato, e continuando egli senza stancarsi a prestar ottimo, e honorato servitio dal Campo il mese di sett.e prossimo passato essendosi gravemente ammalato si partì anco con nostra licenza e conferitosi a Conegliano in pochi g.ni passò da questa a miglior Vita; perciò in questa nostra partenza così ricercati dal Sig.r Gio: Batta suo fratello Luogot.e in Banda Brandolina habbiamo voluto attestare il merito delle buone honorate operationi del Sig.r Cavaliere rendendo egli med.mo et queste et parimenti la sua famiglia degno di pub.ca gratia In quorum

Dat. In Campo di Meriano li di 18 xbre 1616

Antonio Priuli K.r Proc.r Proved.r G.l delle Armi in Terra ferma et Istria

Augustinus Luiggi Cancell.r Mand.o

Pietro Montalbano Caualiere

Chi desidera con animo sicuro, e con passi spediti pog=
giare per l'erto del monte della uirtù bisogna che
serri il passo agl'affetti, et a questi prima che ad
ogni altro impedimento cerchi, e si sforzi di serrare
il passo, onde poi con libero benche faticoso uiag=
gio peruenga alla somità, e drizzi il trofeo della
gloria conseguita nell'operare uirtuosam.te la
quale alzandolo dalla uolgar bassezza lo faccia
d'ogni intorno chiaro, e risplendente, questo ap=
punto è il pensiero di Pietro Montalbano spie=
gato da lui con la figura di questo Monte, il
quale alle radici è circondato da foltissima
siepe come per segno di auer serrato il passo
a tutti gl'affetti, che ritardano il camino dell'
huomo uirtuoso, in cima poi si uede formata
una Piramide da un sasso che mostra esser
tutto bianco, e risplendente, il quale è dà
lui preso per la meta della Gloria, che in ope=
rando uirtuosamente s'aquista. Et dice col
motto micat in uertice per mostrare che
quantunque al piede sia circondato da spine.
cioè, che con difficoltà si resista a quelli affetti
che noi habbiamo detto, nondimeno doppo le
fatiche segue la fermezza del riposo significata
nella durezza del sasso, e lo splendore della
gloria figurata nella sua bianchezza che per
essere

essere in luogo alto scintilla, A mezo il monte si vedde poi la nebbia dell'invidia, che cerca di oscurare sempre l'opere altrui degne di fama e qui non cesserò di dire, che questa nebbia s'è figurata al meglio che s'è potuto con lo scarpello differente dalle nuvole, il che non si può così co: munemente fare, e si ricorda acciochè non sia presa la nebbia per nuvole che sarebbe errore poiche la nuvola non si generano se non nella 2da region dell'aria, e per conseguenza sempre sopra i monti, ma la nebbia di quelle impressio: ni, che (come ben sanno i Meteorologici) si gene: rano in quest'aria più bassa: Della quale intrapresa comprendendo in particolare se stesso egli l'ha formata dai cognomi della Casa sua con molto felice alusione in un universale: Imperoche questa famiglia per molti anni adie tro tenne questo cognome della Frata, e poi venuta di Germania in Italia si dice di Montal: bano così forse detta dai luoghi eminenti, e forti che i suoi Personaggi possedevano onde può con la siepe aver avuto alusione al detto cognome della Frata, che così viene chiamata la siepe appo alcuni de nostri Popoli d'Italia e col monte all'altro cognome di Montalbano è antichissimo di molti anni, e hassi memoria che in Arrigo della Frata del 1130 fu creato

Vescovo di Bologna, nella qual Città fiorì sempre de huomeni di Valore, e in Ferrara ancora che fu hauuta in molta stima hauendosi memoria d'alcune Inuestiture fatte d'alcuni feudi dai Marchesi di Este in Saluano della Fratta, e appresso in quattro figli di lui. Ma in Conegliano Patria dell'auttore della presente Impresa s'hà per publiche scritture memoria di loro di più di quasi cinquecento a dietro: Ed in particolare un Corrado della Fratta si legge per publico Instromento in Carta pecorina hauer prestato l'assenso ad un accordo conchiuso fra Vad.ª Conegliano, & i Consorti di Conegliano del numero de' quali era questa Famiglia di Montalbano, e questo med.mo Corrado nel medesimo anno si vide per un' altro Instromento simile interuenire insieme con gl'altri Consorti ad accettare la Cittadinanza di Conegliano, il Conte Vucellon de Caminus con un suo figl.lo e per tacere delle altre memorie che s'hanno di tempo in tempo dirò solo, che del 1388 in una descrizione universale fatta dalla Republica di Venezia sotto Guglielmo Querini Proued.re in quel tempo in terra ferma si vedde fatta mentione di questa Famiglia fra quelle, che haueano fino a quel tempo Giurisdit.ne di Castelli, ma questo Pietro è hoggi riguardeuole e non punto degenere dalla Virtù, ed alto splendore de suoi Maggiori di beni di

fortuna

fortuna richissimo, et hà in Conegliano frà le altre cose un Palazzo in cui può alloggiare ogni gran Rê comodamente, delle doti dell'animo viene copioso, e per esse degno di qualsivoglia lode come quegli che sempre s'è mostrato colmo di bontà di magnificenza, di magnanimità, e di splendore e liberalità degnà d'ogni nobil signore, e Cavalier le quali cose tutte con altri meriti che di lui si tacciono furono cagione che Arrigo terzo Rê di Francia venendo di Polonia a Venezia lo fa: cesse suo Caval.re con una buona Entrata, et aggiongerà questo titolo agl'altri maggiori titoli, e privileggij che egli si troua hauere. Et di suo Padre poi non tacerò ancora questo poco / ho io veduto un trattato della Nobiltà stampato in Fiorenza dal 1548 il quale nel vero mostra esser di persona molto dotta, e scienziata.

Pietro Melchiori de Tonetti

Si trouano alcuni d'animo così alto, et eccelso che

= s'ommette la seguente scritt.a =

= come non attinente alla Famiglia Montalbano =

Io Gio: Maria Merescalchi Cittad.o e Nod.o Pub.o di Conegliano con autta Veneta, così pregato, fedelmente hò copiato i due discorsi sopraccritti da un Libro alla stampa mandato a carte 157 et 159 Intitolato Imprese illustri di diuersi co i discorsi di Camillo

Camilli, et con le figure intagliate in rame di Girolamo Porro Padouano all'Illmo, et Rmo Don Ferdinando Cardinal de Medici - Parte prima con priuileggio = appresso Franco Zileti - In Venetia M.D.LXXXVI

C. Signi Notij

Et in fede col segno solito del Notariato mi sono sottoscritto

Antonius Priolo Dei gratia Dux Venetiarum &c.

Ad perpetuam rei memoriam. Nobilissima Montalbanorum familia Fori Iulii, subiecta nobis longe fidelissima longhissimo annorum spatio eam fidem promptamque se prebuit in nauanda nobis opera, ut merito omne honoris genus illi debeatur ad preclara facinora comprobanda, quae a permultis ex ea familia uarijs temporibus in re nostra edita fuerunt, precipue uero Mag.co Dno Marco Antonio Equite qui nouissimo bello Fori Iulij proxime summa cum laude in Castris tamquam uolontarius milles interuenit cum uiris, et Equis, neque fortunis neque propriae uitae suae parcens, cum semper interfuerit omnibus arduis rebus, et periculis ad Gradis: cum qui postea diem suum laudabiliter obijt in nostra militia: Itidem autem a Mag.co Dno Joa Baptista eius fratre qui cum operam suam nobis prestaret tamquam Vexilla Brandolini legatus suam fidem uirtute, et splendore

splendorem cum summa gloria patefecit, atque adeo cumulate nobis satisfecit. Quapropter nos statuen:tes ob illius merita exhibere eidem Mag:co D.no Jo: Ba:ptistę honoris aliquam significationem, atque testem relinquere in suo munere quam prçclare rem gesse:rit ad Nobilissimam, bene que meritam eius Fami:liam honestandam ex Senatus Consulto die XXIII De:cembris proxime preteriti eundem in nro frequen:ti Collegio coram multis nobilibus hodie Equestrem dignitatem decoravimus Torque ornantes, et fa:cultatem impartientes, ut possit ubilibet Vestibus aureis, Ense, cingulo, Calcaribus, armis cęterisque omnibus insignibus uti militaribus; propterea ue:ro cunctis honoribus facultatibus, prerogativis et privileggijs frui, quę ad veram militiam ac digni:tatem Equestrem attinet. In quorum fidem precepimus, ut pñs privileggium ei conficeretur sigillo nostro aureo munitum ad posteroram memoriam

Datum in nostro Ducali Palatio Die XVIII Martij Ind: 4ta M.D.C.XXI.

sigillo aureo pendenti

Ant! M.a Vincenti Secret!

Si osservi quel Senatus Consulto che vuol dire Consulto del Senato della Repub.ca, e non del Doge solamente

Seguono due Ducali una scritta 17 Ott.e 1628 al Pod.a e Capit.o di Conegliano, e viceuue a 21 detto

della separatione di Conegliano da qualsisia altro tem-
pose ordine della materia ben graue. Della Cattasti-
catione de tutti li beneffitij posti nella Juridit.ne
di Conegliano, e del Cenedese.
Et un'altra scritta a 3 Giugno 1636, e riceuuta li 8 d.o
che contiene l'ordine circa il Campadego
Che sono tre prodotte per prouar che Conegliano
non dipende da alcun'altra Città.

Cop.ia Terza. Nobilibus, et sapientibus Viris Hieronymo Bragadeno
Potestati, et Capitaneo Coneglani et Successorib.
Recepta die 21 Octobris 1628
Joes Cornelio Dei gra Dux Venetiar. et c.
Nobilibus, et sapientibus Viris Donato Bragadeno de suo
Mand.o Potestati, et Capitaneo Coneglani et Succes-
soribus fidelibus dilectis salutem, et dilectionis af-
fectum. Per quello che ci hà esposto li Interuenien-
ti di codesta fedelissima Comunità della sepa-
ratione di qualsisia Juridit.ne di altro Territorio
e della dipendenza, e unione con essa di quello di
Ceneda ci siamo risoluti compiacendo alla loro
instanza d'appoggiare a uoi, e uostri successori
la materia ben graue della Cattastication de tutti
li beneffitij eclesiastici posti nella uostra Giuridit.ne
e del Cenedese, e l'obligo d'astringere con seueri
sequestri li frutti di tutti quelli che godessero essi
beneffitij senza le nostre lettere di possesso. A questo
fine ui mandiamo col Senato copia delle nostre
deliberationi //

deliberationi dell'anno passato acciodie, e nel far
alleuar, e formar esso Cattastico, e nel far li Man:
dati alli Deputati, e Nevighi a uenir a dar in
nota di mano in mano nella nostra Cancellaria
quelli che subintreveranno al godimento de benef:
fitij, e in tutto il rimanente possiate eseguire
la publica ben rissoluta uolontà
Dat: in nrô Ducali Palatio die 17 Ottobris 1628
Ind: 12 –

Christofolo Suriano Secretario

1627: 11 Xbre In Pregadi

Al Pod: e Proued: di Martinengo, e successori, et
simili agl'altri Rettori delle Castelle.
Hauemo appoggiato col Senato al Pod: delle Città nrê
Principali per uia di delegation particolare, et espressa
il negotio de possessi de Beneffitij Ecclesiastici
ora auemo incaricato in oltre di formar un dili:
gente Cattastico de tutti li beneffitij esistenti
nei Territorij loro, et in tutte le Terre, e Castelli
ad esso adiacenti a uoi in virtù di tal delegat:
particolare che non deroga al general dei Princi:
leggi e separatione di qualsisia Terra commettemo
col med:mo Senato, che dobbiate subito inuiare al
Podestà di Bergamo la nota distinta di tutti li be:
neffitij sottoposti alla uostra giurisd: eseguendo
uoi e facendo da cadauno puntualm: eseguire in
questa materia de possessi de Beneffitij Eccl:ci

quel che da esso Podestà n̄rō a di mano in mano da suoi successori sarà imposto, con far registrare le p̄nti per il loro intiero adempimento in ogni tempo.

Oratio Tomasi Nod.ro Ducal

1627 : 11 Xbre in Pregadi

Al Pod.tà di Bergamo, e simili agl'altri Rettori della Città Principali.

Vedrete dall'aggionta Copia per quello che comettemo alli Rettori delle Castelle, e Terre del Dominio n̄rō acciò senza dificoltà veruna prestino a quelli del: le Città Principali intiera obedienza nella materia de Possessi de beneffitij ecclesiastici di qualunque sorte a questi solo per n̄rō precedente decreto di Citt.ni passato appoggiata vi valerà questo particolar ordine n̄rō a divettori non solo per facilitare la perfettione del Cattastico già incaminatavi mà per fare osservare con ogni rigore dalli deputati di questa Città, e Castelli come dalli Consoli Vicarij e Antiani delle Terre, e Ville tutte addiacenti alla n̄rā Iuris.one, ~~nè~~ il comando del quale a cad.o d'essi, e successori loro doverete far intimare, e far lasciar in stampa del contenuto, cioè che non possino sotto alcun pretesto nè qualsisia bolla, o Patente ammettere al possesso delle Entrate nè per: mettere per modo alcuno ~~che~~ siano da chi si sia estratti li frutti de beneffitij p̄nti se essi deputati non vederano la fede, e del possesso Temporale espe:

do

În Nomine Dei æterni Amen

da Voi sottoscritta di nra mano, o dai successori, e inoltre che debbano di tempo in tempo essi Deputati, consoli, Antiani, Vicarij, e altri venire a dar in nota alla vra Cancellaria il nome delli Eletti costituiti, ò in altro modo investiti nelli Beneffitij in tutto conforme a quello, che nelle sudte nre d'Ord.ⁿᵉ e nelle precedenti di Lug.º prescrivessimo, ste alla nostra civiltà (che ben sapemo discernere la rilevanza di questo negotio ci occorre aggiongere ò avantaggio per ora col Senato.

Tratta dal Catastico de Beneffitij Ecclesiastici di Conegliano, e suo territorio come della Città di Ceneda, e Cenedese, esistente nel Off.º della Cancell.ᵃ Pretoria di Conegliano

Ambrosius Bellato J: Cons: Pret.ⁱ extensis subscripsit, et signavit

Receptæ die 4 Junij 1636

Franciscus Ericio Dei grã Dux Venetiarum

Nobili, et sapienti Viro Cesari Treano de suo Mand. Potestati, et Capitaneo Coneglani fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Quei rispetti che ci mossero a divenire alla impositione del Campadego e si stimolano a desiderarne la pronta esatione al tempo stabilito, e perche dal buon ordine nella consegna delle polizze de Beni nel prescritto termine principalmente può provenire la

consecutione di così giusta intentione desideriamo
di sapere come giornalmente si vada praticando
in codesta Città Terre, e Castelli di sua giurisd.ne
la pred.a deliberatione, e volemo col Senato che
destintamente ci rappresentate il numero, e qua:
lità de' Campi che apparirà dalle note fin'ora
esibite, in mano di quali ministri restino conse:
gnate dai sudditi, e se lo ricevino quelli con
pagamento, e ricognitione essendo nostra risso:
luta volontà, che non soccombano per la pre:
sentatione di dette note ad aggravio alcuno
anzi che restino corretti e puniti quelli di loro
facessero per aventura alcuna estorsione e sia in:
tieram.te restituito quanto fosse stato da chi si
sia loro levato fin'ora.
Aspettaremo anche di tempo in tempo in'avenire
la nota della quantità, e qualità de Campi che
saranno descritte nelle polizze che anderano com:
parendo, e la forma, et regole che supponemo sa:
rete andati voi già disponendo per il pronto, e si:
curo pagamento al suo tempo, perche possiamo ag:
giongervi il di più che stimaremo conferente al
publ.co vantaggio, e servitio. E della ricevuta, et esecut.e
delli presenti ci darete aviso con lettere, che
contengano questa materia solamente.
Dat. in nro Ducali Palatio die 3 Junij Ind.e 4.a 1636
Gio: Ambrosio Sarotti Sec.rio
a Tt. Nobili

In Nomine Dei eterni Amen

a Tergo — Nobili, et sapienti Viro Cesari Breano Pot.ᵉ et Capitaneo Coneglani

Si ommette la legalità

=

Veggo l'attestatione del Mons.ʳ Ill.mo, e R.mo Vescovo di Ceneda

= La sud.ᵃ attestat.ⁿᵉ in tutto il contesto del Processo = non si trova, e perciò non copiata =

=

7 Januarij 1640

Presentato per il sig.ʳ Francesco Sabonello per nome et instando ut

Ill.mo Sig.ʳ Podestà, e Capitanio

Si narra, et espone per Noi Contessa Verginia R.ᵃ in primo Voto del q.ᵐ Ill.mo Sig.ʳ Co: Nicolò Montalbano di questa Terra Madre, e Commissaria Testamentaria del Co: Pro Astolfo mio fig.ˡᵒ procreato con d.ᵒ q.ᵐ Sig.ʳ Co: mio Marito et Giovanni Savorgnano Contuttore del sud.ᵒ Co: minore per come in Villa di Campolongo di questa Iurisdit.ⁿᵉ in luogo detto Cao da Villa s'attrova esser un Molino di due Rode fondato sopra il fiume Monticano di ragione del sud.ᵒ Conte minore, il quale Molino etc.

Ambrosius Bellato V. Cancell.ʳ

C. S.
S. M.

(Segue

Pretorius Coneglani exemplavit sub.^o et sig.^o

Si è data questa scrittura per provar la Giurisditione di Contado, che è nella Casa Montalbana

= Fine delle scritt.^e tutte contenute nel =
= Quarto Montalbano =

= Segue una scrittura, che si legge nel Quarto =
= Melchiori sive Fornasi = — — =

A laude dell'Omnipot.^e Dio
1581 = adì 31 Maggio in Uderzo

Essendosi concluso per divina inspiratione di contraer matrimonio tra la pudica giovane la Mag.^ca Mad.^a Regina fig.^la del q.^m Mag.^co Mr Luca Melchiori Nobile d'Uderzo da una parte et il discreto giovane M. Geronimo fig.^lo del Mag.^co M. Andrea Montalbano Nobile di Coneglano dall'altra, però per effettuare così Il Mag.^co M. Francesco Melchiori barba, e Governator della detta Mag.^ca Madona Regina, e M. Luca fratello della detta M.ª Regina promettono, che lei haverà per conto di Dote Ducati tremille da £ 6:4 per ducato, et tutte le spoglie, ornamenti, e massaritie, che lei si troverà havere

Io Francesco Melchiori

Io Luca

In Nomine Dei æterni Amen

Io Zuã Melchiori
Io Andrea da Montalbano
Io Andrea Tentor fui p.nte
Io ... d'Anselmo fui p.nte

Et io Lucio di Barbieri Nod.o d'Oderzo roga:
do dalle parti hò fatto doi consimili scritti
uno per parte, et in fede mi son sot=
toscritto –

Si ommette la legalità

= fine della sopraritrovata scrittura =

La sopra Copia, continente le scritture della Fami=
glia Montalbana alias della Frata è fedelmente
tratta dal Processo delle Prove di Nobiltà del fù
Nob: et Ill: Caual: Gerosolimitano Marc'Antonio
Montalbano formato l'anno 1639 principiato
@ 24 Nou:e di d: anno in ordi: a Commi:e del fù S.E:
Frà Scipione Taparelli Ricev:, e Luogot:e in Venezia dalla
de di 16 Maggio anteced:e, compito poi con la sua
Recuisione, et accettatione nel V.do Capitolo Pro=
uinciale de' Sig.i Caual:i dell'Ordi:e della Sacra
Relig:e Gerosolimitana nel V: Gran Priorato di
Venezia il gior 22 Giugno 1640, come il tutto
consta dal Processo med.mo esistente nell'Archi=
uio di detto Ven.do Priorato, e sono tutte le scrit=
ture, che si trouano descritte nel Quarto Pater=
no Montalbano di detto Processo; Che però gl
hauendole leuat: tutte di mia propria mano copiate

et essere intieramente concordanti ne faccio io sot-
toscritto per autenticaz.ne e legalità della pnte Copia
il presente pub.co Attestato d'intiera concordanza
sottoscrivendomi come Cancell.re di detta Sac.a Relig.e
in detto V.do Gran Priorato col solito mio notarial
segno etc.

In Venezia @ 23 Ottobre 1767

Ita est

Petrus Frezzato Pub.s Venet.s Not.s ac Sacrae
et Em.me Relig.s Hierosolimitane in V.do Priora:
tu Venet.s Cancell.s In fidem pub.ci solitoque
mei Tabell.s signo munivi etc.

In Nomine Dei æterni Amen

Anno ab incarnatione Domini Nostri Iesu Christi 1639 Ind.ne 7ma die vero 24 Novembris

Nos Fr. Scipio Papafava Comendator S.ti Leonardi de Chieri, et Fr. Iacobus Papafava Eques Ordinis Sacræ Religionis Hierosolomitanæ Commissarij electi, et Deputati ad faciendas probationes Nobilitatis D.ni Marci Antonij a Malta Montalbano, utpote per alligatam hic commissionem super hoc transmissam in Udini anni huius Capitulum hujus Prioratus, quæ commissio Nobis una cum Memoriali, attestatione Baptismatis, ~~Armis~~ ~~insignibus~~ Stemmatibus productis fuit consignata, atque etiam Ordinatione Capituli Generalis anni 1638, et cum Deposito pecunij facto a Capitulo dicto prætendenti præcipue expresso in alligata hic commissione; Quam Nos, uti convenit, exequi volentes in manu alterutrius tacta nostri habitus juramentum bene commissa et postea infrascripto nostræ Religionis Cancellario ordi... ctarum Probationum unifor... ... manu sua scribere debere juxta ...mis ordinationum, exequentesque de gessa ... Udi Linguæ Italiæ 1621 ... executione, atque hic ...moriale, fidem Baptismatis, ... ~~registrare~~ quæ in dictis Ordina... ...periuntur, registravi; super quæ ... ant Testes, ubi dictæ probationis ... hic subsequenti Memoriali

et essere intieramente concordanti ne faccio io sottoscritto ff autenticat.e e legalità della p.nte Copia il presente pub.co Attestato d'intiera concordanza sottoscrivendomi come Cancell.re di detta Sac.a Relig.e in detto V.do Gran Priorato col solito mio notarial segno ff.

In Venezia @ 23 Ottobre 1767

Ita est

Petrus Frezzato Pub.s Venet.s Not.s ac Sacrae et Em.mae Relig.s Hierosolimitanae in V.do Priora: tu Venet.s Cancell.s In fidem sub.ni solitoque mei Tabell.s signo munivi ff.

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux ...
quam tibus has n.ras inspect. Signa...
vigesima tertia Octobris anni 1767...
favorem Familiae Montalbane d...
esse Notarium bonae opinionis, et ...
fides dat. adhibenda.
Datae in n.ro Ducali Pal.o Die XIX Maij ...

In Nomine Dei æterni Amen

Anno ab incarnatione Domini Nostri Iesu Christi 1689: Ind.ne 7ma. die vero 24 Novembris

Nos Fr. Scipio Papafava Comendator S.ti Leonardi de Chieri, et Fr. Iacobus Papafava Eques Ordinis sacræ Religionis Hyerosolomitanæ Commissarii electi, et deputati ad faciendas probationes Nobilitatis D.ni Marci Antonii a Natta Montalbano, utpote per alligatam hic commissionem super hoc transmissam in Ven.dum anni huius Capitulum huius Prioratus, quæ commissio Nobis una cum Memoriali, attestatione Baptismatis, stemmatibus ~~Armis et insignibus~~ productis fuit consignata, atque etiam Ordinationes Capituli Generalis anni 1688, et cum Deposito pieni facto a Capitulo dicto prætendenti præcipue expresso in alligata hic commissione;

Quam Nos, uti convenit, exequi volentes in manu altenitius tacta nostri habitus iuramentum bene Nobis commissa et postea infrascripto nostræ Religionis Cancellario ordinatarum Probationum uniformiter sua scribere debere iuxta exequentiam ... ordinationum, ... Linguæ Italiæ 1621 ... executione, atque hic ... Memoriale, Fidem Baptismatis, ~~registrare~~ quæ indictis Ordinationibus ... registrare super quæ ... testes, ubi dictæ probationes ... hic subsequenti Memoriali

...ia Dux Venet. Univ. et Singulis tam Amicis ... Signamus Petrum Prezzato, qui Sub die ... anni 1767. prox. præ recognovit Exemplavit ... alliat della ... et in eis ... cuius tenoris hic et ubique plena ... X Maij. Ind. Prima. M.D.C.C.L.X.V.I.I.I.

Ioannes Columbus

et essere intieramente concordanti ne faccio io sot-
toscritto ff autenticat.e e legalità della pnte Copia
il presente pub.co Attestato d'intiera concordanza
sottoscrivendomi come Cancell.re di detta Sac.a Relig.e
in detto V.do Gran Priorato col solito mio notarial
segno &c.

In Venezia @ 23 Ottobre 1767

Ita est

Petrus Piazzato Pub.s Venet.s Not.s ac Sacrae
et Em.mae Relig.s Hierosolimitanae, in V.do Priora-
tu Venet.s Cancell.s in fide sub.i solitoque
mei Tabell.s signo munivi &c.

In Nomine Dei æterni Amen

Anno ab incarnatione Domini Nostri Iesu Christi 1659 Ind.ne 7ma die vero 24 Novembris

Nos Fr. Scipio Papafava Comendator S.ti Leonardi de Chieri, et Fr. Iacobus Papafava Eques Ordinis sacræ Religionis Hyerosolomitanæ Commissarii electi et deputati ad faciendas probationes Nobilitatis D.ni Marci Antonii a Malta Montalbano, utpote per alligatam hic commissionem super hoc transmissam in Ven.dum annis huius Capitulum huius Prioratus (hujus Prioratus), quæ commissio Nobis una cum Memoriali, attestatione Baptismatis, Armis et Insignibus (stemmatibus) productis fuit consignata, atque etiam Ordinationes Capituli Generalis anni 1655, et cum Deposito pieri facto a Capitulo dicto pretendenti prout expresso in alligata hic commissione; Quam Nos, uti convenit, exequi volentes in manu altenutius tacta nostri habitus cruce prestitimus (prius) juramentum bene (Nobis) commissa Nobis exequendi, et postea infrascriptum nostræ in hoc Prioratu Religionis Cancellario ordinavimus dicto dictarum Probationum uniformes Processus manu sua scribere debere juxta formam Religionis ordinationum exequendarum de jam debere pro Ordinis Ven.do Linguæ Italiæ 1621 diei 22 Ianuarii executione, atque hic infra supradictum Memoriale, fidem Baptismatis, et Interrogatoria que registrare quæ in dictis Ordinationibus inserta reperiuntur registrari, super quæ examinandi erunt testes, ubi dictæ probationes fieri debent uti in eo hic subsequenti Memoriali

Ill.mi D.ni D.ni Clar.mi

Compareo Ego M.r Antonius a Fratta Molbaltani Filius Equitis D.ni Io: Bapt.ae coram Ill.mo V.ro Capitulo, et produco Fidem diei Baptismatis mei, atque una ~~Arma, et insignia~~ pro meis ornata meorum ut hic infra adnotarentur Quas, Quoniam Volens ego in sacra eorum Hierosolymitana Religione profiteri, et in nobilium ~~eorum~~ Militias admitti dignentur, uti humiliter imploro, dib. mihi deputare Commissarios, qui ubi urgebit conferendi sint, ad accipiendas meq. Nobilitas informationes necessarias, et Quatuor num meorum iuxta ~~Statuta~~ eorum Religionis statuta, et ordinationes, ut perfectis ipsis probationibus me valeam conferre Maltam, ut quod summopere cupio obtineam, pro qua gratia, quae mihi fiet, orabo Dominum Deum pro omni maiori Dominationum earum Ill.marum exaltatione

Pretendens –

In Nomine Dei eterni = Amen

Anno ab Incarnatione Domini Nostri Iesu Christi = 1639 = Ind.ne 7ma - die vero = 24 = Novembris

Nos Fr. Scipio Papafava Comendator S.ti Leonardi de Chieri, et Fr. Iacobus Papafava Eques Ordinis Sacre Religionis Hyerosolomitane Commissarii electi, et deputati ad faciendas probationes Nobilitatis D.ni Marci Antonii a Fratta Montalbano utpote per alligatam hic commissionem super hoc transmissam in Vd.um hujus Prioratus anni huj. Capitulum, que commissio Nobis una cum Memoriali, attestatione Baptismatis, Stemmatibus productis consignata fuit, atque etiam Ordinationes Capituli Generalis anni = 1633 = et cum deposito fieri facto a Capitulo dicto pretendenti precipue expresso in alligata hic commissione; Quam Nos, uti convenit, exequi volentes in manu alterutrius tacta nostri habitus cruce prestitimus prius juramentum bene Nobis commissa exequendi, et postea subscripto nostro in hoc Prioratu Religionis Cancellario ordinavimus quod dictamen Probationum uniforme Processus manu sua scribere debere juxta formam ordinationum Religionis exequendarum pro Ordinis Vde Italice Lingue - 1621 = diei = 25 - Ianuarii executione, atque hic infra suprad.m Memoriale, fidem Baptismatis, et interrogatoria, que in dictis ordinationibus inserta sunt, registrare, super que examinandi erunt Testes in locis, ubi dicte probationes fieri debent, uti in hic subsequenti Memoriali.

Ill.mi

Ill.mi Dni Dni Col.mi

Compareo Ego Marcus Antonius a Fratta Montalbano Filius Equitis Io: Baptistae coram A presenti Ill.mo Capitulo, et produco Fidem diei Baptismatis mei, et simul stemata, et insignia Quartorum meorum hic infra adnotatorum. Quoniam volens ego in Sacra eorum Hierosolomitana Religione profiteri, et in Nobilima eorum Militia admitti, dignentur, uti humi: liter imploro, duo mihi deputare Commissarios, qui quo urgebit conferendi sint ad accipiendas neccessarias Nobilitatis meae informationes, et Quar: torum meorum iuxta eorum Religionis statuta, et ordinationes, ut perfectis probationibus ipsis me valeam conferre Melitam ut quod summopere cupio, obtineam: pro qua gratia, quae mihi fiet, orabo Dominum Deum pro omni majori Dominatio: num eorum Ill.marum exaltatione.

Postulans = Marcus Antonius a Fratta Montalbano

Pater = Io: Baptista a Fratta Montalbano Eques quon: dam Dni Hieronimi

Mater = Claudia Marchi q.m Nicolai Serravallensis

Avia Paterna = Regina Melchiori q.m Ioanis Opitergii

Avia Materna = Laura Caronella q.m Dni Petri de Coneglano uti sunt etiam Montalbani.

Sequitur Fides Baptismatis

Ommissis &.

Interrogatoria

Primum - Si est Compater, aut Parens in aliquo gradu Dñi Marci Antonii a Natta Montalbano, si sciebat debere examinari -

Ommissum

Secundum - Si natus sit, et descensus nobiliter a parte dicti Dñi Equitis Joannis Baptistæ sui Patris, a Dño eius Auo, et aliis Maioribus Domus Montalbanæ, et si dicta Domus est Nobilis nominis, et armorum, et antiqua a = 200 = annis.

Ommissis &

Die = 26 = Nouembris - 1659

Nos antedicti Fr. Sigiso Papafaua Comend.r, et Fr. Jacobus Papafaua, Eques Commissarii, ut antea pro his probationibus deputati peruenimus hac die una cum antedicto Notario, et Cancellario Coneglanium Locum natiuitatis suprad.i Dñi Marci Antonii a Natta Montalbano, ubi assumendæ sunt necessariæ informationes eiusdem, et Familiæ suæ, et etiam Caronellæ, supra quod a Nobis examinabuntur Testes seniores, et honorabiliores qui haberi poterint, ut hic infra sequetur

Die dicta

Repertus Excellentissimus Dñus Dominicus Gratiani Doctor Nobilis Coneglani q.m admodum Illustris Dñi Octauiani Doctoris in Platea, et repertus aptus ad examen, recessit tamen secum ad hospitium nostrum in Conuentu Diui Francisci, ubi dato ei iuramento deponendi ueritatem ad interrogationes ei factas respondit postea, ut sequitur

Ad primum Respondit: Non sum Parens, neque Compater hujus Dni Montalbano &c.

Ommissis

Ad Xmum Respondit: Natus est ipse Dnus Marcus Antonius et Descensus a Patre, et ab Auio ejus Dno Hieronymo et a Dno Antonio, qui fuit suus Atauus, et ab aliis Maioribus domus suæ nobiliter; Familia est Nobilis et antiqua, credo, hujus Patriæ 300, et amplius annorum. Nobilitas vero hujus Domus est etiam ab origine prius antiquior ex aliis Regionibus, ita antiquitus uocata a Tratta, atque hanc habeo cognitionem ex traditione. Item a q.m meo Patre, et ex visione publicarum, priuatarumque uetustarum Scripturarum intellexi Patrem quondam Comitis Petri Montalbano suum habuisse Agentem in Aula Sacræ Cesareæ Majestatis Caroli V, ut quedam Theodor Franciscæ vestimentis . . .

Ad XImum Respondit. Ommissis

Ego Dominicus Gratiani Doctor affirmo quantum supra cum juramento.

Ad Generalias Respondit &

Ommissis

. . . die dicta . . .

Peruenimus ad supradictum hospitium nostrum &

Ommissis

Pro Familia Montalbano

. . . alias a Tratta

Joannes Bonifacius scripsit Taruisinam historiam, quæ typis edita fuit Taruisij 1591, dum ab anno

Castrum Coneglani eminet Terræ ad collem

1148. Libro tertio suæ historiæ Voluminis paginis 148, et 149 Coneglanum describit, enarrat uerba quæ sequuntur: Castrum, quod Collegiatam Ecclesiam habet

Jn

S.ti Leonardi Coneglanensium Protectoris cum
multis magnificis habitationibus, inter quas
antiquæ et Nobilis Familiæ Codesta domicilias
splendent. Terra similiter pulcherrimis ornata est
ædifitijs, inter quæ primum est Petri Montalbano
Palatium Consiliarii viri Nobilis honoratissimi, cuius
merita honoris gradibus a Rege Galliæ, ab Imperato=
re, et a sumō Pontifice dignata sunt, Familias
quæ antiquitus uocabatur a Natta, a qua
uariis temporibus multi eximii homines exierunt.
Origo Coneglani, qua nescio de causa, multum
incerta est, quoniam aliqui narrant a Cornelio
Romano ædificatum fuisse, et prius Cornelianum
uocatum, alii &. Verum quomodocumque sit
clarum est Coneglanum esse originis uetustæ, et
honoratæ, aeris salubris, affabilissimum, populosum,
et potens, quoniam hoc tempore, quod præ manibus
habemus, cum Taruisinis contendebat. Quod
hisce de causis aduenit &

Et postea in Libro 4to pagina 200: dum scribit
de anno. 1200= ita dicit:

Sed quoniam nunc dictum est de aliquibus Jurisdictio
nalibus Taruisinis, non erit ultroneum nomina
etiam aliarum 57- Nobilium Taruisii Familiarum
exprimere; quæ Terras, et Castra possident, quoni=
am alibi eorum Nobilium enarrabitur nullam
habuisse Jurisdictionem: Hi erant igitur Comites,
qui postea de Collalto uocantur, non eo quod essent
Domini Collalti, et aliorum Locorum Domini Camini,
Tempesta Auogari Domini Noalis, illi de Romano
a Monfumo Castrorum de Vidore, de Onigo a Montal=
bano, ex quo

Et in Libro 11.mo pagina 644. dum scribit de anno
1477

1477. Senatum Ser.mæ Venetæ Reipublicæ propter bellum contra Turcos terminasse in suo Statu fieri hanc Militum electionem ita dicit:

Facta ideo hujus Militiæ distributione die 14 Novembris Princeps scribit Benedicto Trivigiano Potestati, et Capitaneo Tarvisiorum Regioni Tarvisionensium tetigisse homines 1500, quum quidem seligere debere aliquos Tarvisiorum Cives, qui se conferrent ad faciendam horum Militum Descriptionem tenentes calculum singularem atque horum Militum numerum extrahi etiam debere a Terris ultra Plavem. Tarvisini Cives ad hoc opus Deputati se contulerunt ad Coneglanenses ut describerent hanc Militiam; Ex quo Coneglanenses, qui se omnino presumunt a Tarvisinis sejunctos reclamarunt ad Senatum, ne tot eorum præjuditia ferret, et Senatus scripsit, ne derogaretur Coneglani Jurisdictioni velle in Coneglanensi Potestatem Coneglani hanc facere Descriptionem, et pariter in aliis multis negotiis ubi Tarvisini, aut eorum Rector quæsierunt se in Coneglanensium Jurisdictione intromittere; sedulo ipsi ad Principem reclamantes multas obtinuere Declarationes pro hujus Civitatis eorum separationis conservatione.

A supradicta historia evincitur Nobilitas Familiæ Montalbanæ cum Jurisdictione, atque Familiæ Codesta, quæ etiam est Coneglani ex quo clare a Lectore harum probationum intelligetur Coneglanum habuisse Nobilitatem ultra Nobilitatem, Nobilia ædifitia, et magna hujus Fa=

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

1071-4

Origine
delle Famiglie fatte Nobili Veneziane
nel 1646 e dal 1684 al 1699.

(in Fascicoli Due)

Acquisto 3 Dec. 1884

FIRENZE

PRESSO LA SOCIETÀ EDITRICE

RESIDENTE IN BORGO PINTI, NUM. 6653, PALAZZO CHERICI

MDCCCXLV.

CO'TIPI DI V. BATELLI E COMPAGNI

3.

15 a

3.

Sig.r fratello

Savan...

Sig.r

Lei mi promise fermam.te d'esser costì ... Dimana, Cantando ... Consegnatti le qui incluse note, ch'è quanto si hà cauato doppo la mancanza del q.m Sig.r D. Ierolamo Verona e ... oltre quello, ch'esso Sig.r hà in mano, e qualch'altra bagatella cauata da quelli ... Sig.r Treuas ... del ch. Savani ... i riceueri ch'io ... di douesser, ne men bonificare. Mando anco il rotolo Verona di tutto il tempo ch'è stato al benefitio cioè dal 1684, fino al 1692 che appare ch' habbi ... cosa alcuna, onde se a lei parette di includer anco questo tempo nei conti potrà farlo e raccomandarli il negotio al suo parere. Mando Sig.r ... 23 lino acciò la sorella lo faci gouernare e ch' disponga come li pare e come richiede il bisogno. Mando anco à lei un mazzo di sparesi acciò li goda con la famiglia. Questa sera vado a dar una uista à Pagnano così à passo lento e se no era la premura d'inerbar il cauallo haueuo qualche tentatione di uenir alla ... di S. Gotardo e goder un poco il concerto già che qui ui è ch' solitudine. Stij sano lei in tanto e stij allegram.te che io sono al solito

Sig.r fr.llo ...

Sol. ... 4 Maggio 99

... fratello

... Savani

I ruscelli benchè piccioli, [illegible] i rivi [illegible] naturali d'uomo, hanno [illegible] di appartenere [illegible] delle loro acque in quelle de' fiumi e i fiumi di entrare a parte della [illegible] de' Mari. [illegible] insieme gli uomini e le famiglie, [illegible] de' loro [illegible] ognora andavano [illegible].

Le acque de' ruscelli, [illegible] delle [illegible] loro forse hanno [illegible] la forma di aggrandirsi in quelle de' fiumi e quelle di entrare a parte della [illegible] de' Mari. Con [illegible] gli uomini e delle famiglie, [illegible] della [illegible] della loro [illegible] andando [illegible] nell'ampiezza delle loro [illegible] e delle [illegible].

Come il 2.º secolo che i [illegible] tratti da

Illmi ed Eccmi Sig. Luogot. Illmi Sig. Deput. Eccmo Consiglio.

Supplica al Luogotenente e Deputati
di Udine per ottenere
la Nobiltà di Vittorio Lemonta

Da Loria Castello riguardevole di questa Provincia passarono i nostri maggiori [illegible] ottima elezione in questa Città, capo illustre della medes. accolti in questo Cons., fatti partecipi delle pub. cariche di loro ordine, [illegible] il corso di quasi due secoli, col integrità delle operaz. cospicui resi [illegible] li onori concessi dalla Patria, trasmettendola ai posteri ampliata col [illegible] dei matrimonj, e col esercizio delle arti ~~capaci di dar nome e fama in [illegible]~~.

Le case private, i Tempi sacri, e le stanze Maestose del Castello [illegible] si [illegible], di cui [illegible] il pari in alcuna Città di Europa, conservano colorite dalle loro mani le idee maravigliose e felici delli loro pennelli.

Alla gloria delle arti [illegible] si è da ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~ quella delle Muse e della legale facondia ordinata nel [illegible] tempo a difendere nei Tribunali le vite e le sostanze, che a celebrar nella fama i nomi [illegible] dei Cittadini.

Questi quali si siano [illegible] del loro [illegible] rimembranze avidi di un nitido splendore [illegible] in traccia della pubblica luce. L'indi-

dalla Sorte [illegible], e dal genio del [illegible] Principi ~~[illegible]~~ e [illegible] di Cosmo dei Medici Duca di Toscana il [illegible] di [illegible] [illegible] sollecitava al [illegible] che a [illegible]

~~[illegible]~~ il loro, [illegible] la magnificenza della [illegible].

~~[illegible]~~ il seguito ~~[illegible]~~ [illegible] via [illegible] di pubblici [illegible] il [illegible] ~~[illegible]~~ in quello degli Altari [illegible] del [illegible]

nati violenti ritirarsi dalla na:
tura [illegible] le cose d'aspirare
riaccostandole alla loro perfezione
ci [illegible] di [illegible] d'V.S.
a VV. SS. Ill.me [illegible] a questi grandi
[illegible] Le supplicano più [illegible]
[illegible] degnino di [illegible]
un saggio della loro gloria ag:
giungendo [illegible] et i nostri discen
denti ~~[illegible]~~ naturali e
legittimi alla loro [illegible]
stabilito.

Palpita il cuore alla grandezza
della ricchezza, ma gli [illegible]
[illegible] frequenti [illegible] lasciar di ra:
nimar le speranze che godo:
no di esporre ~~[illegible]~~ [illegible]
alli [illegible] grati [illegible] ricordar
la più ~~[illegible]~~ [illegible]
del nome splendore [illegible]

Roma dopo ~~[illegible]~~ di
Popoli ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~.
questa Illustre Città nata
dalle ceneri della seconda
Roma [illegible] ~~altra~~ [illegible] del
[illegible] ~~[illegible]~~ trionfando
colla beneficenza dell'affetto de'
Provinciali, ~~[illegible]~~ [illegible] a
divenire [illegible] Cittadini e fra
dei più [illegible] [illegible]
più [illegible] d'Italia.

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
gloria che [illegible] par
[illegible] [illegible] splen:

delle più generose

debbono

I dunno avvicinandosi al termi
nar due secoli –

Non sono lontani dal terminar
due secoli, da che i miei autori nati
in Pavia dima riguardevole d.
questa Provincia un prudente
[illegible] passando dalla circon=
ferenza al centro [illegible] ad
domiciliarsi in questa Città, ove [illegible]
[illegible] col [illegible] delle onorazioni
li onori [illegible] loro in [illegible] della na=
zione trasmessa [illegible] pelasi amplia
re colla [illegible] decenza dei maritali
e col esercizio delle arti più [illegible]
di dar nome e gloria agli autori.

I tempi sacri, le case private e le
[illegible] di [illegible] Castello [illegible]
[illegible]
[illegible] che ne serbano ancora
no colorito le idee [illegible] e
felici della loro mente.

[illegible] Lavino vige=
[illegible]

Alla [illegible] di loro pennelli [illegible]
aggiungasi da [illegible] della
penna i [illegible] antegiurono la laurea
legale [illegible] nel famoso Studio di
Padova [illegible]
[illegible]
[illegible] an=
simato di 30 anni [illegible]

passportarono
beggignanti secoli in questo Magro.
Consiglio fatti principi delle [illegible]
Cariche del loro ordine

[illegible] della
penna

[illegible]

[illegible]

dida Ecc.mi figli raccomandandomi
ad essi pietosi, raccomandando
loro con perpetuo fedeltà, [illegible]
nella memoria dell'onore in
mente il debito di una intera
gratitudine e ~~[illegible]~~ la memoria
pura ed illibata di questa
fama [illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

All'Ill.mo S.r S.r mio Col.mo
Il S.r Vittorio Secanti

Udine

Origine

delle Famiglie fatte Nobili, in virtù dell'
Offerta dal Anno 1684. per la Guerra di
Morea fino tutto l'anno 1699.

Introduzione

Sigillata la Porta del Maggior Consiglio alle aggre-
gazioni delle Nobili Famiglie nella Pace della Serenissima Repu-
blica col Turco, dopo il corso di ventisei anni, l'anno 1669.
di dispendiosissima Guerra compensiero di riposo per
lungo tempo, e ritrovare con la medesima la propria
franchezza col respiro del Trattato mediante, si diede
con lo studio maggiore, e possibile il Governo all'applica-
zione del risparmio, provvedendo i Travagli della Zecca
e d'ogni altra Cassa Publica, come seguì con la rifor-
ma d'ogni interesse de' partiti fatti con Particolari
nelle premure del dinaro per la Guerra.

Godeva in tanto Pace il tranquillo riposo della
Publica e Privata quiete la Serenissima Republica, spettatrice
anch'essa dell'altrui turbolenze fra le Provincie di
Olanda, e dell'Impero molestate dall'Armi di Francia
quando improvvisatamente invaso l'Imperatore dal Turco
l'anno 1683. con formidabile Esercito di tutte le forze
di quel vastissimo Impero, portato di sbalzo direttamente
all'assedio della grossa Real Residenza con ma-
nifesto pericolo di tutta la Christianità. Al trion-
fo segnalato si può dir giustamente dell'Innocenza e
della Cesarea Pietà con la Memoranda liberazione
di Vienna stimolata la Serenissima Republica e invi-
tata dall'occasione e sollecitata dall'Imperatore
stesso e dalla Maestà del Re di Polonia, stimò bene
la Publica Prudenza d'entrare anch'essa in così san-
ta, e gloriosa Lega, cogliendo l'opportunità di vendi-

cava li proprij gravami col Turco il quale baldanzoso di tanti vantaggi sopra i Christiani frà di loro discordi non cessava di molestarla in varie guise con le varie di insofferribili pratteszi. Risolse finalm.te doppo varij dibattimenti la Publica Maturità, e la Prudenza del Consiglio di unire le proprie forze alle Collegate del Imperatore, e del Polacco, dichiarando con essempio singolare della Veneta generosa grandezza la Guerra contro le Massime dell'antico instituto al maggior Potentato della Terra con tanta sua maggior Gloria quanto fresca la piaga dell'ultima resistenza, e perche inspezione maggiore di questa è il dinaro, trovandosi ancora esausto il Publico Erario dal passato dispendio si pensò dal Publico zelo al modo più facile di accumulare in breve buon numero per le spedizioni da farsi senza l'aggravio de sudditi. Stabilì con la seguente Parte del Senato di riaprire la Porta del Maggior Conseglio per l'aggregazione de nuovi Soggetti al Corpo della Nobiltà, giusto al praticato, restringendo per allora il numero alla prescrizione di dodeci Case, ò Famiglie nel tenore della seguente Parte di Senato presa il dì 22. di Genaro. 1663. come segue &c.

Intrapresa dalla Republica con l'Unione della sacra Lega Una Guerra di Fede, e di Religione contro il Comune Inimico, ricerca il decoro, e l'interesse della Patria che con le provisioni più copiose di dinaro si facilitti il Modo di mantenere il vigore dell'Armi, à tal'effetto però necessario si conosca disporre la pratica di quei Mezzi, che sono altre volte riusciti fruttuosi, e corrispondenti al Publico Servizio.

Però l'andarà Parte, che l'esibizioni volonta-

vie che nel progresso di un an o saranno fatte per quello convenisse la vico pensa altre volte pratica za dalla generosa Munificenza di questo, e del Maggior Consiglio, possano essere accettate. Passata la qual prescrizione non possino concedersi simili graziose Munificenze, se non di 4/5 de Voti del Senato, ò 3/2 del Maggior Consiglio.

Che la presente fù posta e presa essendo Savij del Maggior Consiglio S. Giò Battà Bonà, S. Michiel Foscarini, M. Aluise da Mosto Proc.re S. Girolamo Corner &c.

Savij di Terraferma S. Sebastian Lazzello, S. Gabriel Zorzi, S. Giò da Lesano, S. Battà Nani &c.

La Parte hebbe Voti in Senato, come segue. Voti de Sì Cento, e trenta due: di Nò Vinti: Non sinceri Disdotto.

Agostino Bianchini Segretario

Alli 6. Gen.o 1684. in Maggior Consiglio fù letta. Adì 4. Febraro con li Consiglieri, e Capi di 40. fù posta, e presa la sudetta Parte per far Nobili et hebbe Voti di Sì Settecento, Voti di Nò dugento, e nove, Non sinceri Quaranta nove.

Michiel Marini Segretario P.

Il Primo à presentar la Supplica fù il Sig.r Lorenzo Bettoni, come appresso di essa restando a noi diverse di sua nova Condizione quello ne sapremo con giustizia &c.

Bettoni. n.° 1.

Con che resto finalmente e felicemente aggregata questa Famiglia, che si propose oriunda della Nobilissima Città di Bergamo, della quale non uedde forse le Mura, derivando per sicura informazione dalle più rustiche Vallade di quel Paese, doue ancora i Nipoti e il Fratello non chiamato all'aggregazione per non difficoltare à se stesso il passaggio alla Parte della Nobiltà come saria certamente successo, e il Parentado, che addusse di Nobil Patricia Famiglia si fece quasi nel tempo stesso dell'Aggregazione con un Pouero Gentilhuomo di Casa Dolfina persuaso dal comodo della Dote di cui egli è Cugnato per una Sorella della moglie. Venne in Venezia da piccolo Fanciullo il Sig.r Lorenzo Bettoni ora Illustrissimo, pouero Garzonello di Bottega del Sig.r Christoforo Orsetti pure della stessa condizione Mercante di Maluasia in contrada di San Lio, et auanzato in età diuenne Ministro, et in di con la Morte del Principale diuenne anco Padrone, poiche rimase Tuttore e Comissario di questi picoli Figlioli in compagnia di un Mercante di Droghe che pure morendo li lasciò la condotta del Negozio, e la Comissaria della Casa, con la quale apparentado, e con il proprio industrioso maneggio degli altrui Capitali ne haueua formato un proprio per farne Offerta simile al suo Principe in Compagnia de primi Negozianti della Piazza. Tanto può la Fortuna

Persico. n.° 2.

Giuseppe Persico uenne dalla Vallade di Bergamo in Venezia in Bottega di Pietro Rizzardi Mercante di la

ni di Seda in Corrovada di San Lio, servendo in Essa, e nella Casa ne più vili servizj della medesima, sino à ire per le strade à prender l'Acqua col bigolo à publici Pozzi per i bisogni della cucina. Venuto in Età con la sua industria fede e abilità si cattivò l'animo del Padrone, in modo tale, che lo fece Giovine di Bottega con picciolo interesse per la sua fatica nel negozio. Venendo finalmte. à Morte il Padrone lo lasciò direttore dello stesso Negozio con partecipazione e Commissaria di un picciolo Figlio, che haveva. In tal guisa ebbe principio la Fortuna del Sigr. Patricio, e uscito dalla Minor Età il Pupillo rese buon conto della Commissaria, ritenendo in se stesso il Negozio, restandoci con dinari del medesimo. Doppo di che aperse di nuovo conto la Bottega in Marzaria con l'Insegna ben nota della Fortuna ornata di Pani d'Oro e di Seda in Compagnia di Gio: Paulo Valle pur Bergamasco e Egli sino il giorno, che si fece Nobile misurò con le sue Mani nella bottega di Merli d'Oro alla Gente che concorreva. Doppo lo sborso per farsi Nobile aperse altro Negozio di Pani di Lana in Rialto con la stessa Insegna della Fortuna, condotto da altro Ministro per suo conto. In questi ultimi tempi doppo essere aggregato abbe lite dal Successor del Pizzoni per la Commissaria, mà pure di questa si liberò con dinari à cui fù condannato da Giudici, e questa è la sua Istoria. ✠

~ Zanchelli n.° 3. ~

La Condizione di questa Famiglia è civile da Bassano territorio tra Vicenza e Tre

risava famoso per il suo Ponte sopra la Piavizza che tiene i piedi sopra l'Una e l'altra Giurisdizione. Questi negoziavano di Lane et sono Benestanti nel Paese frà Primi del Medemo e con l'offerta delli Ducati 100m. viene suvo della Veneta Patrizia Nobiltà Decorati.

Lino n.° 4.

Poco dissimile dal Persico si può distinguere la fortuna de' Sig.ri Lino, ò del Lino, poiche anche il Sig.r Girolamo di questo Cognome uscì da una di quelle fortunate Vallade di Bergomo à Venezia povero ragazzo à servire in bottega di Droghe à piè del Ponte di Rialto all'Insegna dell'Angelo di raggione di Gasparo da Lucca, che fù aggregato alla Patrizia Nobiltà nella Guerra di Candia così Egli restò Direttore dello stesso Negozio, che à se per molti anni à conto loro condusse, mà finalm.te rivvatolo à se contando dinaro effettivo agli Eredi del Sig.r Gasparo Luca, co' quali poi ebbe principio di litiggio, s'accordò finalm.te con lo sborso di buona summà, e ne ottenne il saldo. Restando libero del tutto, seguitando à negoziare con prodigiose fortune alla fine si risolse procurare coll'assenso de' Fratelli l'Aggregazione, lasciando nel mentre il grembiale di Bottegaro, assistendo alla Bottega con il Capello e Ferrarolo. Uno delli Fratelli non hà voluto fin'ora mettere la Veste di Nobile, forse per non havere la suggezione del Consiglio, né il Broglio, et assiste tutt'ora personalmente alla Bottega, che tiene. L'altro delli

Fratelli per assicurare la Successione contrasse Matri-
monio con una Nob. Donna di Chà Giustiniano, dalla
quale hà conseguito diversi Figlioli e si tratta con
splendore proporzionato al grado suo.

Bollini N.o 5.

Di questa nova Famiglia aggregata col soldo
nell'ultima Guerra di Candia erano tre Fratelli Giu-
seppe Domenico e Costantino, questo si maritò et ebbe
Figli, e morendo lasciò il fratello Giuseppe alla cura
[illegible] de medemi, che tuttavia pacificamente di-
moravano accasati nella Casa medesima. Do-
menico innamoratosi di Donna plebea maritata
ebbe Figlioli vivente il Marito suo, da venne
il quale morto alla fine la sposò, e si separò il
fratello Giuseppe, e comprò uno stabile à Santi Apo-
stoli e fabricò un bel Casino ritirandosi poi con
la Donna e Figlioli dove allevati Nobilmente, acciò
fine comparisse anch'egli frà Nobili, e compran-
dogli anco la Nobiltà nella forma degli altri, in
questa guisa rimase la Famiglia ripartita in due
Rami con molti comodi stante l'abbondanza di dana-
ro peculio.

Sardi n.o 6.

Questa Famiglia rimase destituta per la
morte del suo Capo, che dava con l'accreditata sua
professione di Avocato il nervo maggiore alla Ca-
sa. La sua discendenza è d'una Città di Feltre
ma non di Nobil Prosapia, come si esprime nel-
la Supplica. Il Padre suo era Bottegaro di Bal-
niolo, e teneva Bottega all'Insegna di S. Francesco.
La storia sarebbe troppo tediosa, e per questo tralascio

~ Rotta N.º 7. ~

La Famiglia Rotta è di un rustico Villaggio detto San Cassiano di Meschio Territorio Trevisano per la parte del Friuli, Giurisdizione del Marchese Sangoni. Così fù consolata l'ambizione di questi Signori che per farsi Gentilhuomini poveri si disfecero de' Cittadini ricchi, e con l'offerta de Ducati. 100.m rimasero annoverati alla Nobiltà Veneta e descritto il loro Nome nel libro d'Oro dell'Avogaria di Comun. — Successe alla famiglia Rotta quella di Benzon che forma la seconda in Consegglio, essendo li Primi Senatori del primo Rango e questi dell'altra sfera, e dell'istessa poi s'intendevà la sua vera condizione &

~ Benzon. n.º 6. ~

Illustra di questi Signori la condizione l'Arte della Seda, praticata dal Sig.r Giovanni sin da piccolo Fanciullo nella Marzaria dove stete per Garzonzello all'Uso de' Finestroli, che calano dalle Vallade di Bergomo per far qualche Mestiere, e con l'aiuto de' Parenti ed Amici aperse la Bottega in Marzaria all'Insegna della Cissa, e con la sorte, e l'industria si fece credito e acquistò molte fortune e ingrandito s'invogliò di farsi Nobile con lo sborso di Ducati. 100.m a' cui accumular li quali bisognò scoprir le proprie vergogne, non essendo quel fondo di Capitale che ci appariva cosiche per arrivare al numero prescritto bisognò far storni, e usure col prender à Cambio e si è sbezzolando di qua, e di là la cavità di prestanza. Il Sig.r Antonio di lui Fratello, fù Corriero di Roma per la Republica ed essercitò per molto tempo la Corsa, e per capo d'in

disposizione lasciò la Corvaria, e si unì con il Fratello, ò fosse per impiegar meglio il suo dinaro, e dimmeno nel modo antedetto Patrizio. e questi sig. nori proverbiati nel Broglio per Benzoni in vece di Benzon rimangono dalla Nobiltà odiati e per questo tralasciano di frequentare le publiche radunanze ✠

~ Cellini n.o 9. ~

Dalla strettezza de nozi al passaggio dalla Corte in angustia tale di dinaro si comprenda quale sia la condizione di questa Ill.ma Famiglia qualificata tal dalli iperbole di sfacciata adulazione che non si può leggere senza derrisione da chi ne hà piena contezza, come da chi non intende di farne la genealogia; bastando dire che il Sig.r Antonio giovine di banco del Sig.r Domenico Liaza Mercante Bergamasco da lui scacciato et inquisito per mancamento insoffribile, fù publicam.te bandito, e condannato al remo, dal cui supplicio liberato navigò qualche tempo in Levante per buscare nella Guerra di Candia il proprio vitto. Finalm.te fermatosi al Zante facendo il Sensale in quella Piazza di Venezia con Mercanti Olandesi et Inglesi con l'appoggio di soggietto auttorevole per cui faceva la parte di Turcimano, si vese capace del Maneggio di qualche considerabile Partita della stessa Mercanzia con assumer Appalti, e far Incette della medesima, e con qual fede si maneggiasse questo traffico lo sanno i Mercanti Olandesi et Inglesi, lo dicano le cause fatte dalessi avanti li Tribunali di Levante, e di Venezia, mentre hà havuto ragione l'Oratore di essaggerare i profitti ricavati da quella Nazione. Alessandro suo fra-

zullo che teneua con altri Compagni il Partito del Sale col Publico, fù alla fine scoperto di fellonia e publicamente condannato di Heità per la restituzione di Sessanta mille Ducati al Publico, defraudati di molta maggior Summa. Allora il Figlio Gio: Batta per rimovere di sua tina confiscazione il Padre, si emancipò, cosi vincolò i Capitali con la Dote della Moglie, che in questo Paese si costuma sempre di hauer il titolo di doppia dimissoria che in effetto cosi si vede in pratica, e si appoggiò in Olanda gli effetti migliori della Casa, co' quali negoziando, in breue tempo morto il Padre, per essere esso compreso nella addottavesta il tutto si aggiustò e non solo non fù molestato ma col mezzo di Amici, e Protettori si conseguì dal Publico la Carica di Console Veneto appresso li Potentissimi Stati, da doue poi si restituì alla Patria, e ne diuenne nel Modo predetto Patritio col restituire à titolo di donatiuo le rapine del Padre, e del Zio fatte da loro al Publico, ed al Priuato &

~ Premuda Semenzi. n.° 10. ~

Chi ha uera cognizione di Ciascun o di questi Soggetti non può soffrir se con flemma e senza derrisione la lettura di queste suppliche, che fanno nausea. Mà Chi sà che la Republica per suffragar i bisogni della Guerra non cavia Condizioni, mà sacchi di dinaro punto non si marauiglia: Oltreche sente volontieri, che i Supplicanti abbino qualche onorata dignità e che oltre il dinaro ui sia anche il Merito, acciòche al Mondo apparisca che la Republica non acetta ogni sorta di Persone al proprio Consiglio — Gran cose si potriano dire di questi Signori, che se contano tanti secoli di Nascita

nella lor ristretta Famiglia, senza venire ad vna particolar distinzione di quei Soggetti, e in qual parte mai godessero le supposte preminenze. Il Sig.r Gio: Batta Semenzi fù per molti anni al servizio attuale della Casa Ecc.ma Trimana di S: Gio: Grisostomo, et amministrando molto tempo egli stesso l'Agenzia della Med.ma Casa con negozio di Biade, mà particolarm.te con la buona fortuna del Gioco, essendo fama che abbia saputo maneggiar bene le sue Carte, accumulò fortune non senza fama di palesi usure, et ingordi interessi, che finalm.te le diedero comodo di applicare à traffico maggiore, onde ambizioso di vna gloria senza successione, e senza havertado, attrovandosi comodo pensò d'illustrare il suo Nome, con lo seguente risoluzione, accomodando con questo ripiego il Sig.r Premuda che Ministro di Cecca era in istato di temere la stessa rigorosa reuisione, ch'era seguita poco prima d'altri Ministri con la totale loro rovina, e per scansare questo preuisto colpo, pensò di farsi Nobile con l'ajuto dell'Amico passando di concerto per stratagemma di Premuda per non dar Ombra delle sue frandi, mostrando di non auer esso dinaro effettiuo per far l'offerta, e auerlo riceuuto dai Semenzi quale allora volontieri al ripiego senza l'esborso di un soldo, mà col solo guadagno, di Nobilitare il suo Nome, vestiruendo in tal forma, per

sollievo della propria conscienza e stabilire così la sua casa, che finalmente restò insignita della Nobiltà Patrizia. Non rimane però gran commodi alla medema, che con gli altri Capitali sopra questa fortuna.

Bellotto n.° 11.

Questa Famiglia di trovati Bottegari derriva dalle Vallade, ò altro ristretto luogo del Bergamasco et il Sig.r Lodovico venne à Venezia povero Garzonetto del Sig.r Bortolo della stessa Famiglia, e forse Parente, che negoziando de Cordovani haveva fatto qualche capitale. Morì il Padrone, lasciò alla di lui tutela l'Unico Figlio, et il Negozio, nel quale aumentò le fortune sue, e la ruina del Figlio sudetto che allevato fuori della Proffessione si diede alle delizie, prese l'Habito di Prete, si portò à Roma dove scialaquando senza Misura in breve tempo si trovò privo di quei commodi che lo potevano far apparire quello, che anche non era. Il sagace Bergamasco si approfittò dell'occasione restando di Ministro in breve Principale del Negozio assumendo in se stesso il med.mo doppo aver fatto conoscere al Sig.r Abbate, che il ressiduo de suoi Capitali erano ridotti agli estremi, e separandosi fra di loro con adequati aggiustamenti, finalmente morì l'Abbate di mal Gallico e lasciando le sorelle ressiduarie civilmente accasate poco doppo avere unito il proprio Garzone in quel posto, che poteva egli

con miglior governo di suo Stesso di Obbedito Obbediente occupava. Rimane nulladimeno doppo il dispendio di così considerabile Sommà comoda questa Casa, seguitando à negoziare della sua Proffessione: Ma discordi frà di loro i Fratelli venne à indebolire un poco di fondo delle loro sostanze nella divisione. Un Fratello del sud.to esercita nella Patria Civile la Nobile Proffessione di Avvocato.

Arnaldi n.o 12.

Di questa Ill.ma Famiglia non occorre farne altro particolare discorso, dicendone abbastanza il tenor della Supplica e della grazia sudetta che la distingue dalle altre, oltre le publiche Servite di Vicenza sua Patria divisa in più rami col Titolo di Conti.

Acquisti n.o 13.

Così vestì Nobile una Famiglia delle più rustiche della Valle, e Territorio Bresciano, sortita da una bottega di Fabro, anzi dalla Fucina delle Miniere dal Ferro, ond'ha negoziando il Sig.r Angelo Acquisti prese alla fine un Partito col Publico appaltando la fabrica delle Bombe Granate e simili attrezzi Militari, e portando il Domicilio à Venezia si accasò con Donna di ordinaria condizione della propria sfera e accumulando fortuna giorse al grado di poter far l'Offerta delli Ducati m. 100. ed essere ascritto al Numero de Nobili Patrizii seguitando tuttavia le applicazioni dell'Appalto

sudetto, con che e con la parsimonia del Vivaro, e d'altre
fortune commerziate à titolo d'industria và rimet=
tendo lo sborso della rimentouata spesa. X

~ Morelli. n.° 14. ~

Questa ora nobilitata Famiglia fu di pouera Condi
zione Muranese, col traffico de Fornaci d'arte vitri
aria negoziando con buona sorte in Inghilterra si
rese in breue prodigiosam.te ricca, nella forma che
nella loro supplica a Parte si vede. Si fà dell'Ordi
ne de Cittadini Veneti, perche la Cittadinanza Mu
ranese gode la stessa prerogatiua riguardo à pri
uileggi dell'Arte Vitriaria di quell'Isola che tiene
Podestà e Vescouo al gouerno Ciuile, e Religioso col
titolo di Città. Il Titolo del Vescouo è di Torcello, mà
per cagione dell'Aria più salubre, e per la maggior
commodità e vicinanza di Venezia risiede in Mu
rano sua Giurisdizione. X

~ Brandolini. n.° 15. ~

Non occorre parlare di questa Insigne Famiglia
Brandolini che stancate le penne con l'Croniche, e stà
di numerosi soggietti di due celebri scrittori ad illu=
strare le glorie in ogni luogo hanno impresse l'Ar=
me della propria grandezza. Conseguirono gli Antena
ni di questo l'anno per le proprie benemerenze il
Nobilissimo Feudo di Valmareno, che prima era
della Gran Casa Falliero, quale ne fù dalla Republica
spogliata in tempo del Doge che di essa Famiglia
ebbe pensieri sollevati sopra la condizione di priua
to Cittadino della sua Patria. Più per politico ri=

guardo, che per il proprio bisogno d'ingrandire
la sua Casa si risolse questo Sig.r Conte di farsi
Nobile Veneziano perche à causa di privar.
visse prodotte dall'Invidia di sue fortune si
vedeva declinare per la Confiscazione di sosten
nere i rimunerio restringendosi ogni giorno
più la facoltà de Figlioli, i quali per non lasciar
ne' e angustia si consigliò questo Gran Caua
liere, che doppo l'aggregazione si ritirò ne suoi
Feudi al godimento della propria quiete conso
lato di aver stabilito in tal guisa il riposo al
la sua successione. &

~ Comenti n.o 16. ~

Questa Famiglia è di antichi mercanti di
Seta in Merzaria all'Insegna delli tre Mori, che
con l'Offerta delli Ducati 100. furono ascritti al
n.o de Nobili, come seguì senz'alcun riguardo,
che del Contante. Con questo ebbe il Conten
ti il Contento di saltare dal banco della Botte
ga nella Sala del Maggior Consiglio col Voto di
Numerosa Figliolanza nella maniera che seguì
benche con molta riputazione, e decoro il Sig.r Co.
Giorgio assistena personalm.te al Negozio sempre
con Cappa, e Capello senza ingerenza de trat
tati di Commissione. Non è però vero ciò che
si esprime per suo Maggior decoro nella Sup
plica, che questa Famiglia sia della med.ma stirpe
di quella, che già fù nel Consiglio non potendo
provarsi questa Discendenza da tra li...
mancata già secoli, mà poco preme alla...

blio questa prova, mentre conservamo, e non cer[illegible]
calcolanti, ma Contanti. &

~ Rezonico n.º 17. ~

Questa Famiglia Rezonico facoltosa e decorosa è per il Traffico Mercantile di questa con altre Piazze d'Italia e fuori per lungo tempo praticato con grossi Capitali tanto in Venezia, che in [illegible]ova, e Como dove hà origine questa onorata Famiglia la quale sempre si trattò Nobilm.te à misura delle sue condizioni e del suo comodo, come più distintamente si raccoglie dal Memoriale, che seguì in Collegio per esser Nobile di questa Patria e così seguì con distinta Collazione alla Condizione delle Aggregate Famiglie &

~ Carminati n.º 16. ~

Così restò aggregata Una Famiglia che non ebbe mai altro concetto, che di Ricchi Mercanti nella Piazza. In breve tempo accumulate le ricchezze nel Traffico del Contante, il primo fondamento a base della loro fortuna fù de poveri Bergamaschi, come ne suoi Memoriali di Origine di antichissima Prosapia di Nobiltà Milanese decaduta per le Vicende del Mondo, Padrona già di Terre, e Castelli nel Bergamasco dadove pure derivò il presente ramo che con industria del Traffico e della parsimonia, favorito dalla Sorte, mercatando in Lisbona. Supposte tutte queste proposizioni, Privilegi, Diplomi, e Prerogative di Nobili requisiti, che nulla giovano ad Una doppiessa fortuna, nè punto ricercate dalla Sereniss:ma Republica

nelli urgenti bisogni al solo riflesso del contante fa-
cilitò il passaggio all'ingionta Supplica, sacrificando
ogni asservito merito à supplicanti col deposito del
dinaro ne sacchetti effettivi che hanno forza mag-
giore di qualunque artifitiosa Rethorica d'eloquen-
za Oratoria, che in simili occasioni fanno appari-
re la Pompa de loro concetti, e spiritose maniere,
per indurre atti di stima, e di Merito ne suppli-
canti. ✗

~ Manzoni. N.o 19. ~

Così restò Nobile del Consiglio alla forma
degli altri aggregati la Famiglia de Medemi Citta-
dini di Padova, doue con lo sborso di Ducati 100.m al-
le spese della passata Guerra di Candia per far
il cumulo bisognevole fù di uopo alla Republica
di abilitar altri soggetti alla Cittadinanza e per
facilitar il mezzo aggiorse dieci Famiglie Pado-
uane, doppo il che seguitando à Negoziare con
grossi Capitali nel traffico de Moscati, di Lane e
di altre Merci nella Città Medesima, ottenne
col mezzo pure di danaro il Diploma di Mar-
chese della Corte di Polonia (che non può dar-
lo), benche ne abbi finalmente introdotto l'
uso dell Concessione ✗

~ Castelli. N.o 20. ~

La Casa Castelli, che col dinaro si è aggre-
gata delle altre assonte alla Nobiltà Veneta ne-
goziava di seta in Casa propria e con la parsi-
monia dal Vivere, e d'altri risparmij dell'Aut-
tore di Esso buon bergamasco si giunse al

accumulate delle fortune presenti, tali da farsi Nobili senza scomodarsi, restando ricchi li Successori degli Avi, che finche vissero non contentorono mai che i Figli, e Nipoti ambiziosi facessero lo scempio del considerabile peculio accumulato dalessi con lo sudo sio, e fatiche; mà subito privato da questa Vita l'ultimo Vecchio, che con abbreviatura cadendo apoplezia terminò la Vita s'introdussero i Nipoti con la Supplica, nella quale fanno pompa di parentella con altri Nobili Patricij, mà ne anco questa era prerogativa per avvaiorare la propria condizione guardo ciò pure si ricercassa, poiche il Matrimonio della Madre Gioppone fù fatto prima, che questi fossero Nobili nel'a Guerra di Candia nel qual tempo erano tutti Mercanti di ugual Condizione &

~ Rizzi N.° 121. ~

La Famiglia Rizzi laqual non hà bisogno d'estendersi molto nell'Espressione di sua Prosapia, perche nella suggeli cattassa non hà saputo rappresentare dignità maggiori, nè più illustri prerogative, che quelle di Un Religioso Carmelitano che per le proprie abilità passò per i gradi dell'Ordine suo, e di Un Prete Titolato non sò di qual Basilica di Venezia, ò fuori. Grande però è sempre la dignità sacerdotale in qualunque Condizione di Persone riguardo al debito di Christiano Pietà, e Religione Mà in fatto questi Signori Rizzi saltorono immediate dalla loro Professione di Argentieri all'Insegna di San Giovanni, e avvanzorono alla Sala del Maggior Consiglio

con lo stentato sborso del consueto dinaro, unito, e
riccolto frà loro Fratelli diversi interessi non d'
animo ambizioso che gli rese amendue di ricchi
Argentieri poveri Cittadini Patrizj, havendo dou-
uto per arrivare al segno bisognevole del Contante
far partite svantaggiose snervando de proprj
Capitali le forze maggiori dell'Essercizio, che li
lasciò destituti, mà finalmente aggregati al corpo della
Veneta Nobiltà nella forma degli altri. X

Curti. n.° 122.

Questa Famiglia Curti è de puttridi Macellari
fatti ricchi col traffico de Manzi in Ungaria in tempo
della passata Guerra, facendo Partiti con la Camera
Imperiale di Vienna dalla qual'Augusta Corte con-
seguirono Nutti, e Titoli graziosi di Feudi e Baro-
nie in quel Dominio à diffalco de Crediti, à fi-
nalmente fermato il Domicilio in questa Inclita
Dominante, continuando il med.mo negozio de
Boui, col Partito delle Carni in questa e in quella
Nazione e trouandosi [illegible] gli Eredi de Pri-
mi Fondatori, alle presenti loro fortune non-
meno, che ambiziosi si prevagono esaltare con
questo lodauole mezzo la propria Condizione
passando in rango in un punto come d'altro
simile Caso disse Un Poeta Veneziano dalla
Sala alla Saggia del Maggior Consiglio, con la Sup-
plica piena d'Iperboli, e di sognate Anziani-
tà, e Grandezze. X

Martinengo. n.° 123.

Non occorre parlare delle Prerogatiue
insigni di questa Nobilissima Famiglia, che hà

in ogni Ramo dell'antichissimo Albero suo distribuiti gl'onori, che danno materia ampiosa à ogni erudita penna per formar di ciascuno intieri volumi, ove la mia debolissima non ardirà di mettere alcuna cosa per non degradare al pregio di medema. Non hà nessun bisogno di provare la Nobiltà Veneta, perche à riguardo di maggior merito si ascrive la pietosa, e zelante risoluzione di soccorrere la Republica, come nella supplica, che seguì in Collegio &.

Triulsan. N.º 24. ~

Questa Famiglia si riconosce da molto tempo stabilita in Venezia, e con gl'Impieghi Nobili della Secretaria resa cospicua nell'Ordine della Cittadinanza onde non occorre cercare il pelo nell'Ovo della sua discendenza, mentre il tempo, e le prerogative di merito hanno consumate le materie, che davano soggetto di poter diffondersi di più. Sono molte le Famiglie di questo Cognome, e tutte di diversa professione, e grado, mà tutte Civili nell'Ordine de Cittadini, e Nobili dell'antica Aggregazione come si è dimostrato nell'Errato della prima Compilazione delle Nobili Famiglie Venete. &

Querini. N.º 25.

Ciò, che sia della Condizione di questa Casa non è molto à cercare nelle Istorie lontane e ne Registri delle Publiche Cancellarie, perche il Padre delli stessi Supplicanti prestava in Zattara due Tentori all'uso del Paese i Pani, e le Sorte, che si purgavano giusto l'uso di Arte à di povero Fabricante delle Montagne sterili del Friuli fatto ricco dalla so

tali industria, e parsimonia lasciò à Figlioli nella sua Morte ricche facoltà, e venuto desiderio nel Negozio Sier incaminato di Tesoreria obbligandoli la summa de Ducati 100. m. per farsi Nobile col Parentado di Una Figlia di Ch. Trevisan come seguì, e venuta l'occasione dell'Apertura del Consiglio presentò la sua Supplica in Collegio, e fù ammessa.

Rubini n.° 26.

Questa Famiglia è di Mercanti di Gioie in Rialto all'Insegna del Lauro cioè alla Lepre d'Oro nel qual professione di Gioielliero trovandosi il Sig.r Gasparo e Fratelli di questo Cognome, e avendo accumulate facoltà sufficienti s'invaghì egli ancora dell'Onor Patrizio, e aderendo all'ambizion de' Figlioli s'insinuò con la Supplica in Collegio con la quale fù decorato mediante lo sborso delli consueti 100. m. Ducati. Non saprei altro dire della condizione di questa Casa se non che furono onorati Bottegari negoziando anche in Casa propria, come alla stessa Bottega in Testa Nobile, come prima sotto altro Nome con la direzione d'un Ministro, che sempre ingerirsi di quelle ne fà la sola figura maneggiando i Negozij gli stessi Nobilitati Signori

Barziza n.° 27.

Così fù aggregata questa Famiglia di Conti Barziza, che nella Supplica si fanno di Nobile Cremasca non meno Milanese, che Bergamasca nelle quali Città negoziavano, et effettivamente negoziano col proprio Nome in posto considerabile

di fortune, non solo da Cambj, mà di ogni altra spe-
zie di Traffico Mercantile, onde non bisogna fer-
marsi alla considerazione delli speziosi Titoli es-
pressi nelle Suppliche, mentre il Publico non
cura che il Contante per suffragare i proprj
bisogni, admettendo finalm.te le Medeme, sen-
za curarne le prove mostrando intanto
di non admettere nel Conseglio, come altrove
accennai, Ogni sorte di Persone col solo riguardo
alla pretesa del dinaro col quale ogni uno s'ingegna esser-
do già fatto à chi hà il comodo citar l'Origine sua da qual-
che civile principio, cosa che può anche succedere, consi-
derandosi le Umane vicende del Mondo. Sortì poi per
una prova della propria fortuna, che avendo assistito l'
inchiostro della Publica Grazia, vacata la Carica di Castel-
lano à Bergomo, ricusata da altri, la conseguì per
elezione il Sig.r Conte Nicolò di questa Famiglia intro-
ducendosi con struttura per questa strada nei gradi cospi-
cui di onore nel Publico Governo, mentre per privilegio
ab eterno l'Ecc.mo Senato godè questa Carica di Castella-
no di quella Città, ch'è ora più considerabile per con-
finare con lo Stato di Milano, ma hà pure la prerogati-
va dell'ingresso per sei Mesi in Pregadi, senza
voto dopo terminato il Reggimento. In questa forma s'
introduce alla participazione del Senato Chiunque
consegue il Posto di questa Carica, che non è di poca
considerazione in una Nuova Famiglia aggregata.

~ Nosadini. N.° 28. ~

Così restò finalm.te aggregata questa Famiglia con
lo sborso del solito dinaro, senza altra considerazione

di merito, che quello al quale veniva chiamato in Publica urgenza della Guerra, cioè all'Ordine di questo Serenissimo Dominio: e di fatti frà le suppliche presentate dagli altri à questo oggetto non si scorse la più moderata, e giusta di questa, che non vanta maggiori grandezze del proprio à questo suo nome posto nella Patria, fuorche la mera virtù, e fortunate fatiche del Sig.r Gio: Batta Padre dell'Ill.mo Sig.r Marco, che fù un buon Procuratore, che qui si chiamano in nome di Sollecitatore, distinguendo questo nome daquello degli ordinari Procuratori di San Marco di posto sublime nella forma di questo Governo. Il Sig.r Marco occupa tuttavia trà gli Avocati del Foro il rischio della primariassima delle cui personali qualità, e condizione non occorre affaticarsi à descriverle, perche già sono à tutti ben note &.

~ Toderini. 129. ~

Riguardo così aggregato al Corpo della Nobiltà questa Famiglia le dirui condizioni di nascita non hanno bisogno di gran fatica, per stendersi à viva gala le memorie degli Annali, essendo sotto l'occhio di ciascheduno ancor recente la recente storia della loro professione all'insegno del Cardinale in Merceria, come col Traffico delli Ponti di Fiandra e di Venezia si sono in un successivo tempo dal Sig.r Giovanni Toderini Padre degli Aggregati acquistata tali fortune à Figli di poter conseguire il Carattere di Patrizj: Unita all'industria della propria applicazione la sovra del suo crivo del primo Stato facoltato Padrone di Nave si con Giacomo aggiungere alla già sborsata dote della Figlia il Donativo considerabile de Ducati 15.m per farla Gentildonna Veneziana, e oltre di ciò l'Eredità di Mercante, oro Compra...

di Negozio, che si morì senza successione e che lasciò in crediti esigibili Ducati $\overset{mille}{40}$. e più del suo Negozio al . in segno del S: Si seppe pure di mezzaria in segno di gratitudine dei favori ricevuti in Vita dal loro Padre, contentandosi di lasciare nella propria [illegible] i più prossimi Parenti. Vive tuttavia il Zio Paterno di questi Signori nella contrada di Castello Mercante di Pane e di [illegible] di Terra con la Bottega aperta col proprio cognome di Famiglia, essendo quello di Todorini derivato dal soprannome del Sig.r Zioanni Figlio di Todero giovinetto, e piccolo di statura chiamato Todorino, divenuto poi Padrone viterino nel giro delle sue [illegible] Mercantili. Sarebbe tediosa la notizia di altre historiette che si potrebbono accennare de Successi di questa Casa hora Ill.ma, verso la quale Servitore professa la più umile inclinazione &

~ Gallo. n.° 30. ~

Così fu aggregata al Corpo della Nobiltà Patrizia la Famiglia Ill.ma Gallo, ch'ebbe per Padre un onorato Mercante da Cuoi, che con lingua più triviale si chiama Scorzero, in Toscano si direbbe Conzatore di Pele e più ancora volgarm.te Pelacani, fu questi conosciuto da Persone ancor viventi nell'[illegible] stesso mezo trafficare. Fatto poi ricco con questo, e altro Traffico ebbe comodo d'incivilire la propria numerosa Famiglia con Parentadi della Femine con Nobili [illegible] da Maschi, che ancor essi accumulate fortune hanno potuto conseguire il grado della Patrizia Nobiltà con lo sborso

del Contante à guisa delle altre Famiglie, sostenere giusto acquisto al Grado suo &

~ Ghiltof. n.° 31. ~

Già dissi, che finalm.te il Prencipe admette i Memoriali senza cercare la prova col solo riflesso del Contanze, come in effetto questo ultimo aggregato era di infima condizione, quando venne d'Anversa per servire il Sig.r Marino Ghiltof per Giovine di Banco, e servendo nella Cucina, e nella Casa med.ma ne più triviali servizij. Si captivò questi l'animo del Sig.r Marino à cui restando Una Figlia Unica d'Unico Amico gliela diede in Moglie, e al sopradetto Giovine Sig.r Francesco Fiever lasciò anche in Morte le sue ricche facoltà con obbligo di farsi Nobile con la summa di Ducati 100.m e di chiamarsi Ghiltof, e non mai con altro Cognome & Così rimase Nobile del Consiglio Un Povero Giovine Negoziante Fiamengo per altro di degne, e onesta qualità, e ben anche degno di Un tal Posto. &

~ Recanati Zucconi. n.° 32. ~

La Famiglia Recanati è Originaria da un Villaggio detto La Badia Territorio Padovano, et il Padre dell'Aggregato portò il suo Domicilio in questa Dominanza, fece l'Avocato, ed ebbe varj Figlioli, trà quali Giacomo nella medesima Professione del Padre havendo la sorte di havere per Moglie la Signora Virginia Figlia del Sig.r Francesco Zucconi, che in età settuagenaria, senza Prole Mascolina volse trasformare il suo vivo Capitale nel Genero con obligo, che nel suo Casato portasse il Cognome di Zucconi, e de tenuegli dà suoi Colleghi volle fare Una modesta restituzione al Prencipe, perche come Ministro di Cecca ava

in stato di rimuovere la stessa vigorosa recisione, che poco poi fu eseguita d'altri più istrui con la totale loro rovina, sichè per conservare questo prevvisto colpo rese so passi Nobili. Protecchevole fortuna dl Sig.r Ricca-nati, che non potena preservarla per mancanze di forze.

Bedetti n.o 33.

Questa Famiglia occupa il posto primario della Città di Rovigo e con le facoltà hà sortita questa fortuna e con l'oltezza delli Ducati 100m fù decorata della Veneta Nobiltà Patricia, e con pienezza di voti passò la Parte della sua Aggregazione.

Scrotta n.o 34.

Di questa Ill.ma Famiglia essendo più che chiara la prova dell'Egregia sua Nobiltà espressa nelle storie antiche, e moderne di Vicenza e altrove, e che tuttavia fà gran figura non occorre farne discorso perche ogni lode sarebbe inferiore al suo merito, però ne tralascio il discorso.

Marzvotti n.o 35.

La Condizione di questa Famiglia è Civile trà i Mercanti Di Pani Padoani, e portò il suo Domicilio in questa Dominante dove acquistò fortune facoltà e aderenze con Nobili Parentadi, mà l'incostanza della sorte che frequentem.te si cangia, questa Casa più volte mancò di credito, e bisognò à Creditori aggiustarsi alla necessità de tempi, onde con queste mancanze ne risultò un Utile considerabile, che potè in questi

ultimi tempi far l'Offerta delli Ducati 100.m per es
ser Nobile di questa Patria, mà essendo due volte
caduta la Parte nel Maggior Consiglio, fù cagione
di gran susurro frà i Mercanti della Piazza, massi
mamente di quelli, che restorono Creditori ne di
aggiustamenti accennati, bisognò però acquietar
si, e haver pazienza con veder l'Illmulo esalta
to à posto Maggiore, e di Condizione, e di Grado &.

~ Cottoni n.° 36. ~

La modesta espressione del Memoriale presen
tato da questi Signori dimostra chiaram.te l'onestà de
suoi civili costumi contratti dalla Nascita, e dalla buo
na educazione de loro Genitori, che d'industriosi
Negozianti Greci hanno saputo accumulare fortune
tali, che fecero esaltare la propria Condizione all'alta
sfera della Patricia Nobiltà Veneta con l'Offerta
considerabile delli Ducati 100.m effettivi al sollievo
del Publico erario, già esausto per l'eccessive spe
se della Guerra hora finita con la Pace recentem.te
conclusa con la Porta Ottomana doppo il corso di
sedici Anni dispendiosissimi, oltrepassando la som
ma delli sessanta Millioni se non fallano le Note
de publici Ragionati, con l'aggravio intolerabile dei
Sudditi della Serenissima Republica. Trovò nel
Ladimento la Parte della loro Aggregazione in Sena
to una scarsa Ballotazione alla prima richiesta
del Savio, che la portava. La detta Casa fù in
dubbio di proseguire le Istanze col timore di non
passare in Consiglio, Mà finalm.te colta la congion
tura di numeroso Concorso, e avvalorato il Coraggio
dalla Virtù dell'Ecc.mo Savio sudetto, replicata la

supplica, presso felicem.te anco nel Maggior Consiglio lo stesso Parte, già riconosciuta coll'Impegno del Senato medesimo allo sborso dell'Ottantino Contanti, passatene le Porzioni al Banco del Giro à Publico beneficio. Così restò Nobile l'ut. Famiglia di Mercanti Greci, senza far menzione del luogo da dove pochi anni scorsero, che era lo stesso Autore venuto in Venezia, facendo in questa Piazza il povero e primo tosto serula della sua Nazione, e nella quale anzi più volte crollò il suo Credito

Pelliccioli. N.o 37.

Questa Famiglia ora Ill.ma è delle più moderne frà Cittadini di Bergomo introdottasi col mezzo stesso del dinaro accumulato con la sordida parsimonia e col fortunato traffico mercantile de Cambj, e Banche essendo giunta à quel Titolo prezioso e decantato de Conti, e de Cavallieri con l'espressione di antica Prosapia, il quale infatti fù acquistato solam.te nell'Anno 1664. da Vincenti soggetti con semplice Diploma senza Feudo dalla Regnante Imperial Maestà di Leopoldo Ignazio Primo conferito nella Discendenza mediante lo sborso di certa porzione di dinaro secondo lo stile della Cesarea Cancellaria. Ciò però non rileva, potendo la Famiglia sostenere degnam.te il Posto dell'illustrata sua condizione, facoltosa sopra d'ogni altra dell'Ordine suo e che haverà forse per ora l'onore di chiudere la Porta del Maggior Consiglio, cessando il motivo della Guerra per il quale fù aperta. La Ballottazione distinta, che con pienezza de Voci alla Parte fù

prodotta dalla facilità del Pro. alli Ducati m/40. di trè
invece di quattro per cento e distintamente degli altri
essendo stata in altri tempi rigettata la sua Parte

Fine

INDICE

Delle Famiglie che sono state aggregate alla Veneta Patricia Nobiltà l'Anno 1646.

Al Tempo della Guerra di Candia.

1. Labia. Da Fiorenza
2. Vidiman da Germania.
3. Tasca da Bergamo.
4. Zaguri da Venezia.
5. Ottoboni da Venezia
6. Rubini da Venezia.
7. Lozi da Bergamo.
8. Correggio da Bergamo.
9. Martinelli da Bergamo
10. Fonte da Bergamo.
11. Antelmi da Venezia
12. Lombria Milanese.
13. Gatti da Germania.
14. Zanobrio da Verona
15. Belloni da Fiorenza
16. Surian da Soria
17. Maccarelli da Bergamo
18. Bonfadin dal Tirolo.
19. Dolce dalla Lombardia
20. Zambelli da Padoa
21. Ferramosca da Vicenza
22. Crotta da Milano.
23. Beregan da Vicenza
24. Sandi Tosetti da Crema.
25. Santasofia da Costantinopoli
26. Fini da Cipro
27. Minelli da Bergamo
28. Manini dal Friuli.
29. Zon da Venezia
30. Brescia da Trevisi.
31. Girardini da Verona
32. Lanzafame da Padoa
33. Cavazza da Germania
34. Medici da Milano.
35. Zanardi da Bergamo
36. Zacco da Padoa
37. Dondi Orologgi da Padoa
38. Grassi da Milano
39. Gambarra da Brescia.
40. Nova da Vicenza
41. Condulmer da Venezia.
42. Nave da Bergamo
43. Luca. Non si sà da doue.
44. Barbieri dal Fiorentino.
45. Poli da Germania
46. Maffetti da Bergamo.
47. Pioueni da Vicenza
48. Chigi da Siena
49. Angaran da Vicenza
50. Arrigoni da Cremona.
51. Zolio da Venezia
52. Soderini da Fiorenza.

53. Ravagnin da Treviso
54. Valmarana da Vicenza
55. Vianol da Bergamo
56. Ferro da Fiandra
57. Corner da Venezia
58. Lazari da Trento
59. Zenoni da Padoa
60. Zaghi dai Grisoni
61. Berlendis da Bergamo
62. Raspi da Bergamo
63. Fabro dal Milanese
64. Cassetti da Brescia
65. Bonvicini da Brescia
66. Fonseca di Spagna
67. Flangini da Germania
68. Farsetti di Toscana
69. Bregonzi da Bergamo
70. Mora dai Svizzeri
71. Barbaran da Vicenza
72. Vanaxel di Fiandra
73. Albrizi dalla Valtelina
74. Ghidini da Bergamo
75. Verdizotti da Venezia
76. Bondini da Venezia
77. Bontini di Terr.io di Brescia
78. Conti da Padoa
79. Giovanelli da Bergamo
80. Pasta da Bergamo
81. l'Ecc.za de Principi di Bransuich
82. Panfilio da Roma
83. Rospigliosi da Pistoia
84. Altieri da Roma
85. Odescalchi da Como
86. Mazarini da Roma
87. Ludovisi da Bologna

Indice

Delle Famiglie Aggregate alla Veneta Patrizia Nobiltà al tempo della Guerra di Morea dall'Anno 1684 sino tutto l'Anno 1699.

1. Bettoni da Bergamo
2. Persico dalle Vallade di Bergamo
3. Zambelli da Bassano
4. Lino dalle Vallade di Bergamo.
5. Bollini da Venezia
6. Sandi da Feltre
7. Roza da San Lazzaro di Mescho
8. Bergon da Venezia
9. Cellini da Bergamo
10. Premuda Semenzi non si sà da dove.
11. Belletto dalle Vallade di Bergamo
12. Agnati Conti Vicentini
13. Zeguiszi dalle Vallade di Brescia
14. Morelli da Bassan
15. Brandolini Signori di Valmaren Territorio Trevisan.
16. Contanti da Venezia
17. Rezzonico da Como.
18. Carminati da Bergamo.
19. Manzoni da Padoa
20. Carzelli da Bergamo
21. Rizzi da Venezia
22. Curti da Ongaria.
23. Martinengo da Brescia
24. Trevisan da Venezia
25. Guerra dalle Montagne del Friuli
26. Rumieri da Venezia

27. Barziza da Bergamo
28. Nosadini da Venezia
29. Toderini da Venezia
30. Gallo da Venezia
31. Philosof. d'Anversa
32. Recanati dalla Badia Territorio Padoano
33. Frietti da Rovigo
34. Scrofa da Vicenza
35. Manfrotti da Padoa
36. Ottoni di Grecia
37. Pellicioli da Bergamo

Servilio Treo

Consultore della Repubblica Veneta

... 1646 ...

Nel Serenissimo Mag.r Consiglio doppo molte dispute nell'Ecc.mo Senato per l'Aggregazione alla Nobiltà che per più di tre Secoli questo Adito era stato chiuso à tutti, crescendo sempre più i bisogni Publici per la Guerra di Candia che era una voragine che assorbiva tutti i tesori della Republica: finalmente doppo qualche altercazione fù stabilito ... Un solo per volta presentasse Scrittura nell'Ecc.mo Collegio, et offerisse Ducati Cento Mille, sessanta Mille di quelli fossero liberamente donati e quarantamille nelli Depositi di Cecca Publica con gli ordinarij proventi. Mà questo adito, che da principio del dinaro, [illegible] per la continuazion della Guerra divenne un amplissimo passaggio. E perche [illegible] l'ardenza di Guerra infida il Regno di Candia e che l'Erario Publico rimaneva esausto stimmò bene la Republica Serenissima sotto li 4. Maggio 1664 decretare che chi voleva [illegible] esibizione volontaria per godere la recognizione pratica [illegible] farla entro un anno passato, il qual tempo non fossero più accettati, e ciò fù per farne una grossa provisione e raccoglier rilevante summa di dinaro che valesse à riparargli quanto fosse stato possibile mà perche essendone state esibite entro il termine prefisso, et crescendosi l'afflizione Publica moltiplicavansi l'Urgenze de provisioni di dinaro tanto più che li Turchi facevano apparati tali così fù alli 22 di 9bre 1666. sospeso il sod.to Decreto 24 Maggio 1664, per un altro anno [illegible] potessero essere [illegible]: mà le offerte continuavano accettate senza intermissione. l'Assedio di Candia essendo gli Erari Publici esausti e mancando mezzo di raccogliere dinaro così necessario per continuazione della diffesa stessa fù alli [illegible] 1668. prolongato un altro anno à ricevere offerte [illegible] per animare chi volesse godere il beneficio della ricompensa e soccorrere in parte à Serenissima Republica &c.

~ Tabia ~ N.° 1 ~

Questi venivano da Fiorenza oue godevano la Nobiltà, e gran [illegible]. Di questa Famiglia l'Anno 1646. si ritrovava in Venetia

gl'Antecessori de suoi e per più d'un secolo avevano colà posta-
to il suo Domicilio. Vn del q. Z.ᵃ Franco fabia assai nominato si per
le facoltà grandi, che godeva come per gl'accasamenti della sorella
e Figlia in Case Nobili Patrizie stabiliti, oltre l'aderenza, che con
molti Criminali del Governo teneva per li favori co' quali sape-
va, e poteva obbligarli. Questo divenne l'anno 1646.
seconda Campagna della Guerra di Candia fù il Primo, che con
l'offerta delli Ducati 100.ᵐ alla Veneta Nobiltà Patrizia restasse
ammesso doppo molte dispute fatte prima dal Governo, se si do-
vesse aprire tal stato, e dalla supplica, ò Parte pienamente si
comprende à — carte registrata

~ Vidiman. n.º 2. ~

Questi nel Secolo decorso vennero da Terra Todesca et era-
no stanziati nel Fontico de Todeschi. Il Padre delli supplicanti
fattosi ricco in un momento, per quello si dice, coll'esserli acci-
dentalmente pervenuto alle mani un barile d'Ongari invece
di Ferramenta. Lasciò quattro Figliuoli, che furono li supplican-
ti, Vno de quali fù Barone de Molti Castelli in Germania l'al-
tro fù Cardinale di Santa Chiesa, l'altro fù Generale della Me-
desima, e l'altro s'accasò in Venezia et ebbe numerosa Prole.
Questo divenne che Gio Paolo si nomina offerì con li Fra-
telli l'anno 1646. il Solito per essere alla Veneta Nobiltà ag-
gregato, come dalla supplicazione registrata si vede.

~ Pascha n.º 3. ~

Questi vennero da Bergamo, erano Mercanti di Zambellotti
poi di Pani di Seta, tenendo le prime delle Botteghe di San Salva-
tore nella Marzeria. Di questa Famiglia l'anno 1646. M.ʳ
q.ᵐ Alessandro e Fratelli offerivono Ducati 100.ᵐ per rimane-
re alla Nobiltà aggregati come dalla loro supplica, e Parte re-
gistrata si comprende.

~ Zaguri n.º 4 ~

Questi erano Cittadini sino nel secondo trascorso secolo, et Vno detto

Piet..., e Fratelli di detta Famiglia, Tutti Soggietti civili, et onorati offerendo l'anno 1646. l'ordinaria pro-ferta furono alla Veneta Nobiltà ammorati come dalla loro supplica, e Parte ... si comprende.

~ Ottoboni n.° 5. ~

Questi erano da più secoli Cittadini Originarj e possedendo Cariche insigni di Collonelli, Segretarj e Cancellieri Grandi, Soggetti Tutti benemeriti della Republica per ogni rispetto, e nell'Ordine loro con grado distinti, e considerati. Nell'anno 1646. ... tempo della Guerra di Candia M.r Marco Ottoboni allora Cancellier Grande fece l'Ordinaria offerta per conseguir la Veneta Nobiltà, qual fu ricevuto, e con vera ambitione, come nella ~~...~~ supplica e Parte ... si vede. Pietro figlio del predetto poco dopo all'eletto Cardinale di Santa Chiesa, avvanzandosi in quella Corte in grado tale che se non avesse havuto il peccato Originale della Nas... ... gli sarebbe riuscito di più presto divenir Papa, come poi infatti fù, godendo concetto tale, come il Padre ancora per special privileggio gli fù concesso il trattenersi la Carica di Gran Cancelliere sua vita durante.

~ Rubini n.° 6. ~

Questi erano anticamente Mercanti di Sapone, poscia fattisi Cittadini Originarj arrivarono alcuni di Loro al grado di Secretario di Senato. Gio: Batta Uno di questi l'anno 1646. nel tempo della Guerra di Candia con la solita offerta rimase ascritto con li discendenti suoi alla Veneta Nobiltà, come dalla sua supplica, e Parte ... si vede.

~ Tozzi n.° 7. ~

Questi vennero da Bergamo et erano Mercanti da Seda. Di questa Famiglia vi era un Vecchio, che per antonomasia Missier Alberto dalla Seda veniva chiamato. Questo l'anno 1646. con la solita offerta rimase aggregato, come dalla supplica, e Parte registrata si vede.

~ Correggio. n.° 8 ~

Questi vennero da Bergomo l'anno 1646. nel tempo della guerra di Candia. Uno detto Agostin che aveva gran te[...] sta, e negozi con il Fratello, e Successori alla Veneta Nobiltà rimase aggregato, come dalla supplica, e Parte si vede.

~ Martinelli. n.° 9. ~

Questi vennero da Bergomo, e con il Negozio in Soria et in Spagna di fare si avanzorono tanto in ricchezze che Missier Cristofin di questa Famiglia con li Fratelli e Discendenti mediante la consueta offerta l'anno 1646. fù alla Nobiltà Veneziana annoverato, come dalla sua supplica e Parte si comprende.

~ Fonte. n.° 10 ~

Questi vennero pure da Bergomo al tempo della Guerra di Candia. Uno tal Missier Annibale Fonte doppo lungo tempo aver li suoi Antecessori trasportato il Domicilio in Venezia con la solita Offerta da 100m Ducati, l'anno 1646 alla Veneta Nobiltà Patrizia fù descritto, come dalla supplica, e Parte

~ Antelmi. n.° 11. ~

Questi erano Cittadini Originarj di sangue illustre avendo accasate le sue donne in alcuni Nobili Patrizj. Di questa Famiglia ne vennero diversi Cavalieri Grandi Segretarj del Consiglio de X.ci e del Senato. Di questa Casa Sn.r Valerio per la stessa stravaganza Nominato Valerione Segretario del Senato con il Fratello e Nipoti l'anno 1646. con la solita offerta alla Nobiltà Veneta fù decorato, come dalla di lui supplica, e Parte si vede.

~ Lombria. n.° 12. ~

Questi vennero dal Milanese et erano Mercanti di [...]na e un tal Missier Gio. Ambrosio di questa Famiglia l'anno 1646. con l'Ordinaria Offerta alla Veneta Nobiltà rimase descritto nel libro d'Oro dall'Avogador di Comun con li Discendenti come dalla supplica si vede.

Catti. N.° 23.

Questi vennero d'Allemagna, e sopra altro [illegible] ità, e l'anno 1646. nel tempo della Guerra di Candia M.r Gio: Andrea di questa Famiglia con il Fratello fece l'ordinaria offerta, onde rimasero alla Veneta Nobiltà descritti, come dalla lor Supplica si vede.

Zanobrio. N.° 14.

Questi erano Veronesi richissimi e in varii tempi ed occasioni contribuivono ad imprestito rilevanti summe secondo le publiche occorrenze. Di questa Famiglia fu M. Pietro Zanobrio, che l'anno 1647. fece la consueta offerta, per il che rimase con li discendenti alla Veneta Nobiltà [illegible], come si vede dalla Supplica.

Belloni. N.° 15.

Questi vennero anticam.te da Fiorenza di Nobil sangue, et allevati sempre frà l'Armi, e Prelature. M. Lorenzo [illegible] l'anno 1647. si ridusse senza Posterità Mascolina, per il che addottò per suo Figlio Giuseppe Cornaguini, col quale accasò l'Unica sua Figlia con obligo di [illegible] Belloni Cornaguini, e con l'offerta di Ducati 100. [illegible] alla Veneta Nobiltà admesso, come dalla Supplica e Parte si vede.

Suriàn. N.° 16.

Questi vennero da Soria dalla Città di Acri, e fabricarono la lor Casa Cancellieri Grandi, e Secretarij del Consiglio di [illegible] del Senato. Al tempo della Guerra di Candia lei fu M. Do[illegible] l'anno 1647. con la ordinaria offerta con [illegible] alla Veneta Nobiltà rimase ascritto come da sua Supplica. Parte si vede.

Marcelli. N.° 17.

Questi vennero da Bergamo e erano Mercanti. [illegible] l'anno 1647. M. Gio: Batta Marcelli fece l'ordinaria offerta per la quale alla Veneta Nobiltà rimase aggregato, come dalla Supplica, e Parte si vede.

~ Bonfadini. n.° 18. ~

Questi vennero dal Tirolo in Venezia et erano Mercanti e si chiamavano Chiavoli, mà beneficiati da un suo zio nacquero con molta facoltà, volle che tramutassero il loro cognome in Bonfadini. Al tempo della guerra di Candia fù N. Giotratta che con il detto genero l'Ordinaria Offerta, per il che rimasero alla Veneta Nobiltà aggregati, come dalla supplica e Parte si vede. ✠

~ Dolce. n.° 19. ~

Questi venne ro di Lombardia, e furono Uomini molto sordidi, mà sempre del Popolo grosso et ebbero questi commodo da molti secoli, prima pervenuti in queste lagune di farsi eleggere qualche volta per li Dodici Tribuni dell'anno 450. che si facevano di tutto in anno del Consiglio della Festa di San Michiele, come si è detto per l'adietro, con altre simili Case, che rimasero poi escluse per il serrar del Consiglio l'anno 1297, benche qualcheduno li metta per Gentilhuomini perche erano stati di quell'Ordine. Questi furono Cittadini Originari, che offerirono nella guerra di Candia; Lodovico Canonico Regolare di San Giorgio con il Fratello, e Nipoti d'altro Fratello l'anno 1647. li soliti Ducati 100.m per li quali rimasero nel Libro d'Oro descritti, come dalla loro Supplica e Parte si vede, prima alcuna loro supplicatione, che alterata dall'Ordinario al Senato presentarono. ✠

~ Zambelli. n.° 20. ~

Questi erano Padovani e col mezzo de Publici Dacij acquistorono molte ricchezze. Al tempo della guerra di Candia M. Giacomo, e Fratelli Zambelli fecero la consumata offerta, per il che l'anno 1646. furono alla Veneta Patrizia Nobiltà innalzati, come dalla Supplica e Parte si vede. ✠

~ Zerramosca N.° 21 ~

Questi [illegible] Vicentini venuti al Vassallaggio della Re-
publica con la dilatione di quella Città. Hebbero nei tempi andati mol-
ti degni Soggetti che in servitij rilevanti per la Med.ma s'impie-
gorono. Finalm.te l'anno 1646. Oratio, e Girolamo Fratel-
li di questa Casa con la solita Offerta de Ducati 100 m. alla Veneta No-
biltà furono aggregati, e come dalla Supplica [illegible]

~ Crotta N.° 22 ~

Questi venero da Milano, e trasferirono qui in Agord-
nel Bellunese attendevano al scavamento di Miniere di Rame
con il che arricchitisi Giuseppe e Antonio di questa Casa Fratelli con
la solita Offerta de Ducati 100 m. alla Veneta Nobiltà s'aggregoro-
no l'anno 1649. come dalla Supplica, e Parte si vede.

~ Berregan N.° 23 ~

Questi venero da Vicenza, e attendevano alla Mercan-
tia di Seta. Erano Persone Ordinarie e li [illegible] della Città
non si degnavano, che le loro Mogli le sue praticassero. Fattisi
poi con il Negotio ricchi, e con la solita Offerta delli Ducati 100 m.
alla Veneta Nobiltà l'anno 1649. aggregati rimasero come dal-
la Supplica presentata da Gio: Battista [illegible] si vede.

~ San Giovan Toffetti N.° 24 ~

Questi venero da Cremona, e habitavano in questa
Città. Gasparo di detta Famiglia mediante l'Offerta Ordinaria
di Ducati 100 m. l'anno 1649. fu con li Discendenti suoi nel Li-
bro d'Oro alla Veneta Nobiltà descritti come dalla Supplica, e
Parte registrata [illegible] si vede.

~ Santa Soffia N.° 25 ~

Questi venero anticamente da Costantinopoli à Pado-
va ove erano Mercanti di gran portata havendo sin dalla
prima soggettione di quella Città alla Republica contribuito gli
[illegible] loro rilevanti servitij, per questa l'anno 1649 [illegible]

della Guerra di Candia D. Marcellio Santagostin che offerì li soliti Ducati 100^m^ nel 1651 rimase della Veneta Nobiltà rimunerato, come nella Supplica sua registrata si vede.

Fini n.° 26.

Questi uennero dal Cipro di buona Nascita e degne condizioni e per la perdita di quel Regno gli Antenati de supplicanti trasportorono la loro Casa in Venezia, l'Anno 1649. Vincenzo e li volarno tutti quello di Grar testa il Avocato di Giustizia Vecchia, il terzo dopo le Arti fece la robba, acquistò la Nobiltà, si fece Procurator di San Marco de Citra, e con il vangar benguesto in Senato, guadagnando la proprie oppinioni, s'illustrò, acquistò concetto, e stima nell'Universale, mà con invidia e detrazione del particolare. Il sudetto Vincenzo con il Fratello l'anno 1649 con la solita Offerta della Veneta Nobiltà decorato rimase come dalla Supplica si vede havendo poscia in altra Offerta de Ducati 100^m^, la Metà versa, e il rimanente nè Publici Depositi investiti conseguita la Dignità Procuratoria di San Marco, come di sopra s'è detto.

Minelli n.° 27.

Questi uennero da Bergamo, erano del Popol Grosso, e vendevano Salumi e li maneggiavano con le proprie mani, e vilmente con Testaroli, e Bottegari giocavano in strada publica il doppio portando con Tamorsa e manegoti Ciavi. Uno di questi alla Guerra di Candia D. Lorenzo con Figli e Nipoti di un altro Fratello con la solita offerta de Ducati 100^m^ l'anno 1650. La Veneta Nobiltà conseguì come dalla Supplica, e Parte si vede. A tal Metamorfosi la Città restò, e si commosse tutta, non potendo credere che havesse havuto tanto spirito Gente si vile e così sollevata à grado si alto. Mà la necessità Publica in quella Guerra convenne andar alla cieca, per raccoglier dinari e furono di 200 balle in Consiglio frà Nobili e l'altre ci nò. [...] prime Case ne haveranno avuto nelle sue Ballottazioni al n.° di 600—

~ Marini. N.° 26. ~

Questi vennero dalla Patria del Friuli Signori qualificati e Conti in quel Paese. Nella Guerra di Candia di questa Famiglia l'anno 1651. D.° Lodovico Conte con la solita offerta rimase della Veneta Nobiltà decorato come dalla Supplica e Parte si vede. Fattosi poi il Conte Ottaviano di questa Famiglia Procuratore di San Marco della Chiesa di Segna con altra offerta da Ducati 100 m. La metà perse, e l'altra ne consueti depositi della Cecca investiti ✠

~ Zon. N.° 29. ~

Questi erano da Cittadini Originarj di più secoli e Secretarj del Senato. Piero, e Antonio Fratelli l'anno 1651. offersero li soliti Ducati 100 m. per il che rimasero alla Veneta Nobiltà aggregati, come dalla Supplica si vede. Ma però la prima volta per esser contradetto da S. Lunardo Bernardo ... non passò, ma fece pendenza in altro Consiglio in avvertimento di esibizione abbracciato rimase ✠

~ Brescia N.° 30. ~

Questi vennero da Treviso dove più da tre secoli godevano in quella Città fregio di Nobiltà distinta. L'anno 1652. tempo, che più che mai fiera ardeva la Guerra il Dr. Vincenzo ... e Fratelli Brescia con la solita offerta alla Nobiltà Patrizia rimasero aggregati ✠.

~ Girardini N.° 31. ~

Questi erano Veronesi di Nobiltà distinta in quella Città, tenendo il Titolo di Marchese. L'anno 1652. il Marchese Bernardo di questa Famiglia con la consueta Offerta de Ducati 100 m. con li Posteri della Veneta Nobiltà rimase decorato, come nella Supplica e Parte si vede ✠

~ Lazzara N.° 32. ~

Questi erano Padovani Signori ... Nobiltà più cospicua di quella Città. L'Anno 1652. il Cavalier

Marsilio con Figli, e Nipoti di altro Ramo offersero li soliti Ducati 100.m per il che rimasero alla Veneta Nobiltà aggregati &c

~ Cavazza N.o 33. ~

Questi vennero da Germania, e furono buoni soldati à favor del Publico, e buoni Ministri à prò della Republica. Nella Cancellaria di questa Famiglia vi fù il Conte Girolamo Segretario del Senato, che doppo infiniti serviggi al Publico prestati in età d'anni 68. non avendo Successione esibì per la Guerra di Candia unito con suoi Nipoti Conte Girolamo di Padova la Summa de Ducati 100.m sicche rimasero aggregati, come dalla Supplica, e Parte l'anno 1652 registrato si vede. — Questo Conte Girolamo fece erigere con il proprio dinaro la Facciata de Padri Carmelitani Scalzi in Contrada di San Geremia di Pietra finissima di Carrara lavorata, cosa unica e rara nella Città di Venezia. Mentre esso Lui vivente, il proprio Deposito nella Chiesa delli Padri Borgognoni à Santa Maria dell'Orto nominato et accadendo al Medesimo un giorno nel Maggior Consiglio, che andato in elettione fù fatto ritornar adietro, perche sopra Libri Publici de Debitori fù aperto il suo Nome descritto à caso, stupido rimase, come Signor di puntualità e in questo fatto innocente come nel Consiglio Veneto per che tale dalli Consiglieri Publici rimase causato il disordine per error di Ministro à questo Deposito investì certa summa di dinaro, perche annualmente nel giorno nel qual successe tal caso à tutti quelli che andavanno in elettione gli siano dati Ducati dodeci in una Carta nella quale vi sia l'Arma sua con le parole, e così quel Consiglio si dimanda il Consiglio del Cavazza. Morì questo di anni 90. la maggior parte de quali dal giorno che uscì di Scola, li consumò in Publici serviggi e di genio era

tanto provato dalla Nazione Francese, che li successi di que
sti conducevano l'animo suo in conformità degli accidenti.

~ . Zedici. N.º 34. ~

Questi vennero da Milano anticamente, e conveniva il
quarto lustro, che li suoi Descendenti dell'Ordine della Cancellaria
con Secretarij del Senato impiegatosi Ottaviano di questa famiglia
attese sempre all'importante carico di vilenar le ziffre, e nell'
anno 1653. mediante il consueto esborso rimase della Veneta No-
biltà decorata, come dalla Supplica, e Parte si vede.

~ Zanardi. N.º 35 ~

Questi vennero da Bergamo, erevano miserabili e do-
lenti. Questo fu Gio: Andrea Zanardi che facendo il Facchino, e poi
il pesta speriè da quello dal Guanto Speziale all'Assensione,
indi Garzon di Bottega, poi Giovine del Negozio Calzevoni,
con che arrichì molto la sua casa e in seguito la fortuna
il sollevò à si fatte ricchezze ch'esibindo lui ancora l'anno
1653. tempo della Guerra di Candia li soliti Ducati 100^m^. fù eletto
con suoi Nipoti Nobile Veneto, come dalla Supplica e Parte si
vede. A quell'ora si attrovava Mercanti di Droghe, à San
zo Agostin à San Bortolamio Pietro Colomban suo Nipote
Figlio di un Lavoratore di Tentore. Questo Gio: Andrea morì con
un ... sopra il letto, e il viso in una Tazza da sputar so-
pra il Ferrazzo dal detto al fatto, la Mattina che fù ritornata
la Nobiltà alli Primari Caberzi per l'ammazzamento di Zu-
vini strampalia.

~ Zacco. N.º 36. ~

Questi vennero da Padova ove colà dimoravano in qua
lità di Signori considerati. Al tempo della Guerra di Candia l'
anno 1653. M.r Alessandro, e Fratelli Zacco con l'ordinaria offerta
di Ducati 100^m^. alla Veneta Nobiltà rimase aggregati, come
nella loro supplicazione si comprende.

~ Dondi Orologgi n.° 37. ~

Questi vennero da Padova, oue teneuano qualità Nobile con titolo di Conti, sicche l'anno 1653. Gio: Ant.o e Fr.lli tutti di questa Famiglia con l'ordinaria offerta di Ducati n.° 100 m. alla Vene[ta] Nobiltà rimasero aggregati come nella Supplica, e Parte si vede ✠

~ Statio n.° 38. ~

Questi ven[ne]ro da Milano, et erano Mercanti da lana. L'anno 1653. M.r Z. Bortolo Statio con la consueta offerta delli Ducati 100 m. alla Veneta Nobiltà rimase aggregato, e come nella Supplica, e Parte si vede ✠

~ Gambarra n.° 39. ~

Questi vennero da Brescia oue possedevano Nobiltà distinta [tito]lo di Conti, Signori di Sangue, riguardeuoli di ricchezze, e e di Poderi. Di questa Casa furono Cardinali e Soggetti Insigni, e frà gli altri Un Conte Francesco Gambarra l'anno 1655. dell'Interim à Roma dimostrò con le sue degne azioni verso il Publico il carattere intrinsecato con suoi doueuano trattare li Publici Ambasciatori, che dagli altri per acquistare il merito della Corte chiamavano di vederli, e con atto ingenuo mio di buoni Cittadini li rendevano il douuto rispetto. L'anno 1653. il Conte Francesco e Fratelli Gambarra con la solita offerta delli Ducati 100 m. alla Nobiltà Patrizia rimasero ascritti, come nella loro Supplica e Parte si vede ✠

~ Nova n.° 40. ~

Questi vennero da Vicenza mà non erano di Chà Nova mentre erano vilissimi huomini à Vicenza, hauendo delle sorelle accompagnate con Salumieri e Luganegheri e simili; ma Zu[a]n Gio: Batta Nova Fratello di sua Madre che haueua fatte molte ricchezze non hauendo prole lasciò la sua robba à questi per che si chiamassero di Chà Nova, e prima di morire offerse al Publico nel principio della Guerra di Candia Ducati mille annui sino à Guerra fornita, onde offerendo poi questi anche Ducati 100 m. come dalla Supplica, e Parte si vede, furono dal Maggior Consi-

ciglio attissegn. Questo Gio: Batta Mora, che fece tale offer-
ta fù allevato dal Zio con civiltà che sorpassava, perche
stava troppo ricco, e quando andò in Broglio come tto da
gli fù posto sopranome) Diente in bon Colonia), vestì a
bene, si trattava meglio, ma troppo attilato. Li suoi
Figli, che quattro sono, la più parte impiegati al male;
che corrovono col Duca di Mantova con discapito di sua
riputazione, che volse per rovinarsi far una Gon-
dola di fame per regatare che dal Supremo Tribunale
rimase corretto, essendogliela levata. Chi al Ridotto
per lieve causa di gioco ammazzò S.r Nicolò Pasqualigo
dall'Angelo, e chi per altro Omicidio nella Persona di N.
H. di Chà Dorsado con lo sbarro d'Archibuggio fù bandito
e privato della Nobiltà, nè più volsero admettere nella
Publica Grazia, nemmeno mediante la chiamata de
Banditi l'anno 1684. e generosa Offerta de Ducati
100m. Che doppo essere stato Gesuita nel qual tempo
abbandonò quella Compagnia e si è maritato. Anco
Una loro sorella accasata nel fù S.r Sebastiano Ber-
nardo fù de S.r Lorenzo si ridusse in Mantova sotto
la Protezione di quel Duca con mal odore di sua ri-
putazione contro la Mente del Governo che fecero
molti passi per distornarla e finalmente doppo
la Morte del Marito si accasò in un Cavaliere
di Mantova. Insomma tutti costoro riuscirono
male. X

~ Condulmer n.° 41 ~

Questi erano Cittadini Originarj, e dell'Ordine
della Cancellaria. Di questa Casa, oltre li Patriar-
chi, e Cardinali, vi è ancora un Eugenio Papa. Un

tal Nicolò ordinariamente l'anno 1643. fù Segretario à Mun-ster col q. Alvise Contarini Caualier e nella separazione della Guerra col Turco l'anno 1645. fù mandato in Olanda con gran somma di Dinaro à far Noleggio di Navi e le-uate di Genti. Questo Nicolò fù quello anche che l'anno 1653. con il Fratello ch'era pouero miserabile e [illegible] si fece Nobile con la solita Offerta de Ducati 100. come dalla Supplica e Parte si vede. In Nando si accasò con Donna altri dicono Locandiera e misera-bile Mà per lui dichiarata ricca e che diede l'addito di far tal passo. Sia come si voglia, ebbe molti Figli-li, che poco riuscirono, e morì assitato dalla Podagra.

Nave n.o 42

Questi uennero anticamente da Bergomo ove erano prima Casaruoli e poi Mercanti di Tele. Nella Guerra di Candia con il Turco vi fù M. Gio-ne Huomo onorato, e degno che con la solita offerta de Ducati 100m Nobile Venetiano eletto rimase, come dalla Supplica e Parte si vede. Il Predetto qual seppe aumentar la sua fortuna me-diante la sua Donna hauuta in consorte con grossa dote dimissoria hauendo hauuti due Figli con lei Bernardo e Pie-tro nominati. Il Primo de quali attese al foro, come Avvocato Civile, rimase alquanto considerato. Mà l'altro per suo mal governo si ridusse fallito e l'Uno e l'altro senza Prole benche ammogliati et auanzati in età. Effetti della Giustizia Divina che volendo questi scialaquar contro la volontà del Padre, e ope-rar à loro capriccio, risolsero ridur la Madre propria com-piacendoli essa, in dimandar ragione del Maneggio della pro-pria dote al Marito doppo, che haueua speso altretanta summa de Ducati 100m in tanti beni dalli Padri di Bai voli suppressi sicche il pouer Huomo, il quale aueua adempito alle parti di buon Consorte, e di Padre, vedendosi ~~[illegible]~~ tore

doppo averli fatti Nobili con la spesa di quella considerazio
ne, e piùtosto, che succedesse sconcerto maggiore si acquie
tò, ritirandosi in Villa con Ducati cento al Mese assegna
tili da loro, con patto di non più ingerirsi nel Governo e
che appassionato poco doppo morì, e passò à miglior Vita.

Luca. 43.

Questi non si sà da dove venissero nè dalli na
scessero. Erano Mercanti da Zuccari e M. Gasparo fece
l'anno. 1654. con la solita Offerta alla Nobiltà non rima
se. Ebbe in Senato balle. 65. di sì, e pa. non si sceva
perche si diceva fossero Bastardi, e quando ... Gio:
Batta figlio di Gasparo, dacui venivero quelli, che hora
sono presenti era Naturale suo, non di Donna publica.
Onde quelli confusi si ritirorono sino al Luglio susseguen
za e poi tornorono à supplicare, facendo esaminare
che, quando non fosse la sua supplica accettata per Nobili
come poi dalla loro supplica e Panze, si vede: Mà hebbe
ro in Conseglio solo. 400. balle incirca che andò sincera;
anzi, che Gasparo fatto Nobile, essendo querellato, che per
mezzo di Giosuè Cabelei Hebreo suo Confidente havesse da
Marzo, sino à Luglio procurato con modi illeciti di acqui
star molte balle per la sua riuscita, siche fù per il Con
siglio di X.ci intimato un Mandato à doversi presentare
con il detto Hebreo per iscolparsi e stati Prigioni mol
to tempo, finalm.te diffendendosi vi restavero liberati,
perche ... cose seguite in quattro ... chi non possono vi
lucersi. Mà quando il sudetto Gasparo Padre di Gio:
Batta dal quale sono nati quelli che ora vivono morì il Tra
gistrato dall'Acque volsse, che pagasse il cinque per cen
to del Creditore, non essendo figlio legitimo. Nicolò
Fratello di Gasparo morì in letto d'una Puttana Publica

in Tirri astretto à riceuere nel proprio [illegible], ha-
uendoli à Republica accettati, come offerenti in tempo di
gran bisogno.

Barberini. n.° 44.

Questi uennero da Barbarano stato di Prouenza, et Urbano
Ottauo Pontefice di questa Casa l'anno. 1623. eletto rimase.
Per li disgusti insorti allora con la Republica si lasciò allora
di dar la Nobiltà à suoi Nipoti come è sempre stato stilo della
medema à Parenti de Pontefici spontaneam.te donarla. Fi-
nalm.te il predetto Urbano mutate le cose, raddolciti gli animi
per li molti particolari soccorsi di danaro nel tempo della
Guerra di Candia con il Turco donati in specialità da
quella Casa alla Republica, à supplicazione loro romano per
mezzo dell'Ambasciator Veneto che per morir arriuò della
Republica corrente l'anno. 1652. furono aggregati alla
Nobiltà Veneta li Cardinali Franc.o e Antonio di questa Fa-
miglia con Nipoti loro, come nella Carta si uede.

Poli. n.° 45.

Questi uennero da Germania oue godeuano prerogati-
ue di Nobiltà l'anno. 1653. Giacomo e Giouanni di questa
Famiglia con la consueta offerta de ducati. 100.m rimasero
alla Patrizia Nobiltà solleuati, e come nella supplica si uede.

Maffetti. n.° 46.

Questi uennero da Bergamo, et erano Mercanti di poche
fortune, mà essendo molti Fratelli con la negoziazione di
molti anni in Venezia stabiliti uennero in ricchezze à
segno, che l'anno. 1653. Carlo, e Lodouico Fratelli con l'Offerta
de ducati. 100.m fecero dal Maggior Consiglio includersi anco li
Fratelli loro, che habitauano in Bergamo, quali haueuano
quel parlare, sicche nel Broglio la Nobiltà prendeuasi di

loro piacere mentre li primi due col longo soggiorno in Venezia s'incivilirono, così questi altri li parue veni-re in un altro Mondo con il Grado à che erano perue-nuti, nè sapeuano doue erano per la confusione, e la loro capacità non ui arriuaua, oggi viuendosi come dalla Supplica, e Parte si uede &.

~ Piouenne. N.° 47. ~

Questi uennero da Vicenza nella qual Città manteneuano posto di Nobiltà riguardeuole, e Titolo di Conti. L'anno. 1654. il Conte Agostin di detta Famiglia con li Fratelli offerirono i soliti Ducati. 100.^m^ rimasero alla Veneta Patrizia Nobiltà aggregati, e come dalla Sup-plica, e Parte si uede &

~ Chigi. N.° 48. ~

Questi uennero da Siena, et erano Nipoti di Alessandro sett.mo Sommo Pontefice; Come tali furono ag-gregati alla Veneta Nobiltà, come dalla Supplica, e Par-te si uede &

~ Angaran. N.° 49. ~

Questi uennero da Vicenza oue possedeuano freggio di Nobiltà, e Titolo di Conti. Questa Casa fece l'ordi-naria offerta, e perche li loro Discendenti si diramaua-no in molte Famiglie, et erano più Case la Suppli-ca non li passò la prima uolta, per il che li conuenne accrescer l'Offerta, come nella Supplica loro, e Par-te si uede &

~ Ariminbetti. N.° 50. ~

Questi uennero da Cremona oue erano Si-gnori Grandi e un Giacomo Francesco l'anno. 1653. si attrouaua Chierico di Camera e fù Gouernatore di Roma. Questo l'anno sudetto con la loro sudetta offerta rimase

della Vera Nobiltà decorato con il Fratello Minore come dalla supplica si vede. S'attrovava ammogliato poi il sopradetto Giacomo Francesco in Una Figliuola di M. Girolamo Contarini, sopranome Berruzzi, li fece una pessima Vita essendo fiero, crudele, e bestiale, Molte stravaganze praticò nel dimorare in Venezia, che Vna volta dal Governo rimase corretto, perciò che odioso alla Nobiltà tutta riuscirà. Hebbe un Unico Figliolo, che per le forme, che seco teneva di puro spasimo lo fece Morire, come successe à lui, et al Fratello, che non molto sopravissero, e così finì questa Famiglia.

~ Zolio. n.° 51. ~

Questi erano da Venezia Popolari, del Popolo grosso e salumieri, vendevano sagome, e Oglio, e praticavano à Rialto andando, e vendendo senza Feraviolo con la Traversa biança e manegotti. Stavano barronescamente sulla Riva dall'Oglio à Rialto, e alla Bottega tenevano l'Insegna della Fenice. In progresso di tempo fattisi ricchi offersero al Publico la solita Offerta l'anno 1656. come dalla loro Parte s'osserva, e dal Maggior Consiglio fatti capaci, frà questi ve n'era Vno nominato Carlo, che sempre al Magazeno dimorava come fanno li più infimi Popolari, onde fatti Nobili fù detto

Frà Sauon, Sardelle e Oglio
La Fenice è corsa al Broglio,
Mà s'hà fatto un gran discorso
Con l'Orevarance in Bigonzo.

Insomma le Ricchezze fanno gli Huomini, benche tornano di nuovo alla bassezza et alla ignobiltà quando mancano. Onde diresono la Nobiltà, Vna in astratto, e questa consiste nella Vita buoni Costumi, antica discendenza Civile. L'altra in concreto cioè nelle Ricchezze senza delle quali gli Homini non possono trattenersi.

L

~ Soderini. n.o 52. ~

Questi vennero anticam.te da Fiorenza, erano Cit-
tadini Originarj, e vivevano con Civiltà in Venezia. Di
questi al tempo della Guerra di Candia l'anno 1656. Franco e
Giulio Soderini Fratelli con la solita Offerta de Ducati 100m. ri-
masero aggregati alla Veneta Nobiltà, come nella loro Sup-
plica, e Parte si vede.

~ Ravagnini. n.o 53. ~

Questi vennero da Treviso ove in quella Città
mantenevano posto frà primi Cavallieri. L'anno 1653.
Giulio e Antonio Fratelli Ravagnini offersero li soliti Duca-
ti 100m. mediante li quali rimasero frà Nobili Patritij
annoverati, come nella Supplica e Parte si vede.

~ Valmaran. n.o 54. ~

Questi discendevano anticam.te dagli Antichi
Romani, e poscia si trasferirono nella Città di Vicenza sino
dalla dedizione della Medesima. Operorono rilevati servi-
gi per la Republica nella qual Città tenevano Titolo di Conti
essendo trà primi Cavallieri. Al tempo della Guerra di
Candia il Conte Pietro con i Fratelli l'anno 1658. fecero
la consueta offerta per la quale frà la Veneta Nobiltà ri-
masero aggregati, come dalla Supplica e Parte si vede.

~ Vianol. n.o 55. ~

Questi vennero secoli fà da Bergamo, et erano
Mercanti: Poscia fatti Cittadini attesero all'Impiego della
Cancellaria servendo il Publico nelle Secretarie, e in
varie occorrenze di Residenze. L'anno 1658. Ms. Ago-
stin attual Cancellier Grande permise à Figlioli poter
offerire ducati 100m. per il che Nobili Veneziani rima-
sero, come dalla Supplica e Parte si vede.

~ Ferro. n.o 56. ~

Questi vennero di Fiandra anticamente.
dotisi poi in Venezia, due secoli or sono della loro ca-

birazione, erano Cittadini Originarj di degna condizione, e l'anno 1654. l'Eccellente Lazaro Ferro con Fratelli supplicò per conseguire la Veneta Nobiltà. Il predetto fù il primo frà gli Auocati nel Criminale, con la qual professione fece gran quantità d'oro, essendo buon Oratore, e per tale considerato frà gli altri. Chi degli altri attendeua alla vita Ecclesiastica, chi alle guerre, altri alla vita Ciuile, con altrotanta forma pretesero conseguire la Nobiltà, includendoui nell'Offerta loro molti Publici Crediti di Banco con grande uantaggio comprati, inuece di contanti, per il che la supplica rigettata, e regolata poi la loro Offerta l'anno 1662. con nuoua forma rimasero dal Maggior Consiglio abbracciati, come dalla medesima supplica, e Parte si uede. ✠

~ Cornev. N.° 57. ~

Questi erano Figli Naturali di M.r Gio: Batta Corner della Piscopia nominato Prouuator di San Marco per soldi Huomo di gran Spirito, Testa e habilità singolare e come tale da tutti considerato. La Madre de Medemi era Zanetta Boni sopranominata Valdisalia: A'suoi primi tempi era rimenata frà bordelli e delle più infame Corteggiane. Inuaghitosi il suddetto di questa ebbe la Medema tanto artefficio naturale ò sopranaturale che reggeua il medemo per altro fiero, e risoluto, secondo le proprie sue inclinazioni. Con queste forme lo indusse che rimanesse da lui sposata, e dichiarata med.e per Moglie considerata, e come tale publicamente si faceua ueder per tutto, e Prouuatessa nominarsi sostenendo posto più delle altre, benche quasi da niuna praticata. Era stravagante e superba sprezzaua ognuno e faceua vita lontana dal stile Ordinario. Di questa

ebbe Franc.o e Girolamo figli che con l'Offerta di dinaro veteso alla Nobiltà aggregarli, ed ebbe due Figlie Una nominata Elena che non si maritò, mà celebre in ogni licenza l'altra nominata Ottavina accasata in S. Ant.o Vendramin di S. And.a Ebbe in questa occasione il sud.to Procuratore molte contrarietà e doppo quattro mani di Suppliche, rimasero finalm.te aggregati, come dalle medesime si comprende ✠

~ Lazzari. N.o 58. ~

Questi vennero anticam.te da Trento e poscia ridotti ad abitar in Venezia per longo spazio, che vi fermorono unirono immense ricchezze erano di Condizione bassa mentre di prima [illegible]. Franc.o e Fratelli di questa Famiglia con la praticata Offerta l'anno 1662. si fecero Nobili, come dalla Supplica, e Parte si vede ✠.

~ Giupponi. N.o 59. ~

Questi vennero da Bergomo à Padova, et Un M.r Francesco di questa Famiglia fece tutte le ricchezze. Questo attese à levar i Publici Dacij di quella Città et al Negozio di Cordelle di seda che à quel tempo era florido, non correndo di forestiere, e vi si faceva grande guadagno. Per Bolzano nella Germania faceva grandi negozij, oltre quello di Sede, teneva Fillatoio in Casa. Questo era un buon Vecchio come erano quelli della Vecchia Stampa tarrato grosso e come si suol dir buon Bergamasco. Al tempo della Guerra di Candia con la solita offerta si fece Nobile come dalla sua Supplica si vede. Mà doppo le prime solite formalità, mai più si lasciò veder in Broglio non pose mai più veste nè capitò mai in Venezia. Un Unico Figlio chiamato Pietro, che ben non aggiustandosi alle Massime del Padre nè potendo far à suo modo stava in Villa frà Bovoni con Una Contadina, che in punto di Morte la

sposò, precorrendo ai Padri. Lasciò di Costei due Figlie che ne restorono con 1000. Ducati per Una beneficate le quali si accasorono in N. Franc.o Pasqualigo di N. Marc'Antonio l'Una, e l'altra in N. ... Balbi fù di N. Zuanne: e nel Med.mo M.r Franc.o si principiò, e si chiuse ancora la Med.ma Famiglia.

Laghi n.o 60.

Questi vennero da Treviso, e ridotisi in Venezia facevano Panni di Lana, e poi con il tempo li facevano fabricare da altri, attendevano Essi con la traversa in Casa dove li facevano lavorare. Col progresso del tempo fatti ricchi, l'anno 1662. Gio: Battista, e Frat.lo di detta Famiglia furono con la consueta ~~Famiglia~~ Offerta per Nobili dichiarati, come dalla loro Parte.

Berlendis n.o 61.

Essi vennero da Bergomo, ove godevano Fregio di Nobiltà, et erano Cavallieri. L'anno 1662. M.r N. Camillo, e Giulio Vescovo di Belluno Fratelli con l'ordinaria Offerta rimasero nel Libro d'Oro descritti, come nella Supplica loro, e Parte si vede.

Raspi n.o 62.

Essi vennero da Bergomo et erano Mercanti di Malvasia e poi di Cordoani, sichè accumulorono molte ricchezze con il tempo e con il risparmio. L'anno 1662. M.r Gio: Batta potè con la consueta Offerta farsi elegger Nobile, come dalla Supplica e Parte si vede.

Polvaro n.o 63.

Questi vennero anticam.te dal Milanese facevano Mercanzia di Panne, poi divenutorono Mercanti di Seda. Havevano la Bottega delle due Aquile al Ponte de Baretari, ivi fatti ricchi M.r Dom.co con la consueta Offerta l'anno 1662. rimase alla Nobiltà aggregato, benche di

pochi uoti per l'opposizione hauuta da G. Lunardo Bernardo, che sopra l'Arringo ui si oppose, il tutto come dalle Supplica e Parte si uede, poi doppo qualche anno fallito rimase per effetto di mala sorte che ben spesso abbandona chi per auanti hà fauori-zo.

Cassetti n.° 64.

Questi uennero da Brescia et erano Mercanti di Seda, huomini honorati, e ciuili. L'anno 1662. Essendo Fratelli, e Nipoti Cassetti con l'Ordinaria Offerta Nobili Venetiani rimasero decorati, come dalla Supplica, e Parte si uede.

Bonuicini n.° 65.

Questi uennero da Brescia e faceuano Mercanti di Lana. Ms. Flaminio con l'Ordinaria Offerta alla Veneta Nobiltà rimase aggregato l'anno 1663, come dalla Supplica e Parte si ueda hauendo questo hauuto un unico Figlio, e quattro Figliole in quattro Case Nobili Maritate.

Fonseca n.° 66.

Questi uennero di Spagna oue erano Marchesi et in Venezia vendeuano à Mercatura particolarmente di lane, e Zuccari et erano ricchissimi. Questi erano tenuti in concetto di poco buoni Christiani, anzi diceuasi fossero Ebrei, perche praticauano confidentemente con questi, e la lingua era l'istessa, tuttauia il Marchese Agostino, qual'era ammogliato battezò sempre i Figliuoli e Guardaua Guardiano del Santissimo à San Geremia. Questo Agostino con Fratelli suoi il Mese di Marzo 1662. offerse in Collegio con la Supplica oltre solito Ducati 100.m per rigorarne come li altri aggrandimento Publico e recognizione della Nobiltà; Mà frà li Consiglieri da quali prima uengono accettate le Suppliche non fu admessa,

che in quattro sole balle, oue tutte le sei per l'ordinario cado no in vn bossolo. Questo accidente adombrò li Medesimi perche uolgarmente si diceua fossero Ebrei e non Toscani come si faceuano chiamare, siche fecero da Spagna dal Medemo far attestati con quali conualidorono esser tali quali si faceuano chiamare: e perche à capitar questa corse l'interuallo di dieci Mesi, e tanto più Ogniuno si accostaua al detto consiglio. Venuta poi questa attestazione ritornorono à supplicar nouamente, e furono fatti Nobili alla fine di Genaro del medesimo anno, come dalla supplica loro, è parte si uede ✗

~ Flangini n.° 67. ~

Questi uennero anticamente dall'Imperio, et erano Conti di San Oderico, mà anticamente erano mercanti di Venezia che potterisi in quella parte uennero in ricchezze, e gradi di Onore. Al tempo della Guerra di Candia il Conte Girolamo di questa Famiglia hà fatta la solita Offerta de ducati 100.^m^ l'anno 1664. con la quale rimase della Veneta Nobiltà decorato, come dalla supplica, e parte si ueda ✗

~ Fanssetti n.° 68. ~

Questi uennero da Toscana à Roma oue si fecero grandemente ricchi, e si nobilitorono, con che al tempo della Guerra di Candia l'anno 1664 Ant.° e Franc.° di questa Casa già Tesorieri secreti di Urbano Ottauo, con l'ordinaria Offerta, mediante il mezzo di Giacomo Quirini Ambasciatore della Seren.^ma^ Repub.^ca^ à Roma supplico di rimaner frà la Veneta Nobiltà annoueràto, come successe in ordine alla sua supplica ✗

~ Bergonzi n.° 69. ~

Questi uennero da Bergomo, et erano mercanti di Panni di Seda, et Oro, e teneuano à S. Luaroro la Bottega con l'Insegna della Rosa d'Oro. L'anno 1665. Lorenzo, e Fratelli

furono ... a Offerta, e rimasero alla Nobiltà aggregati.

Mora. n.° 70.

Questi vennero dai Svizzeri, e ridotti in Venezia ravolsero col Negozio quantità di ricchezze. M.r Bortolamio Mora l'anno 1665. in età d'anni 43. senza volere fare la solita Offerta da Ducati 100.m e rimase alla Veneta Nobiltà ascritto, come nella sua Supplica si vede. Questa Famiglia morì con Lui.

Barbaran. n.° 71.

Questi vennero da Vicenza ove 500. anni prima erano Nobili di quella Città con Titolo di Conti. Di questa Famiglia Cammillo in sua Gioventù venne a Venezia povero huomo, facendo l'Avvocato s'arricchì, il che l'anno 1665. con la consueta Offerta de Ducati 100.m alla Nobiltà Veneta rimase aggregato con Fratelli, come dalla Supplica e Parte si vede. Poi fattosi Vecchio perdè tutta l'aurea e così non faceva più faccende, e ad esser Avvocato de Prigioni si ridusse.

Vanaxel. n.° 72.

Questi vennero di Fiandra dalla Città di Milano. Erano Negozianti ricchi, e così al Publico nella Guerra di Candia fecero molti Contratti di Nave causa, che fallirono, doppo che alla Veneta Nobiltà rimasero aggregati. L'anno 1665. Gio: Batta e Fratelli con la consueta Offerta de Ducati 100.m nel Libro d'Oro dell'Avogaria di Comun rimasero descritti, come dalla loro Supplica e Parte si vede.

Albrizzi. n.° 73.

Questi vennero dalla Carnia, et erano Capitani di Nave. Gio: Batta Albrizzi Avvocato in

primi del Foro, che provò da prima avvea, poi nel Col-
leggio de Medici in Venezia per essercitar quella Prof-
fessione che con miglior successo per lui schivò con suoi
Fratelli l'anno. 1665. fece la loro sua Offerta per es-
ser frà Nobili annoverato, come da supplica, e Parte
si vede. ~

~ Elidini. N.° 74. ~

Questi vennero da Bergomo. Li Vecchi erano Bombardi-
eri. M.r Iseppo Elidini hà fatto l'Avocato, divenne de
primi del Foro e fece gran dinaro. Questo Unito ad
altri quattro Fratelli con la solita Offerta alla Nobiltà vi
venne aggregato, come dalla Supplica e Parte si vede.
Il predetto Iseppo era in concetto di dir bugie, e per
questo capo era in pessima. Accadde un giorno
per secreto di Dio, che nell'Avvenga perdè la memo-
ria disputando al Contrario che doveva sicche conven-
ne alla Quarantia, che l'ascoltava taglian il Pender,
per non pregiudicar all'Innocente Cliente. Doppo
tal Causa niun andò più al verso, e lui fuori di se stes-
so poco tempo doppo perdè la vita ✠

~ Verdizzotti. N.° 75. ~

Questo era Figlio d'un Sartore populare di Venezia, Gio:
Franco Nominato. Da Putto accompagnava un Orbo, poi cresci-
uto negli anni era bello e bravo, e con li amici servi-
va à chi teniva visse per altro era di spirito e testa,
e l'asorza, che volle favorirlo al dispetto della Nascita es-
sendo servo di S.r Zuanne, e Fratelli Pisani dal Banco
Senatore di autorità, e concetto godendo un spirito elleva-
to, al grado della Cancellaria elletto Secretario alle Voci
con il spirito, e virtù che teneva, mettendo bene in Corsa,

havendo rigiro di casa in quella Carica, con serviggi per
non dir contrabandi si fece conoscere, facendosi delle
adevanze, che l'inoltro fan sortire Segretario di Senato
e di Giovine senza merito alcuno di serviggio imma
ginabile, mà solo con scarsi favori in concorrenza
del Segretario Pallavicino, qual teneua persona. Serviq-
gi si può dir che anzi rimase Segretario del Consi-
glio di X.ci poscia applicando al Cancellierato Grande
ui rimase deluso quanto più sicuro si persuadeua
di restarui, mentre che doppo dure, hauia frustato
via concorrenze, finalm.te l'anno 1664. morto Gio:
Batta Ballarino contro l'oppinione universale caddè
di 1.ing. balle da Z. Bonino di lui Figlio Giovinetto di
prima età. Tal successo lo colpì tanto, che non pu-
tà dalui sollevarsi; cosiche applicando Cà di lui Te-
sta ui sortì con poca spesa unito à S. Alimante
Augusto Bonini farsi Nobile Veneziano, come dall'
Offerta sua si uede ✕.

~ Bonini n.° 76. ~

Questi erano Cittadini Originarij di centona-
ra d'anni, Persone Civili, e benemerite. S. Alimante
Augusto si trovaua attual Segretario del Consiglio di
X.ci doppo molte Segretarie con varij soggetti, e con
Z. Alvise Cavalliere à Morster, quando unitosi con
Mr. Gio: Evanio de Soldizzotti l'anno 1667. con la solita
offerta di Ducati 100 m.ra alla Veneta Nobiltà rima
sero annoverati, come dalla Supplica si uede ✕.

~ Bonlini. 77. ~

Questi uennero dal Territorio di Brescia
erano due fratelli affaticanti nel Mestiere di Cere, e
Zuccari. Con la parsimonia del uiuere diuennero

Mercanti e con questo traffico acquistorono molte ricchez=
ze. L'anno 1667. Costantino, e Fratelli di detta Famiglia
con la solita offerta rimasero al Maggior Consiglio ammo
messi, come dalla Supplica si vede.

~ Conti. n.º 78. ~

Questi erano da Padoua essendo Signori e Cavallieri Gran
di di somma portata; l'anno 1667. fecero la consueta offerta
per la qual frà la Nobiltà Veneta rimasero annouerati cioè
il Conte Manfredo con li Nipoti ne diede la mossa, come
dalla Supplica, è Parte si vede. X

~ Giouanelli. n.º 19. ~

Questi uennero da Bergomo, oue attendeuano alla Mer
catura fattisi ricchi andorono nell'Impero oue acquistoro
no titolo di Nobiltà ricchezze, e Giurisdizioni. L'anno 1668.
Gio: And.ª e Nipoti di questa Famiglia con l'Ordinaria
offerta di ducati 100.ᵐᵃ al Maggior Consiglio furono annouera
ti, come dalla loro Supplica e Parte si vede. X

~ Pasta. n.º 60. ~

Questi uennero da Bergomo à Padoa e poi à Venezia.
Erano popolari. Antonio, e Gabriel Fratelli attendeuano
al Negozio di Gabane per Galeotti e Soldati e quello che
haueua discendenza attendeua alla brauura, stato già
seruitore con un Pettore in Candia. Con questa fortune.
l'anno 1666. facendo l'Ordinaria Offerta alla Nobiltà Ve
neta rimasero aggregati. Ogniuno che li conosceua sen
tiua di tanta mutazione, Mà il Publico Gouerno astret
to dalle occorrenze chiuse gli occhi à maggiori riguardi.
La Supplica, e Parte loro dimostra la sua esibizione et es
sendo questi di Chà Pasta tutto il Popolo gridaua Ba
sta, basta, col dir poi questo, ecco un Villan di Pasta. X

~ Estense n.° 61 ~

Li Principi di Brunswich che derivarono dagli Antichi Estensi facevo valere li loro Privilegi per rimanere frà la Veneta Nobiltà annoverati. Parte di loro rimasero esclusi per la Religione riformata che abbracciavano, mà il Cattolico di questa Casa l'anno 1662. vi rimase ascritto. Tutti questi ebbero piacere di far lunga dimora in Venezia e in varie occasioni con l'Opere manifestarono il suo buon genio verso il Publico Servizio &

~ Panfilio n.° 62 ~

Questi vennero da Roma essando Gentiluomini di quella Città. Innocenzio decimo di questa Casa l'anno 1646. Sommo Pontefice elletto rimase, per il che il Medemo anno li di lui Nipoti alla Veneta Nobiltà aggregati rimasero &

~ Rospigliosi n.° 63 ~

Questi vennero da Pistoia aggregati alla Nobiltà l'anno 1663. come Nipoti di Clemente Nono Sommo Pontefice. Questo fù molto Propizioso alla Seren:ma Rep:a che per la Guerra di Candia contro il Turco molto fece, e poi per la resa di quella Piazza accorato passò a miglior Vita in concetto di Beatitudine e per le sue degne Operazioni, e vita essemplare di sempre fare &

~ Altieri n.° 64 ~

Questi erano Romani aggregati alla Veneta Nobiltà l'anno 1676. come Nipoti di Clemente Decimo Sommo Pontefice. Questi venivano da basso lignaggio, benche Nobili, e come tali furono considerati &

~ Odescalchi n.° 65 ~

Questi vennero da Como, e come Nipoti d'

Innocenzo Undecimo, rimase d. Giulio alla Nobiltà Veneta aggregato. Questo benche Unico Nipote non venne mai dal Zio à grado alcuno innalzato. ~

~ Mazarini. n.° 66. ~

Questi vennero da Roma e d. Giulio di questa Casa Cardinal di S. Chiesa fù Primo Ministro di Lodovico Decimo 4.° Rè di Francia e benche nato bassam.te sebene Gentilhuomo con le sue degne Virtù, condizioni e fortuna fù levato à grado tale che ad istanza della Regina fù fatto Nobile Veneziano, e in lui Med.esimo mancò la discendenza ~

~ Lodovisij. n.° 67. ~

Questi vennero da Bologna e di questa Famiglia fù Gregorio Decimo 6.° Sommo Pontefice. Li di lui Nipoti rimasero alla Veneta Nobiltà aggregati ~

Dall'anno. 1646. sino l'anno. 1669. tempo della Guerra di Candia furono aggregate alla Veneta Nob.tà Famiglie Ottantasette. n.° 67 = Dall'anno. 1684. per la Guerra di Morea sino l'anno. 1699. furono alla sud.ta Nob.ltà Famiglie Trentasette, n.° 37 — Che in tutte sono Famiglie Cento e Vintiquattro. n.° 124. ~

214/78

FASCICOLO CINQUANTESIMOTTAVO

IMPERIALE E REALE
GALLERIA DI FIRENZE

PUBBLICATA CON INCISIONI IN RAME

DA UNA SOCIETÀ

SOTTO LA DIREZIONE

DI BARTOLINI, BEZZUOLI, JESI E MARKÒ

ED ILLUSTRATA

DA FERDINANDO RANALLI.

DEDICATA

A SUA MAESTÀ

L'IMPERATORE NICCOLÒ PRIMO

AUTOCRATE DI TUTTE LE RUSSIE